UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

Sentenze pubblicate luglio 2018

Sommario

Pag. …… 3	Sezioni unite
Pag. …… …….. 21	Sezione prima e VI prima
Pag. ……... 63	Sezione seconda e VI seconda
Pag. …… 103	Sezione terza e VI terza
Pag. …… 138	Sezione lavoro e VI lavoro
Pag. …… 201	Sezione tributaria e VI tributaria
Pag. …… 260	Questioni processuali comuni alle sezioni

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezioni unite

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **20350** *del* **31/07/2018** (Rv. **650270 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Relatore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.**
E. *(BENATTI FRANCESCO) contro* C. *(VIVIANI MARIO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Riferimento al criterio del "petitum sostanziale" – Individuazione - In funzione della "causa petendi" - Fattispecie.

La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto l'accertamento, in via riconvenzionale, del diritto di un Comune al rimborso delle spese per la messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, applicabile "ratione temporis", conseguente all'adozione di un provvedimento amministrativo, diretto ad imporre al responsabile privato l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale, la cui legittimità era stata definitivamente accertata dal giudice amministrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12378 del 2008 Rv. 603183 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **20348** *del* **31/07/2018** (Rv. **650269 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANDREA SCALDAFERRI.** *Relatore:* **ANDREA SCALDAFERRI.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Diff.)*
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/09/2012

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Medici specializzandi – Retribuzione – Mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie – Risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Diritto al compenso – Limiti.

Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l'anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato

l'inadempimento.

Riferimenti normativi: Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Massime precedenti Vedi: N. 17067 del 2013 Rv. 627674 - 01, N. 10612 del 2015 Rv. 635765 - 01, N. 14375 del 2015 Rv. 636071 - 01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **20347** *del* **31/07/2018** (Rv. **649945 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.**
F. *(TUFARELLI LUCA) contro* V. *(CINTIOLI FABIO)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Cessione di ramo d'azienda da parte dell'aggiudicatario nella fase esecutiva del contratto - Controversia sui presupposti per il subentro del cessionario nel rapporto con la P.A. - - Giurisdizione del giudice ordinario.

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

La controversia relativa alla validità e all'efficacia della cessione di un ramo d'azienda conclusa tra l'aggiudicatario di un appalto pubblico ed un soggetto terzo, durante la fase di esecuzione dello stesso, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'atto con il quale la P.A. dà il suo nulla-osta al subentro del cessionario nell'esecuzione dell'appalto non ha natura autoritativa, ma è deputato a verificare, su basi di parità, che la vicenda soggettiva del rapporto integri uno dei casi in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 163 del 2006, la controparte privata ha il diritto di subentrare nella titolarità del contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 com. 116

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23468 del 2016 Rv. 641659 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **20344** *del* **31/07/2018** (Rv. **650268 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ULIANA ARMANO.** *Relatore:* **ULIANA ARMANO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
B. *(CAMINITI ANTONIO) contro* C.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/12/2016

026010 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Decisioni in materia disciplinare - Impugnazione con ricorso alle Sezioni Unite della S.C - Vizi denunciabili - Individuazione - Sindacato delle Sezioni Unite sulle valutazioni del giudice disciplinare – Limiti.

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta

individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 56 com. 3, Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24647 del 2016 Rv. 641769 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **20349** *del* **31/07/2018** (Rv. **649832 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Relatore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
R. *(MARINO MANLIO) contro* I. *(LANG GUNTHER)*
Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Clausola contrattuale attributiva della competenza – Attributiva anche della giurisdizione - Deroga ai criteri speciali – Sussistenza - Fondamento.

La clausola contrattuale attributiva della competenza ad un giudice di un determinato Stato - la quale deve intendersi normalmente intesa a conferire la giurisdizione ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello Stato -, ove abbia natura esclusiva ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 applicabile "ratione temporis", è idonea a derogare non solo ai criteri generali della giurisdizione, ma anche a quelli speciali previsti dall'art. 6 del regolamento cit.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 16/01/2001 num. 44 art. 23, Regolam. Consiglio CEE 16/01/2001 num. 44 art. 6 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3624 del 2012 Rv. 621676 - 01, N. 3841 del 2007 Rv. 594216 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **20168** *del* **30/07/2018** (Rv. **650266 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Conf.)*
S. *(TEDESCHINI FEDERICO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 11/10/2017

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato incidentale di costituzionalità - Esercizio - Limiti - Motivo di ricorso ex art. 362 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Poiché il vigente sistema di sindacato "incidentale" di costituzionalità attribuisce a qualunque "autorità giurisdizionale", innanzi a cui sia sollevata la relativa eccezione, il potere di respingerla "per manifesta irrilevanza o infondatezza", è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una decisione del Consiglio di Stato con cui si censuri il concreto esercizio di un siffatto potere da parte del giudice amministrativo, non potendo, per definizione, integrare, quell'esercizio, un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile dalla S.C. alla stregua degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8, Legge

11/03/1953 num. 87 art. 23

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7929 del 2013 Rv. 625629 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **20029** *del* **27/07/2018** (Rv. **649979 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Diff.)*
R. *(SINISCALCHI VINCENZO) contro* P.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 08/01/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Esimente di cui all'art. 598 c.p. - Applicabilità all'attività del P.M. - Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, le "manifestazioni espressive" poste in essere nell'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di un processo si sottraggono all'area delle condotte sanzionabili, stante il tenore dell'art. 598, comma 1, c.p. che esclude la punibilità per le offese contenute in scritti presentati davanti all'autorità giudiziaria, né si pone in contrasto con la riconducibilità dell'attività di P.M. all'esercizio di una pubblica funzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del C.S.M. che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per applicare l'esimente di cui all'art. 598 c.p. nel caso di requisitoria orale svolta dal P.M.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1794 del 2013 Rv. 624894 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **19873** *del* **26/07/2018** (Rv. **649944 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE SUPREMA CASSAZIONE FUZIO RICCARDO) contro* R.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 08/01/2018

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Comportamento del magistrato - Principio di leale collaborazione - Necessità - Fattispecie.

In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, nell'esercizio delle funzioni, sia giudicanti che requirenti, il magistrato deve improntare il proprio comportamento con i superiori, i colleghi ed il personale dell'ufficio di appartenenza al canone di leale collaborazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non conforme al detto canone il comportamento di un sostituto procuratore generale che, richiesto dall'avvocato generale di notizie sul funzionamento del settore demolizioni, cui era assegnato, con riferimento a due procedure, aveva risposto, con tono polemico ed irridente, in modo oggettivamente reticente, non essendo tale comportamento giustificabile dall'ipotizzata notorietà della situazione del settore e delle procedure, né da presunte esigenze "difensive" del magistrato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **19652** *del* **24/07/2018** (Rv. **649831 - 01**)

Presidente: **CANZIO GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **FUZIO RICCARDO.** *(Conf.)*
C. *(ZOMPI' FRANCESCO) contro* C.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 14/02/2017

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Potere del C.O.A. di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate - Esclusione - Fondamento.

Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, così come il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché essi non hanno il potere di conoscere dell'esecuzione delle sanzioni irrogate nei confronti degli iscritti, non potendosi in senso contrario invocare l'art. 35 del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014, la cui disciplina attiene - salva l'ipotesi della sospensione - agli aspetti meramente amministrativi dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 50 com. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23540 del 2015 Rv. 637295 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **19654** *del* **24/07/2018** (Rv. **649978 - 01**)
Presidente: **CANZIO GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
C. *(CONTI GIAN LUCA) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE CONTI)*
Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Imposta di soggiorno - Obbligo del gestore della struttura ricettiva di riscossione e versamento al Comune - Giurisdizione della Corte dei Conti - Fondamento.

In tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, che implicano il maneggio di denaro pubblico. Ne consegue che ogni controversia intercorrente con l'ente impositore avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere, e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un giudizio di conto, sul quale sussiste, pertanto, la giurisdizione della Corte dei Conti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7663 del 2017 Rv. 643343 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **19653** *del* **24/07/2018** (Rv. **649977 - 01**)
Presidente: **CANZIO GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **FUZIO RICCARDO.** *(Diff.)*
S. *(CRICCHIO CLAUDIO DANILO) contro* P.
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 04/04/2017

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI Responsabilità disciplinare avvocati - Irrogazione di sanzione – Impugnazione – Applicabilità del principio del "favor rei" ai procedimenti pendenti – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

L'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, nella parte in cui detta la disciplina transitoria in base al principio del "favor rei" - stabilendo che si applicano le norme più favorevoli per l'incolpato anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore -, si riferisce solamente alle norme del nuovo Codice Deontologico Forense. Laddove si tratti, invece, di atto d'impugnazione, la norma applicabile, con riferimento ai relativi termini, è quella vigente al momento della sua proposizione, in base al principio "tempus regit actum". (Nella specie, la S.C. ha statuito, in un caso in cui un avvocato aveva impugnato la decisione del C.O.A. irrogativa della della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi tre, che il termine - perentorio - d'impugnazione era quello stabilito dalla previgente disciplina – di venti giorni ex art. 50, comma 2, r.d.l. n. 158 del 1933 all'epoca ancora vigente -, anziché quello di trenta giorni dalla data di notifica della decisione ex art. 33 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 50 com. 5, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65 com. 5, Regio Decr. Legge 11/12/1933 num. 158 art. 50 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9558 del 2018 Rv. 648104 - 01, N. 30993 del 2017 Rv. 646740 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **19523** *del* **23/07/2018** (Rv. **649757 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONIO MANNA.** *Relatore:* **ANTONIO MANNA.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
L. *(BRIGANTE ROBERTO ANTONIO) contro* I.
Regola giurisdizione

092010 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI Avviso di addebito per contributi previdenziali IVS - Giurisdizione - Fondamento.

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario - e non di quello tributario - le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d'un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall'INPS (avviso che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell'INPS sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30, Legge 30/07/2010 num. 122, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 12996 del 2018 Rv. 648748 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26149 del 2017 Rv. 645816 - 01, N. 15168 del 2010 Rv. 613966 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **19524** *del* **23/07/2018** (Rv. **649627 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **ETTORE CIRILLO.** *Relatore:* **ETTORE CIRILLO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 18/04/2016

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversie attinenti alle risultanze catastali - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario - Criteri - Fondamento - Fattispecie.

Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l'esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull'impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d'ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all'esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2950 del 2016 Rv. 638359 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **19526** *del* **23/07/2018** (Rv. **649758 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **ETTORE CIRILLO.** *Relatore:* **ETTORE CIRILLO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
R. *(ROMANO FABRIZIO MICHELE) contro* C.
Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/12/2016

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense – Notificazione del provvedimento ad avvocato sottoposto a procedimento disciplinare - Termine lungo per impugnare - Applicabilità – Condizioni - Fattispecie.

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni rese dal Consiglio nazionale forense su provvedimenti disciplinari a carico di avvocati è soggetta al termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ove non vi sia stata valida notificazione d'ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante il termine "lungo" in relazione all'impugnazione di una decisione disciplinare del CNF notificata d'ufficio all'avvocato - che non aveva eletto domicilio nel comune sede dell'ufficio procedente - presso lo stesso CNF forense e non all'indirizzo PEC indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, nonostante tale indirizzo non risultasse inaccessibile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19565 del 2011 Rv. 618748 - 01

Annotata

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **19282** *del* **19/07/2018** (Rv. **649756 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONIO MANNA.** *Relatore:* **ANTONIO MANNA.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
S. *(CALABRESE FRANCESCO) contro* C.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/11/2016

026004 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE Esercizio in forma associata della professione forense - Art. 4 bis l. n. 247 del 2012 - Società tra avvocati con partecipazione di socio non avvocato - "Ius superveniens" - Applicabilità - Fattispecie.

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

In tema di esercizio in forma associata della professione forense, in virtù del disposto dell'art. 4 bis della legge professionale n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, della l. n. 124 del 2017 e successive integrazioni), sostitutivo della previgente disciplina di cui agli artt. 16 segg. del d.lgs. n. 96 del 2001, dal 1° gennaio 2018 è consentita la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e degli aventi diritto di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed il cui organo di gestione debba essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati. (Nella specie, in accoglimento del ricorso, a fronte del diniego di iscrizione all'albo degli avvocati di una società professionale in accomandita semplice costituita, ex art. 10 della l. n. 183 del 2011, tra due avvocati ed un terzo socio, laureato in economia e con partecipazione del venti per cento, opposto dal C.N.F. in forza dell'allora vigente divieto di società multidisciplinari, ai sensi della disciplina speciale sulle "società tra avvocati" di cui al d.lgs. n. 96 del 2001, la S.C. ha applicato d'ufficio lo "ius superveniens" del nuovo art. 4 bis della legge professionale).

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1999 num. 526 art. 19, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 16, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 20 com. 2, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 1 lett. C, Legge 04/08/2006 num. 248, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 10 com. 9, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1, Legge 24/03/2012 num. 27, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 4 bis, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 141 lett. B, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 443, Direttive del Consiglio CEE 16/02/1998 num. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/02/2013 num. 34, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 9124 del 2015 Rv. 635341 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **19281** *del* **19/07/2018** (Rv. **649687 - 02**)
Presidente: **RORDORF RENATO.** *Estensore:* **PASQUALE D'ASCOLA.** *Relatore:* **PASQUALE D'ASCOLA.** *P.M.* **FUZIO RICCARDO.** *(Conf.)*
I. *(DE RUVO GAETANO) contro* A. *(MAMMANI DANIELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/04/2014

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Dismissione di immobili pubblici - Provvedimento di riclassificazione successivo all'esercizio dell'opzione – Conferma a seguito di sentenza del G.A. passata in giudicato - Irrilevanza ai fini del prezzo di vendita - Condizioni.

118005 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE In genere.

In tema di dismissione di immobili pubblici, quando il conduttore accetta l'offerta in opzione contenente gli elementi essenziali della vendita, si perfeziona un contratto preliminare che gli attribuisce il diritto di acquistare al prezzo fissato, essendo ormai uscita la determinazione del prezzo dalla discrezionalità tecnica dell'offerente ed essendo irrilevante il successivo

mutamento della qualifica dell'immobile (nella specie, riclassificato come "di pregio"), quand'anche confermata, con sentenza passata in cosa giudicata, a seguito di impugnativa innanzi al G.A., non essendo il provvedimento di riclassificazione, in assenza di una riserva di modificabilità del prezzo contenuta nell'offerta di vendita, in grado di scalfire il vincolo contrattuale perfezionatosi anteriormente alla sua adozione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1329, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3, Legge 23/11/2001 num. 410

Massime precedenti Vedi: N. 4400 del 2017 Rv. 643874 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6023 del 2016 Rv. 638992 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **19280** *del* **19/07/2018** (Rv. **649755 - 01**)
Presidente: **RORDORF RENATO.** *Estensore:* **PASQUALE D'ASCOLA.** *Relatore:* **PASQUALE D'ASCOLA.** *P.M.* **FUZIO RICCARDO.** *(Diff.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* O. *(MANIACI FAUSTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/09/2014

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Giudicato contabile - Opposizione degli eredi del ritenuto responsabile - Giurisdizione del G.O. - Fondamento – Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

148013 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI In genere.

Presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione, con la conseguenza in punto di giurisdizione che il giudizio di opposizione conseguente all'esecuzione di una sentenza di condanna della Corte dei conti, avendo ad oggetto una controversia relativa ad un diritto soggettivo, è soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario e non quella contabile in relazione al giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dagli eredi di un pubblico dipendente condannato per danno erariale, perché la sentenza di condanna non era stata emessa nei loro confronti e mancava il necessario accertamento del loro indebito arricchimento quale presupposto della trasmissibilità del debito).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 CORTE COST., Legge 23/10/1996 num. 543, Legge 20/12/1996 num. 639, Legge 14/01/1994 num. 20, Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4432 del 2008 Rv. 602396 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7578 del 2006 Rv. 589170 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14178 del 2004 Rv. 576732 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **19281** *del* **19/07/2018** (Rv. **649687 - 01**)
Presidente: **RORDORF RENATO.** *Estensore:* **PASQUALE D'ASCOLA.** *Relatore:* **PASQUALE D'ASCOLA.** *P.M.* **FUZIO RICCARDO.** *(Conf.)*
I. *(DE RUVO GAETANO) contro* A. *(MAMMANI DANIELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/04/2014

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Dismissione di immobili pubblici - Azione ex art. 2932 c.c. - Giurisdizione del G.O. - Fondamento.

118005 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE In genere.

L'azione ex art. 2932 c.c. intentata dal conduttore nei confronti dell'ente pubblico (nella specie, l'Inps) proprietario dell'immobile locato, a seguito della conclusione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di detto cespite, quale conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione riconosciuto dall'ente in favore del conduttore medesimo, rientra nella giurisdizione del G.O., essendo volta a far valere il diritto soggettivo alla stipula coattiva del contratto di vendita, in forza dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento del contratto preliminare; né rileva, in senso contrario, il diniego frapposto dall'ente, basato sulla pretesa che il prezzo, in virtù della riqualificazione dell'immobile disposta successivamente alla sua offerta in vendita, sia diverso da quello inizialmente proposto al conduttore, giacché la definitività del prezzo rappresenta un effetto secondario dell'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. e non modifica l'oggetto della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3, Legge 23/11/2001 num. 410

Massime precedenti Vedi: N. 4400 del 2017 Rv. 643874 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6023 del 2016 Rv. 638992 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **19106** *del* **18/07/2018** (Rv. **649754 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **PASQUALE D'ASCOLA.** *Relatore:* **PASQUALE D'ASCOLA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(TRIVOLI ALESSANDRO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 26/09/2007

177506 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE Agevolazioni fiscali di cui all'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973 - Estensione ad intermediari finanziari - Fondamento.

Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 15, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 sono applicabili anche ai finanziamenti a medio e lungo termine concessi dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n.242 del 2017, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 15 nella parte in cui escludeva l'applicabilità delle agevolazioni alle analoghe operazioni di finanziamento effettuate dagli intermediari finanziari.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 107

Massime precedenti Difformi: N. 6234 del 2012 Rv. 622091 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11373 del 2015 Rv. 635538 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **19045** *del* **17/07/2018** (Rv. **649753 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.**
contro
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AMM. REGIONALE POTENZA, 06/12/2017

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Regolamento di giurisdizione d'ufficio - Presupposti - Omessa riproposizione della causa originaria - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a. (e dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009), in tanto il conflitto può essere sollevato dal giudice successivamente adito, in quanto - oltre a ricorrere gli altri requisiti (la tempestività della riproposizione della domanda; il non superamento del termine preclusivo della prima udienza; la mancanza di pronuncia delle Sezioni Unite nel processo, sulla questione di giurisdizione) - la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Ove, invece, si sia di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, il giudice adito successivamente, non può investire direttamente le Sezioni Unite della S.C. ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, ma è, se del caso, tenuto a statuire sulla stessa. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal secondo giudice in una fattispecie in cui gli attori avevano dapprima chiesto al giudice ordinario il riconoscimento in proprio favore del diritto a un indennizzo, a seguito della ingiustificata reiterazione, oltre qualsiasi ragionevole termine, sui terreni di loro proprietà, di un vincolo di inedificabilità e la condanna del Comune al relativo pagamento e successivamente, a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione, al giudice amministrativo l'annullamento o la revoca del vincolo di inedificabilità imposto dal Comune, con contestuale condanna al pagamento dell'indennizzo dovuto a causa dell'ingiustificata reiterazione del vincolo di inedificabilità e al risarcimento del danno subito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5873 del 2012 Rv. 622304 - 01, N. 5493 del 2014 Rv. 629796 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **19041** *del* **17/07/2018** (Rv. **649685 - 01**)
Presidente: **RORDORF RENATO.** *Estensore:* **BIAGIO VIRGILIO.** *Relatore:* **BIAGIO VIRGILIO.** *P.M.* **FUZIO RICCARDO.** *(Conf.)*
P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE SALZANO FRANCESCO) contro* M.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 13/06/2017

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Illecito disciplinare del P.M. - Determinazione delle modalità di effettuazione delle intercettazioni ambientali - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Non costituisce provvedimento abnorme quello con il quale, in tema di intercettazioni ambientali, il magistrato del P.M. indichi alla polizia giudiziaria regole di condotta sulle modalità

di intrusione nei luoghi destinati all'attività di captazione in quanto, pur incidendo su atti materiali rientranti nella contingente valutazione della polizia, esse non formano oggetto di alcun divieto per il magistrato che può, dunque, dettare quelle indicazioni nell'esercizio della sua discrezionalità. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del C.S.M. che aveva assolto il magistrato del P.M. che, nel disporre un'intercettazione ambientale sull'automobile dell'indagato, aveva autorizzato la p.g. a compiere ogni atto necessario all'installazione degli apparati tecnici e, in particolare, a simulare l'illecita sottrazione dell'auto dell'indagato e il successivo rinvenimento della stessa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. FF

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20159 del 2010 Rv. 614115 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **19042** *del* **17/07/2018** (Rv. **649794 - 02**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *Relatore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
E. *(ROMITA CARLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/02/2016

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Finanziamento agevolato ex art. 1 del d.l. n. 415 del 1992, conv., con modif., in l. n. 488 del 1992 - Controversie relative alla spettanza - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento - Fattispecie.

Appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla spettanza dei finanziamenti previsti dall'art. 1 del d.l. n. 415 del 1992, conv., con modif., in l. n. 488 del 1992, perché non si tratta di sovvenzioni riconosciute direttamente dalla legge sulla base di elementi da quest'ultima puntualmente indicati, essendo stato conferito alla P.A. il potere di regolamentare la concessione di tali agevolazioni, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" della loro erogazione, con la conseguenza che, nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, come pure a seguito dell'annullamento o della revoca dello stesso in sede di autotutela, la posizione del privato è da qualificare in termini di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione alla domanda volta ad ottenere una seconda quota del finanziamento, anche se il finanziamento medesimo era stato riconosciuto in via provvisoria ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 1995, dovendosene verificare comunque le condizioni per la concessione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 286, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7, Decreto Legge 22/10/1992 num. 415 art. 1, Legge 19/12/1992 num. 488 art. 1, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 18, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 20/10/1995 num. 527 art. 6 com. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25398 del 2010 Rv. 615723 - 01, N. 21062 del 2011 Rv. 619009 - 01, N. 18241 del 2018 Rv. 649626 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **19042** *del* **17/07/2018** (Rv. **649794 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *Relatore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *P.M.* **SALVATO**

LUIGI. *(Conf.)*
E. *(ROMITA CARLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/02/2016

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. - Giudicato interno sulla giurisdizione - Esclusione - Conseguenze.

140003 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE In genere.

L'ordinanza-ingiunzione, adottata in corso di causa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ancorché contenga l'affermazione della giurisdizione del giudice adito, non può essere considerata una statuizione che, sul punto, ha natura di sentenza, suscettibile di passare in giudicato ove non tempestivamente impugnata, in quanto tale provvedimento anticipatorio è espressamente assoggettato alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, comma 1, c.p.c., in quanto tale non preclusivo della la definizione del giudizio con una sentenza che dichiari il difetto di giurisdizione del medesimo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1), Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 186 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3945 del 2018 Rv. 647415 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26937 del 2013 Rv. 628675 - 01

Annotata
Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **18287** *del* **11/07/2018** (Rv. **650267 - 03**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.**
C. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* C. *(BERTANI BRUNELLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/06/2017

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Funzione equilibratrice – Finalità di ricostituzione del pregresso tenore di vita della famiglia – Esclusione – Fondamento.

La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6

Massime precedenti Difformi: N. 19339 del 2016 Rv. 641861 - 01, N. 20582 del 2010 Rv. 614657 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11504 del 2017 Rv. 644019 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **18241** *del* **11/07/2018** (Rv. **649626 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(RUGGIERO LUCIA) contro* R. *(GRANDE CORRADO)*
Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/05/2016

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Contestazione di un atto di "definanziamento" - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.

In tema di sovvenzioni pubbliche, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia tra l'ente ammesso al finanziamento e l'ente pubblico sovventore avente ad oggetto un atto di cd. "definanziamento" adottato da quest'ultimo per vizi di legittimità originari dell'atto attributivo della sovvenzione, in quanto la contestazione attiene ai presupposti dell'esercizio del potere di autotutela decisoria da parte della P.A., nei confronti del quale il soggetto inciso non vanta una situazione di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16960 del 2018 Rv. 649265 - 01, N. 25398 del 2010 Rv. 615723 - 01

Annotata
Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **18287** *del* **11/07/2018** (Rv. **650267 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.**
C. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* C. *(BERTANI BRUNELLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/06/2017

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Natura perequativo-compensativa – Conseguenze – Quantificazione – Autosufficienza economica in astratto – Inadeguatezza.

All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 11504 del 2017 Rv. 644019 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2008 del 1974 Rv. 370270 - 01, N. 11490 del 1990 Rv. 469963 - 01

Annotata
Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **18287** *del* **11/07/2018** (Rv. **650267 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.**

C. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* C. *(BERTANI BRUNELLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/06/2017

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Funzione assistenziale, compensativa e perequativa – Utilizzo dei criteri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 ai fini dell'attribuzione e della quantificazione.

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6

Massime precedenti Difformi: N. 11504 del 2017 Rv. 644019 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2008 del 1974 Rv. 370270 - 01, N. 11490 del 1990 Rv. 469963 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **18240** *del* **11/07/2018** (Rv. **649793 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANDREA SCALDAFERRI.** *Relatore:* **ANDREA SCALDAFERRI.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
C. *(LUCIANI MASSIMO) contro* D. *(CLARIZIA ANGELO)*
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 06/09/2017

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Delibere C.S.M. in materia di incarichi direttivi - Impugnazione per violazione di legge - Interpretazione o qualificazione degli atti impugnati - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Fattispecie.

L'interpretazione e la qualificazione da parte del giudice amministrativo dell'esatto contenuto e degli effetti degli atti impugnati, così come l'interpretazione della legge da applicare, costituiscono il "proprium" della funzione giurisdizionale, e non un'attività riservata alla P.A., sicché non eccede i limiti della propria giurisdizione il Consiglio di Stato che, nel decidere in ordine alla legittimità della deliberazione con cui il C.S.M. ha conferito un incarico direttivo, compia siffatta attività di interpretazione e qualificazione, al fine di verificare la sussistenza o meno della violazione di legge, indipendentemente dal modo in cui tale verifica sia in concreto esercitata (riguardante i limiti interni della giurisdizione) e sempre che non venga prospettato un caso di interpretazione abnorme o di radicale stravolgimento di norme. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insindacabile l'annullamento da parte del giudice amministrativo dell'art. 21, lett. b), della circolare C.S.M. del 28 luglio 2015, recante il T.U. sulla dirigenza giudiziaria, e, per invalidità derivata, della deliberazione di conferimento dell'incarico che ne ha dato attuazione, nella parte in cui include la partecipazione al collegio delle Sezioni Unite tra gli indicatori attitudinali specifici per assunzione dell'ufficio di presidente di sezione della S.C., in quanto contrastante con l'art. 12, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 160 del 2006, oltre che intrinsecamente irragionevole).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 105, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110, Decreto Legisl. 05/04/2006 num. 160 art. 12

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30301 del 2017 Rv. 646625 - 01, N. 11380 del 2016 Rv. 639942 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **17534** *del* **04/07/2018** (Rv. **649752 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Diff.)*
G. *(GRASSO DOMENICO VALTER) contro* C.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 06/11/2017

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Art. 41 (già art. 27) del codice deontologico forense – Tassatività delle eccezioni al divieto di corrispondenza con la controparte munita di difensore – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

Sia nel codice deontologico relativo alla professione forense previgente, che in quello attualmente in vigore, l'elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte ha una portata meramente esemplificativa, rientrandovi anche le ipotesi, non specificamente previste, nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi idonei a denotare una mancanza di lealtà e correttezza nell'operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza. Tra dette eccezioni va, pertanto, ricondotto l'invio di una lettera raccomandata alla controparte, nella quale - senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti - siano fornite informazioni di fatti significativi nell'ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l'avvenuto pagamento del debito da parte dei propri assistiti, posto che una simile corrispondenza ha contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l'inizio di procedure esecutive od altre iniziative pregiudizievoli, rivelando una finalità di prevenzione non dissimile da quella di molte delle eccezioni annoverate nella predetta elencazione non tassativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva sanzionato con l'ammonimento un avvocato per aver inviato, non solo direttamente al legale della parte antagonista, ma anche per conoscenza a quest'ultima, insieme con l'assegno circolare ad essa intestato ad estinzione del debito dei propri assistiti, una lettera raccomandata, contenente alcune contestazioni ad un conteggio asseritamente non corrispondente al tariffario forense effettuato dal collega avversario).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.

Annotata
Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **17533** *del* **04/07/2018** (Rv. **649751 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
V. *(BRAGAGNI ALFREDO) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/11/2013

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ufficiale giudiziario diverso da quello competente per legge - Artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 – Violazione – Mera irregolarità – Fondamento – Conseguenze.

In tema di notificazioni, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante, la quale non

produce alcun effetto ai fini processuali e, quindi, non configura una causa di nullità della notificazione. In particolare, detta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari, non incide sull'idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell'ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione.

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 19352 del 2013 Rv. 628370 - 01, N. 14355 del 2013 Rv. 626460 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **20202** *del* **31/07/2018** (Rv. **650198 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.**
contro
Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Art. 38 disp. att. c.c. come modificato dagli artt. 3 e 4 della legge n. 219 del 2012 - Procedimento per la dichiarazione di decadenza o limitazione della potestà dei genitori promosso innanzi al tribunale dei minorenni - Successivo giudizio di separazione personale dei coniugi innanzi al tribunale ordinario - Incidenza - Esclusione.

Ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 2833 del 2015 Rv. 634420 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **20308** *del* **31/07/2018** (Rv. **649958 - 01**)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
P. *(PAGANO CRISTIANO) contro* C. *(CORDONE FILIPPO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/09/2013

127011 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE Pronuncia di sentenza non definitiva di merito - Successiva estinzione del giudizio - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Sentenza risolutiva di questioni sollevate in relazione all'oggetto della domanda - Inclusione - Fattispecie.

L'effetto interruttivo permanente della prescrizione si determina anche nel caso di proposizione di un giudizio successivamente estinto nel corso del quale sia stata pronunciata sentenza non definitiva di merito, dovendosi ritenere tale ogni decisione che abbia risolto talune questioni sollevate dalle parti in ordine all'oggetto della domanda. (Nella specie, la S.C., in un giudizio avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità dovute per occupazione ed espropriazione immobiliare, ha ritenuto interrotto il termine di prescrizione dalla proposizione di una precedente domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva con la quale, in un giudizio in seguito estinto, era stata accertata la mancata emissione del decreto di espropriazione, afferendo tale presupposto non già alla mera proponibilità dell'azione, bensì al suo accoglimento e, quindi, alla sussistenza del diritto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23364 del 2014 Rv. 633135 - 01, N. 17604 del 2013 Rv. 627317 - 01, N. 11261 del 2016 Rv. 639789 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **20136** *del* **30/07/2018** (Rv. **649956 - 01**)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.**
N. *(BIAGINI LUIGINO) contro* T. *(DE VERGOTTINI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/11/2011

101033 INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU' DI ELETTRODOTTO Diminuzione di valore della proprietà che si viene a trovare in posizione di vicinanza all'opera realizzata - Indennizzo - Esclusione - Ragioni.

In tema di servitù di elettrodotto, nella determinazione dell'indennità di asservimento del fondo, è esclusa l'eventuale diminuzione del valore della residua proprietà (fabbricato) che si viene a trovare in posizione di vicinanza con l'opera pubblica realizzata e specificamente con il traliccio portante i cavi di conduzione dell'energia, riguardando tali effetti le limitazioni legali della proprietà che gravano in modo indifferenziato su tutti i beni che vengano a trovarsi in prossimità dell'opera pubblica.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26265 del 2005 Rv. 585365 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **20139** *del* **30/07/2018** (Rv. **649957 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
T. *(DI MATTIA GIANFRANCO) contro* S. *(IPPOLITO LUCIO A.)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/04/2013

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Eccezione di compromesso - Rapporti con la domanda riconvenzionale - Proposizione contestuale - Rinuncia della prima in ragione della formulazione della seconda - Esclusione - Ragioni.

In tema di arbitrato, nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 13317 del 1992 Rv. 480035 - 01, N. 12736 del 2007 Rv. 597268 - 01, N. 18643 del 2003 Rv. 568684 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12684 del 2007 Rv. 596871 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **20146** *del* **30/07/2018** (Rv. **649908 - 02**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MASSIMO**

FALABELLA. *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
U. *(RUGGIERO PIERO) contro* F. *(GALIOTO IVAR)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/10/2012

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Dovere di diligenza imposto al danneggiato - Portata e limiti.

Ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore, l'art. 1227, comma 2, c.c., nel porre la condizione dell'inevitabilità dei danni attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, impone al creditore anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento; tuttavia, nell'ambito dell'ordinaria diligenza richiesta, sono ricomprese soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 21712 del 2012 Rv. 624647 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **19866** *del* **26/07/2018** (Rv. **650197 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**
S. *(PAOLI PAOLO) contro* G. *(SGUANCI ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/06/2016

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Presupposti - Mancanza di necessità di gestione patrimoniale - Conseguenze - Sufficienza della sussistenza di esigenze di cura della sola persona - Fondamento.

L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di cura della persona, senza la necessità di gestire un patrimonio, poiché l'istituto non è finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a garantire protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, limitandone nella minor misura possibile la capacità di agire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17962 del 2015 Rv. 637102 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **19826** *del* **26/07/2018** (Rv. **650196 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.**
S. *(CERULLI BERARDO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/05/2017

027004 AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE Notificazione dell'atto di appello presso l'Avvocatura generale anziché presso quella distrettuale - Conseguenze - Nullità - Rinnovazione della citazione - Necessità.

In materia di appello proposto nei confronti della P.A., la notifica della citazione effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché quella distrettuale del luogo in cui ha sede

l'ufficio giudiziario presso il quale è proposta l'impugnazione, è nulla e, pertanto, deve esserne ordinato il rinnovo ex art. 291 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 608 del 2015 Rv. 633916 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **19819** *del* **26/07/2018** (Rv. **650342 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**
M. *(CARNABUCI GIUSEPPE) contro* M.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE CATANIA, 20/09/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Domanda di protezione internazionale - Proposizione successiva all'adozione del decreto di espulsione - Rigetto della proposta opposizione da parte del giudice di pace - Illegittimità - Fondamento.

In tema di immigrazione, in applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008 e in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in particolare, sentenza 30 maggio 2013, causa C-534/11), il cittadino straniero richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato per tutto il tempo durante il quale la sua domanda viene esaminata, anche se è stata presentata dopo l'emissione del decreto di espulsione - fermo restando che, in presenza delle altre condizioni di legge, può comunque essere disposto il suo trattenimento, nel caso in cui la richiesta appaia del tutto strumentale - sicché, operando il divieto di espulsione, il rigetto dell'opposizione avverso il decreto di espulsione, da lui proposta innanzi al giudice di pace, deve ritenersi illegittimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 27/01/2003 num. 9, Direttive del Consiglio CEE 01/12/2005 num. 85, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 24415 del 2015 Rv. 637981 - 01, N. 18737 del 2017 Rv. 645680 - 01, N. 23576 del 2016 Rv. 642792 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19758** *del* **25/07/2018** (Rv. **649907 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PIETRO CAMPANILE.** *Relatore:* **PIETRO CAMPANILE.**
L. *(CERISANO GIOVANNI ERNESTO) contro* C. *(INDELICATO SERGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/09/2012

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Determinazione dell'indennità di occupazione legittima - Qualificazione della natura del terreno nel precedente giudizio espropriativo - Formazione del giudicato - Vincolo nel giudizio sull'indennità di occupazione - In ordine alla natura del terreno - Sussiste - In relazione alla stima del valore venale del bene - Non sussiste - Fondamento.

Le opposizioni alla stima dell'indennità di occupazione e quelle all'indennità di espropriazione contengono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità delle relative "causae petendi", costituite l'una dalla privazione del godimento del bene occupato e l'altra

dall'ablazione di quello espropriato. Ne consegue che, in relazione ai rapporti tra i detti giudizi può assumere efficacia di cosa giudicata esclusivamente la qualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logico giuridico della statuizione sull'indennità di occupazione legittima, ma non l'accertamento del suo valore di mercato, tanto per l'evidenziata autonomia dei rapporti quanto per la diversità dei periodi considerati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22 bis, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Decreto Legisl. 27/12/2002 num. 302 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3909 del 2011 Rv. 616823 - 01

Annotata

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19780** *del* **25/07/2018** (Rv. **649955 - 02**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
B. *(GIORGIANNI FRANCESCO) contro* B. *(SRUBEK TOMASSY CHIARA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2017

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Diritto degli ascendenti ai rapporti con il minore ex art. 317-bis c.c. - Nonno "non biologico" - Coniuge o convivente di fatto dell'ascendente - Sussistenza di relazione affettiva stabile con il minore - Rilevanza - Conseguenze.

Alla luce dei principi desumibili dall'art. 8 CEDU, dall'art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 1 com. 8, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 42, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 12962 del 2016 Rv. 640133 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19755** *del* **25/07/2018** (Rv. **649906 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
C. *(VOSA PAOLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2011

114093 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE Anticipazione ex art. 3 della l. n. 741 del 1981 - Obbligatorietà - Condizioni - Inizio dei lavori o esecuzione della fornitura - Erogazione dell'anticipazione - Ritardo nell'inizio dei lavori o nella fornitura - Arricchimento senza causa dell'appaltatore - Diritto dell'amministrazione alla ripetizione

dell’indebito - Sussiste.

In materia di appalti pubblici, l'art. 3, comma 1, della l. n. 741 del 1981, come modificato dall'art. 33 della l. n. 41 del 1986, nel prevedere la corresponsione di un'anticipazione del prezzo dei lavori, indipendentemente da una richiesta dell'impresa appaltatrice, ha inteso renderla obbligatoria, senza, tuttavia determinare l'abrogazione dell'art. 12, comma 6, del r.d. n. 2440 del 1923, introdotto dall'art. 2 del d.P.R. n. 627 del 1972 e richiamato dal citato art. 3 della l. n. 741 del 1981, nella parte in cui, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente, subordina l'erogazione di tale anticipazione all'avvenuto inizio dei lavori. Ne consegue che, in caso di ritardato inizio, l'amministrazione che abbia già erogato le somme all'impresa appaltatrice ha diritto di agire per l'indebito arricchimento ai sensi dell'art. 1185, comma 2, c.c., che accorda al debitore il diritto di ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12, DPR 30/06/1972 num. 627 art. 2, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 3, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33, Cod. Civ. art. 1185, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Massime precedenti Vedi: N. 23670 del 2006 Rv. 593293 - 01

Annotata

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19780** *del* **25/07/2018** (Rv. **649955 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *Relatore:* **ANTONIO VALITUTTI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
B. *(GIORGIANNI FRANCESCO) contro* B. *(SRUBEK TOMASSY CHIARA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2017

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti di interesse del minore - Diritto degli ascendenti al mantenimento di rapporti significativi con i nipoti - Decreto della corte di appello - Attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" - Sussistenza - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

I provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare ed a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell'art. 317-bis c.c., nel testo novellato dall'art. 42 del d.lgs. n. 154 del 2013, al pari di quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, definendo essi procedimenti che dirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse e nei quali il minore è "parte", sicché il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 741 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 42, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 55, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 96 com. 1 lett. C, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 23633 del 2016 Rv. 642798 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18562 del 2016 Rv. 642045 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5097 del 2014 Rv. 630484 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19775** *del* **25/07/2018** (Rv. **649953 - 01**)
Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **MARINA CIRESE.** *Relatore:* **MARINA CIRESE.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
C. *(TRIMBOLI SALVATORE) contro* C. *(FIUMEFREDDO ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/11/2014

141022 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE Aggiudicazione illegittima - Annullamento da parte del giudice amministrativo - Inefficacia del contratto - Affidamento del privato circa la legittimità dell'aggiudicazione - Violazione del dovere di buona fede e correttezza - Responsabilità dell'Amministrazione - Sussistenza - Natura - Responsabilità da contatto sociale qualificato - Danno risarcibile - Interesse contrattuale negativo - Mancato guadagno - Non compete - Perdita di altre occasioni di contratto - Ristorabilità.

L'erronea scelta del contraente di un contratto di appalto, divenuto inefficace e "tamquam non esset" per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, espone la P.A. a dover corrispondere il risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario; tale responsabilità non è qualificabile né come aquiliana, né come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini poiché consegue al "contatto" tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza. Pertanto, il risarcimento del danno dovuto all'appaltatore va parametrato non già alla conclusione del contratto, bensì al c.d. interesse contrattuale negativo che copre sia il danno emergente, ovvero le spese sostenute, che il lucro cessante, da intendersi, però, non come mancato guadagno rispetto al contratto non eseguito ma in riferimento ad altre occasioni di contratto che la parte allega di avere perso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24438 del 2011 Rv. 620472 - 01, N. 22370 del 2007 Rv. 600671 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19753** *del* **25/07/2018** (Rv. **649952 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(MATASSA NINO SEBASTIANO) contro* G. *(VENTURA COSTANTINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/12/2013

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Suolo edificabile - Esercizio di attività agricola - Indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto - Sussiste - Ristoro per la cessazione o riduzione dell'attività d'impresa - Esclusione - Fondamento.

In tema di indennità di espropriazione, qualora lo strumento urbanistico abbia attribuito vocazione edificatoria al suolo su cui è esercitata un'impresa agricola, la relativa liquidazione deve essere rapportata esclusivamente al valore venale del bene espropriato, sicché, ferma l'indennità aggiuntiva in favore del proprietario coltivatore diretto di cui all'art. 37, comma 9, del d.p.r. n. 327 del 2001, resta escluso il ristoro per la perdita subita a causa della cessazione o riduzione dell'attività d'impresa, che non è in sé mai oggetto del provvedimento ablatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 9, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **19785** *del* **25/07/2018** (Rv. **650194 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**
N. *(FINOCCHIARO FILIPPO) contro* P.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE RAGUSA, 26/06/2017

133069 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE Funzione pubblicistica svolta dal difensore - Configurabilità - Conseguenze - Disconoscimento dell'autenticazione - Querela di falso - Necessità - Fattispecie.

La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile, ritenendolo carente di valida procura alle liti, il ricorso avverso un decreto di espulsione, per l'asserita impossibilità di identificare con certezza il soggetto che aveva rilasciato la procura, perché privo di documenti idonei).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18

Massime precedenti Conformi: N. 17473 del 2015 Rv. 637465 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24938 del 2017 Rv. 646051 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **19741** *del* **25/07/2018** (Rv. **650161 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
G. *(TORTORELLA SILVIA) contro* U. *(GIOVANNETTI ALESSANDRA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/11/2015

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Società per azioni quotate in mercati regolamentati - Obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ex art. 106 del TUF - Inadempimento - Conseguenze risarcitorie - Perdita di "chance" di disinvestimento - Nozione - Quantificazione.

159164 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di società per azioni quotate in mercati regolamentati, qualora sia inadempiuto l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 58 del 1998, gravante a carico dell'acquirente del pacchetto azionario che superi la soglia del 30 per cento, compete agli azionisti, cui l'offerta avrebbe dovuto essere rivolta, il risarcimento del danno patrimoniale che dimostrino di avere sofferto in conseguenza della perdita di "chance" di disinvestimento che l'OPA avrebbe assicurato loro; detto danno va determinato raffrontando il prezzo di rimborso delle azioni in caso di OPA con il loro valore effettivo, ritratto dalle risultanze di borsa, secondo il successivo andamento del titolo nell'arco temporale intercorrente tra il giorno in cui si è consumato l'inadempimento dell'obbligo e quello del disinvestimento, se vi è stato, o, in caso contrario, della proposizione della domanda risarcitoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 14392 del 2012 Rv. 623642 - 01, N. 20560 del 2015 Rv. 637345 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19748** *del* **25/07/2018** (Rv. **650255 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
T. *(FRANCHI GIOVANNI) contro* N. *(CARELLO CESARE ROMANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/12/2013

058017 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Multiproprietà - Contratto di "time-sharing" - Finanziamento dell'acquisto del bene o del servizio - Clausola di inopponibilità delle eccezioni, relative ai vizi del bene o del servizio- Irrilevanza ai fini dell'esclusione del collegamento negoziale – Applicabilità dell'art. 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo originario, applicabile "ratione temporis" - Verifica - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di multiproprietà, ricorrendo la stipula di un contratto di vendita del diritto di godimento a tempo parziale di beni e servizi alberghieri in località di vacanza (cd. "time-sharing"), nonché di un ulteriore contratto, di finanziamento del corrispettivo dovuto, la previsione in quest'ultimo negozio di una clausola di rinuncia, di natura vessatoria, all'opponibilità delle eccezioni afferenti la destinazione dell'importo finanziato ed i vizi del bene acquistato, oppure la sua mancata o ritardata consegna, non esclude il collegamento funzionale tra i due contratti; rimane, infatti, demandata al giudice di merito la verifica della sussumibilità del finanziamento nella tipologia del contratto di credito al consumo di cui all'art. 124 del d.lgs. n. 385 del 1993 - nel testo originario, applicabile "ratione temporis" - sussistendo in ipotesi affermativa, tra detto mutuo di scopo e il contratto di acquisto cui è diretto, un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dal rapporto tra finanziatore e venditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che – dichiarata la nullità per indeterminatezza e indeterminabilità ex art. 1346 c.c. del contratto di "time sharing" – ne aveva escluso il collegamento negoziale con il contratto di finanziamento dell'acquisto, in ragione della clausola in quest'ultimo contenuta, con cui i contraenti rinunciavano a sollevare qualunque eccezione relativa alla destinazione dell'importo finanziato ed ai vizi del bene oggetto del diverso contratto di vendita, per un verso, e, per altro verso, davano atto dell'inesistenza di un vincolo di esclusiva per la concessione del credito tra la finanziaria e l'impresa convenzionata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ.

art. 1468 bis, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 121, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 124, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 125 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206

Massime precedenti Vedi: N. 19522 del 2015 Rv. 636881 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **19745** *del* **25/07/2018** (Rv. **650162 - 03**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
B. *(DELFINI FRANCESCO) contro* S. *(BORLONE LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/12/2014

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di responsabilità - Proposta dal socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. - Fondamento della legittimazione - Sostituzione processuale "ex lege" - Conseguenze - Legittimazione del socio ad impugnare la decisione del tribunale - Sussiste - Limiti.

La legittimazione individuale straordinaria, di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., che consente al socio di proporre l'azione sociale di responsabilità, essendo riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., permane anche in sede di gravame, quand'anche la società abbia omesso di impugnare la sentenza reiettiva della domanda risarcitoria, salva la sola ipotesi in cui l'azione sia stata fatta oggetto di rinuncia o transazione da parte dell'ente, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 2476 c.c., in materia di maggioranza deliberativa e potere di veto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 com. 3 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 11264 del 2016 Rv. 639875 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **19745** *del* **25/07/2018** (Rv. **650162 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
B. *(DELFINI FRANCESCO) contro* S. *(BORLONE LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/12/2014

100201 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE Proposizione dell'impugnazione avverso solo alcune statuizioni della sentenza - Consumazione del potere di impugnazione - Gravame incidentale proposto dalla controparte, comportante l'estensione della contesa - Conseguente impugnazione in replica nell'ambito dello stesso rapporto - Inammissibilità - Deroga ex art. 334 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

Atteso il principio dell'unità e non frazionabilità dell'impugnazione, la parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale) in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il proprio potere di impugnazione; tale divieto non trova deroga nella disciplina di cui all'art. 334 c.p.c., atteso che essa opera solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia operato una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 7272 del 1997 Rv. 506491 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19752** *del* **25/07/2018** (Rv. **650165 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Parz. Diff.)*
S. *(CATALIOTO ANTONIO DOMENICO) contro* S. *(SAITTA ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/11/2017

158047 SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITA' Legali rappresentanti di strutture sanitarie private – Operanti in regime di accreditamento – Regione Sicilia - Cause di ineleggibilità – Sostituzione delle USL con le ASP – Irrilevanza – Fondamento.

La causa di ineleggibilità prevista per i legali rappresentanti delle strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento, di cui all'art. 9, comma 1, legge regionale della Sicilia n. 31 del 1986, non risulta abrogata per incompatibilità per effetto del riordino del sistema sanitario che ha sostituito alle USL le ASP, configurandole come enti strumentali della Regione, in quanto il rinvio operato dalla norma, di natura formale, è riferito al rapporto concessorio che lega le corrispondenti figure della nuova disciplina (le strutture private e l'ente pubblico preposto alla attività sanitaria) senza che possa dirsi venuta meno la "ratio" sottesa alla nuova disciplina, che è sempre quella di prevenire la lesione della "par condicio" tra i candidati alla competizione elettorale, mediante la "captatio voti" da parte del titolare della struttura privata, il quale, trovandosi in una posizione di prestigio, ha la facile possibilità di condizionare il voto di un rilevante settore dell'elettorato.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 24/06/1986 num. 31 art. 9, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502, Legge Reg. Sicilia 03/11/1993 num. 30, Legge Reg. Sicilia 14/04/2009 num. 5

Massime precedenti Vedi: N. 8772 del 1990 Rv. 469073 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **19716** *del* **25/07/2018** (Rv. **650193 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**
C. *(BALLERINI ALESSANDRA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/05/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Mancanza di riscontri obiettivi - Attivazione da parte del giudice di poteri istruttori "ex officio" - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, incombendo al giudice, nell'esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l'obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l'attualità del timore di danno grave dedotto. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza con la quale era stato rigettato il ricorso avverso il diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria, avendo il tribunale ritenuto, senza alcun approfondimento istruttorio, che il timore di danno grave dedotto dal richiedente fosse esclusivamente soggettivo in quanto privo di riscontri obiettivi, e

il pericolo non fosse più attuale.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 26921 del 2017 Rv. 647023 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17069 del 2018 Rv. 649647 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **19540** *del* **24/07/2018** (Rv. **650192 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
F. *(D'ORSOGNA GIOVANNI) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/03/2017

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Divorzio - Ricorso congiunto - revoca unilaterale del consenso - Improcedibilità della domanda - Esclusione - Fondamento.

Qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 16, Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 711

Massime precedenti Conformi: N. 6664 del 1998 Rv. 517042 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19309** *del* **19/07/2018** (Rv. **649951 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(SCARSELLI GIULIANO) contro* F.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GORIZIA, 28/04/2014

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreti del Presidente del tribunale ex artt. 11 e 12 disp. att. c.c. - Revoca e sostituzione di commissari liquidatori di fondazione

- Natura giuridica - Volontaria giurisdizione - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

I provvedimenti emessi dal Presidente del tribunale, in forza degli artt. 11 e 12 disp. att. c.c., nell'espletamento della sua funzione di nomina e di sorveglianza sull'attività compiuta dai liquidatori delle fondazioni, nonché delle associazioni private riconosciute e, per analogia, anche non riconosciute, costituiscono misure di volontaria giurisdizione, prive di decisorietà e definitività, essendo il liquidatore revocabile o sostituibile in ogni tempo, anche d'ufficio, e fondandosi esse su un'indagine sommaria e "incidenter tantum", con la conseguenza che avverso tali provvedimenti non è ammessa l'impugnazione straordinaria per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 30, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 12, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 1590 del 2012 Rv. 621486 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19302** *del* **19/07/2018** (Rv. **649904 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
D. *(LORENZI ALBERTO) contro* B. *(REFERZA PIETRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/09/2014

159497 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Estinzione - Mere pretese o crediti illiquidi - Trasferimento ai soci - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la legittimazione del socio ad agire ex art. 2033 c.c. per crediti della società, sciolta senza essere messa in liquidazione, non menzionati nell'atto di scioglimento, pur contenente la delega ad un socio per la riscossione di eventuali sopravvenienze).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23269 del 2016 Rv. 642411 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19304** *del* **19/07/2018** (Rv. **649905 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
B. *(MIGLIACCIO ANTONELLA) contro* P. *(VALLEBONA ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/07/2014

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE Ricorso ai probiviri - Procedimento endosocietario - Effetti - Comunicazione al socio dell'esito del procedimento - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione giudiziale nelle

more del procedimento - Ammissibilità.

In tema di esclusione del socio dalla società cooperativa, qualora lo statuto preveda la facoltà del socio di ricorrere ad un collegio di probiviri, nell'ambito di un procedimento non arbitrale ma endosocietario, finalizzato non a decidere la controversia ma a prevenirla, l'esercizio di tale facoltà comporta che il procedimento di esclusione si perfezioni solo con la determinazione del collegio dei probiviri, della cui comunicazione al socio è onerata la società anche quando il collegio non abbia adottato nel termine perentorio assegnato ai probiviri alcun provvedimento. Ne consegue che solo dalla data della comunicazione riprende a decorrere il termine di cui all'art. 2533, comma 3, c.c. per l'impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio davanti l'autorità giudiziaria, senza che tale impugnazione gli sia tuttavia preclusa nelle more del predetto procedimento endosocietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2533 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8429 del 2012 Rv. 622601 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19320** *del* **19/07/2018** (Rv. **649683 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
G. *(COCCO MARIO) contro* C. *(PITTON FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/04/2013

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Domanda relativa - Proponibilità per la prima volta in appello - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni.

In tema di clausola penale, la relativa domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo anzi il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384

Massime precedenti Conformi: N. 21297 del 2011 Rv. 619385 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17731 del 2015 Rv. 636526 - 01, N. 7180 del 2012 Rv. 622480 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19296** *del* **19/07/2018** (Rv. **649682 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
O. *(GALLETTO TOMASO) contro* D. *(SANVIDO MANUELA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/05/2012

011058 APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO Subappalto stipulato da parte di appaltatore di opera pubblica - Norme pubblicistiche speciali relative agli appalti di opere pubbliche - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

Il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente

distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità al contratto di subappalto dell'art. 26, comma 4-bis, della l. n. 104 del 1994, che prevede, nel caso di appalto cd. a prezzo chiuso, il diritto alle compensazioni, quando il prezzo di singoli materiali da costruzione subisca significative variazioni in aumento o in diminuzione per effetto di circostanze eccezionali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1656, Legge 11/02/1994 num. 104 art. 26 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 8384 del 2000 Rv. 537830 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19295** *del* **19/07/2018** (Rv. **649681 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
S. *(BARSI RODOLFO) contro* A. *(MARCUCCIO MARCELLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/02/2013

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Terreni non edificabili - Criterio del valore venale pieno - Applicabilità - Possibilità di utilizzazione intermedia del bene - Obbligo di valutazione.

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, potendo l'interessato dimostrare che il fondo sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà e che, quindi, abbia una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis, Legge 08/08/1992 num. 359

Massime precedenti Conformi: N. 21386 del 2011 Rv. 619853 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19320** *del* **19/07/2018** (Rv. **649683 - 02**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
G. *(COCCO MARIO) contro* C. *(PITTON FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/04/2013

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Chiamata in causa, da parte dello assicuratore, del terzo responsabile per la rivalsa - Ammissibilità - Pagamento preventivo dell'indennità - Necessità - Esclusione.

L'assicuratore, convenuto in giudizio dall'assicurato per il pagamento dell'indennità assicurativa, in virtù del principio di economia processuale, può agire nella medesima sede a tutela del proprio diritto di surrogazione, anche in difetto del previo pagamento di detta

indennità, chiamando in causa il terzo responsabile (o anche corresponsabile) del danno, al fine di ottenere, nei confronti di questo, una sentenza condizionale di condanna alla rivalsa di quanto sarà condannato a pagare all'assicurato a titolo di indennità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13342 del 2004 Rv. 575638 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16135 del 2009 Rv. 608810 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **19040** *del* **17/07/2018** (Rv. **650190 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** *Relatore:* **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**
C. *(ROMAGNOLI MARCO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/12/2016

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Audizione del richiedente innanzi alla commissione territoriale - Omissione dell'avviso di poter essere sentito dall'intera commissione - Conseguenze - Nullità del procedimento - Esclusione - Fondamento.

In tema di richiesta di protezione internazionale, l'omissione dell'avvertenza allo straniero in merito alla possibilità di essere sentito dall'organo collegiale, anziché da un singolo componente della speciale commissione amministrativa territoriale, non dà luogo alla nullità dell'audizione, che è pienamente consentita anche in forma monocratica, a meno che il difetto dell'avvertenza di legge - di cui all'art. 12, comma 1 bis, del d.lgs. n. 25 del 2008 - abbia cagionato al richiedente asilo una specifica e sicura lesione dei suoi diritti fondamentali, circostanza che deve essere allegata in modo puntuale, e denunciata in sede di prima impugnazione giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 12 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3003 del 2018 Rv. 647297 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18827** *del* **16/07/2018** (Rv. **649680 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*
M. *(RAMPELLI ELISABETTA) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2016

002032 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - ASSENSO DEI GENITORI E DEL CONIUGE DELL'ADOTTANDO Genitore esercente la responsabilità genitoriale - Dissenso preclusivo - Esercizio effettivo della responsabilità - Condizioni - Fattispecie.

Nell'adozione in casi particolari (art. 44 l. n. 184 del 1983 e successive modificazioni), il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dell'art. 46, comma 2, della l. n. 184 del 1983, salvo che non sia stata accertata la disgregazione del contesto familiare d'origine del minore, in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore dissenziente. (Nella specie, la S.C.

ha confermato la decisione della corte d'appello che ha ritenuto preclusivo all'adozione in oggetto il dissenso manifestato dalla madre dell'adottando, la quale, pur non convivendo con il figlio, aveva manifestato concreto interesse al recupero del rapporto con il medesimo visitandolo periodicamente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 46 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18575 del 2015 Rv. 636865 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **18769** *del* **13/07/2018** (Rv. **649652 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.**
M. *(CARANZANO ROBERTO) contro* Q.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE TORINO, 29/05/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Stranieri - Provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. - Convalida - Partecipazione del difensore all'udienza - Necessità - Fattispecie.

In tema di immigrazione, la nomina di un difensore di fiducia prima dell'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento del cittadino straniero espulso, rende necessaria la partecipazione dello stesso ed impone, di conseguenza, una puntuale specificazione e comunicazione allo stesso del luogo e del tempo in cui si svolgerà l'udienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice di pace e, decidendo nel merito, annullato il provvedimento di trattenimento, dal momento che l'udienza si era tenuta senza il difensore nonostante la nomina tempestiva a causa della tardiva comunicazione di essa alla cancelleria del giudice di pace da parte del centro per il rimpatrio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 13 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 16212 del 2006 Rv. 592493 - 01, N. 26803 del 2017 Rv. 646056 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **18622** *del* **13/07/2018** (Rv. **649650 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.**
contro
Regola competenza

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Conflitto negativo di competenza - Cause relative a espulsione e a ricongiungimento familiare - Competenza del Tribunale - Sussistenza.

In tema di immigrazione, il conflitto negativo di competenza tra giudice di pace e tribunale in materia di opposizione avverso il decreto di espulsione, nella pendenza, davanti allo stesso tribunale, del giudizio relativo alla richiesta dell'opponente di permesso di soggiorno per motivi familiari, va risolto affermando la competenza del tribunale, avendo inteso il legislatore fare salva la "vis attractiva" di tale ufficio concentrando sul medesimo organo giudicante la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/11/2004 num. 241 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 2, Decreto Legge 18/06/2009 num. 69 art. 54 com. 4 lett. A, Decreto Legge 14/09/2004 num. 241 art. 1, Decreto Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13, Decreto Legge 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 6, Legge 25/07/1998 num. 386 art. 31 com. 3

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18736** *del* **13/07/2018** (Rv. **649679 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
F. *(RONCAGLIA PIERLUIGI) contro* C. *(FAVIA GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/12/2013

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO Convalidazione del marchio posteriore - Condizioni - Prova - Contenuto.

Ai fini della convalidazione del marchio posteriore ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 30 del 2005, la prova gravante sul titolare del secondo marchio, avente ad oggetto l'utilizzo quinquennale continuato, effettivo e senza contestazioni del segno posteriore in un ambito non meramente locale, deve essere rigorosa, essendo detta disposizione eccezionale e di stretta applicazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 28, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4048 del 2016 Rv. 638806 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17927 del 2008 Rv. 604117 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18729** *del* **13/07/2018** (Rv. **649583 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO CENICCOLA.** *Relatore:* **ALDO CENICCOLA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
N. *(TATOZZI CLAUDIO) contro* U. *(DE SIMONE GAETANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/03/2012

081007 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Pagamenti eseguiti dopo il deposito della domanda ma prima del decreto di apertura - Conseguenze in caso di successivo fallimento - Inefficacia ex art. 167 l.fall. - Sussistenza - Revocatoria fallimentare - Esclusione.

Poichè gli effetti del decreto di apertura del concordato preventivo retroagiscono alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura, in caso di successivo fallimento, i pagamenti eseguiti dall'imprenditore dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato, ma prima dell'emissione del decreto di apertura della procedura, sono inefficaci ai sensi dell'art. 167 l. fall. e non risultano soggetti a revocatoria fallimentare pur se rientranti nel c.d. periodo sospetto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 22601 del 2017 Rv. 645521 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18725** *del* **13/07/2018** (Rv. **649580 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
G. *(DAL CERO SERGIO) contro* T. *(ROCCA RICCARDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/09/2013

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO Marchio debole - Dimostrazione del preuso al fine di opporsi all'altrui registrazione - Ammissibilità.

In tema di marchi di impresa, la debolezza del marchio non esclude che, al fine di poterlo mantenere ed opporsi alla registrazione altrui, se ne possa provare il preuso anche a mezzo della prova testimoniale, il cui valore dovrà essere apprezzato in comparazione alle complessive risultanze processuali ed in uno agli eventuali riscontri documentali offerti dalla parte.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 2499 del 2018 Rv. 647143 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **18738** *del* **13/07/2018** (Rv. **649584 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
O. *(SALERNO GIUSEPPE) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/11/2015

081036 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Risoluzione ex art. 186 l.fall. - Condizioni - Valutazione dell'imputabilità dell'inadempimento - Esclusione - Fondamento.

Il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l'inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ma di un istituto avente una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 17 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4398 del 2015 Rv. 634510 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **18777** *del* **13/07/2018** (Rv. **649526 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.**
S. *(BASSI VINCENZO) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/09/2017

037135 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - RIMOZIONE E RIAMMISSIONE NELL'AMMINISTRAZIONE Rimozione del genitore dall'amministrazione del patrimonio del minore - Presupposto - Situazione di potenziale pericolo - Insufficienza - Concreti atti di "mala gestio" - Necessità.

La rimozione, per "mala gestio", di uno o di entrambi i genitori dall'amministrazione del patrimonio del figlio minore, ai sensi dell'art. 334 c.c., presuppone la realizzazione di condotte concretamente pregiudizievoli per il minore o tali da rendere serio e concreto il rischio patrimoniale secondo una valutazione improntata a criteri di oggettività, non essendo sufficienti situazioni di pericolo meramente potenziale o fondate su convinzioni o interessi soggettivi di colui che reclami l'intervento del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 334, Cod. Civ. art. 337, Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10654 del 2011 Rv. 618036 - 01, N. 248 del 1984 Rv. 432510 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18739** *del* **13/07/2018** (Rv. **649585 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
M. *(ZORZELLA NAZZARENA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/04/2015

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riconoscimento dello "status" di protezione sussidiaria - Assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Elemento costitutivo - Esame necessario - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Conseguenze.

In materia di protezione sussidiaria, l'assenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 16 del d.lgs. n. 251 del 2007 rappresenta uno degli elementi costitutivi del suo riconoscimento, da esaminarsi necessariamente al momento del vaglio della posizione soggettiva; ne consegue che la deduzione concernente la sussistenza delle dette condizioni (nella specie, la commissione di un "reato grave" ex lett. b, del citato articolo), involgendo la mancanza dell'elemento costitutivo previsto dalla norma, integra una mera difesa, rilevabile d'ufficio, sicché, ove sollevata in appello, la relativa eccezione non è tardiva, ostando l'art. 345, comma 2, c.p.c. alla proposizione delle sole eccezioni in senso stretto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 14028 del 2017 Rv. 644611 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **18723** *del* **13/07/2018** (Rv. **649579 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO CENICCOLA.** *Relatore:* **ALDO CENICCOLA.**
A. *(VEZZOLI MAURIZIO) contro* F. *(BRESCIANI DANIELE)*
Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 20/12/2016

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Qualificazione dell'impresa come artigiana ai fini del riconoscimento del

privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5, c.c. - Modifica intervenuta con l'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012 - Condizioni per il riconoscimento - Sufficienza dell'iscrizione all'albo - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento del passivo, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5, Legge 08/08/1985 num. 443, Cod. Civ. art. 2083, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 04/04/2012 num. 35, Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 13887 del 2017 Rv. 644325 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18728** *del* **13/07/2018** (Rv. **649582 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO CENICCOLA.** *Relatore:* **ALDO CENICCOLA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
M. *(IMBARDELLI FABRIZIO) contro* M. *(FANTUSATI PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/01/2013

081379 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - EFFETTI Revocatoria fallimentare - Decorrenza del periodo sospetto nella liquidazione coatta amministrativa - Computo a ritroso dalla data del provvedimento amministrativo se anteriore all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

Nella liquidazione coatta amministrativa, allorché la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza sia successiva al provvedimento amministrativo che dispone la liquidazione coatta, il "periodo sospetto" ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare decorre (a ritroso) necessariamente dalla data del provvedimento amministrativo, perché è in relazione a tale momento che viene accertato - ancorché con sentenza successiva - lo stato di insolvenza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge Falliment. art. 203 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 803 del 2016 Rv. 638278 - 01, N. 14279 del 2006 Rv. 591862 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18726** *del* **13/07/2018** (Rv. **649581 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
G. *(AUTERI PAOLO) contro* A. *(PESTELLI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2013

031078 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CONTRATTO DI EDIZIONE Patto di prelazione senza limitazioni temporali - Violazione

dell'art. 1379 c.c. - Esclusione - Incompatibilità con l'art. 122, comma 2, legge n. 633 del 1941 - Esclusione - Fondamento.

Nel contratto di edizione "per edizione", l'eventuale previsione di un diritto di prelazione a favore dell'editore non preclude la libertà dell'autore, né comporta la violazione degli artt. 1379 c.c. e 122, comma 2, l. n. 633 del 1941, poiché per effetto di esso il titolare del diritto resta libero di disporre dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce essendogli unicamente imposto, dopo la conclusione del contratto e qualora voglia instaurare un nuovo rapporto contrattuale con un terzo, di comunicare all'originario stipulante le condizioni dell'accordo per consentirgli di valutare la possibilità di assumere in proprio l'impegno.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 122, Cod. Civ. art. 1379

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18726** *del* **13/07/2018** (Rv. **649581 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
G. *(AUTERI PAOLO) contro* A. *(PESTELLI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2013

031078 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CONTRATTO DI EDIZIONE Contratto di edizione concernente una traduzione - Soggezione al disposto di cui all'art. 119, comma 4, della legge n. 633 del 1941 - Valutazione circa la elaborazione e/o trasformazione dell'opera intellettuale nota come traduzione - Particolari caratteri.

In tema di contratto di edizione avente ad oggetto la traduzione di un'opera originaria è applicabile l'art. 119, comma 4, della l. n. 633 del 1941 che, nel disciplinare la portata del trasferimento dei diritti di utilizzazione spettanti all'autore, esclude che essa comprenda, salvo pattuizione espressa, i diritti di utilizzazione dipendenti da eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile e la cui valutazione deve tener conto delle caratteristiche intrinseche della tipologia "di secondo livello" dell'opera e del rapporto strettissimo che la lega all'originale dai cui mutamenti, anche a seguito di nuove acquisizioni documentali, scientifiche, filologiche e/o critiche o da altro, può essere fortemente incisa.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 119

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18489** *del* **12/07/2018** (Rv. **649678 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIUSEPPE FICHERA.** *Relatore:* **GIUSEPPE FICHERA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
A. *(ARTALE GAETANO) contro* F. *(SCHEPIS BARBARA)*
Rigetta, TRIBUNALE PATTI, 07/05/2013

081292 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Crediti dei soci per finanziamento ponte in funzione del concordato - Concessione del finanziamento prima dell'entrata in vigore della novella apportata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 134 del 2012 - Prededucibilità del credito - Esclusione - Prededucibilità del credito ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall. - Esclusione - Fondamento.

In tema di prededuzione in sede fallimentare, il credito derivante dal finanziamento del socio "in funzione della presentazione della domanda di concordato" (cd. "finanziamento-ponte"), ad una s.r.l. ammessa al concordato preventivo e poi fallita, concesso, prima dell'entrata in vigore

della novella all'art. 182-quater l.fall., (avvenuta con il d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 134 del 2012), non può essere ammesso al passivo in prededuzione, in mancanza di una norma espressa, grazie alla la quale fosse prevista l'estensione ai crediti dei soci la prededucibilità, come quella successivamente introdotta dal citato decreto legge, in deroga al disposto dell'art. 2476 c.c.; né per tali finanziamenti il rango prededucibile può trovare fondamento nell'art. 111, comma 2, l. fall., in quanto, in assenza di una deroga espressa, deve trovare comunque applicazione la disciplina dell'art. 2476 c.c., in base alla quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri crediti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 quater, Legge Falliment. art. 111 com. 2, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78, Legge 30/07/2010 num. 122, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83, Legge 07/08/2012 num. 134 art. 33 com. 3, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **18481** *del* **12/07/2018** (Rv. **649899 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
U. *(DI CHIO GIUSEPPE) contro* F. *(ROMANELLI GUIDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/06/2013

081349 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI Fondazione Ordine Mauriziano - Commissariamento - Speciale procedura di liquidazione - Residuale rinvio alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa - Azione volta all'accertamento del mancato trasferimento di un determinato credito nei confronti della Fondazione - Conseguenze - Inammissibilità o improcedibilità.

A seguito del commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, in virtù dell'art. 30 d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., in l. n. 222 del 2007, che, nel prevedere una speciale procedura di liquidazione, rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, la domanda volta ad accertare che il credito non è stato trasferito alla Fondazione, e quindi non è confluito nella massa passiva della gestione separata di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) d.l. n. 277 del 2004, conv., con modif., in l. n. 4 del 2005, è soggetta alla disciplina dell'accertamento dei crediti concorsuali e, se proposta avanti al giudice della cognizione ordinaria, deve essere dichiarata inammissibile, o improcedibile, qualora sia stata formulata prima dell'apertura della procedura, perché, a prescindere dalla posizione assunta da chi ha agito in giudizio, l'oggetto della domanda è pur sempre la verifica dello stato passivo della Fondazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/11/2004 num. 277 art. 2, Decreto Legge 19/11/2004 num. 277 art. 3 com. 1 lett. E), Legge 21/01/2005 num. 4 art. 1, Decreto Legge 17/10/2007 num. 159 art. 30, Legge 29/11/2007 num. 222 art. 1, Legge Falliment. art. 52 com. 2, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12062 del 2013 Rv. 626275 - 01, N. 2995 del 2016 Rv. 639123 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5454 del 2009 Rv. 607376 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18491** *del* **12/07/2018** (Rv. **649578 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
D. *(RIOLO ALVARO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/03/2014

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Domanda cautelare - Omessa pronuncia e decisione del merito della controversia - Violazione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudizio di cassazione, ai fini della sussistenza del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica qualora la domanda cautelare si fondi sui medesimi motivi addotti per la decisione nel merito e questi siano stati integralmente respinti, cosicché la relativa pronuncia deve intendersi estesa anche al rigetto della domanda cautelare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la decisione con la quale il giudice di merito aveva respinto l'opposizione avverso la delibera di cancellazione di una ditta dall'albo delle imprese artigiane doveva intendersi estesa anche alla domanda cautelare volta ad ottenerne la sospensiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 01, N. 10696 del 2007 Rv. 596362 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18488** *del* **12/07/2018** (Rv. **649577 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIUSEPPE FICHERA.** *Relatore:* **GIUSEPPE FICHERA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
B. *(TORCELLAN FABRIZIO) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 11/04/2013

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Crediti prededucibili sorti nel corso del concordato preventivo - Condizioni per il riconoscimento della prededucibilità nel fallimento successivo - Fattispecie.

In tema di prededuzione in sede fallimentare, l'art. 111, comma 2, l. fall. considera prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico. Tuttavia, affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto contro il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva escluso la prededucibilità del credito di una società di leasing avente ad oggetto somme dovute a titolo di penale per la mancata immediata restituzione del bene dopo lo scioglimento del rapporto, essendosi la risoluzione del contratto verificata in epoca antecedente alla procedura di concordato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20113 del 2016 Rv. 641864 - 01, N. 24791 del 2016 Rv. 642043

- 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18485** *del* **12/07/2018** (Rv. **649576 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
I. *(PAVONE SIMONA) contro* A. *(AIELLO DANIELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/11/2012

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Esclusione - Sanatoria successiva - Incidenza sul corso della prescrizione - "Ex nunc" - Retroattività al momento della notifica nulla - Esclusione.

In tema di applicazione degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Conformi: N. 11985 del 2013 Rv. 626271 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **18295** *del* **11/07/2018** (Rv. **649649 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**
S. *(BANDA GABRIELLA) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/03/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria - Sentenza di rigetto della Corte di Appello pubblicata prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2017 - Perdurante applicabilità della disciplina pregressa anche riguardo alla sospensione feriale dei termini per proporre ricorso per cassazione.

In tema di riconoscimento della protezione internazionale, la disciplina introdotta con il d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del citato decreto, alle controversie instaurate successivamente al 18.8.2017; conseguentemente, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pubblicate anteriormente a quella data si applica la precedente disciplina, anche riguardo alla sospensione dei termini durante il periodo feriale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Decreto Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **18137** *del* **10/07/2018** (Rv. **649895 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO CENICCOLA.** *Relatore:* **ALDO CENICCOLA.**
B. *(CONDEMI MARCELLO) contro* B. *(SPINELLI GIORDANO TOMMASO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/11/2012

081375 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Dichiarazione dello stato di insolvenza - Attribuzioni patrimoniali in favore della società condizionate all'ammissione alla procedura di l.c.a.- Idoneità incidere sulla valutazione dell'insolvenza - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi, sicché non possono assumere rilievo le attribuzioni patrimoniali in favore della società condizionate all'ammissione di questa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, essendo tali attribuzioni non ancora efficaci al momento della valutazione dell'insolvenza, né potendo questa, quale presupposto fattuale di carattere storico (oltre che giuridico) dell'apertura della procedura, essere valutata come esistente al fine di determinare l'efficacia dell'attribuzione e, nel contempo, non più esistente a causa del meccanismo della retroattività della condizione, che è mera "fictio" inidonea a cancellare quel presupposto fattuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1360

Massime precedenti Vedi: N. 25167 del 2016 Rv. 642141 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18150** *del* **10/07/2018** (Rv. **649950 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
G. *(MARINI FRANCESCO SAVERIO) contro* G. *(MORCAVALLO ORESTE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/11/2017

075005 ELEZIONI - AZIONE POPOLARE Contenzioso elettorale - Azione popolare - Sottoposizione a termini perentori - Esclusione - Sopravvenuta convalida degli eletti ad opera dell'organo amministrativo - Irrilevanza - Fondamento.

075023 ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO In genere.

In tema di contenzioso elettorale, il giudizio introdotto per mezzo dell'azione popolare, involgendo posizioni di diritto soggettivo perfetto, non è sottoposta al rispetto di termini perentori, in ragione della sua natura non impugnatoria, a differenza del caso in cui la materia controversa sia stata oggetto di un tempestivo e specifico esame da parte dell'organo amministrativo competente, perché, in tale ipotesi, il ricorso, introdotto ai sensi degli artt. 19, comma 1, della l. n. 108 del 1968 e 22, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di convalida degli eletti, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando necessaria. Una volta esperita l'azione popolare, vengono attribuiti pieni poteri di cognizione al giudice ordinario, comprensivi anche di quello di correzione del risultato elettorale, non influenzabili dall'adozione di provvedimenti sopravvenuti del menzionato organo amministrativo, il cui procedimento non può, infatti, incidere sulla proponibilità e sugli esiti dell'azione giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1968 num. 108 art. 19, Decreto Legisl. 01/09/2011 num.

150 art. 22, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82

Massime precedenti Vedi: N. 15368 del 2002 Rv. 558862 - 01, N. 18128 del 2002 Rv. 559315 - 01, N. 9533 del 2012 Rv. 623205 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18150** *del* **10/07/2018** (Rv. **649950 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
G. *(MARINI FRANCESCO SAVERIO) contro* G. *(MORCAVALLO ORESTE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/11/2017

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Elezione del consiglio regionale - Rimozione della causa di ineleggibilità del pubblico dipendente - Ultimo momento utile - Domanda di collocamento in aspettativa - Tempestività - Condizioni.

075034 ELEZIONI - REGIONALI In genere.

In tema di elezione del consiglio regionale, ai fini della tempestiva rimozione della causa di ineleggibilità del pubblico dipendente, prevista dall'art. 2, comma 1, della l. n. 154 del 1981, da effettuarsi non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, non è sufficiente la presentazione della domanda di collocamento in aspettativa, ancorché seguita dall'astensione effettiva dalle attività inerenti all'ufficio rivestito, ma è necessario, ove l'Amministrazione non provveda all'espressa accettazione di tale domanda, che sia trascorso il termine previsto dall'art. 2, comma 5, della l. cit., in base al quale la domanda ha effetto dal quinto giorno successivo a quello della sua presentazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2, Legge 01/04/1981 num. 121 art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 1090 del 2010 Rv. 611328 - 01, N. 382 del 2002 Rv. 552791 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18148** *del* **10/07/2018** (Rv. **649903 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*
C. *(BENINTENDE ONES) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 11/03/2016

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Giudizio di appello - Genitori del minore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei genitori non impugnanti - Necessità - Notificazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione - Sufficienza - Esclusione.

In tema di procedimento per lo stato di adottabilità, il titolo II della l. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla l.n. 149 del 2001, che riflette anche principi sovranazionali (artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176 del 1991; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. n. 77 del 2003; art. 24 della Carta di Nizza), attribuisce ai genitori del minore una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie e formali

dell'intero procedimento di adottabilità e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand'anche in primo grado non si siano costituiti, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame; a tal fine non è sufficiente la sola notificazione, attuata d'ufficio, del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello, posto che tale iniziativa officiosa non consente anche la conoscenza del contenuto dell'altrui ricorso ed il compiuto esercizio del loro diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 27/05/1991 num. 176, Legge 02/03/2003 num. 77, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 14554 del 2011 Rv. 618600 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **18140** *del* **10/07/2018** (Rv. **649896 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
D. *(MORINI MAURIZIO) contro* D. *(BRUNETTI MARCO MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/07/2015

082068 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI Impugnazione per difetto di veridicità - Disconoscimento di paternità - Diversità degli oneri probatori - Esclusione - Ragioni.

In tema di azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e 2013 in materia di filiazione, la prova della "assoluta impossibilità di concepimento" non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il "favor veritatis" ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 263 CORTE COST., Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 2013

Massime precedenti Conformi: N. 30122 del 2017 Rv. 646848 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **18151** *del* **10/07/2018** (Rv. **649898 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
T. *(COSTANZA MARIA) contro* F. *(JORIO ALBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/06/2014

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria – Compiti del Commissario straordinario – Mera attuazione del programma – Esclusione – Concorrente obbligo di gestione dell'impresa e di amministrazione dei beni – Sussistenza – Inosservanza - Conseguenze.

In applicazione dell'art. 40 d.lgs. n. 270 del 1999, a seguito del conferimento dell'incarico, il Commissario dell'amministrazione straordinaria non è tenuto soltanto all'attuazione del

programma di cui all'art. 54 d.lgs. cit., ma anche alla gestione dell'impresa e all'amministrazione dei beni dell'imprenditore dapprima in attesa dell'autorizzazione all'esecuzione di tale programma e poi, una volta intervenuta l'autorizzazione, in funzione della migliore attuazione dello stesso, sicché, essendo il rapporto equiparabile a un mandato nell'interesse del ceto creditorio, in caso di violazione del dovere di corretta e regolare amministrazione secondo i generali principi della materia, è configurabile una responsabilità di natura contrattuale, regolata dall'art. 1218 c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 40, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 54, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 57, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1710

Massime precedenti Vedi: N. 1507 del 2000 Rv. 533714 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18144** *del* **10/07/2018** (Rv. **649902 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
M. *(TANZA ANTONIO) contro* B. *(MARTELLA DARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 25/03/2014

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente - Azione di ripetizione dell'indebito - Eccezione di prescrizione - Contenuto - Necessità per la banca di indicare specificamente le rimesse solutorie prescritte - Esclusione - Fondamento.

127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO In genere.

Nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti. Ai fini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3181 del 2014 Rv. 630224 - 01, N. 9610 del 2018 Rv. 648278 - 01, N. 15631 del 2016 Rv. 640674 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24418 del 2010 Rv. 615489 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18149** *del* **10/07/2018** (Rv. **649897 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
G. *(FIGONE ALBERTO) contro* P. *(D'AMICO FELICIA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/04/2017

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti convenienti per l'interesse del minore ex art. 333 c.c. - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il decreto con cui l'autorità giudiziaria assume i "provvedimenti convenienti" per l'interesse del minore, ai sensi dell'art. 333 c.c., al fine di superare la condotta pregiudizievole del genitore, ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di cui al comma 2 della disposizione menzionata, sia secondo le regole generali degli artt. 739 e 742 c.p.c. e, conseguentemente, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 18562 del 2016 Rv. 642045 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18002** *del* **09/07/2018** (Rv. **649523 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
I. *(BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro* I. *(DE RUVO GAETANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2012

114047 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - ADDIZIONI E VARIAZIONI Diritto dell’amministrazione appaltante – Art. 11 r.d. n. 2440 del 1923 - Condizioni.

In tema di appalto di opere pubbliche, il diritto dell'amministrazione appaltante di apportare variazioni od aggiunte alle opere appaltate, in forza della regola generale dettata dall'art. 11 del r.d. n. 2440 del 1923, può essere esercitato sempre a condizione che rimanga rispettata la natura essenziale delle opere medesime e che le dette variazioni od aggiunte non importino una modifica sostanziale del progetto originario.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 344, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 11, Cod. Civ. art. 1661

Massime precedenti Conformi: N. 4760 del 1983 Rv. 429645 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17997** *del* **09/07/2018** (Rv. **649522 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **PIETRO CAMPANILE.** *Relatore:* **PIETRO CAMPANILE.**
V. *(GALANTINI CARLO FRANCESCO) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/07/2011

113079 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE Credito principale - Garanzia prestata dal terzo - Cessione del solo credito di garanzia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel caso in cui il credito principale sia assistito dalla garanzia personale prestata da un terzo, non è ammissibile la cessione del solo credito di garanzia in assenza del consenso del garante,

in quanto ai sensi dell'art. 1263, comma 1, c.c., in ipotesi di cessione, il credito principale è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori, esistendo tra i detti crediti uno stretto collegamento che impone la loro titolarità sempre in capo al medesimo soggetto giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1264

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18006** *del* **09/07/2018** (Rv. **649524 - 02**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
R. *(RUFFOLO UGO) contro* L. *(TROTTA ALFREDO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 14/09/2016

122031 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - TUTELA - IN GENERE Informazione fornita con il servizio televisivo - Diffusione dell'immagine della persona ripresa di nascosto - Legittimità - Condizioni.

La presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sè, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 10 c.c., 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, nonché dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell'ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137

Massime precedenti Conformi: N. 15360 del 2015 Rv. 636199 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18006** *del* **09/07/2018** (Rv. **649524 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
R. *(RUFFOLO UGO) contro* L. *(TROTTA ALFREDO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 14/09/2016

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati personali - Finalità giornalistica - Assenza del consenso dell'interessato - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

Il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, ma pur sempre con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, del diritto all'identità personale, nonché del codice deontologico dei giornalisti, che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall'art. 139 del detto d.lgs. n. 196 del 2003 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al risarcimento del danno per lesione della riservatezza, il giornalista che aveva divulgato la conversazione ripresa con una telecamera nascosta all'insaputa dell'interlocutore, in violazione dell'art. 2 del codice deontologico dei giornalisti, che vieta artifici e pressioni

indebite nell'attività di raccolta delle notizie).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139

Massime precedenti Vedi: N. 17408 del 2012 Rv. 624082 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18007** *del* **09/07/2018** (Rv. **649901 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
A. *(ALBARELLO SERAFINO) contro* I. *(MAYR CHRISTINE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 28/07/2016

082030 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE Azione di accertamento negativo della paternità - Proposizione in via incidentale in giudizio risarcitorio - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

Non è ammissibile la proposizione in via incidentale di un'azione di accertamento negativo della propria paternità, nell'ambito di un giudizio per il risarcimento dei danni proposto nei confronti di colui che reclama lo "status" di figlio in altro giudizio di accertamento giudiziale della paternità, poiché legittimato all'azione di accertamento della paternità è solo colui che assume la filiazione; né sussiste il necessario carattere di strumentalità tra la domanda principale relativa ad una domanda risarcitoria e quella incidentale relativa al rapporto di filiazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5633 del 1990 Rv. 467626 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18004** *del* **09/07/2018** (Rv. **649894 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*
L. *(STANGHELLINI LUCA) contro* C. *(GIACCHI CORRADO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/12/2012

013010 ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA Nomina di arbitri da parte del Presidente del Tribunale - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, essendo provvedimento privo di carattere decisiorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 811 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11665 del 2007 Rv. 597181 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **17717** *del* **05/07/2018** (Rv. **649521 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*
K. *(CIERVO ANTONELLO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 23/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riforma del procedimento delle controversie in materia di protezione internazionale - Previsione dell'efficacia differita dell'entrata in vigore della disciplina - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 77 Cost. - Manifesta infondatezza.

E'manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modifiche in legge n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poiché la disposizione transitoria - che differisce di 180 giorni dall'emanazione del decreto l'entrata in vigore del nuovo rito - è connaturata all'esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Costituzione art. 77

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **17717** *del* **05/07/2018** (Rv. **649521 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*
K. *(CIERVO ANTONELLO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 23/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riforma del procedimento per le controversie in materia di protezione internazionale - Previsione del rito camerale - Illegittimità costituzionale per violazione degli artt.3, 24, 111 e 117 Cost., art. 46, par. 3 Direttiva n. 32/2013 e degli artt. 6 e 13 Cedu - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, dell'art. 35-bis, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008 poiché il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di "status", è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l'udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell'attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G, Legge 13/04/2017 num. 46, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **17717** *del* **05/07/2018** (Rv. **649521 - 03**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

K. *(CIERVO ANTONELLO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 23/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riforma del procedimento per le controversie in materia di protezione internazionale - Termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale - Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, relativa all'eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poiché la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G, Legge 13/04/2017 num. 46, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **17648** *del* **05/07/2018** (Rv. **649525 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **CARLO DE CHIARA.** *Relatore:* **CARLO DE CHIARA.**
F. *(CASTALDI FILIPPO) contro* F.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 29/02/2016

081250 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI Decreto di acquisizione - Ambito applicativo - Beni sui quali i terzi rivendichino diritti incompatibili - Esclusione - Conseguenze.

La facoltà del giudice delegato di adottare, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 2, l.fall., provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento, ma non anche di disporre l'acquisizione di beni o somme di un terzo dissenziente, che si pretendano dovute al fallimento. In tale seconda ipotesi, il provvedimento di acquisizione del giudice delegato deve ritenersi giuridicamente inesistente, per carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza che avverso il medesimo, non suscettibile di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25 com. 1 lett. 2), Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 6353 del 1997 Rv. 505930 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26172 del 2006 Rv. 593840 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2258 del 1984 Rv. 434294 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **17717** *del* **05/07/2018** (Rv. **649521 - 04**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

K. *(CIERVO ANTONELLO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 23/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riforma del procedimento per le controversie in materia di protezione internazionale - Conferimento della procura alle liti per il ricorso in cassazione in data successiva alla comunicazione del decreto - Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poiché tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell'interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell'art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l'applicabilità dell'art. 369, comma 2, n. 3 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 3

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **17717** *del* **05/07/2018** (Rv. **649521 - 05**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*
K. *(CIERVO ANTONELLO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 23/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie in tema di protezione internazionale - Ricorso avverso la decisione della commissione territoriale - Indisponibilità della videoregistrazione del colloquio - Fissazione dell'udienza - Omissione - Conseguenze - Nullità del decreto che decide sul ricorso.

Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, dei commi 10 ed 11 dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l'udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G, Legge 13/03/2017 num. 46

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17501** *del* **04/07/2018** (Rv. **649520 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
A. *(GIUSTI ROBERTO) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/11/2012

081298 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE - FINALE Insinuazione allo stato passivo - Somme maturate dal lavoratore a titolo di t.f.r. nel periodo, antecedente al fallimento, di sottoposizione a Cigs - Obbligo a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Fattispecie disciplinata dall'art. 2 l. n. 464 del 1972 applicabile "ratione temporis".

Nella vigenza dell'art. 2 l. n. 464 del 1972, abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e) d.lgs n. 148 del 2015, le somme maturate dal lavoratore a titolo di t.f.r. nel periodo di sottoposizione a Cigs antecedente alla sua successiva rioccupazione sono poste a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, nel caso di fallimento di quest'ultimo, deve ritenersi consentita l'insinuazione al passivo per i relativi importi nella procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1972 num. 464 art. 2, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148 art. 46 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 3261 del 2003 Rv. 560884 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17498** *del* **04/07/2018** (Rv. **649519 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
D. *(TOFFOLETTO ALBERTO) contro* S. *(GARIBOLDI MATTEO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2016

159163 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - IN GENERE Accordo tra soci uno dei quali si obblighi a manlevare l'altro delle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società mediante l'attribuzione di un diritto di vendita c.d. put della partecipazione sociale a prezzo predeterminato - Liceità e meritevolezza degli interessi - Sussistenza.

E' lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. "put") entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2265, Cod. Civ. art. 2322

Massime precedenti Vedi: N. 642 del 2000 Rv. 533024 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17492** *del* **04/07/2018** (Rv. **649892 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **PAOLO FRAULINI.** *Relatore:* **PAOLO FRAULINI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
Z. *(DE FERRA GIAMPAOLO) contro* C.
Ordina integrazione contraddittorio

159001 SOCIETA' - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETA' - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA Legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta - Rapporti pendenti dopo la cancellazione della società dal registro

delle imprese - Successione dei soci - Litisconsorzio processuale - Limiti - Distinzione tra rapporti attivi e passivi - Necessità - Fattispecie.

In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio rispetto al quale occorre distinguere: se l'ex socio agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione; se invece l'ex socio agisce per un credito della società estinta, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, la mancata liquidazione comporta soltanto che si instaurerà tra i soci medesimi un regime di contitolarità o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione ne seguirà il regime proprio, con esclusione del litisconsorzio. (Nella specie, la S.C. ha rimesso le parti innanzi al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, avendo il socio agito individualmente per un credito della società estinta, ma condizionato al pagamento di un debito della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2324, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23269 del 2016 Rv. 642411 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17489** *del* **04/07/2018** (Rv. **649518 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
P. *(FIAMMERI FIAMMETTA) contro* E.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2013

159479 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE - IN GENERE Diritto del socio agli utili - Art. 2262 c.c. - Approvazione del rendiconto - Necessità - Surrogabilità con le dichiarazioni fiscali della società - Esclusione.

Nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale quanto ai criteri di valutazione a quella di un bilancio, non surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2262, Cod. Civ. art. 2293

Massime precedenti Conformi: N. 28806 del 2013 Rv. 629467 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17490** *del* **04/07/2018** (Rv. **649900 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
R. *(QUADRUCCIO PAOLO) contro* P. *(VIVIO GIULIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2014

159495 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - PROCEDIMENTO Delibera di esclusione di un socio - Convocazione di tutti i soci - Necessità - Esclusione - Raccolta delle volontà dei singoli soci idonee a formare la maggioranza - Comunicazione della delibera al socio escluso - Sufficienza - Fondamento.

La delibera di esclusione di un socio di una società di persone, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2252, Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2287

Massime precedenti Conformi: N. 153 del 1998 Rv. 511421 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17493** *del* **04/07/2018** (Rv. **649893 - 01**)
Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **PAOLO FRAULINI.** *Relatore:* **PAOLO FRAULINI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
F. *(BELLACOSA ADRIANO) contro* A.
Ordina integrazione contraddittorio

159040 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Azione di responsabilità esercitata dal socio ex art. 2476, comma 3, c.c. - Litisconsorzio necessario con la società - Sussistenza - Fondamento.

In tema di azione individuale del socio di s.r.l., avente per oggetto l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima in quanto l'autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall'art. 2476, comma 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilità, rifluendo l'eventuale condanna dell'amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 com. 3 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 10936 del 2016 Rv. 639796 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **17392** *del* **03/07/2018** (Rv. **650189 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**
R. *(BATTAGLIA MARCO) contro* R. *(ABRATE MARIANGELA)*
Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 19/06/2017

082015 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE Azione di disconoscimento della paternità – Rapporti con l'azione di accertamento della paternità naturale – Nesso di pregiudizialità – Sussistenza – Sospensione ex art. 295

c.p.c. – Necessità.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Tra l'azione di disconoscimento della paternità e quella di dichiarazione giudiziale di altra paternità, sussiste un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico con la conseguenza che. in pendenza del primo giudizio, il secondo, ex art. 295 c.p.c., deve essere sospeso, coerentemente con l'art. 253 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21664 del 2015 Rv. 637308 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **17277** *del* **02/07/2018** (Rv. **649515 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 03/02/2016

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Credito indennitario da detenzione inumana - Controcredito della P.A. - Compensazione - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio introdotto ai sensi dell'art. art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, il Ministero della giustizia, convenuto dal detenuto per il risarcimento dei danni patiti a causa delle condizioni di detenzione, non può opporre in compensazione il credito maturato verso il medesimo detenuto per le spese di mantenimento fintanto che non si sia consumata la facoltà dell'interessato di chiedere la remissione del debito, posto che prima della definizione del procedimento previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 115 del 2002, il controcredito della P.A. non è certo ed esigibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11018 del 2018 Rv. 648270 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **17278** *del* **02/07/2018** (Rv. **649516 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(GIGLI GIUSEPPE)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE AREZZO, 20/09/2016

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento illecito di dati personali - Art. 23 d.lgs. n. 196 del 2003 - Necessità di un consenso informato e specifico dell'interessato - Fattispecie.

In tema di consenso al trattamento dei dati personali, la previsione dell'art. 23 del d.lgs. n. 196 del 2003, nello stabilire che il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, consente al gestore di un sito internet, il quale somministri un servizio fungibile cui l'utente

possa rinunciare senza gravoso sacrificio (nella specie servizio di "newsletter" su tematiche legate alla finanza, al fisco, al diritto e al lavoro), di condizionare la fornitura del servizio al trattamento dei dati per finalità pubblicitarie, sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato in riferimento a tale effetto, il che comporta altresì la necessità, almeno, dell'indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 9982 del 2016 Rv. 639804 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **17279** *del* **02/07/2018** (Rv. **649517 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FICHERA.** *Relatore:* **GIUSEPPE FICHERA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
B. *(FALLETI GIANCARLO) contro* F. *(SCOGNAMIGLIO GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/07/2014

081302 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - IN GENERE Società a partecipazione pubblica - Esercizio di attività commerciale - Soggezione al fallimento - Sussistenza - Fondamento.

Tutte le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attività in concreto esercitate, ovvero le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, restano assoggettate al fallimento, essendo loro applicabile l'art. 2221 c.c. in forza del rinvio alle norme del codice civile, contenuto prima nell'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 e poi nell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2221 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 com. 1, Legge 20/03/1970 num. 70 art. 4, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 4 com. 13, Legge 07/08/2012 num. 135, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 1 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 3196 del 2017 Rv. 643865 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **17274** *del* **02/07/2018** (Rv. **649514 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Diff.)*
P. *(PELAGGI LUIGI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/04/2016

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Danno da inumana detenzione - Art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975 - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter, co. 3, della l. n. 354 del 1975, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. - quest'ultimo con riferimento all'art. 46, co. 1, CEDU - nella parte in cui, prevedendo un diritto al risarcimento del danno di soli otto euro giornalieri ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, valuterebbe in termini diversi il valore giornaliero della detenzione rispetto a quello previsto per il ragguaglio fra pene

pecuniarie e pene detentive e non distinguerebbe tra i diversi gradi di gravità nei quali la lesione dell'art. 3 CEDU può manifestarsi. Per un verso, infatti, la somma stabilita dalla norma ha natura indennitaria, come tale non rapportata alla precisa entità del danno ipoteticamente cagionato, cosicché neppure ha senso - trattandosi di grandezze eterogenee - raffrontare l'entità della somma riconosciuta per la detenzione inumana o degradante con il valore giornaliero della detenzione considerato ai fini del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive ovvero ai fini della riparazione per ingiusta detenzione; per altro verso, il rimedio introdotto con la norma in discorso è già stato giudicato non irragionevole dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 46, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11018 del 2018 Rv. 648270 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **20226** *del* **31/07/2018** (Rv. **649912 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(LOSITO ROBERTO) contro* I. *(DE ZIO GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/03/2014

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Preliminare di vendita - Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. - Pagamento del prezzo ancora dovuto - Natura - Funzione.

Nel rapporto giuridico che si costituisce per effetto della sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita, il pagamento del prezzo ancora dovuto (dal promissario acquirente), pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore e la funzione di una condizione sospensiva dell'effetto traslativo, destinata ad avverarsi, nel caso di adempimento, o a divenire irrealizzabile, precludendo l'effetto condizionato, nell'ipotesi di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la mora del promissario compratore assuma i caratteri dell'inadempimento di non scarsa importanza per il creditore, rendendo non più possibile l'adempimento tardivo contro la volontà di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1357, Cod. Civ. art. 1478

Massime precedenti Conformi: N. 10827 del 2001 Rv. 548807 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1588 del 1993 Rv. 480807 - 01, N. 24299 del 2006 Rv. 593132 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **20327** *del* **31/07/2018** (Rv. **650077 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.**
C. *(EPIFANIO LUCIO MARIO) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ISERNIA, 11/11/2016

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Accertamento dell'infrazione di eccesso di velocità a mezzo autovelox - Preventiva informazione agli automobilisti dell'istallazione del macchinario elettronico - Necessità - Modalità.

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo comunemente denominata "autovelox", l'art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 6, DM Trasporti 15/08/2007 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 25769 del 2013 Rv. 628356 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **20225** *del* **31/07/2018** (Rv. **649911 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
B. *(MISTRETTA BALDASSARE) contro* I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/02/2014

081124 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE Chiusura del fallimento – Accantonamenti discrezionali disposti dal giudice delegato in favore di creditori non ammessi allo stato passivo - Legittimità - Modalità di attuazione - Fattispecie.

La chiusura del fallimento di una società disposta, per l'integrale avvenuto pagamento dei creditori ammessi, ai sensi dell'art. 118 legge fallimentare, nel testo applicabile "ratione temporis", non preclude l'adozione discrezionale di appositi accantonamenti in favore di creditori non ancora ammessi al passivo – per essere pendenti i relativi giudizi di opposizione allo stato passivo - mediante modalità di deposito stabilite dal giudice delegato che il curatore è tenuto ad attuare avvalendosi, ove in tal senso disposto dal medesimo giudice, degli strumenti contrattuali ritenuti più idonei. (Nella specie, il fallimento era stato dichiarato chiuso nel 1984 ed il curatore aveva stipulato un cd. contratto di deposito in garanzia).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 113, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 117, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 118, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 120

Massime precedenti Vedi: N. 4259 del 1998 Rv. 514895 - 01, N. 9723 del 2010 Rv. 613181 - 01, N. 18550 del 2014 Rv. 631946 - 01, N. 9901 del 2004 Rv. 573058 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **20222** *del* **31/07/2018** (Rv. **649961 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
F. *(BELLOMI ALESSANDRO) contro* P.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/05/2015

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Infrazioni connesse all'utilizzo indebito delle corsie preferenziali - Accertamento a mezzo di porte telematiche previste per le infrazioni alla ZTL - Ammissibilità - Fattispecie.

La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato le decisioni dei giudici di merito di rigetto dell'opposizione proposta dal conducente di una vettura avverso l'ordinanza ingiunzione emessa per avere circolato in una corsia riservata ai mezzi pubblici ubicata fuori dal centro storico, come accertato mediante dispositivo Sirio Ves 1.0, cd. "porta telematica").

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 201 com. 1 lett. G, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 4, Legge 01/08/2003 num. 214, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 133

Massime precedenti Vedi: N. 25180 del 2008 Rv. 605099 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **20219** *del* **31/07/2018** (Rv. **649910 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
R. *(PATRIZI GIOVANNI) contro* A.
Rigetta, TRIBUNALE GENOVA, 31/12/2014

254043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO Esimente della buona fede - Errore sulla liceità del fatto - Rilevanza come causa di esclusione della responsabilità - Condizioni.

L'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 13610 del 2007 Rv. 597317 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19759 del 2015 Rv. 636814 - 01, N. 24803 del 2006 Rv. 593362 - 01, N. 11012 del 2006 Rv. 589169 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **20068** *del* **30/07/2018** (Rv. **649845 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Diff.)*
B. *(GATTEGNA RENZO) contro* O. *(BALIVA SILVIA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2012

006119 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - Decreto di riconoscimento della proprietà - Natura di sentenza - Esclusione - Opposizione - Estinzione del giudizio - Effetti - Passaggio in giudicato del decreto - Configurabilità - Esclusione.

In tema di usucapione speciale prevista dall'art. 1159 bis c.c., il decreto di riconoscimento della proprietà rurale di cui alla legge n.346 del 1976 non ha valore di sentenza e, quindi, non è idoneo a passare in cosa giudicata, conferendo solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3 della citata legge o di un autonomo giudizio, non vi sia stata una pronuncia di accertamento della proprietà; ne consegue che l'eventuale estinzione del giudizio di opposizione determina la caducazione e non la consolidazione del decreto che sia stato emesso.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 346, Cod. Civ. art. 1159 bis

Massime precedenti Conformi: N. 14373 del 2004 Rv. 575058 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **20068** *del* **30/07/2018** (Rv. **649845 - 02**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Diff.)*
B. *(GATTEGNA RENZO) contro* O. *(BALIVA SILVIA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2012

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza - Qualificazione come atto di riassunzione o introduttivo di un nuovo giudizio - Criteri - Idoneità e tempestività - Verifica - Eventuale dichiarazione di estinzione del processo - Attribuzione esclusiva del giudice "ad quem".

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

Quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione. A tal fine, è necessario compiere un attento esame del contenuto sostanziale dell'atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà configurabile anche implicitamente, senza che occorra una espressa dichiarazione in questo senso.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11498 del 2010 Rv. 612832 - 01, N. 24444 del 2007 Rv. 600769 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **20069** *del* **30/07/2018** (Rv. **649909 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIANLUCA GRASSO.** *Relatore:* **GIANLUCA GRASSO.**
A. *(MILIA GIULIANO) contro* M. *(NISII LINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/05/2012

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Esecuzione del contratto nullo - Patto di quota lite - Indennizzo per indebito arricchimento – Configurabilità.

Dall'esecuzione di un contratto nullo può derivare il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., poiché il concreto modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l'arricchimento di una parte, con corrispondente depauperamento dell'altra. Pertanto, nell'ambito di un rapporto professionale, la nullità del patto di quota lite, non comportando l'invalidità dell'intero accordo, non preclude la richiesta di ripetizione di un eventuale spostamento patrimoniale non giustificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Vedi: N. 4620 del 2012 Rv. 622110 - 01, N. 11461 del 2007 Rv. 598084 -

01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **20046** *del* **30/07/2018** (Rv. **650075 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.**
E. *(PETRELLA VINCENZO) contro* M. *(MASTROIANNI LORENZO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/03/2017

136194 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - IN GENERE Distanze per impianti dal fondo contiguo - Art. 899, comma 2, c.c. - Tubi d'acqua pura o lurida - Presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti - Sussistenza.

In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione di cui all'art. 889, comma 2, c.c. - secondo cui per i tubi di acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni, deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro - si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni e trasudamenti che non ammette prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 2558 del 2009 Rv. 606601 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6235 del 2010 Rv. 611812 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **20051** *del* **30/07/2018** (Rv. **650076 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.**
M. *(CUSANO CARMINE) contro* T.
Regola competenza

044012 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - DISTANZE RELATIVE AL PIANTAMENTO DI ALBERI E SIEPI Cause relative alla recisione della siepe eccedente in verticale il muro di confine - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Cause relative alla recisione di rami protesi in orizzontale sul fondo del vicino - Competenza del giudice unico di tribunale - Sussistenza.

Appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta a ottenere la recisione delle piante del vicino poste a distanza non legale a ridosso del muro di confine per la parte che superi "in verticale", l'altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell'art. 892, ultimo comma, c.c., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi "in orizzontale", invadenti l'altrui proprietà (regolata dall'art. 896 c.c.), rientrante nella competenza del giudice unico di tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST., Cod. Civ. art. 896 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32 del 2006 Rv. 586969 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **19897** *del* **27/07/2018** (Rv. **650067 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.**
R. *(PIRROTTINA CONCETTO) contro* P.
Rigetta, TRIBUNALE PALMI, 20/01/2016

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE Fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati - Somme dovute a titolo di sanzione amministrativa - Riscossione - Diritto - Prescrizione - Decorrenza - Momento iniziale.

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 19529 del 2003 Rv. 569091 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **19898** *del* **27/07/2018** (Rv. **650068 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.**
S. *(STEVENAZZI PAOLA) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/02/2016

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Clausola generale di buona fede e correttezza - Ambito di operatività - Estensione fino alla fase giudiziale - Frazionamento della domanda di adempimento di unica pretesa creditoria - Legittimità - Esclusione - Contrasto col principio del giusto processo - Configurabilità - Conseguenze - Improcedibilità.

Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale; conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 24539 del 2009 Rv. 610943 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23726 del 2007 Rv. 599316 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19553** *del* **24/07/2018** (Rv. **649995 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
P. *(GHELLI PAOLA) contro* C. *(GUALTIERI STEFANIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/04/2015

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Nozione di "rifiuto" - Attività di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali inerti provenienti da costruzioni - art. 14 d.l. n. 138 del 2002 - Contrasto con la direttiva CEE n. 442 del 1975 - Riutilizzazione del materiale nello stesso ciclo produttivo - Rilevanza - Condizioni - Reimpiego nel medesimo luogo di produzione - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della configurazione delle violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie "ex" 15 d.lgs. n. 22 del 1997), l'attività di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali inerti provenienti da costruzioni rientra tra quelle da cui origina la produzione di un rifiuto, alla luce del chiaro disposto degli artt. 6 e 7 del medesimo d.lgs. n. 22 del 1997, non essendo sufficiente l'astratta destinazione del materiale di risulta ad una successiva utilizzazione che, invece, deve avvenire in concreto e nello stesso ciclo produttivo e, dunque, nel medesimo luogo di produzione, né rileva, in senso contrario, l'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, convertito in legge n. 178 del 2002, che ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 11 novembre 2004, in causa C-457, Niselli, deve essere disapplicato, in quanto contrastante con l'art. 1, lett. a), della direttiva CEE n. 442 del 1975, recepito dal citato art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 22 del 1997, nella parte in cui sottrae dalla categoria dei rifiuti le sostanze che possono essere riutilizzate in un diverso ciclo produttivo e che, invece, secondo la direttiva medesima, devono considerarsi rifiuti fino alla loro effettiva riutilizzazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto qualificabili come rifiuti i residui delle lavorazioni, anche se sottoposti a trattamento di macinatura e vagliatura, in quanto tale trattamento era stato svolto da impresa non autorizzata e in un cantiere diverso da quello di provenienza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legge 08/08/2002 num. 138 art. 14, Legge 08/08/2002 num. 178, Direttive del Consiglio CEE 15/07/1975 num. 442

Massime precedenti Vedi: N. 22672 del 2009 Rv. 610456 - 01, N. 18556 del 2006 Rv. 591793 - 01, N. 17002 del 2007 Rv. 598507 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **19483** *del* **23/07/2018** (Rv. **649992 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
P. *(BACCANELLI PIETRO SERGIO) contro* T. *(PEDRETTI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/04/2013

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Passaggio pedonale e carrabile - Servitù distinte e autonome - Conseguenze - Inidoneità del passaggio a piedi a conservare il possesso della servitù di passaggio con mezzi meccanici - Fattispecie.

157039 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ESTENSIONE In genere.

157040 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITA' - IN GENERE In genere.

La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante; ne consegue che dall'esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio con automezzi (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'avvenuto esercizio di un passaggio solo a piedi e mediante carretti per il tempo necessario ad usucapire non valesse a costituire una servitù di transito carrabile, occorrendo in concreto stabilire se la strada consentisse - per caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale - anche il traffico carrabile e, soprattutto, se ivi si svolgesse effettivamente il passaggio con mezzi meccanici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1140

Massime precedenti Conformi: N. 11112 del 1991 Rv. 474320 - 01, N. 3906 del 2000 Rv. 535216 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19498** *del* **23/07/2018** (Rv. **649994 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
I. *(DAL PIAZ CLAUDIO) contro* S. *(CATALANO ROBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/06/2013

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO Ruolo di parte e di testimone - Principio di inconciliabilità - Portata - Minore per le persone giuridiche - Conseguenze - Deposizione del legale rappresentante - Nullità - Conseguenze - Tempestività dell'eccezione - Necessità – rilevabilità d'ufficio – Esclusione.

Il principio di inconciliabilità della veste di testimone con quella di parte, enunciato con riferimento alle persone fisiche, ha un portata minore per quel che concerne le persone giuridiche; conseguentemente, ferma restando l'incapacità a testimoniare della persona fisica che per statuto abbia la rappresentanza legale della società, la relativa eccezione di nullità della testimonianza deve essere proposta al più tardi dopo la sua assunzione o all'udienza successiva, in caso di mancata presenza del procuratore della parte interessata. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza perché il giudice del merito aveva dedotto d'ufficio l'incapacità a testimoniare del rappresentante legale della società senza la necessaria e tempestiva eccezione della controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9188 del 2013 Rv. 625725 - 01, N. 7028 del 1998 Rv. 517299 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19493** *del* **23/07/2018** (Rv. **649993 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*

P. *(DOTTI VITTORIO) contro* E. *(PELUSO MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/07/2013

058058 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO Interpretazione idonea a conferire comunque un significato al contratto - Criterio integrativo e sussidiario di cui all'art. 1367 c.c. - Utilizzabilità - Limiti - Fattispecie.

Quando il senso del contratto o di una sua clausola sia rimasto oscuro o ambiguo nonostante l'utilizzo dei principali criteri ermeneutici (letterale, logico e sistematico), deve trovare applicazione il principio della conservazione degli effetti utili del contratto, previsto dall'art. 1367 c.c.; ne consegue che qualora le espressioni contenute nel contratto siano ritenute inidonee a consentire una inequivoca interpretazione, si deve comunque accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutandone il comportamento complessivo, tenendo conto anche degli effetti, con il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto non può mai comportare una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto o della clausola (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva interpretato una clausola contrattuale, che prevedeva la facoltà di recesso solo in caso di colpa grave, nel senso di privarne del tutto la produzione di effetti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Vedi: N. 19994 del 2004 Rv. 577558 - 01, N. 7972 del 2007 Rv. 596017 - 01, N. 28357 del 2011 Rv. 620682 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **19261** *del* **19/07/2018** (Rv. **649705 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.**
R. *(TERZULLI LEONARDO) contro* S. *(TOTA GIUSEPPE)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 27/08/2013

113023 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTA' DI DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI Procedimento di liberazione coattiva - Deposito ex art. 1210 c.c. - Accettazione tacita del deposito - Ritiro senza riserve da parte del creditore - Effetti - Fattispecie.

Nell'ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, l'accettazione, anche tacita, del deposito, secondo l'espressa previsione dell'art. 1210 c.c., ha effetto liberatorio, con efficacia retroattiva (alla data del deposito stesso) e determina l'estinzione dell'obbligazione, con effetto assimilabile a quello della "datio in solutum". Da ciò consegue che, una volta intervenuto il ritiro da parte del creditore della somma depositata, senza sollevare riserve, non vi è luogo ad alcuna valutazione sulla congruità della prestazione depositata ed accettata, la stessa non può più essere messa in discussione sotto il profilo dell'esattezza dell'adempimento ed il debitore non potrà richiedere indietro la somma depositata. (In applicazione del principio enunciato, la S.C., con riferimento a una fattispecie in cui il creditore aveva ritirato la somma depositata ai sensi dell'art. 1210, comma 1, c.c., ha statuito che in tal caso il ritiro della somma non configura mera accettazione di una prestazione parziale ma comportamento concludente di accettazione tacita del deposito, con i conseguenti effetti liberatori di cui all'art. 1210, comma 2, c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1210

Massime precedenti Vedi: N. 14573 del 2007 Rv. 598799 - 01, N. 743 del 1983 Rv. 425489 -

01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19264** *del* **19/07/2018** (Rv. **649706 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
P. *(MARTUCCELLI CARLO) contro* I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/03/2013

138187 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE Giuramento decisorio - Omessa pronuncia della parola "giuro" - Nullità - Esclusione - Fondamento - Limiti - Raggiungimento dello scopo dell'atto - Fattispecie.

In tema di giuramento decisorio, non comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola "giuro", atteso che detta nullità, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art. 156 c.p.c., non è prevista dagli artt. 238 e 239 c.p.c., sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato introdotto, a norma dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, al di là della differente formula usata - «è vero», in luogo di «giuro» - il giuramento era stato correttamente svolto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27026 del 2008 Rv. 605458 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18857** *del* **16/07/2018** (Rv. **649703 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(BARBERIO AMEDEO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 21/10/2014

071070 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - VENDITA E RESA DEI CONTI Rapporti tra coeredi - Giudizio di resa dei conti - Natura e finalità - Proposizione nell'ambito del giudizio di scioglimento di comunione - Autonomia - Sussistenza - Conseguenze - Scissione tra le due domande in sede decisoria - Ammissibilità - Sussistenza.

Nell'ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all'art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato - così come avviene in qualsiasi situazione di comunione - sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 723

Massime precedenti Conformi: N. 30552 del 2011 Rv. 620792 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **18858** *del* **16/07/2018** (Rv. **649704 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANLUCA GRASSO.** *Relatore:* **GIANLUCA GRASSO.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
C. *(CHIANESE MICHELE) contro* F. *(NARDONE ANTONIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 06/06/2013

026068 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI Incarico professionale – Diversi gradi di giudizio – Considerazione Unitaria – Conseguenze – Pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio – Eccezione d'inadempimento – Ammissibilità – Fondamento.

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO In genere.

L'incarico professionale deve essere considerato unitariamente anche quando vi siano stati più gradi di giudizio e indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo; tale circostanza, infatti, implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente e non il suo esaurimento, sicché il cliente, alla data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio, può ancora opporre l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., per avere l'avvocato violato l'obbligo di diligenza professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 12326 del 2001 Rv. 549544 - 01, N. 25894 del 2016 Rv. 642162 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18586** *del* **13/07/2018** (Rv. **649658 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.**
I. *(CONTI CLAUDIO) contro* R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/12/2016

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione - Sussistenza - Dalla data di deposito della minuta o di inserimento della sentenza nel registro cronologico in assenza di pubblicazione - Esclusione.

Il cd. termine lungo per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6384 del 2017 Rv. 644662 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18569 del 2016 Rv. 641078 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18579** *del* **13/07/2018** (Rv. **649657 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO ORICCHIO.** *Relatore:* **ANTONIO ORICCHIO.**
N. *(ANICHINI MICHELE) contro* B. *(MANZILLO WERNER)*
Regola competenza

044001 COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Foro del consumatore - Suo decesso - Trasmissione all'erede della qualità di consumatore ai fini della determinazione della competenza - Affermazione - Domicilio e residenza del detto erede - Rilevanza.

In tema di contratti tra professionista e consumatore, la qualità di quest'ultimo - ai fini della determinazione della competenza per territorio - si trasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né il rapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela ad esso correlato. Pertanto, in caso di morte del consumatore, il relativo foro di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 deve essere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio dei successori universali del defunto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11532 del 2009 Rv. 608396 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18588** *del* **13/07/2018** (Rv. **649865 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.**
P. *(CAMPANA SILVIO) contro* S. *(BIAGINI LUIGINO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/11/2016

086118 FONTI DEL DIRITTO - LEGGE REGIONALE - LIMITI - IN GENERE Distanze legali fra costruzioni nei rapporti fra privati - Competenza legislativa esclusiva dello Stato - Possibilità per le Regioni di derogarvi - Limiti.

136166 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - IN GENERE In genere.

Il regime delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, cui le Regioni possono derogare solo con previsioni più rigorose, funzionali all'assetto urbanistico del territorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51 del 2010 Rv. 611002 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18578** *del* **13/07/2018** (Rv. **649864 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANTONIO ORICCHIO.** *Relatore:* **ANTONIO ORICCHIO.**
D. *(FIORE FRANCESCO PAOLO) contro* C. *(MASSI FRANCESCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2016

011024 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Domanda di risarcimento del danno collegata a quella di risoluzione - Inidoneità dei vizi a rendere l'opera inadatta alla sua destinazione - Conseguenze sulla domanda di risarcimento - Rigetto - Fondamento.

In tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima "causa petendi" della domanda di risoluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 2226, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Conformi: N. 4366 del 2015 Rv. 634639 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18507** *del* **12/07/2018** (Rv. **649591 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
D. *(MAGLIONE FRANCESCO) contro* M. *(MINUCCI VALERIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/12/2013

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Art. 6 d.m. n. 585 del 1994 - Onorari professionali a carico del cliente - Liquidazione - Poteri del giudice - Riferimento al valore effettivo della controversia - Conseguenze - Criteri - Fattispecie.

Nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva considerato, ai fini della determinazione del valore della controversia, non la somma oggetto della domanda, ma quella più alta effettivamente attribuita ai ricorrenti, all'esito dell'intero procedimento, a titolo di risarcimento dei danni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 1805 del 2012 Rv. 621663 - 01, N. 13229 del 2010 Rv. 613148 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 226 del 2011 Rv. 616127 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18511** *del* **12/07/2018** (Rv. **649592 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
V. *(BLANDI SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/12/2012

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE Regione Sicilia – Esercizio funzioni amministrative relative a beni del suo demanio marittimo - Avvalimento Capitaneria di Porto - Accertamento proprietà e rilascio di tali beni - Legittimazione passiva della sola Regione Sicilia - Fondamento.

L'attività amministrativa posta in essere dalla Capitaneria di Porto quale organo della Regione Sicilia relativamente a beni del demanio marittimo di quest'ultima che siano abusivamente occupati da privati deve essere direttamente imputata alla Regione medesima, perché effettiva ed esclusiva titolare della funzione concretamente esercitata mediante "avvalimento" di uffici statali. Pertanto, la legittimazione passiva nei giudizi promossi da tali privati per l'accertamento della proprietà dei summenzionati beni spetta soltanto alla Regione Sicilia e non alla Capitaneria di Porto o, comunque all'amministrazione statale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 art. 32, Legge Cost. 26/02/1948 num. 2, DPR 01/07/1977 num. 684 art. 4, Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24304 del 2008 Rv. 605076 - 01, N. 3709 del 2011 Rv. 616677 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18511** *del* **12/07/2018** (Rv. **649592 - 02**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
V. *(BLANDI SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/12/2012

110039 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - DELIMITAZIONE, AMPLIAMENTO, MODIFICAZIONE E RIDUZIONE Procedimento di delimitazione del demanio marittimo - Oggetto e funzione - Natura di accertamento dell'atto conclusivo di delimitazione - Esclusione di discrezionalità in capo alla P.A. - Conseguenza - Tutelabilità della situazione giuridica del privato dinanzi al giudice ordinario - Sussistenza - Verbale di accordo - Natura negoziale - Rilevanza probatoria - Superabilità - Condizioni.

111011 NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO In genere.

Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 del codice della navigazione, tende a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime (senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente) e si conclude con un atto di delimitazione, il quale si pone in funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della P.A., con la conseguenza che il privato, il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione

giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo se ed in quanto illegittimo. L'eventuale verbale di accordo concluso tra le parti a definizione del citato procedimento di delimitazione è assimilabile ad un negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine per dirimere la situazione di incertezza dello stesso, assumendo, per l'effetto, una rilevanza probatoria, ai fini dell'individuazione di tale confine, che può essere superata soltanto adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 32, Cod. Civ. art. 950

Massime precedenti Vedi: N. 22900 del 2013 Rv. 627893 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2956 del 1992 Rv. 476202 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18472** *del* **12/07/2018** (Rv. **649863 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
T. *(TORRE ATTILIO) contro* C. *(IMPINNA ANNA MARIA)*
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 28/11/2016

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Art. 7, l. n. 890 del 1982 - Consegna a persona diversa dal destinatario - Avviso della notificazione a mezzo di raccomandata semplice - Prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo - Relativa ricevuta od altro idoneo mezzo di prova - Necessità - Mera indicazione dell'agente postale della spedizione e del suo numero nel corpo dell'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto da notificare - Insufficienza - Fattispecie.

In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova. (Nella specie, veniva in rilievo una vicenda anteriore all'abrogazione dell'art. 7, comma 6, l. n. 890 del 1982 ad opera dell'art. 1, comma 97 bis, lett. f), l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 461, l. n. 205 del 2017).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 6, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 97, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 461, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 97 lett. F, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 2, Legge 28/02/2008 num. 31 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12438 del 2016 Rv. 640336 - 01, N. 14722 del 2018 Rv. 649046 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18439** *del* **12/07/2018** (Rv. **649463 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.**
M. *(BERTINO LORENZO) contro* F. *(PAOLINI VITTORIA)*
Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 02/08/2016

136180 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - IN GENERE Esenzione da obbligo distanze - Muro divisorio - Nozione - Fondamento - Muro di contenimento fondi a dislivello - Riconduzione ad ipotesi art. 892, comma 4, c.c. - Condizioni.

La nozione di muro divisorio rilevante, ai sensi dell'art. 892, comma 4, c.c., al fine dell'esenzione dalle prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, coincide con quella di cui all'art. 881 c.c., costituendo muro, a tali effetti, solo quel manufatto che impedisca al vicino di vedere le piante altrui. Ne consegue che, in caso di fondi a dislivello, il muro di contenimento che emerga dal piano di campagna del fondo superiore e nasconda le piante alla vista del vicino può svolgere pure la funzione di muro divisorio ex art. 892, comma 4, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST., Cod. Civ. art. 881, Cod. Civ. art. 887

Massime precedenti Vedi: N. 12956 del 2000 Rv. 540629 - 01, N. 968 del 1975 Rv. 374370 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18439** *del* **12/07/2018** (Rv. **649463 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.**
M. *(BERTINO LORENZO) contro* F. *(PAOLINI VITTORIA)*
Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 02/08/2016

136180 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - IN GENERE Obbligo di mantenere le piante e gli alberi alle distanze dal confine stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 c.c. - Inapplicabilità in caso di presenza sul confine di muro divisorio - Condizioni.

Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le dette piante non lo superino in altezza poiché, in questo caso, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21010 del 2008 Rv. 605086 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18363** *del* **12/07/2018** (Rv. **649462 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PASQUALE D'ASCOLA.** *Relatore:* **PASQUALE D'ASCOLA.**
F. *(MANCINI ANTONIO) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 02/05/2015

138125 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - IN GENERE Autenticità - Contestazione - Modalità - Conseguenze - Onere per l'erede designato di dichiarare di volersi avvalere del testamento - Esclusione.

168250 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - IN GENERE In genere.

La parte che contesti la veridicità del testamento olografo è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova, mentre quella contro cui l'azione di impugnativa è esercitata non ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all'art. 216, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22197 del 2017 Rv. 645432 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12307 del 2015 Rv. 635554 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18511** *del* **12/07/2018** (Rv. **649592 - 03**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
V. *(BLANDI SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/12/2012

068015 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO Area rivierasca - Inclusione - Requisiti.

Per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, mentre risulta indifferente la natura geografica del terreno, sono decisive le seguenti circostanze: 1) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; 2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo; 3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 28, Cod. Civ. art. 822

Massime precedenti Conformi: N. 10304 del 2004 Rv. 573256 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Sentenza*** *n.* **18354** *del* **12/07/2018** (Rv. **649460 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **VINCENZO CORRENTI.** *Relatore:* **VINCENZO CORRENTI.**
C. *(MACHIRELLI GIOVANNA) contro* G.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 27/06/2014

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazione limiti di velocità - Accertamento - Risultanze delle apposite apparecchiature - Valenza probatoria - Certificato taratura apparecchiatura utilizzata proveniente da soggetto abilitato - Possibilità per il giudice di merito di sindacare le modalità di effettuazione di tale taratura - Esclusione.

In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito

sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 45 com. 6, Cod. Strada Nuovo art. 142, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23, Legge 11/08/1991 num. 273

Massime precedenti Vedi: N. 10212 del 2005 Rv. 581257 - 01, N. 11574 del 2017 Rv. 644209 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18361** *del* **12/07/2018** (Rv. **649461 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PASQUALE D'ASCOLA.** *Relatore:* **PASQUALE D'ASCOLA.**
S. *(LENOCI GIOVANNI) contro* S.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/04/2015

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini - Configurabilità - Condizioni.

La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 627 del 2008 Rv. 600790 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18502** *del* **12/07/2018** (Rv. **649593 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
D. *(GALLO GIUSEPPE) contro* L. *(RAGUSO GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/02/2014

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Legato di cosa determinata - Azione di rivendica dello stesso - Proposizione nei confronti dell'onerato coerede - Litisconsorzio necessario con altri coeredi - Esclusione - Fondamento.

168316 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - DI SPECIE - COSA DELL'ONERATO O DEL TERZO In genere.

In tema di legato di cosa dell'onerato che sia coerede, qualora il beneficiario eserciti l'azione di rivendica del bene non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi, dovendo la domanda essere proposta solo contro il suddetto onerato poiché la sentenza, anche se emessa senza la partecipazione al giudizio degli altri successori, non è "inutiliter data".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 651, Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 662

Massime precedenti Vedi: N. 146 del 1971 Rv. 349520 - 01, N. 1351 del 1973 Rv. 363990 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18443** *del* **12/07/2018** (Rv. **649862 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
P. *(CIAFFI VINCENZO) contro* G.
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/10/2016

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio di cassazione - Controricorso proveniente da difensori non iscritti in albo speciale per il patrocinio davanti a Corte di cassazione - Omesso rilievo dell'inammissibilità - Errore di fatto revocatorio - Configurabilità - Esclusione - Limiti.

In tema di revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione, l'omessa rilevazione di un vizio che avrebbe comportato l'inammissibilità del controricorso (nella specie, mancata sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo) può costituire errore di fatto rilevante ai sensi degli artt. 391 bis c.p.c. e 395, n. 4, c.p.c. soltanto quando il ricorrente dimostri che la sentenza avrebbe potuto avere un diverso contenuto - in ordine all'accoglimento dell'impugnazione, invece respinta, e non alla semplice conseguente statuizione sulle spese di lite - ove si fosse evitata la "percettibilità" di fatti derivati dalla lettura delle allegazioni difensive contenute in tale controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 22561 del 2016 Rv. 641636 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18442** *del* **12/07/2018** (Rv. **649861 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.**
C. *(SARDO GAETANO MASSIMO) contro* R.
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 04/10/2011

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Richiesta

correzione errori materiali - Legittimazione attiva - Qualità di parte nel giudizio - Necessità - Avente causa degli eredi di una parte - Esclusione - Strumenti per ottenere annotazione sentenza presso pubblici registri immobiliari.

173061 TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - ORARIO D'UFFICIO - - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE In genere.

La legittimazione a chiedere la correzione della sentenza asseritamente affetta da omissioni o da errori materiali o di calcolo spetta esclusivamente alle parti del giudizio in cui la stessa è stata pronunciata e, pertanto, non compete all'avente causa degli eredi di una di tali parti che abbia acquistato il diritto conteso dopo la definizione della causa, potendo egli ottenere l'annotazione nei pubblici registri immobiliari della menzionata sentenza e di altre decisioni per mezzo della procedura prevista dall'art. 745 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 745

Massime precedenti Vedi: N. 9065 del 2000 Rv. 538305 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18286** *del* **11/07/2018** (Rv. **649459 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
S. *(GHERARDELLI SERGIO) contro* G. *(ANGELI GIANFRANCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/06/2016

103056 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - CORRISPETTIVO Mancata pattuizione del corrispettivo - Conseguenze - Nullità del contratto - Esclusione - Determinazione ai sensi dell'art. 2225 c.c. - Mancata prova della pattuizione - Applicabilità della stessa norma.

In tema di contratto d'opera, la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, poiché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 2225 c.c., in base alle tariffe vigenti od agli usi. Il ricorso a tale norma è possibile anche quando le parti, pur avendo pattuito detto corrispettivo, non abbiano fornito la relativa prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9503 del 2005 Rv. 581267 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13440 del 2007 Rv. 598140 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18201** *del* **11/07/2018** (Rv. **649655 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.**
contro
Regola competenza

044040 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE Pretesa creditoria della P.A. - Assenza profili autoritativi - Controversia avente la

sua fonte in un rapporto riguardante un bene immobile demaniale - Competenza del giudice di pace - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.

In tema di pretese creditorie della P.A., qualora non ricorra l'esercizio autoritativo di suoi poteri, il diritto fatto valere riguarda denaro e, quindi, il "petitum" mediato consiste nel conseguimento di un bene della vita rappresentato da una cosa mobile, ancorché tali pretese abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico o di fatto concernente un immobile demaniale. Pertanto, agli effetti dell'art. 7, comma 1, c.p.c., la relativa domanda è riconducibile alla competenza generale mobiliare del giudice di pace, purché la questione del rapporto presupposto non venga in rilievo neppure in via incidentale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la competenza per valore del giudice di pace, poiché la domanda della P.A. aveva ad oggetto il pagamento di indennità di occupazione di un'area del demanio idrico e, dunque, di somme di denaro di ammontare compreso entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17039 del 2010 Rv. 614410 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21582 del 2011 Rv. 619008 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18202** *del* **11/07/2018** (Rv. **649656 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.**
I. *(CONDEMI ANNAMARIA) contro* B.
Regola sospensione

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie.

Il giudizio civile può essere sospeso, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., ove una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto di tale giudizio, purché la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità fra un giudizio civile, relativo alla corresponsione della provvigione nell'ambito di un rapporto di mediazione, ed uno penale, concernente fatti di reato asseritamente commessi dal legale rappresentante della società richiedente detta provvigione in concorso con la proprietaria dell'immobile oggetto delle trattative di vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211

Massime precedenti Conformi: N. 6834 del 2017 Rv. 643415 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26863 del 2016 Rv. 641936 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18192** *del* **10/07/2018** (Rv. **649654 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
A. *(DI BENEDETTO FEDERICA) contro* A. *(BOCCABELLA DONATELLA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/10/2016

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Deducibilità IVA - Condizioni - Modalità.

In tema di liquidazione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, la deducibilità dell'IVA può rilevare solo in ambito esecutivo, nel quale la parte soccombente ha la possibilità di contestare sul punto il titolo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19

Massime precedenti Conformi: N. 7551 del 2011 Rv. 617515 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18025** *del* **09/07/2018** (Rv. **649589 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
P. *(VITALE ANTONELLA) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/03/2016

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Concessione in appello termine per deposito memorie prima dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. - Fondamento del relativo potere - Mancato rispetto - Conseguenze - Eventuale lesione diritto di difesa - Conseguenze - Nullità - Onere di tempestiva denuncia.

Il giudice di appello può concedere alle parti termine per depositare scritti difensivi prima della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., rientrando tale facoltà nell'ambito dei poteri di direzione del procedimento a lui attribuiti dall'art. 175 c.p.c. - disposizione applicabile anche in appello, ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - al fine di garantire il più sollecito e leale svolgimento del processo. L'eventuale violazione del suddetto termine discrezionalmente assegnato dal giudice, in mancanza di una previsione normativa che stabilisca espressamente una decadenza della parte, può eventualmente integrare una violazione del diritto di difesa, destinata a sanarsi se non tempestivamente eccepita nel corso dell'udienza in cui la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. sia stata pronunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 7104 del 2015 Rv. 635107 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **18016** *del* **09/07/2018** (Rv. **649587 - 04**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
D. *(LEONARDI RICCARDO) contro* F. *(COPPARI PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/09/2012

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Operatività - Effetto automatico - Esclusione - Mancata richiesta rimborso indennità da parte dell'assicuratore - Conseguenze - Domanda di risarcimento del danno nella sua totalità - Rilevanza riscossione indennità - Esclusione.

La surroga dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., non avviene automaticamente per effetto del solo pagamento della indennità all'assicurato, bensì quando l'assicuratore medesimo richieda al danneggiante, ai sensi della citata norma, il rimborso dell'indennità; pertanto, qualora egli non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato, pur se abbia già riscosso l'indennità assicurativa, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2051 del 1988 Rv. 457928 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **17936** *del* **09/07/2018** (Rv. **649653 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.**
D. *(FENUCCIU DEMETRIO) contro* P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 13/06/2017

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il Tribunale aveva disposto la sospensione del giudizio nel quale era stata chiesta la restituzione di un immobile detenuto senza titolo dal convenuto in seguito alla avvenuta pronuncia di risoluzione, in altro procedimento, di un contratto preliminare perché, contro tale pronuncia, pendeva ricorso in cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Conformi: N. 13823 del 2016 Rv. 640357 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6207 del 2014 Rv. 630017 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18023** *del* **09/07/2018** (Rv. **649588 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **VINCENZO CORRENTI.** *Relatore:* **VINCENZO CORRENTI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
L. *(UMMARINO RODOLFO) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 19/02/2016

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Contestazione differita di un'infrazione al codice della strada - Motivazione contenuta nel verbale di accertamento - Necessità - Sindacato del giudice di merito - Limiti - Apprezzamento delle scelte organizzative dell'Amministrazione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata; su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto, da un lato, sufficiente l'indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata immediata e, dall'altro, insindacabile la scelta di procedere a redigere il verbale presso i locali della polizia municipale in seguito al verificarsi di un sinistro).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 200, Cod. Strada Nuovo art. 201, Legge 29/07/2010 num. 120 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 21878 del 2009 Rv. 610163 - 01, N. 2206 del 2007 Rv. 594631 - 01, N. 23222 del 2013 Rv. 629059 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18027** *del* **09/07/2018** (Rv. **649590 - 02**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
A. *(ANGELINI CARLO) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 05/06/2015

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazione del codice della strada - Obbligo di comunicare dati del conducente all'organo di polizia procedente - Termine relativo - Decorrenza dalla definizione del procedimento di opposizione al verbale di infrazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126 bis, Cod. Strada art. 180 com. 8, Cod. Strada art. 204 bis, Cod. Strada art. 205

Massime precedenti Conformi: N. 15542 del 2015 Rv. 636027 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18027** *del* **09/07/2018** (Rv. **649590 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
A. *(ANGELINI CARLO) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 05/06/2015

133099 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE Rinunzia della parte ad una domanda - Modalità di detta rinunzia.

La rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte. Nell'ipotesi in cui, invece, il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11222 del 2018 Rv. 648580 - 01, N. 409 del 2006 Rv. 586206 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **18016** *del* **09/07/2018** (Rv. **649587 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
D. *(LEONARDI RICCARDO) contro* F. *(COPPARI PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/09/2012

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità del contratto per contrasto con norme penali - Configurabilità - Condizioni.

In tema di cause di nullità del negozio giuridico, per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell'art. 1418 c.c., occorre che il contratto sia vietato direttamente da tali norme, nel senso che la sua stipulazione integri reato, mentre non rileva il divieto che colpisca soltanto un comportamento materiale delle parti e, meno che mai, di una sola di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14234 del 2003 Rv. 567138 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **18016** *del* **09/07/2018** (Rv. **649587 - 02**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
D. *(LEONARDI RICCARDO) contro* F. *(COPPARI PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/09/2012

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Negozio a causa variabile - Forme specifiche - Necessità - Esclusione - Limiti.

La cessione di crediti è un negozio giuridico a causa variabile, sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1396 del 1974 Rv. 369479 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **18016** *del* **09/07/2018** (Rv. **649587 - 03**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
D. *(LEONARDI RICCARDO) contro* F. *(COPPARI PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/09/2012

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Onere probatorio del cessionario che agisca verso il debitore ceduto - Prova del negozio di cessione - Necessità - Sussistenza - Prova della causa della cessione - Necessità - Insussistenza - Verifiche del debitore ceduto - Limiti.

Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa; né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

Massime precedenti Conformi: N. 13691 del 2012 Rv. 623586 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17898** *del* **06/07/2018** (Rv. **649388 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
S. *(IZZO GIROLAMO) contro* C. *(MERCONE PASQUALE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/10/2013

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Provvedimento emesso su questione di integrazione del contraddittorio - Carattere decisorio - Esclusione - Carattere ordinatorio - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

Le pronunce emesse in materia di integrità del contraddittorio hanno, in ogni caso, contenuto e natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non possono costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, poiché i convenuti in primo grado, essendo comproprietari degli immobili a vantaggio dei quali esisteva la contestata servitù di acquedotto, erano litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., la sentenza non definitiva del tribunale che aveva dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva non poteva acquisire efficacia di giudicato, nonostante non avesse formato oggetto di riserva di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21353 del 2005 Rv. 584688 - 01, N. 449 del 2007 Rv. 596342 - 01, N. 11 del 1979 Rv. 396018 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17893** *del* **06/07/2018** (Rv. **649387 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **PASQUALE D'ASCOLA.** *Relatore:* **PASQUALE D'ASCOLA.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
Q. *(CODOGNOTTO FABIO) contro* U. *(TUCCILLO MARIO)*
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 15/02/2016

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – Rapporto di durata – Pretese creditorie conseguenti – Possibilità di frazionamento giudiziale – Limiti - Fattispecie.

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito in una fattispecie in cui un perito aveva svolto, per conto di una compagnia di assicurazioni, un'attività continuativa per molti anni con le medesime modalità e con regolamentazione uniforme, essendo la remunerazione per il singolo incarico collegata unicamente al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico della compagnia, indipendentemente dal contenuto concreto della prestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31012 del 2017 Rv. 647129 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17909** *del* **06/07/2018** (Rv. **649260 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANLUCA GRASSO.** *Relatore:* **GIANLUCA GRASSO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
G. *(ALTOMARE UGO) contro* M. *(SANTORO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/07/2014

140039 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Questioni pregiudiziali e preliminari - Previo esame - Necessità - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie.

Nell'esaminare le varie questioni prospettate dalle parti, il giudice è tenuto a dare priorità solo a quelle che, per loro natura e contenuto - come le pregiudiziali e le preliminari - meritano logica e giuridica precedenza mentre, negli altri casi, seppure l'opportunità di un loro coordinamento logico può suggerire una considerazione prioritaria di talune questioni rispetto ad altre ed un particolare ordine di gradualità logica può apparire utile o apprezzabile, è tuttavia da escludere che il rispetto di un qualsiasi ordine prestabilito costituisca una condizione di legittimità della decisione, la quale può affrontare le varie questioni secondo la distribuzione ritenuta più opportuna. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i giudici di secondo grado fossero incorsi nel vizio di ultrapetizione nel dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione in prime cure senza valutare il profilo dell'inosservanza dei termini a comparire, benché con l'appello fossero stati contestati, innanzitutto, la nullità della citazione per mancato rispetto dei suddetti termini e, in via subordinata, l'inesistenza della notifica stessa, con conseguente nullità del procedimento e dell'ordinanza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3831 del 1982 Rv. 421799 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17902** *del* **06/07/2018** (Rv. **649259 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
C. *(MODAFFARI PIETRO) contro* G. *(NIRTA FRANCESCO ETTORE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/03/2014

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Disconoscimento scrittura privata - Mancata verificazione - Omessa statuizione in primo grado sulla utilizzabilità del documento - Onere di reiterare il disconoscimento in appello - Esclusione - Fondamento.

In tema di disconoscimento di scrittura privata, ove a questo, ritualmente e tempestivamente proposto in primo grado, non facciano seguito né una regolare istanza di verificazione, né un'espressa statuizione del giudice circa il valore probatorio del documento medesimo - sebbene esso, di fatto, non venga comunque utilizzato - la parte che ha operato il detto disconoscimento non ha l'onere di reiterarlo in appello, poiché la mancata richiesta di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19067 del 2006 Rv. 592635 - 01, N. 27506 del 2017 Rv. 646187 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **17905** *del* **06/07/2018** (Rv. **649455 - 01**)
Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
T. *(BRUSATORI FELICE) contro* C. *(MARELLI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/11/2012

058101 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO Rilevabilità d'ufficio della volontà dei contraenti - Esclusione - Accertamento in sede di legittimità di tale volontà - Ammissibilità - Esclusione -

Fondamento.

In tema di conversione del contratto nullo, l'accertamento dell'ipotetica volontà dei contraenti deve essere sollecitato dall'una o dall'altra parte, non potendo essere operato di ufficio dal giudice; inoltre, implicando un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, non può essere compiuto in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424

Massime precedenti Conformi: N. 6633 del 2012 Rv. 622326 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17664** *del* **05/07/2018** (Rv. **649385 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *Relatore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
C. *(BRUNO STEFANO) contro* C. *(CAROLI ENRICO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/11/2013

136017 PROPRIETA' - ACQUE - SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE (STILLICIDIO) Azione per l'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore e per la demolizione delle opere che lo hanno causato – "Actio negatoria" di servitù di scolo - Pluralità di proprietari del fondo superiore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

136019 PROPRIETA' - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - AGGRAVAMENTI ED IMPEDIMENTI (DIVIETO) In genere.

L'azione per l'osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall'art. 913 c.c. per lo scolo delle acque, la quale miri ad ottenere, oltre all'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore in conseguenza di opere abusivamente costruite in quello superiore, la demolizione di tali opere, si sostanzia in una "actio negatoria" di servitù di scolo che, poiché diretta alla rimozione di opere realizzate nel fondo altrui, determina, ove la piena proprietà di questo appartenga a più soggetti (comproprietari o usufruttuario e nudo proprietario), un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti costoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 959 del 1981 Rv. 411486 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17665** *del* **05/07/2018** (Rv. **649454 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
C. *(PANUCCI PAOLO) contro* G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, TRIBUNALE PAVIA, 13/08/2015

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Dati personali - Definizione - Dati identificativi - Distinzione - Nome, cognome e indirizzo di posta elettronica - Classificazione come dati personali - Conseguenze - Applicabilità art. 13 d.lgs. n. 196 del 2003 - Informativa preventiva - Necessità.

La nozione di "dato personale" contempla qualsiasi informazione che consenta di identificare, anche indirettamente, una determinata persona fisica e ricomprende pure i "dati identificativi", quali il nome, il cognome e l'indirizzo di posta elettronica, i quali sono dati personali che permettono la detta identificazione direttamente. Da ciò consegue che anche per utilizzare

questi ultimi dati è prescritta la previa informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. "codice della privacy") ai fini dell'acquisizione del consenso degli interessati all'impiego dei dati di loro pertinenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 161, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 21014 del 2013 Rv. 628323 - 01, N. 17143 del 2016 Rv. 640918 - 01, N. 1593 del 2013 Rv. 624998 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17655** *del* **05/07/2018** (Rv. **649453 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
M. *(ARNONE ANNA TERESA) contro* C. *(STELLA RICHTER PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/11/2012

026023 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE Tariffa professionale approvata con d.m. n. 238 del 1992 - Controversia tra cliente ed avvocato circa il compenso - Emissione di decreto ingiuntivo - Disciplina relativa alla decorrenza degli interessi di mora - Dalla notifica del ricorso - Sussistenza - Fondamento - Dalla pubblicazione della sentenza che definisce l'opposizione - Esclusione.

113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI In genere.

In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel d.m. n. 238 del 1992, applicabile "ratione temporis", per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge n. 794 del 1942. Peraltro, anche il decreto ingiuntivo, una volta emesso, determina l'ammontare di tale compenso, con la conseguenza che, in questo caso, gli interessi richiesti dal ricorrente decorrono dalla notifica dello stesso e non dalla pubblicazione della sentenza che definisce l'opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 14/02/1992 num. 238

Massime precedenti Vedi: N. 2954 del 2016 Rv. 638856 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17655** *del* **05/07/2018** (Rv. **649453 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
M. *(ARNONE ANNA TERESA) contro* C. *(STELLA RICHTER PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/11/2012

026021 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE Decreto ingiuntivo per compensi a professionista forense - Opposizione - Valutazione del merito della pretesa azionata - Necessità - Mancanza del parere dell'ordine professionale e di parcella- Rilevanza - Limiti.

In tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario, peraltro, quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti "ex lege" in misura fissa) e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1505 del 1998 Rv. 512563 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17656** *del* **05/07/2018** (Rv. **649586 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
F. *(FARAON ANDREA) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 06/09/2013

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato – Nomina di difensore e consulente "extra districtum" - Liquidazione del compenso - Limiti - Riconoscimento parziale di esborsi - Esclusione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora siano stati nominati un difensore ed un consulente di parte non operanti all'interno del distretto di corte di appello ove è in corso il giudizio, tale patrocinio non copre alcuni oneri, tra cui "le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale" e, in particolare, quelle spese che sarebbero state comunque sostenute per gli spostamenti da un professionista del detto distretto perché, altrimenti, si accoglierebbe una istanza di riconoscimento parziale di esborsi che è vietato porre a carico dello Stato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 80, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, Legge 24/02/2005 num. 25 art. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 102

Massime precedenti Vedi: N. 22178 del 2009 Rv. 609528 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17656** *del* **05/07/2018** (Rv. **649586 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
F. *(FARAON ANDREA) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 06/09/2013

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Difensore domiciliatario - Pagamento diretto del compenso in loro favore – Esclusione – Titolarità esclusiva in capo all'avvocato del beneficiato - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato domiciliatario non ha diritto a chiedere il pagamento delle somme spettantigli, poiché il diritto al compenso è riservato all'unico avvocato del soggetto interessato, tale difensore divenendo, perciò, titolato in via esclusiva ad interagire con la Pubblica Amministrazione con riferimento a tutti i profili che interessano il

gratuito patrocinio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 91, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130

Massime precedenti Vedi: N. 1539 del 2015 Rv. 634148 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17663** *del* **05/07/2018** (Rv. **649384 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *Relatore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
B. *(TAMPOIA GIUSEPPE) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/03/2014

133191 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SERVITU' In genere

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

157012 SERVITU' - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU' - CONFESSORIA (DEL POSSESSO DI SERVITU') - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006622/2016 63963501

Massime precedenti Conformi: N. 6622 del 2016 Rv. 639635 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17474** *del* **04/07/2018** (Rv. **649450 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
C. *(TAMBURINI ELENA) contro* L. *(VIOLA GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/01/2014

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Deduzione in cassazione della violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova - Onere del ricorrente di indicare se e quando il fatto oggetto di prova era stato contestato - Necessità.

Il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall'onere della relativa prova l'abbia assolto, deve necessariamente evidenziare che quel fatto era stato oggetto di contestazione ed indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, detta contestazione era stata sollevata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10853 del 2012 Rv. 623180 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **17460** *del* **04/07/2018** (Rv. **649269 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**

L. *(BUFANO GIOVANNI) contro* P. *(TEDESCHI ANTONIO)*
Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 14/11/2016

046024 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI - APPROPRIAZIONE DELLA COSA COMUNE O DEI FRUTTI COMUNI Uso della cosa comune da parte di uno dei condomini - Impedimento all'uso, anche solo potenziale, degli altri - Danno "in re ipsa" - Limiti – Distinzione fra danno patrimoniale e non patrimoniale - Fondamento - Fattispecie.

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI In genere.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

In tema di condominio negli edifici, ove l'uso della cosa comune da parte di uno dei condomini avvenga in modo da impedire quello, anche solo potenziale, degli altri partecipanti, mentre il danno patrimoniale per il lucro interrotto è da ritenere "in re ipsa", non altrettanto è da dirsi in relazione al danno non patrimoniale, quale disagio psico-fisico conseguente alla mancata utilizzazione di un'area comune condominiale, potendosi ammettere il ristoro di tale ultima posta risarcitoria solo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale o nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c., e sempre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non futile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso il risarcimento del danno non patrimoniale in un caso di occupazione stabile, mediante un'autovettura lasciata in sosta per l'intero giorno e da oltre un anno, dello spazio antistante la rampa di accesso al garage condominiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14213 del 2012 Rv. 623540 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26972 del 2008 Rv. 605491 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17482** *del* **04/07/2018** (Rv. **649452 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(ROSCI ANTONIO) contro* P. *(D'ADDESIO ANGELO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/08/2013

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Domanda di adempimento azionata con il procedimento monitorio - Domanda di arricchimento introdotta dall'opposto in comparsa di risposta - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

La domanda di adempimento contrattuale e quella di arricchimento senza causa si differenziano strutturalmente e tipologicamente, pertanto la seconda integra, rispetto alla prima originariamente formulata, una domanda nuova con la conseguenza che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, è consentito avanzare con la comparsa di costituzione e risposta domanda di arricchimento senza causa soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine che possa giustificare tale esigenza. (Nella specie la S.C. ha escluso che il creditore opposto, che aveva agito in sede

monitoria per il pagamento di prestazioni professionali nascenti da titolo contrattuale, potesse avanzare, in sede di opposizione, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, poiché l'opponente si era limitato ad eccepire l'inesistenza del titolo contrattuale a sostegno della pretesa, non estendendo il tema di indagine).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21190 del 2016 Rv. 642053 - 02, N. 8582 del 2013 Rv. 626031 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26128 del 2010 Rv. 615487 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **17480** *del* **04/07/2018** (Rv. **649383 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
B. *(DI CHICCO MAURO) contro* I. *(BELLASALMA DONATO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/03/2012

136107 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE Vedute aperte su area di proprietà comune delle parti - Osservanza delle distanze ex art. 905 c.c. - Necessità.

In tema di rispetto delle distanze legali per l'apertura di luci e vedute, le prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c. si applicano anche quando lo spazio su cui si apre la veduta sia comune, in quanto in comproprietà tra le parti in causa, poiché la qualità comune del bene su cui ricade la veduta non esclude il rispetto delle distanze predette.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Conformi: N. 12989 del 2008 Rv. 603543 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17481** *del* **04/07/2018** (Rv. **649451 - 03**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
A. *(ALTOMANO MICHELE) contro* B. *(CARLUCCI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/12/2013

168064 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - CAPACITA' DI SUCCEDERE - IN GENERE Legato a favore di un ente di assistenza poi soppresso - Efficacia della disposizione testamentaria - Limiti - Fattispecie.

In tema di legato in favore di ente di assistenza che sia stato soppresso dopo l'apertura della successione e le cui funzioni amministrative e relativo patrimonio siano stati trasferiti "ex lege" ad altri enti, l'espressa definizione, ad opera del testatore, dello scopo perseguito dal predetto legato, imprimendo un vincolo di destinazione alle somme di denaro derivanti dalla vendita dei cespiti immobiliari che ne sono oggetto, può efficacemente assumere connotazione modale decisiva per l'individuazione dell'ente legittimamente chiamato alla successione, perché deputato ad assolvere tale scopo nel più ampio quadro dei propri fini istituzionali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che all'Opera nazionale per la protezione della maternità e

dell'infanzia, in favore della quale era stato legato un immobile perché, col ricavato della sua vendita, venisse realizzata una struttura a tutela della maternità e dell'infanzia, fosse succeduto, ai sensi dell'art. 5 l. n. 698 del 1975, il Comune, rientrando tra le sue attribuzioni le funzioni relative agli asili nido e ai consultori familiari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 588, Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 648, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5664 del 1997 Rv. 505435 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17481** *del* **04/07/2018** (Rv. **649451 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
A. *(ALTOMANO MICHELE) contro* B. *(CARLUCCI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/12/2013

168013 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITA' DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE Autorizzazione ad accettare legati da parte dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia - Necessità - Esclusione - Limiti - Fondamento.

Per l'accettazione dei legati da parte dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.), non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa prevista dal previgente art. 1, comma 4, del r.d. n. 2316 del 1934, abrogato dall'art. 13, comma 1, della l. n. 127 del 1997, e ciò anche quando la relativa disposizione testamentaria sia precedente a tale abrogazione, poiché l'art. 1 della l. n. 192 del 2000, di modifica del citato art. 13, ha esteso la rimozione della summenzionata preventiva autorizzazione alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore all'entrata in vigore della l. n. 127 del 1997, salvi i casi di rapporti già definiti mediante intervenuta autorizzazione prima di detta data.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 17, Legge 21/06/1896 num. 218, Regio Decr. 24/12/1934 num. 2316 art. 1 com. 4, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 13 com. 1, Legge 22/06/2000 num. 192 art. 1, Cod. Civ. art. 600 CORTE COST., Cod. Civ. art. 649

Massime precedenti Vedi: N. 24813 del 2008 Rv. 604654 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17481** *del* **04/07/2018** (Rv. **649451 - 02**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
A. *(ALTOMANO MICHELE) contro* B. *(CARLUCCI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/12/2013

023040 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - ESTINZIONE - DEVOLUZIONE DEI BENI Disciolta Opera Nazionale Maternità ed Infanzia - Attribuzione suoi beni dopo scioglimento - Soggetto destinatario - Individuazione - Provvedimento ministeriale - Natura - Incidenza sui poteri del giudice.

078024 ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE In genere.

In seguito alla soppressione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e

dell'infanzia (O.N.M.I.), i beni mobili e immobili di proprietà della stessa sono stati trasferiti automaticamente, ai sensi dell'art. 5 l. n. 698 del 1975, al patrimonio delle Province e dei Comuni presso cui sono ubicati. Ne consegue che il relativo provvedimento di individuazione del Ministero del Tesoro, non incidendo sul perfezionamento della vicenda traslativa, non ha natura costitutiva o autoritaria, bensì di mera ricognizione, il che consente al giudice civile, in caso di controversia sulla legittimità dell'inclusione di dati beni nella successione apertasi "ex lege", di riscontrare autonomamente la sussistenza o meno dei diritti soggettivi fatti valere.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 5, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 2, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4906 del 1980 Rv. 408747 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6852 del 2003 Rv. 562663 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **17316** *del* **03/07/2018** (Rv. **649457 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.**
A. *(MAZZA VITTORIO) contro* G. *(LEONE MARIA GRAZIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/02/2015

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza penale - Efficacia di giudicato in sede civile fuori dai casi di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p. - Esclusione - Apprezzamento delle risultanze istruttorie emerse in sede penale - Ammissibilità.

La sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 24475 del 2014 Rv. 633452 - 01, N. 21299 del 2014 Rv. 632927 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **17374** *del* **03/07/2018** (Rv. **649347 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Parz. Diff.)*
P. *(FASANO FLAVIO) contro* M. *(BOLOGNESE ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/07/2012

100108 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE Art. 389 c.p.c. - Contenuto - Distinzione da domanda in appello di parte soccombente in primo grado - Restituzione somme pagate in

forza di sentenza di appello poi cassata - Presupposti - Preesistenza di un diritto leso - Esclusione - Rilevanza della buona o mala fede dell'"accipiens" - Esclusione - Fattispecie.

L'art. 389 c.p.c. è disposizione che riguarda sia l'esecuzione spontanea che quella coatta e comprende le domande di restituzione e di riduzione in pristino di ciò che è stato pagato in base a sentenza di appello cassata ed a sentenza di primo grado confermata in appello e poi cassata, ma non quelle presentate in appello dal soccombente in primo grado, in previsione dell'eventuale riforma del titolo di condanna. In particolare, la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione non è tenuta, in relazione alle prestazioni eseguite in forza della decisione d'appello annullata, a dimostrare un suo diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso, poiché la predetta norma tende a ripristinare la situazione di fatto esistente prima di tale sentenza, illegittimamente modificata in virtù di un titolo rescindibile e la cui rescissione opera "ex tunc", senza che vengano in rilievo valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens" rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione perché ritenuta generica e non provata, nonostante il titolo di condanna fosse stato caducato e la sua avvenuta esecuzione non fosse contestata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Conformi: N. 7270 del 2003 Rv. 562931 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21699 del 2011 Rv. 619862 - 01, N. 5391 del 2013 Rv. 625375 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17384** *del* **03/07/2018** (Rv. **649350 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(GUERRA GUGLIELMO) contro* A. *(BARTOLI ANNA)*
Rigetta, TRIBUNALE RIMINI, 08/04/2014

105043 MANDATO - "POST MORTEM" - PRESUNZIONE DI ONEROSITA' Natura relativa - Prova contraria - Inferenza dalle circostanze del rapporto - Ammissibilità - Fattispecie.

La presunzione di onerosità del mandato, stabilita dall'art. 1709 c.c., ha carattere relativo e può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile dalle circostanze del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto superata la detta presunzione alla luce delle relazioni di parentela intercorrenti fra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2728

Massime precedenti Conformi: N. 14682 del 2014 Rv. 631208 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **17311** *del* **03/07/2018** (Rv. **649456 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.**
R. *(GAMBARETTO ALBERTO) contro* Q. *(DELLA ROCCA CESARE)*
Regola competenza

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE -

FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Onere di proposizione dell'eccezione e di prova della relativa fondatezza - Sussistenza - Mancato assolvimento - Conseguenze - Rigetto dell'eccezione.

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15996 del 2011 Rv. 618874 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21253 del 2011 Rv. 620004 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17376** *del* **03/07/2018** (Rv. **649349 - 01**)
Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*
S. *(MASUCCI ALESSANDRO ITALO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/06/2013

125160 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE Prova dell'usucapione - Coltivazione del fondo - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Manifestazione esteriore del possesso del detentore rivolta verso il possessore - Necessità.

Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4404 del 2006 Rv. 587753 - 01, N. 18215 del 2013 Rv. 627301 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **17375** *del* **03/07/2018** (Rv. **649348 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
C. *(FABIANI MASSIMO) contro* C. *(SABIA VINCENZO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 08/08/2013

130037 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - COMPENSO AL CUSTODE Rapporto fra giudice e custode cose sequestrate - Natura dell'incarico - Fondamento - Compenso - Accordi del custode con le parti private - Rilevanza - Esclusione.

Il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. Ne consegue che, essendo l'amministratore un "ausiliario" del giudice, la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115

Massime precedenti Vedi: N. 9241 del 2012 Rv. 622599 - 01, N. 11577 del 2017 Rv. 644210 - 01 Rv. 644210 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **17374** *del* **03/07/2018** (Rv. **649347 - 02**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Parz. Diff.)*
P. *(FASANO FLAVIO) contro* M. *(BOLOGNESE ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/07/2012

100108 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE Richiesta restituzione somme pagate in base a sentenza di appello poi cassata - Possibilità per il giudice di non ordinare la restituzione delle dette somme - Condizioni.

La pronuncia di restituzione della somma che una parte abbia corrisposto in forza di una sentenza poi cassata può essere omessa dal giudice di rinvio quando questi, con la decisione che definisce il relativo giudizio, ponga nuovamente in essere il titolo giustificativo del pagamento, condannando la medesima parte a versare un importo pari o superiore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Conformi: N. 7500 del 2007 Rv. 595782 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **20198** *del* **31/07/2018** (Rv. **650477 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**
R. *(FERRARO ANTONIO) contro* Z. *(CURATOLA MARCO AURELIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/05/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica telematica - Esecuzione nell'ultimo giorno utile - Tempestività - Valutazione - Individuazione dell'ora di emissione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna - Rilevanza - Fondamento.

Il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario si applica anche alle notifiche eseguite con modalità telematica, nel senso che per il primo (il notificante) il momento perfezionativo è determinato dall'emissione della ricevuta di accettazione e per il secondo (il destinatario) da quella di emissione della ricevuta di avvenuta consegna. Ne consegue che, trovando applicazione anche per le notificazioni eseguite in via telematica, l'art. 147 c.p.c., secondo il quale le notifiche devono essere eseguite tra le ore 7 e le ore 21, si deve considerare tardiva la notifica spedita alle 20.55 dell'ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso per cassazione ma la cui ricevuta di accettazione sia stata emessa dopo le ore 21 con conseguente perfezionamento del procedimento notificatorio alle ore 7 del giorno successivo, ovvero quando il termine era già spirato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8886 del 2016 Rv. 639557 - 01, N. 30766 del 2017 Rv. 647030 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **20191** *del* **31/07/2018** (Rv. **650293 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**
contro
Regola competenza

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Giudice di pace - Opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie - Competenza per valore - Criteri di determinazione.

Per la determinazione del valore della controversia ai fini dell'attribuzione al giudice di pace della competenza per le opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie di valore fino ad euro 15.493 ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, occorre avere riguardo al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione,non rilevando che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto della sommatoria dei relativi importi, venga superato il suddetto limite di valore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 5 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 3878 del 2012 Rv. 621990 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **20045** *del* **30/07/2018** (Rv. **650292 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.**
L. *(ZIDARICH WALTER) contro* F.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLZANO, 07/07/2017

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Regolamento preventivo di giurisdizione - Ricorso - Applicazione delle regole generali del giudizio di legittimità - Sussistenza - Conseguenze - Procura speciale - Necessità.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo soggetto alle regole generali del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto da avvocato munito di valida procura speciale, in difetto della quale deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8371 del 2006 Rv. 589413 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **20170** *del* **30/07/2018** (Rv. **650182 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
M. *(PASANISI BERNARDINO) contro* M. *(CAPOGROSSO GIUSEPPE PIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 31/05/2014

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Sentenza penale di patteggiamento – Efficacia nel giudizio civile – Limiti – Fondamento.

La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13034 del 2017 Rv. 644241 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19905** *del* **27/07/2018** (Rv. **650286 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
M. *(MASTURSI FERNANDO) contro* S. *(AMATO ALFONSO)*
Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 21/12/2016

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Rispetto del termine per l'introduzione della fase di merito - Rilevanza del compimento delle

formalità di iscrizione della causa a ruolo - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17306 del 2015 Rv. 636429 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19906** *del* **27/07/2018** (Rv. **650287 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
I. *(BALDON FRANCESCO) contro* A. *(ORLANDO FABIO MASSIMO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/05/2017

055002 CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Requisiti.

In tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, perché si abbia assistenza dell'associazione professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi in un'attività effettiva di consulenza e d'indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, e, quindi, purché l'assistenza sia stata così prestata, sussiste la validità del contratto ed è, a tal fine, probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23 com. 3, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45

Massime precedenti Conformi: N. 14759 del 2008 Rv. 603296 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14046 del 2013 Rv. 626746 - 01

Annotata
Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19908** *del* **27/07/2018** (Rv. **650289 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *(Diff.)*
M. *(MARCONI CLAUDIO) contro* U.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2016

140016 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO Sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. - Lettura del dispositivo in udienza senza contestuale deposito della motivazione - Nullità - Incidenza sulla natura di atto decisionale - Esclusione - Conseguenze - Termine lungo per impugnare - Decorrenza dalla sottoscrizione del verbale.

La sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione, benché viziata, in quanto non conforme al modello

previsto dalla norma, conserva la sua natura di atto decisionale, dovendosi escludere la sua conversione in valida sentenza ordinaria per essersi consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua pubblicazione. Ne consegue che il termine lungo per l'impugnazione decorre dalla sottoscrizione del verbale di udienza, "ex lege" equiparato alla pubblicazione della sentenza, restando invece irrilevante, anche ai fini della tempestività dell'impugnazione, la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Massime precedenti Conformi: N. 5689 del 2016 Rv. 639292 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19907** *del* **27/07/2018** (Rv. **650288 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *(Conf.)*
S. *(CALLEA ANGELO FRANCESCO) contro* C. *(DE RANGO MARIETTA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/03/2017

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Rinunzia sottoscritta dal solo difensore privo di mandato a rinunziare - Effetti - Estinzione del processo - Esclusione - Sopravvenuta carenza di interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza.

La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23161 del 2013 Rv. 628696 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19910** *del* **27/07/2018** (Rv. **650290 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.**
C. *(LATTARULO CARMINE) contro* D. *(PANARELLI LUCA)*
Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 06/12/2016

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Omessa notifica al litisconsorte necessario - Conseguenze – Integrazione del contraddittorio "iussu iudicis" - Necessità – Ragioni.

L'omessa notificazione dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma rende necessaria l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice - in mancanza della quale si verifica una nullità rilevabile d'ufficio nei gradi successivi - anche quando il litisconsorte non sia stato indicato nell'atto di

impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 18364 del 2013 Rv. 627359 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19708** *del* **25/07/2018** (Rv. **650284 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
C. *(IPPOLITO UMBERTO N.) contro* I. *(MARINUZZI DARIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/03/2016

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Disciplina successiva alla riforma operata con d.lgs. n. 252 del 2005 - Indicazione delle quote accantonate del trattamento di fine rapporto - Necessità - Fondamento - Estensione del principio ai pubblici dipendenti - Sussistenza - Ragioni.

Anche dopo la riforma del settore disposta con il d. lgs. n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.; tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 52

Massime precedenti Vedi: N. 19967 del 2005 Rv. 584712 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19714** *del* **25/07/2018** (Rv. **650285 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**
T. *(COVONE FRANCESCA) contro* M.
Regola competenza

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Foro convenzionale esclusivo - Deroga per ragioni di connessione - Ammissibilità.

Il foro stabilito dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione. (Nella specie, la S.C., sulla premessa dell'irrilevanza, ai fini dell'art. 32 c.p.c., della distinzione tra garanzia propria e impropria, ha accolto il ricorso per regolamento necessario di competenza, avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza territoriale, con riguardo a una domanda di manleva, in considerazione delle clausole convenzionali di foro esclusivo contenute

nei contratti stipulati dal convenuto con i terzi chiamati in causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8316 del 1998 Rv. 518279 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19333** *del* **20/07/2018** (Rv. **650283 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
S. *(VETERE VINCENZO) contro* R. *(MILITO GIOVANNI ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/04/2016

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Pronuncia successiva alla trattazione della causa - Denunzia del vizio - Ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

L'inosservanza della specifica previsione, di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo cui l'inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza resa a norma dell'art. 348 bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'appello dopo essere pervenuta alla fase della trattazione della causa, avendo le parti dibattuto sull'ammissibilità delle richieste istruttorie e sulla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 20758 del 2017 Rv. 645477 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19331** *del* **20/07/2018** (Rv. **650244 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
G. *(MARINO LUIGI) contro* C.
Regola competenza

055106 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA Controversie devolute alla cognizione di dette sezioni - Ambito - Cause presupponenti l'accertamento dell'esistenza, delle caratteristiche e della validità del rapporto agrario - Inclusione - Questione relativa all'applicazione delle norme speciali eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo - Accertamento negativo sul punto invocato dall'attore - Competenza delle predette sezioni - Sussistenza.

Appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato l'applicazione ovvero l'esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di

quelle controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica. Ne consegue che tale competenza ricorre sia nel caso in cui la questione attinente all'applicabilità delle norme speciali venga eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo, sia nell'ipotesi in cui ne venga invocato dall'attore l'accertamento negativo.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8155 del 2009 Rv. 607575 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7093 del 2016 Rv. 639541 - 01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **19180** *del* **19/07/2018** (Rv. **649737 - 02**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **PAOLO SPAZIANI.** *Relatore:* **PAOLO SPAZIANI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
G. *(PIZZI GUIDO CARLOS) contro* N.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/06/2014

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Comportamento sopravvenuto di altro soggetto o dello stesso danneggiato - Causa unica ed esclusiva dell'evento danno - Interruzione del nesso causale - Configurabilità - Limiti - Fondamento.

Si ha interruzione del rapporto di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato), quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito. In tal caso lo stesso illecito resta unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dall'adozione di misure difensive o reattive a quella situazione, sempre che rispetto ad essa coerenti ed adeguate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 18094 del 2005 Rv. 584455 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19207** *del* **19/07/2018** (Rv. **649739 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
O. *(GUIZZARDI SAMANTHA) contro* C. *(ZANONI MASSIMO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROVERETO, 27/03/2015

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") "Eventus damni" - Configurabilità - Condizioni - Conseguente ripartizione del relativo onere probatorio - Individuazione -

Fattispecie.

Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere l'"eventus damni", l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1896 del 2012 Rv. 621268 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19188** *del* **19/07/2018** (Rv. **649738 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(MARCHIONNI FABRIZIO) contro* D. *(PROSPERI MANGILI LORENZO)*
Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/02/2016

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Ricorso per cassazione - Improcedibilità del ricorso principale - Conseguenze sul ricorso incidentale tardivo - Applicazione analogica dell'art. 334, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Inefficacia del ricorso incidentale tardivo - Sussistenza - Fondamento.

Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, comma 2, c.p.c. - dettato per la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale -, bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2381 del 2014 Rv. 629588 - 01

Annotata

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19179** *del* **19/07/2018** (Rv. **649732 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
L. *(CARUSO MARIAGRAZIA) contro* G. *(LIUZZO SCORPO MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/03/2015

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Azione ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. - Proposizione in un giudizio separato

ed autonomo - Ammissibilità - Limiti - Allegazione e prova di uno specifico interesse - Necessità - Valutazione del caso concreto - Criteri – Fattispecie

L'azione di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. è proponibile in un giudizio separato ed autonomo, rispetto a quello in cui si è verificato l'abuso, ove il danneggiato alleghi e provi che tale scelta sia dipesa, non già da una sua mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine all'altrui responsabilità aggravata, interesse che deve essere valutato nel caso concreto per accertarne l'effettiva esistenza ed escludere che sia illegittimo o abusante (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l'autonoma proponibilità, in separata sede, di una domanda risarcitoria fondata sulla violazione dei doveri di lealtà processuale, avuto riguardo al comportamento tenuto dalla controparte in precedenti giudizi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25862 del 2017 Rv. 646030 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19197** *del* **19/07/2018** (Rv. **649734 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(MENTI STEFANO) contro* A. *(SPADAFORA GIORGIO)*
Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 14/03/2013

040072 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE Mancanza di collisione diretta tra veicoli - Estensione - Condizioni – Fattispecie.

La presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto applicazione del principio di diritto indicato, dopo aver accertato che un veicolo era andato a collidere con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto, avendo sbandato a causa della turbativa costituita da una terza vettura che si stava immettendo sulla strada da un'area di sosta privata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Conformi: N. 3704 del 2012 Rv. 621904 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19199** *del* **19/07/2018** (Rv. **649949 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(BUQUICCHIO NICOLA) contro* H. *(PALTRINIERI VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/10/2016

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità medica - Atto terapeutico correttamente eseguito - Inadempimento dell'obbligo di informazione preventiva del paziente - Lesione del diritto all'autodeterminazione - Onere della prova - Lesione del diritto alla salute - Differente rilevanza causale - Onere della prova del nesso eziologico - Fondamento - Fattispecie.

In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sul presupposto che non solo gli attori non avevano allegato il presunto dissenso del congiunto, ma dalle risultanze istruttorie erano emersi elementi, come l'assenza di soluzioni terapeutiche alternative e il fatto che in precedenza il paziente si era sottoposto ad interventi analoghi, che deponevano per la presunzione di consenso al trattamento sanitario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2369 del 2018 Rv. 647593 - 01, N. 16503 del 2017 Rv. 644956 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19193** *del* **19/07/2018** (Rv. **649733 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M.* **CORASANITI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
M. *(MENEGAZZI RINALDO) contro* A. *(PAGNUTTI MARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/05/2016

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Presupposti - Percepibilità oggettiva del danno - Necessità - Ignoranza del danneggiato sulla sua esistenza – Irrilevanza.

In tema di risarcimento del danno, l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende, quando il danno sia percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato, gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21026 del 2014 Rv. 632946 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19154** *del* **19/07/2018** (Rv. **649731 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
G. *(DORE FRANCO) contro* C. *(MANNI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 08/02/2014

001005 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Contratto di somministrazione di acqua stipulato dal Comune con soggetto privato -Regolamento comunale di integrazione del contenuto contrattuale - Natura negoziale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1341, comma 2, c.c. - Sussistenza

058048 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE In genere.

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE In genere.

Le previsioni contenute nel regolamento comunale adottato ai sensi degli artt. 1 e 15 del r.d. n. 2578 del 1925, integrative del contratto di somministrazione di acqua potabile concluso dal Comune con un soggetto privato, hanno natura negoziale, enucleando le condizioni generali del contratto di utenza pubblica e caratterizzandolo (anche) in termini di contratto per adesione, ex art. 1341, comma 1, c.c.: esse sono, pertanto, soggette alla verifica di vessatorietà da parte del G.O. ed alla disciplina dettata dall'art. 1341, comma 2, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19531 del 2004 Rv. 577415 - 01, N. 20202 del 2007 Rv. 599490 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19154** *del* **19/07/2018** (Rv. **649731 - 02**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
G. *(DORE FRANCO) contro* C. *(MANNI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 08/02/2014

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Misurazione dei consumi mediante contatore - Contestazione dei consumi - Ripartizione degli oneri probatori - Azione di accertamento negativo del credito - Diversa distribuzione degli oneri probatori - Insussistenza.

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 16917 del 2012 Rv. 624120 - 01, N. 23699 del 2016 Rv. 642982

- 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **19180** *del* **19/07/2018** (Rv. **649737 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **PAOLO SPAZIANI.** *Relatore:* **PAOLO SPAZIANI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
G. *(PIZZI GUIDO CARLOS) contro* N.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/06/2014

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Nozione - Accertamento - Criteri.

La nozione di attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. L'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10027 del 2005 Rv. 581418 - 01, N. 16052 del 2015 Rv. 636183 - 01, N. 919 del 2013 Rv. 625279 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19218** *del* **19/07/2018** (Rv. **649740 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(CAMPAGNA GIOVANNA) contro* N.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/06/2016

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Indagine sul concorso colposo del creditore - Esame d'ufficio - Ammissibilità - Ipotesi di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - Natura di eccezione in senso stretto - Sussistenza - Fondamento.

In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12714 del 2010 Rv. 613017 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19252** *del* **19/07/2018** (Rv. **650243 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.** *(Conf.)*
P. *(MARGARA ROBERTO) contro* A. *(DIAMANTI RICCARDO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MASSA, 20/09/2016

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Giudicato civile - Interpretazione - Esame del dispositivo e della motivazione - Necessità.

L'interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 769 del 2014 Rv. 629285 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19251** *del* **19/07/2018** (Rv. **650242 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.** *(Conf.)*
C. *(CONTALDI GIANLUCA) contro* A. *(CILIBERTI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/01/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Pretesa contrattuale - Omesso rilievo officioso in primo grado della nullità del contratto - Possibilità di un siffatto rilievo nel giudizio di appello in cui si invochi il riconoscimento di quella pretesa - Sussistenza - Fondamento.

Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che supponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato tali validità ed efficacia, né le parti ne abbiano discusso - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 8841 del 2017 Rv. 643814 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19102** *del* **18/07/2018** (Rv. **650239 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
I. *(COEN STEFANO) contro* L.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE POTENZA, 16/02/2017

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Reclamo avverso provvedimento dichiarativo dell' estinzione del processo esecutivo - Ordinanza di estinzione del giudizio di reclamo per mancata comparizione delle parti - Natura sostanziale di sentenza - Sussistenza - Conseguenze - Impugnabilità con l'appello - Necessità - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità.

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere.

Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, per mancata comparizione delle parti, di un procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c., ha il contenuto sostanziale di sentenza anche quando abbia assunto la forma dell'ordinanza e, pertanto, è impugnabile con l'appello, e non già col ricorso straordinario per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 14449 del 2016 Rv. 640527 - 01, N. 2185 del 2018 Rv. 647697 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19105** *del* **18/07/2018** (Rv. **650240 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** O. *(BUSACCA DIEGO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 08/06/2017

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA Processo esecutivo - Irregolarità formali del precetto - Proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi - Sanatoria - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

La nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva. (Nella specie, l'opponente ha lamentato esclusivamente la mancata indicazione nel precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che questa fosse stata effettuata, e, conseguentemente, di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 700 del 1971 Rv. 350481 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8506 del 1991 Rv. 473367 - 01, N. 3321 del 1992 Rv. 476315 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19113** *del* **18/07/2018** (Rv. **650241 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *(Diff.)*

F. *(MINESTRONI GIOVANNI) contro* F. *(DIAMANTI STEFANO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/11/2016

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE Conseguenze - Formazione del giudicato - Ambito oggettivo - Estensione all'esistenza dei fatti costitutivi ed all'inesistenza dei fatti impeditivi o estintivi del credito - Legittimità.

Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 11360 del 2010 Rv. 613087 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18521** *del* **13/07/2018** (Rv. **649729 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
P. *(INGIULLA ANDREA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/01/2016

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Responsabilità del Ministero della salute per contagio con virus HBV, HIV e HCV in conseguenza di emotrasfusioni o assunzione di emoderivati con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Momento in cui la malattia è percepibile come danno ingiusto conseguente al comportamento di un terzo - Fattispecie.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la dichiarazione anamnestica della paziente, resa in occasione della diagnosi di epatite C, di essersi sottoposta a trasfusione durante il parto e di non aver mai fatto uso di alcool e di stupefacenti, fosse idonea ad attestare la conoscenza o, comunque, la conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza, della riconducibilità causale della patologia alla trasfusione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22045 del 2017 Rv. 646014 - 01, N. 13745 del 2018 Rv. 649040 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **18519** *del* **13/07/2018** (Rv. **649727 - 02**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
G. *(GRANDINETTI ERNESTO) contro* P.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2012

058107 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE Principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento - Applicabilità - Condizioni - Buona fede del terzo - Comportamento colposo del rappresentato - Necessità.

In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1398

Massime precedenti Conformi: N. 3787 del 2012 Rv. 621341 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18522** *del* **13/07/2018** (Rv. **649735 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
F. *(CONSOLO CLAUDIO) contro* B. *(TAMPONI MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/06/2015

138031 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE Art. 195 c.p.c. - Termini fissati in udienza dal giudice - Scadenza durante la sospensione feriale - Proroga automatica degli stessi - Esclusione - Conseguenze - Nullità - Deducibilità - Limiti - Sanatoria - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, poiché lo svolgimento delle relative operazioni inerisce ad attività processuale, il giudice non può fissare i termini di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c. in modo che ricadano durante il periodo di sospensione feriale, se il processo è soggetto alla detta sospensione e salva rinuncia delle parti ad avvalersi di essa, non potendo operare, peraltro, la proroga automatica degli stessi termini, in modo da rispettare la sospensione, in quanto non prevista l'integrazione di un atto compiuto dal giudice e con il quale abbia disconosciuto l'efficacia della sospensione feriale. L'atto adottato in violazione della sospensione è affetto da nullità soltanto nel caso in cui l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa con riflessi sulla decisione di merito, che, nel caso di atto adottato in udienza, a pena di decadenza e conseguente sanatoria, deve essere eccepita in udienza dalla parte presente o che avrebbe dovuto esservi, atteso che quella sede rappresenta, ex art. 157, comma 2, c.p.c., la prima difesa possibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 193, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 26831 del 2014 Rv. 634236 - 01, N. 23493 del 2017 Rv. 645668 - 01, N. 23638 del 2016 Rv. 642799 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18536** *del* **13/07/2018** (Rv. **649702 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
V. *(CARPINO SALVATORE) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/01/2016

104075 LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE Locazione - Vendita o donazione della cosa locata - Effetti - Surrogazione del terzo acquirente o donatario nei diritti e nelle obbligazioni del locatore - Sussistenza - Consenso del conduttore - Necessità - Esclusione.

In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita o la donazione dell'immobile locato determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente (o del donatario), che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602

Massime precedenti Conformi: N. 13833 del 2010 Rv. 613275 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18564** *del* **13/07/2018** (Rv. **649736 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
E. *(GIAMPAOLINO CARLO FELICE) contro* S. *(CAPPELLO LAURA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/06/2016

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Debiti di valore - Reintegrazione economica del creditore - Necessità - Rivalutazione monetaria o liquidazione in valori monetari attuali - Satisfattività - Limit - Danno da ritardo - Onere probatorio - Spettanza al creditore - Condizioni - Interessi compensativi - Automatico riconoscimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remunerativitá media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento al danno derivato da anticipazioni di crediti non recuperati, aveva liquidato gli interessi, sul capitale via via rivalutato, in modo automatico, senza alcuna valutazione dell'indicato profilo probatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12452 del 2003 Rv. 566223 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18028 del 2010 Rv. 614475 - 01, N. 11899 del 2016 Rv. 640204 - 01, N. 9515 del 2007 Rv. 598227 - 01 Rv. 598228 - 01, N. 3173 del 2016 Rv. 639074 - 01, N. 8609 del 2006 Rv. 589829 - 01, N. 12140 del 2016 Rv. 640242 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **18519** *del* **13/07/2018** (Rv. **649727 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
G. *(GRANDINETTI ERNESTO) contro* P.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2012

018141 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile - Sussistenza di un valido rapporto assicurativo - Necessità - Esclusione - Esistenza di un contrassegno autentico - Sufficienza - Contrassegno falsificato o contraffatto - Esonero di responsabilità dell'assicuratore - Configurabilità - Limiti - Assenza di un comportamento colposo dell'assicuratore ingenerante l'affidamento del danneggiato - Necessità.

In forza del combinato disposto dell'art. 7 della n. 990 del 1969 (attuale art. 127 del d.lgs. n. 209 del 2005) e dell'art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato - il quale, pertanto, non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione - per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato stesso.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 127, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18307 del 2014 Rv. 632097 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14636 del 2014 Rv. 631706 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18520** *del* **13/07/2018** (Rv. **649728 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(PONZIANI GUIDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/06/2014

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Successiva individuazione in sede scientifica dei virus HBV, HIV e HCV - Responsabilità del Ministero della salute - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie relativa a trasfusioni praticate nell'anno 1976.

In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la

responsabilità del Ministero della salute per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (Fattispecie relativa a trasfusioni eseguite nell'anno 1976).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Costituzione art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 2232 del 2016 Rv. 638719 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18318** *del* **12/07/2018** (Rv. **649699 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
S. *(LUNDER DARIO) contro* D. *(BATTOCLETTI RINO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/10/2014

100017 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE Nullità della "vocatio in ius" - Rinnovazione - Provvedimento del Presidente della Corte di appello con cui dichiara l'inammissibilità dell'istanza di rinnovazione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione – Ragioni.

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere.

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte d'appello abbia respinto l'istanza di rinnovazione di una citazione in appello affetta da nullità per carenza della "vocatio in ius", atteso che un simile provvedimento non è qualificabile come sentenza nella sua sostanza, né è sussumibile nella categoria dei provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi degli artt. 111, comma 7, Cost. e 360, comma 4, c.p.c., essendo privo del carattere della definitività, in quanto revocabile, e di quello della decisorietà, in quanto l'applicazione dell'art. 164, comma 2, c.p.c. compete nella Corte territoriale al giudicante in forma collegiale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9652 del 2017 Rv. 643828 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **18338** *del* **12/07/2018** (Rv. **649701 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(MANDRONE LUIGI) contro* S. *(GAMBERINI MONGENET RODOLFO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2016

058014 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE Entità della clausola penale - Valutazione della sua eventuale irrisorietà, in deroga al disposto dell'art. 1229 cod. civ. – Rilevanza - Fattispecie.

La irrisorietà del danno pattuito preventivamente sotto forma di clausola penale costituisce elemento sintomatico dell'aggiramento del divieto di limitazione di responsabilità stabilito dall'art. 1229, comma 1, c.c. Ne consegue che deve ritenersi illegittima una clausola penale,

inserita in un contratto di vigilanza di un esercizio commerciale, contenente la previsione di limitazione dell'ammontare del danno risarcibile, cagionato dal mancato od inesatto adempimento della prestazione di vigilanza, in misura pari alla rata mensile del corrispettivo, di entità modesta, e nel contempo escluda la responsabilità dell'Istituto di vigilanza "per eventuali furti", così sostanzialmente interrompendo il nesso funzionale tra la corretta esecuzione del servizio e la prevenzione della commissione di furti ai danni del cliente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1382

Massime precedenti Vedi: N. 7061 del 1997 Rv. 506320 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18325** *del* **12/07/2018** (Rv. **649700 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
C. *(SENESE SAVERIO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 30/07/2015

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Obblighi di manutenzione, vigilanza e controllo a carico dell'ente proprietario - Fondamento - Obbligo dell'ente proprietario di mantenere in buono stato anche la zona tra i margini della carreggiata extraurbana e i limiti della sede stradale ("banchina") - Correlativo obbligo di segnalazione di pericoli ed insidie - Configurabilità - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della l. n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; per i Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto responsabile il Comune per i danni riportati da un motociclista a causa dell'impatto con l'imprevedibile ostacolo costituito da una rete in plastica posta a recinzione dell'area di un cantiere stradale, rilevando che la realizzazione di quest'ultimo non priva l'ente proprietario della qualità di custode della porzione di strada rimasta percorribile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 16, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 28, Regio Decr. 15/11/1923 num. 2506 art. 5, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 22755 del 2013 Rv. 629057 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19129 del 2011 Rv. 619814 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18082** *del* **10/07/2018** (Rv. **649666 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.**
R. *(DE CRESCENZO ENRICO) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/05/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Pegno a garanzia di debito altrui - Fallimento del terzo datore della garanzia - Ammissione al passivo del creditore pignoratizio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

I titolari di diritti reali di garanzia (nella specie, pegno di polizze) costituiti dal terzo non debitore, successivamente fallito, per le obbligazioni assunte tra altri soggetti, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all'art. 52 legge fall., atteso che questa disposizione non sottopone a concorso la posizione soggettiva del beneficiario della garanzia, il quale non è creditore diretto del fallito e perché, ove se ne volesse estendere l'ambito di applicazione fino a comprendere anche l'accertamento del diritto verso il fallito, quale terzo datore della garanzia, si verrebbe ad introdurre un anomalo contraddittorio con una ulteriore parte, ossia quella corrispondente al debitore garantito proprio dalla garanzia data dal fallito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2784

Massime precedenti Vedi: N. 11545 del 2009 Rv. 608027 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18062** *del* **10/07/2018** (Rv. **649665 - 01**)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **IRENE AMBROSI.** *Relatore:* **IRENE AMBROSI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
M. *(MACCHION PAOLO) contro* U.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/08/2015

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza di appello di riforma di quella di primo grado - Conseguenti obblighi restitutori - Espressa statuizione di condanna alla restituzione - Necessità - Formulazione di tale domanda in appello o in separato giudizio - Ammissibilità - Eccezione di giudicato esterno - Opponibilità - Esclusione - Fondamento.

La sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 12387 del 2016 Rv. 640323 - 01, N. 11356 del 2006 Rv. 591351 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17939** *del* **09/07/2018** (Rv. **649843 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**

M. *(DE DOMINICIS GUSTAVO) contro* T.
Regola competenza

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Condizioni generali di contratto - Sottoscrizione in calce a richiamo numerico e cumulativo di clausole vessatorie e non - Rispetto dell'art. 1341 c.c. - Presupposti - Fattispecie.

Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.(Nella fattispecie, la sottoscrizione della clausola di determinazione del foro esclusivo apposta a contratti di vendita, leasing e fideiussione, collegati tra loro, è risultata debitamente apposta in calce al richiamo numerico della clausola e accompagnata da una, pur sintetica, indicazione del contenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22984 del 2015 Rv. 637763 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12739 del 2017 Rv. 644295 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17729** *del* **06/07/2018** (Rv. **649726 - 01**)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *Relatore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
E. *(STELLA RICHTER ELENA) contro* G.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 10/03/2016

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Art. 184 bis, e 153, comma 2 c.p.c.. - Presupposto comune - Causa non imputabile - Onere della prova - Necessità - Fattispecie.

La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata, poiché la rimessione in termini accordata sulla "ragionevole" possibilità che gli uffici di cancelleria siano stati trovati chiusi nel sabato antecedente la Pasqua non è risultata provata e la scelta discrezionale di depositare l'atto l'ultimo giorno utile imponeva di informarsi degli orari e di regolarsi di conseguenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19836 del 2011 Rv. 618943 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21794 del 2015 Rv. 637539 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17720** *del* **06/07/2018** (Rv. **649663 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.**
E. *(MASSATANI MAURIZIO) contro* G. *(MARTELLI GIOVANNI BATTISTA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/06/2015

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Sindacato del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Vizi denunciabili - Distinzioni – Mancata applicazione del ragionamento presuntivo - Vizio di omesso esame di un fatto secondario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunche´ al riguardo (e non si verta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice puo` essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non e` deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensi` solo ai sensi e nei limiti dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 9059 del 2018 Rv. 648589 - 01, N. 10973 del 2017 Rv. 643968 - 01, N. 19485 del 2017 Rv. 645496 - 02

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **17724** *del* **06/07/2018** (Rv. **650180 - 01**)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
B. *(SAPORITO ANTONELLA) contro* D. *(PATTARINI STEFANIA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 19/11/2015

174088 TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE Pacchetto turistico - Responsabilità dell'organizzatore o venditore - Fatto dei terzi prestatori di servizi - Sussistenza - Azione di rivalsa - Esperibilità - Fattispecie.

L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005, è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si sia avvalso per fornire la complessiva prestazione, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'organizzatore del pacchetto turistico responsabile del danno cagionato dal vettore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 14 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 13/06/1990 num. 314, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206, Cod. Civ. art. 1228

Massime precedenti Conformi: N. 22619 del 2012 Rv. 624446 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25396 del 2009 Rv. 610375 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **17727** *del* **06/07/2018** (Rv. **649664 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
M. *(CERQUETTI ROMANO) contro* F. *(RAVIDA' FABRIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2016

058008 CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Cessione del credito - Differenza dalla cessione del contratto - Azione di risoluzione inerente al precedente contratto da parte del cessionario del credito - Esclusione - Fattispecie.

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE In genere.

Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1406

Massime precedenti Conformi: N. 776 del 1967 Rv. 326848 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2869 del 2015 Rv. 634396 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **17718** *del* **06/07/2018** (Rv. **649662 - 01**)
Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Parz. Diff.)*
V. *(MONACO MAURO) contro* U. *(COLOMBO CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/05/2014

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Criterio di interpretazione "funzionale" - Rilevanza.

In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1882

Massime precedenti Conformi: N. 23701 del 2016 Rv. 642983 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **17726** *del* **06/07/2018** (Rv. **650181 - 01**)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
M. *(MESSINA ANTONIO) contro* A. *(ATTANASIO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/06/2015

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Professioni intellettuali - Avvocato - Compenso - Patto di quota lite stipulato durante la vigenza dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 223 del 2006 (prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, l. n. 247 del 2012) - Massimi tariffari - Derogabilità - Fondamento.

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE In genere.

In tema di compensi per prestazioni professionali di avvocato, il patto di quota lite, stipulato durante la vigenza dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006 (prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, l. n. 247 del 2012), può validamente prevedere compensi maggiori rispetto ai massimi tariffari, in primo luogo, perché la norma menzionata, contenendo una disposizione speciale rispetto al successivo comma 2, elimina in modo "secco" ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti senza alcun limite, ed inoltre, perché l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che, assumendo le tariffe massime un ruolo sussidiario e recessivo, esse continuano ad essere obbligatorie, in base all'art. 2, comma 2, d.l. cit., solo nel caso in cui non sia concluso alcun patto tra avvocato e cliente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 1 lett. A), Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 2, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7051 del 1990 Rv. 468111 - 01, N. 1900 del 2017 Rv. 642785 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **17724** *del* **06/07/2018** (Rv. **650180 - 02**)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
B. *(SAPORITO ANTONELLA) contro* D. *(PATTARINI STEFANIA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 19/11/2015

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno da "vacanza rovinata" - Natura giuridica - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.

174088 TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE In genere.

Il danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, consistente nell'omessa valutazione della ripercussione negativa del tardivo ritrovamento del bagaglio sulla prosecuzione del periodo di vacanza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111, Direttive del Consiglio CEE 13/06/1990 num. 314

Massime precedenti Conformi: N. 14662 del 2015 Rv. 636373 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17603** *del* **05/07/2018** (Rv. **649554 - 01**)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **IRENE AMBROSI.** *Relatore:* **IRENE AMBROSI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
T. *(GRANARA DANIELE) contro* R. *(DALPIAZ STEFANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/10/2015

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clausola risolutiva espressa - Diritto potestativo alla risoluzione del contratto - Carattere vessatorio - Esclusione - Fondamento.

La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23065 del 2016 Rv. 642408 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **17586** *del* **05/07/2018** (Rv. **649551 - 01**)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
F. *(VAGLIO MAURO) contro* H. *(DE LORENZO RENATO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/10/2014

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratto di telefonia mobile - Condizioni generali di contratto e pattuizioni prescelte dall'utente - Vessatorietà -

Accertamento - Previa qualificazione della parte - Necessità - Fondamento.

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE In genere.

Nell'ambito dei contratti di telefonia mobile, al fine di valutare le pattuizioni contenute nelle condizioni generali di contratto e nelle opzioni prescelte dall'utente, il giudice deve preliminarmente, anche d'ufficio, individuare la qualità dei contraenti al fine di valutare correttamente, alla luce del principio sinallagmatico, l'eventuale squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dalle clausole stipulate e la loro vessatorietà con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Legge 06/02/1996 num. 52 art. 25, Legge 07/09/2005 num. 206 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 21763 del 2013 Rv. 627977 - 01, N. 22357 del 2010 Rv. 615671 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **17587** *del* **05/07/2018** (Rv. **649552 - 01**)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
L. *(CALCIOLI FILIPPO) contro* A. *(BENTIVOGLIO BARBARA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2015

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Servizio sanitario nazionale - Rapporti con le strutture private convenzionate - Mancato pagamento delle relative spettanze - Debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento - Ente incaricato del pagamento del corrispettivo - Fondamento - Fattispecie relativa alla Regione Lazio.

In tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva individuato, per la Regione Lazio, l'Azienda ospedaliera e non la ASL quale soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SSN e fatturate dalla stessa Azienda).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/08/1993 num. 324 art. 1, Legge 27/10/1993 num. 423, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502

Massime precedenti Conformi: N. 26959 del 2016 Rv. 643005 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17588** *del* **05/07/2018** (Rv. **649553 - 01**)
Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **STEFANO**

OLIVIERI. *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
C. *(DE LORENZO RENATO) contro* A. *(ABIGNENTE ANGELO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/06/2014

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Accreditamento provvisorio - Obbligo delle struttura privata convenzionata di stipulare un contratto apposito in forma scritta con la ASL territorialmente competente - Indicazione dei rispettivi obblighi - Necessità.

L'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 bis, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 20391 del 2016 Rv. 642911 - 01, N. 12316 del 2015 Rv. 635756 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17577** *del* **04/07/2018** (Rv. **649689 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
S. *(PROSPERINI ALBERTO) contro* R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 23/03/2016

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Liquidazioni giudiziali successive al d.m. n. 140 del 2012 - Limiti - Prestazioni effettuate in un grado di giudizio concluso con sentenza - Operatività dei nuovi parametri - Esclusione - Fattispecie.

I nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata; invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto che l'attività difensiva si esaurisse al momento della precisazione delle conclusioni, rilevando al contrario che il difensore può ben compiere, anche successivamente a tale momento processuale, alcuni atti difensivi, come la dichiarazione di avveramento di un evento interruttivo, il ritiro del fascicolo, l'estrazione di copie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 com. 1, DM Grazia e Giustizia 20/07/2012 art. 41, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 com. 2, Legge 24/03/2012 num. 27

Massime precedenti Conformi: N. 30529 del 2017 Rv. 646610 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 2748 del 2016 Rv. 638855 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17405 del 2012 Rv. 623533 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17441** *del* **04/07/2018** (Rv. **649842 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
C. *(SERRA FAUSTO) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 03/10/2016

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Modificazione soggettiva dell'obbligazione - Terzo pignorato - Facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario anche se anteriori all'assegnazione - Fondamento.

L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell'assegnatario all'originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo. Ne consegue che da tale momento (e prima di procedere alla "solutio"), la banca, terzo pignorato, ha facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario, anche ove formati anteriormente all'assegnazione, poiché la coesistenza di reciproche e contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato si verifica per effetto ed in conseguenza della pronuncia ex art. 533 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11493 del 2015 Rv. 635563 - 01, N. 18719 del 2017 Rv. 645158 - 01, N. 11660 del 2016 Rv. 640208 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17543** *del* **04/07/2018** (Rv. **649688 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.**
C. *(COSTA MARIA RITA ORNELLA) contro* U. *(ANSELMO AURELIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/07/2016

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questi proposta ex art. 2952, comma 4, c.c. - Diritto al rimborso in favore dell'assicurato - Prescrizione - Sospensione - Termine finale - Conclusione del procedimento diretto alla liquidazione del credito del terzo - Necessità - Fondamento.

127032 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE In genere.

In materia di assicurazione della responsabilità civile, per effetto della specifica disciplina dell'art. 2952, co. 4, c.c., l'avvenuta comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato attraverso il diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di danno proposto dal terzo, determina la sospensione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo (nella specie del diritto al rimborso in favore dell'assicurato) fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio del terzo, essendo irrilevante, ai fini dell'operatività della predetta sospensione, la mancata riproposizione, in grado di appello, da parte dell'assicurato della domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore nel giudizio di danno introdotto dal terzo, in quanto la sorte della sospensione è legata esclusivamente all'esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 4, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15362 del 2006 Rv. 592026 - 01, N. 18317 del 2015 Rv. 636859 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17467** *del* **04/07/2018** (Rv. **650238 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
B. *(LUPINACCI SALVATORE) contro* P. *(PARRILLO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MODENA, 28/03/2017

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Querela di falso - Proposizione in giudizio assoggettato a rito sommario - Incompatibilità - Conseguenze - Fattispecie relativa a spettanze professionale per attività giudiziale

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

La querela di falso proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spettanze professionali dell'avvocato per attività giudiziale, è incompatibile con il rito sommario di cognizione previsto per tali controversie. Ne consegue la necessità che il giudice provveda alla separazione dei giudizi, dovendo quello relativo all'accertamento della falsità del documento essere assoggettato al rito ordinario a cognizione piena ed essere trattato dal giudice collegiale, con sospensione del procedimento di opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 02

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17545** *del* **04/07/2018** (Rv. **649660 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.**
M. *(RUTA CARMELO) contro* C. *(CARUSO MARIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/07/2017

104273 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO

1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - COMUNICAZIONE (CONTENUTO E FORMA) Opponibilità al locatore - Condizioni - Raccomandata con avviso di ricevimento ed equipollenti - Conseguenze - Conoscenza della cessione acquisita "aliunde" - Rilevanza - Esclusione - Accettazione - Necessità.

Ai sensi dell'art. 36 della l. n. 392 del 1978, la cessione del contratto di locazione operata dal conduttore in occasione della cessione dell'azienda esercitata all'interno dell'immobile concesso in locazione non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata con lettera raccomandata con avviso di ritorno (o con modalità diverse, purché idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto); tale comunicazione, se non costituisce requisito di validità della cessione nel rapporto tra conduttore cedente e terzo cessionario, condiziona tuttavia l'efficacia della cessione stessa nei confronti del contraente ceduto, nel senso che essa non gli è opponibile sino a quando la comunicazione non avvenga (e salva, comunque, la possibilità che il locatore vi si opponga per gravi motivi nel termine di trenta giorni). Ne consegue che la conoscenza "aliunde" della cessione da parte del locatore non rileva, a meno che egli, avendola conosciuta, l'abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall'art. 1407 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto provata l'avvenuta comunicazione sulla base di indici presuntivi ritenuti idonei alla prova della conoscenza "aliunde", in assenza di qualsiasi forma di comunicazione tra originario conduttore e locatore o di accettazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1407, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 4067 del 2014 Rv. 629694 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23111 del 2015 Rv. 637866 - 01, N. 19531 del 2015 Rv. 637002 - 01, N. 14442 del 2016 Rv. 640580 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17544** *del* **04/07/2018** (Rv. **649659 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.**
G. *(MATAFU' CARMELO) contro* C. *(GALLETTI MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/06/2016

081189 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - IN GENERE Azione revocatoria ordinaria proseguita dal curatore fallimentare - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data dell'atto impugnato - Fondamento - Interruzione ad opera di uno dei creditori - Efficacia a favore del fallimento - Sussistenza.

Nel giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, qualora sopravvenga il fallimento di questi, il curatore può subentrare nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, sicché trattandosi di azione che il curatore trova nella massa fallimentare e si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, per un verso, la prescrizione decorre anche nei confronti della curatela, ai sensi dell'art. 2903 c.c., dalla data dell'atto impugnato, per l'altro, l'interruzione della prescrizione ad opera di uno dei creditori, cui sia subentrato il curatore ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2943, Legge Falliment. art. 66

Massime precedenti Conformi: N. 5586 del 2015 Rv. 634903 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8680 del 2017 Rv. 644393 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17328** *del* **03/07/2018** (Rv. **649841 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**
R. *(GIULITTO VITO) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE BARI, 09/11/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Sospensione dei termini feriali - Applicabilità - Esclusione - Prosecuzione del giudizio quanto alla domanda riconvenzionale - Operatività della sospensione - Sussistenza.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Nelle cause di opposizione all'esecuzione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario, non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione; non si sottrae, invece, alla sospensione dei termini durante il periodo feriale la controversia nella quale il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Massime precedenti Conformi: N. 22484 del 2014 Rv. 633022 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1123 del 2014 Rv. 629827 - 01, N. 12888 del 2016 Rv. 640428 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17335** *del* **03/07/2018** (Rv. **650237 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
A. *(MANGIA GIOVANNI) contro* M. *(SACCHI MARIA ELENA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/05/2016

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Concorso di colpa della vittima nella causazione del danno - Vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.

Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'erronea valutazione del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile ove il ricorrente ometta di indicare in quale fase e in quali termini abbia sollevato la relativa questione nel giudizio di merito secondo quanto imposto dall'art. 366, n. 3 c.p.c., con conseguente irrilevanza del fatto che la questione sia astrattamente rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

lett. 5, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24291 del 2016 Rv. 642801 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17332** *del* **03/07/2018** (Rv. **650236 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**
S. *(GENOVESE FRANCESCO) contro* S. *(SCRIMA VENERA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/11/2016

043022 COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - SOPRAVVENUTO BISOGNO DELLA COSA COMODATA Comodato senza determinazione di termine- Destinazione ad abitazione familiare - Onere della prova - Assoggettamento - In capo al comodatario - Fattispecie.

Nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario. (Nella specie la S.C. ha cassato al sentenza impugnata che aveva ritenuto onerati i comodanti dell'onere della prova di dimostrare l'insussistenza di vincoli di destinazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24838 del 2014 Rv. 633370 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20448 del 2014 Rv. 633006 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17267** *del* **02/07/2018** (Rv. **649838 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.**
D. *(DE LISI ISABELLA) contro* N. *(NOBILI FEDERICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/02/2017

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello impropriamente pronunciata ex art. 348-bis c.p.c. (e non con sentenza) - Mancato rilievo di lesione del diritto di difesa - Conseguenze - Inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza - Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - Inammissibilità del ricorso per cassazione avverso quest'ultima.

La tardività dell'appello pronunciata impropriamente con ordinanza ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. anziché con sentenza (nella specie, a seguito della qualificazione dell'azione come opposizione esecutiva e in difetto di analitica, adeguata e tempestiva prospettazione di specifiche lesioni al diritto di difesa dell'appellante in dipendenza dell'opzione dell'ordinanza in luogo della sentenza) comporta non soltanto l'inammissibilità, per difetto di interesse e in mancanza di un diritto alla regolarità formale del processo in quanto tale, del ricorso per cassazione dispiegato avverso l'ordinanza di secondo grado, ma pure, in ragione del definitivo accertamento della tardività dell'originaria impugnazione e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, del ricorso per cassazione dispiegato avverso quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13373 del 2008 Rv. 603196 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17268** *del* **02/07/2018** (Rv. **649839 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.**
M. *(TROZZI STEFANIA) contro* D. *(COSENTINO FABIO)*
Dichiara improcedibile, TRIBUNALE PESCARA, 16/02/2017

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Vendita della cosa data in pegno - Opposizione del debitore - Natura - Conseguenze - Regime di impugnazione ex art. 616 c.p.c. ripristinato dall'art. 49 l. n. 69 del 2009 - Appellabilità della sentenza che conclude l'opposizione in primo grado - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

079163 ESECUZIONE FORZATA - PEGNO In genere.

L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 c.c., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 c. p.c., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, compresa quella dell'appellabilità della sentenza che la conclude in primo grado - ripristinata, per le sentenza pubblicate a partire dal 4 luglio 2009, dall'ulteriore riforma dell'art. 616 c.p.c., di cui all'art. 49 della l. n. 69 del 2009 - , con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto direttamente avverso la sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2797, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21908 del 2008 Rv. 607905 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **20317** *del* **31/07/2018** (Rv. **650119 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMELIA TORRICE.** *Relatore:* **AMELIA TORRICE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
S. *(DE MARTINI CORRADO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/04/2013

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Malattia insorta durante le ferie - Art. 44 del c.c.n.l. del comparto Agenzie Fiscali - Interpretazione - Tempestiva comunicazione dell'insorgenza della malattia - Necessità - Fondamento.

L'art. 44 del c.c.n.l. del comparto Agenzie Fiscali del 28 maggio 2004 si interpreta nel senso che è onere del lavoratore colpito da malattia durante la fruizione delle ferie darne tempestiva comunicazione, onde consentire all'amministrazione di disporre le verifiche ed i controlli sull'insorgenza dell'evento morboso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 28/05/2004 art. 49, Contr. Coll. 28/05/2004 art. 44

Massime precedenti Vedi: N. 284 del 2017 Rv. 642819 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1947 del 1998 Rv. 512950 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **20091** *del* **30/07/2018** (Rv. **650118 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *Relatore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(PIZZUTI PAOLO) contro* A. *(RIZZO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/08/2012

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Rapporto di impiego alle dipendenze della P.A. - Mancato godimento delle ferie - Diritto ad un ristoro economico - Condizioni - Eccezionali esigenze di servizio o causa di forza maggiore - Prova - Necessità.

Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l'interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 15/12/1996 art. 21, Contr. Coll. 15/12/1996 art. 13, Costituzione art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 4855 del 2014 Rv. 630379 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2496 del 2018 Rv. 647307 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **20080** *del* **30/07/2018** (Rv. **650044 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICO DE**

GREGORIO. *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Diff.)*
B. *(ROSSETTI MARIALUISA) contro* S. *(GUASCO MARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/02/2013

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Tutela delle condizioni di lavoro - Obblighi del datore ex art. 2087 c.c. - Pronunce conseguenti - Tutela per equivalente e tutela in forma specifica - Ammissibilità - Limiti e oneri probatori.

In tema di obblighi di protezione ex art. 2087 c.c. trova applicazione il medesimo principio espresso in riferimento al demansionamento illegittimo, nel senso che il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica, di contenuto satisfattorio dell'interesse leso, che condanni il datore ad affidare al lavoratore mansioni confacenti alle condizioni di salute e riconducibili a quelle già assegnate ovvero di contenuto equivalente; tale obbligo è derogabile solo nel caso in cui il datore provi l'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore nell'azienda, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16012 del 2014 Rv. 632254 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **20083** *del* **30/07/2018** (Rv. **650117 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
P. *(PESSI ROBERTO) contro* S. *(MATARANTE ALFREDO CIRO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/02/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Giusta causa - Direttore di ufficio postale - Falsa attestazione dell'identità del contraente - Potenzialità dannosa della condotta - Sufficienza - Fondamento.

In tema di licenziamento disciplinare, la condotta del direttore di ufficio postale che attesti falsamente di avere verificato l'identità del contraente costituisce giusta causa di recesso, trattandosi di comportamento connotato da gravità per il ruolo apicale ricoperto dal lavoratore e per il grado di affidamento correlato alle mansioni dallo stesso svolte, a nulla rilevando l'assenza di concreto pregiudizio per la parte datoriale a fronte della potenzialità lesiva delle operazioni irregolarmente compiute, quale elemento costitutivo dell'ipotesi di cui all'art. 54, comma 6, lett. c), del c.c.n.l. del 2011.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 14/04/2011 art. 54 com. 6 lett. C, Legge 15/07/1966 num. 604

Massime precedenti Vedi: N. 20726 del 2015 Rv. 637523 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **20011** *del* **27/07/2018** (Rv. **649873 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **LAURA CURCIO.** *Relatore:* **LAURA CURCIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
T. *(DE BONIS MARCO) contro* B. *(SCOGNAMIGLIO RENATO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/06/2014

103294 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE Trattamento economico per servizio estero - Natura retributiva o risarcitoria - Accertamento - Compito del giudice di merito - Fattispecie.

Il trattamento economico per servizio estero ha natura retributiva se compensa la maggiore gravosità del lavoro ovvero se è correlato alla professionalità necessaria per svolgere la prestazione fuori dai confini nazionali, mentre ha natura riparatoria se reintegra le spese sopportate dal lavoratore per la permanenza all'estero nell'esclusivo interesse del datore, con accertamento demandato al giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto risarcitoria la natura dell'indennità di alloggio corrisposta da un istituto bancario, perché erogata per esigenze abitative del dipendente e non collegata all'espletamento della prestazione lavorativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15217 del 2016 Rv. 640736 - 01, N. 23622 del 2010 Rv. 615123 - 01, N. 6563 del 2009 Rv. 607418 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **20015** *del* **27/07/2018** (Rv. **650043 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(BORELLO MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2012

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Art. 7 del c.c.n.l. comparto scuola del 2001 - "Retribuzione professionale docenti" - Attribuzione a tutto il personale docente ed educativo - Supplenti temporanei - Spettanza - Fondamento.

L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 15/03/2001 art. 7 com. 1, Contr. Coll. 15/03/2001 art. 7 com. 3, Contr. Coll. 31/08/1999 art. 25, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 art. 4, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 196 del 2016 Rv. 638426 - 01, N. 10145 del 2018 Rv. 648733 - 01, N. 27950 del 2017 Rv. 646355 - 01, N. 7440 del 2018 Rv. 647655 - 01, N. 22558 del 2016 Rv. 641598 - 01, N. 3871 del 2011 Rv. 615974 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19927** *del* **27/07/2018** (Rv. **650205 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
P. *(VALLEBONA ANTONIO) contro* N. *(BERETTA STEFANINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2017

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Periodo di comporto - Assenze successive alla scadenza del periodo di aspettativa per malattia previsto dal c.c.n.l. - Computabilità - Condizioni - Fattispecie.

Per la computabilità nel periodo di comporto delle assenze successive alla scadenza del periodo di aspettativa per malattia previsto dal contratto collettivo è necessario accertare, anche in via presuntiva, che il mancato rientro in servizio del lavoratore - o la sua successiva assenza - siano dovuti ad una condizione di malattia, non essendo invece rilevanti le assenze imputabili ad una scelta volontaria, fattispecie suscettibile, ove del caso, di valutazione sul diverso piano disciplinare. (Nella specie, era rimasto accertato che le assenze erano ascrivibili alla volontà del lavoratore di non riprendere servizio per mancata accettazione della proposta di trasferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19859** *del* **26/07/2018** (Rv. **649972 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
M. *(FATIGATO PASQUALE P.) contro* I. *(FAVATA EMILIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/01/2012

129204 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI Decorrenza del termine di prescrizione - Possesso di "status" - Iscrizione in elenchi - Riconoscimento successivo - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di controversie concernenti prestazioni assicurative o previdenziali, ove tra i presupposti della prestazione richiesta vi sia il previo riconoscimento di uno "status" all'interno di elenchi specifici, la mancata iscrizione in detti elenchi non incide sul decorso del termine di prescrizione previsto dalla legge, atteso che la sussistenza di tale elemento costitutivo può essere chiesta e dimostrata nel giudizio avente ad oggetto la stessa prestazione. (Nella specie, relativa a un infortunio sul lavoro di un coltivatore diretto, la S.C. ha affermato che il termine triennale di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre dalla data dell'infortunio e non dalla successiva pronuncia giudiziale di riconoscimento dello "status" di coltivatore diretto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27691 del 2011 Rv. 619935 - 01, N. 14994 del 2005 Rv. 582913 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19863** *del* **26/07/2018** (Rv. **650087 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(FAIS SILVANA) contro* C. *(SECHI PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 28/04/2016

058176 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITA' - FRODE ALLA LEGGE Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Scissione di società - Disciplina in materia di licenziamento collettivo - Frode alla legge - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENEREIn genere.

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO In genere.

La scissione societaria in frode alla legge determina la nullità dei licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo se vi è collegamento negoziale tra l'operazione societaria ed i plurimi recessi datoriali, perchè in tal modo viene elusa la normativa sui licenziamenti collettivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la frode sul rilevo che, pur dopo la scissione societaria, tutti i dipendenti continuavano a lavorare per il medesimo soggetto indistinto, nei medesimi luoghi e per la medesima commessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 1523 del 2010 Rv. 611488 - 01, N. 10108 del 2006 Rv. 589846 - 01, N. 10885 del 2015 Rv. 635698 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19860** *del* **26/07/2018** (Rv. **649991 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
B. *(VANADIA WALTER) contro* A. *(MARESCA ARTURO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/08/2013

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratto per sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto - Termine fissato "per relationem" (con riferimento alla data di rientro del lavoratore assente) - Legittimità - Mutamento della causale di assenza indicata nel contratto a termine - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

Nel caso di assunzione a termine per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la fissazione di un termine, benché non predeterminato, con riferimento alla data di rientro del lavoratore sostituito (cd. termine "incertus quando"), e la prosecuzione del rapporto in occasione del mutamento del titolo dell'assenza sono legittime e non determinano la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sempreché anche per la nuova causale sia consentita la stipula del contratto a termine. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la prosecuzione del rapporto di lavoro a termine concluso per la sostituzione di una lavoratrice in maternità anche in relazione alle assenze per ferie e malattia del bambino successive ai periodi di astensione

obbligatoria e facoltativa, sul rilievo dell'evidente connessione tra le ragioni di assenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 625 del 1998 Rv. 511859 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11921 del 2003 Rv. 565742 - 01, N. 835 del 2004 Rv. 569517 - 01, N. 1170 del 2015 Rv. 634299 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19862** *del* **26/07/2018** (Rv. **650041 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
F. *(NAPPI SEVERINO) contro* T. *(MARESCA ARTURO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/03/2016

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Rito cd. Fornero - Termine breve ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Lettura ex art. 429 c.p.c. - Irrilevanza - Fondamento.

Il termine breve di trenta giorni, previsto dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, per la proposizione del reclamo alla corte di appello avverso la sentenza del tribunale sulla impugnativa di licenziamento di cui all'art. 18 st. lav., decorre solo dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione della stessa se anteriore, senza che rilevi la lettura del provvedimento in esito all'udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., attesa la specialità del rito rispetto alla disciplina ordinaria e la necessità di interpretare restrittivamente la norma in tema di decadenza dall'impugnazione, escludendosi pertanto la possibilità di individuare un momento di decorrenza della stessa diverso da quello indicato dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18

Massime precedenti Conformi: N. 14098 del 2016 Rv. 640473 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16216 del 2016 Rv. 640857 - 01, N. 13617 del 2017 Rv. 644523 - 01, N. 18403 del 2016 Rv. 641192 - 01, N. 13858 del 2017 Rv. 644530 - 01, N. 6059 del 2018 Rv. 647388 - 02

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19864** *del* **26/07/2018** (Rv. **650042 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(GALLUCCIO PAOLO) contro* C. *(FERRARO GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/05/2017

098058 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024583/2017 64634701

Massime precedenti Conformi: N. 24583 del 2017 Rv. 646347 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19864** *del* **26/07/2018** (Rv. **650042 - 02**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(GALLUCCIO PAOLO) contro* C. *(FERRARO GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/05/2017

098058 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022023/2015 63738601

Massime precedenti Conformi: N. 22023 del 2015 Rv. 637386 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19729** *del* **25/07/2018** (Rv. **649989 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
T. *(PESSI ROBERTO) contro* M. *(RUSSO GABRIELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/03/2013

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE Regime di cd. stabilità reale - Accertamento del numero dei dipendenti - Ricorso al fatto notorio - Ammissibilità - Fattispecie.

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI In genere.

Ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro può essere accertato dal giudice anche mediante ricorso al fatto notorio, costituito dalla comune conoscenza a livello nazionale o locale delle dimensioni di un'azienda e del conseguente numero di lavoratori occupati alle sue dipendenze, eccedente il limite stabilito dall'art. 18 st.lav. (Nella specie, il datore di lavoro era una società concessionaria del servizio di telecomunicazioni in ambito nazionale e la controversia si riferiva a periodi lavorativi successivi all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1990, con cui è stata data rilevanza al numero complessivo dei dipendenti).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7640 del 2012 Rv. 622517 - 01, N. 3160 del 1986 Rv. 446157 - 01, N. 20987 del 2004 Rv. 577897 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19704** *del* **25/07/2018** (Rv. **650204 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA**

GHINOY.
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(STANCA MARCELLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 01/07/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennizzo in favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da epatite post-trasfusionale - Indennizzo aggiuntivo ex art. 7 della l. n. 210 del 1992 - Presupposti - Decadenza ex art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992 - Esclusione - Fondamento.

In tema di danni irreversibili da emotrasfusioni, l'indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 7 della l. n. 210 del 1992, si configura quale prestazione accessoria ed autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 1 della medesima legge, che ne costituisce mero presupposto, necessitando di un ulteriore elemento costitutivo qual è la derivazione eziologica dalla trasfusione di una seconda malattia con distinto esito invalidante, nonché di apposita domanda amministrativa. Pertanto, il termine triennale di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, previsto per l'indennizzo ex art. 1 della medesima legge, non si estende all'indennizzo aggiuntivo, considerato il carattere eccezionale delle norme sulla decadenza, inapplicabili oltre i casi espressamente previsti.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 7 com. 1, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3, Legge 25/07/1997 num. 238, Decreto Legge 23/10/1996 num. 546, Legge 20/12/1996 num. 641

Massime precedenti Vedi: N. 6500 del 2003 Rv. 562444 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19738** *del* **25/07/2018** (Rv. **650040 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
B. *(BERTOLA VINCENZO) contro* B. *(GATTI MARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/08/2013

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto di lavoro - Decreto ingiuntivo per differenze retributive - Passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione - Azione successiva di accertamento della retrodatazione del rapporto, simulazione e riliquidazione del trattamento dovuto - Abusivo frazionamento della domanda - Estensione del precedente giudicato - Esclusione - Fondamento.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di plurime obbligazioni pecuniarie relative al medesimo rapporto contrattuale di durata, la domanda del lavoratore che, dopo aver ottenuto la condanna del datore di lavoro passata in giudicato al pagamento delle differenze retributive dovute per un rapporto qualificato come apprendistato, chieda successivamente la retrodatazione del medesimo rapporto e la simulazione dell'apprendistato, al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori somme, non costituisce abusivo frazionamento del credito, in considerazione dell'apprezzabile interesse a conseguire subito quanto facilmente accertabile, anche in via monitoria, con salvezza delle ulteriori ragioni creditorie all'esito del più complesso giudizio di simulazione, né è coperta dal precedente giudicato, essendo diverse le circostanze di fatto poste dal lavoratore a base delle due pretese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE

COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 3226 del 2018 Rv. 646733 - 01, N. 28964 del 2017 Rv. 646388 - 01, N. 28963 del 2017 Rv. 646387 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19735** *del* **25/07/2018** (Rv. **650039 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *Relatore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(ACCIARO MICHELE) contro* E. *(DE TINA FLAVIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 16/01/2017

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma o cassazione della sentenza di condanna del datore al pagamento di somme in favore del lavoratore - Conseguenze - Ritenute fiscali operate sulla quota indebita - Ripetibilità da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore - Esclusione - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/05/2005 num. 143, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. DBIS, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 239 del 2006 Rv. 587223 - 01, N. 17374 del 2018 Rv. 649347 - 01, N. 1464 del 2012 Rv. 621079 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19732** *del* **25/07/2018** (Rv. **649990 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
C. *(TONETTI MASSIMO MARTINO) contro* P. *(GIORGIO MARCELLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/11/2015

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Regime sanzionatorio l. n. 92 del 2012 - Tutela reintegratoria residuale - Violazione criteri di scelta tra lavoratori con mansioni fungibili - Tutela indennitaria - Applicabilità - Fondamento.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il nuovo regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, prevede di regola la corresponsione di un'indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza, sicché la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria, dovendosi escludere che ricorra, in tal caso, la manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 14021 del 2016 Rv. 640434 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10435 del 2018 Rv. 648343 - 02, N. 30323 del 2017 Rv. 646555 - 02

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19639** *del* **24/07/2018** (Rv. **649987 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
S. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/11/2012

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Dirigenti - Riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria - Attribuzione di incarico equivalente ex art. 13 del c.c.n.l. 5 aprile 2001 - Interpretazione - Equivalenza di mansioni - Esclusione - Equivalenza di retribuzione - Limiti.

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, con riguardo ai nuovi incarichi conferiti ai dirigenti all'esito dei processi di riorganizzazione che hanno interessato l'Amministrazione finanziaria, l'art. 13, comma 4, del c.c.n.l. dirigenti Area 1 - nella parte in cui prevede che per incarico equivalente si intende "l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del dieci per cento rispetto a quello precedentemente percepito" - va interpretato nel senso che, ai dirigenti in questione, è assicurata non già l'equivalenza di mansioni bensì solo quella economica, costituendo la percentuale massima di riduzione della retribuzione di posizione il limite di salvaguardia del trattamento economico equivalente, dovendosi peraltro escludere che la riduzione riguardi la sola parte variabile della retribuzione di posizione e non la voce complessiva, avuto riguardo al dato testuale della previsione contrattuale, ove l'uso della locuzione "retribuzione di posizione complessiva di pari fascia", in mancanza di ulteriori specificazioni successive, vale a regolare l'intera fattispecie.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/04/2001 art. 13 com. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19632** *del* **24/07/2018** (Rv. **649985 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
C. *(CARTILLONE BIAGIO) contro* F. *(IMPARATO LAURA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/03/2016

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Contestazione generica per una parte dell'addebito - Conseguenze - Fattispecie.

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE In genere.

In tema di licenziamento disciplinare, ove la contestazione sia stata formulata in maniera generica per una parte dell'addebito, è corretto l'operato del giudice di merito che abbia valutato, ai fini della verifica circa la legittimità, o meno, della sanzione, solo i fatti specificamente contestati, senza tener conto dei fatti genericamente indicati. (Nella specie, ritenuta la contestazione specifica in relazione alla condotta di "alterazione manuale delle timbrature delle presenze" e generica in ordine al conseguente fine di vantaggio - non potendosi evincere quali fossero le alterazioni da ricollegare ad un fraudolento occultamento dell'assenza dal luogo di lavoro -, il licenziamento è stato riconosciuto illegittimo perché sproporzionato ed applicata la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 5, st. lav. riformulato).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42

Massime precedenti Vedi: N. 13667 del 2018 Rv. 648786 - 01, N. 16896 del 2016 Rv. 640843 - 01, N. 25745 del 2016 Rv. 642444 - 01, N. 13178 del 2017 Rv. 644515 - 02

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19529** *del* **23/07/2018** (Rv. **650203 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **GIULIO FERNANDES.** *Relatore:* **GIULIO FERNANDES.**
P. *(FIORILLO LUIGI) contro* Z. *(CAMPANELLI SALVATORE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 06/04/2016

138004 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA Decadenza - Ordinanza di decadenza per mancata comparizione della parte o per mancata citazione dei testi - Revocabilità - Relativo potere - Giudice del merito - Attribuzione.

Spetta esclusivamente al giudice di merito, in base al disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp.att. c.p.c., valutare se sussistano giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di escutere i testi per mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della S.C. accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4189 del 2010 Rv. 611542 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19503** *del* **23/07/2018** (Rv. **650157 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* T. *(COVONE FRANCESCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2016

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Eccezione di merito non esaminata perché ritenuta assorbita - Impugnazione incidentale - Esclusione - Criterio della cd. ragione più liquida - Rigetto implicito - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto per mancato esame dell'eccezione di giudicato nell'ambito di controversia per il pagamento di contributi previdenziali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 356

Massime precedenti Vedi: N. 3796 del 2008 Rv. 602188 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13195 del 2018 Rv. 648680 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19520** *del* **23/07/2018** (Rv. **650086 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
S. *(MISCIONE MICHELE) contro* C. *(SUTICH GIAN CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/11/2016

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Dirigenti - Licenziamento illegittimo - Tutela reale ex art. 18 st.lav. - Applicabilità - Conseguenze - Risarcimento del danno - Parametro - Retribuzione di posizione - Inclusione.

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l'illegittimità del licenziamento di un dirigente comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 18 st.lav., con conseguenze reintegratorie, a norma dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi commisurare il risarcimento del danno non al solo trattamento economico fondamentale, ma anche alla retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto al momento dell'illegittimo recesso dal rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 51 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 13710 del 2012 Rv. 623361 - 01, N. 18198 del 2013 Rv. 627293 - 01, N. 1866 del 2010 Rv. 611550 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19502** *del* **23/07/2018** (Rv. **650156 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(MESCIA QUIRINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 23/02/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati - Decesso - Connessione causale tra il decesso e le vaccinazioni o le patologie indicate dalla l. n. 210 del 1992 - Diritto del familiare "iure proprio" all'assegno mensile ovvero all'assegno "una tantum" - Riscossione dei ratei di assegno "iure hereditatis" - Differenze - Fondamento.

In tema di danni derivati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, occorre distinguere tra l'ipotesi di decesso del danneggiato causalmente connesso con le vaccinazioni o le patologie indicate dalla l. n. 210 del 1992, che attribuisce ai familiari del "de cuius" ivi indicati il diritto alla percezione dell'assegno mensile reversibile o, in alternativa, di un assegno "una tantum", quali provvidenze loro spettanti "iure proprio", dall'ipotesi in cui tale nesso eziologico non vi sia, con conseguente diritto alla sola percezione dei ratei dell'assegno istituito a favore del danneggiato, scaduti prima del suo decesso ma non riscossi, spettanti "iure hereditario", per essere stati acquisiti alla sfera giuridica del danneggiato prima dell'evento morte.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1, Legge 25/07/1997 num. 238 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3879 del 2009 Rv. 606629 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19501** *del* **23/07/2018** (Rv. **650155 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/03/2015

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Applicabilità della "traslatio iudicii" anche anteriormente all'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.

La "traslatio iudicii", che assicura la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale, è applicabile anche nel regime vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 59 della l. 69 del 2009, sia nei rapporti tra diverse giurisdizioni, sia con riferimento alle pronunce declinatorie di giurisdizione dei giudici di merito, tanto evincendosi dal disposto di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. nonché da esigenze di razionalità del sistema, dovendosi evitare che le differenze di organizzazione tra giudice ordinario e speciale pregiudichino l'efficienza e l'efficacia dell'attività giurisdizionale. (Fattispecie in cui, proposto ricorso innanzi alla commissione tributaria in epoca anteriore al 4 luglio 2009 e riassunto il giudizio innanzi al giudice ordinario a seguito di declinatoria della giurisdizione, è stata ritenuta la perdurante operatività del termine annuale per impugnare - in luogo di quello semestrale previsto a seguito della modifica dell'art. 327 c.p.c. - in forza della salvezza degli effetti processuali della domanda originariamente proposta).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17

Massime precedenti Conformi: N. 4247 del 2017 Rv. 643212 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19480** *del* **23/07/2018** (Rv. **649981 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **NICOLA DE MARINIS.** *Relatore:* **NICOLA DE MARINIS.**

E. *(MANGANARO ADELAIDE) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/09/2016

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra - Termine di decadenza - Decorrenza - Effettiva conoscenza della sentenza e comunicazione del suo deposito - Equiparazione - Lettura integrale in udienza della sentenza con motivazione contestuale - Rilevanza.

In materia di licenziamento, ai fini del decorso del termine di decadenza per l'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, di cui all'art. 18, comma 5, st. lav., "ratione temporis" applicabile (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012), assume rilevanza la conoscenza effettiva e completa da parte del lavoratore della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento, a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della cancelleria, situazione che ricorre nell'ipotesi di lettura integrale in udienza della sentenza con motivazione contestuale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42

Massime precedenti Conformi: N. 203 del 2016 Rv. 638025 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19520** *del* **23/07/2018** (Rv. **650086 - 02**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
S. *(MISCIONE MICHELE) contro* C. *(SUTICH GIAN CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/11/2016

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Licenziamento illegittimo - Regime anteriore alla modifica dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Risarcimento del danno - Parametro - Retribuzioni maturate dal licenziamento al compimento dell'età massima per il collocamento a riposo - Rinunzia espressa del lavoratore alla reintegrazione - Rilevanza.

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, nel regime anteriore alle modifiche apportate all'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 dal d.lgs. n. 75 del 2017, il risarcimento del danno spettante al dipendente illegittimamente licenziato va commisurato alle retribuzioni maturate nel periodo compreso fra la data del licenziamento e quella di estinzione automatica del rapporto, che si verifica al compimento dell'età massima prevista per il collocamento a riposo d'ufficio, salvo che prima di detta data il dipendente abbia rinunciato alla reintegrazione e manifestato la volontà di non riprendere servizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 16136 del 2018 Rv. 649287 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18353 del 2014 Rv. 631789 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19482** *del* **23/07/2018** (Rv. **650096 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **NICOLA DE MARINIS.** *Relatore:* **NICOLA DE MARINIS.**
D. *(NAVACH MASSIMO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TRANI, 21/12/2016

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione giudiziale delle spese processuali relative a più fasi di giudizio - Parametri fissati dal d.m. n. 55 del 2014 - Criteri - Fondamento - Fattispecie.

In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e quelle del giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9, Legge 24/03/2012 num. 27, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6306 del 2016 Rv. 639549 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19437** *del* **20/07/2018** (Rv. **649883 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(COSTANTINI STEFANO) contro* I. *(GIANNICO GIUSEPPINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/07/2012

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Mobilità di personale fra enti pubblici - Diritto alla percezione dell'assegno "ad personam" ex artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993 - Esclusione - Fondamento.

In tema di mobilità di personale fra enti pubblici, va escluso il diritto alla percezione dell'assegno "ad personam" di cui agli artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993, trattandosi di previsione riferita esclusivamente ai passaggi presso la stessa o altra amministrazione da parte dei dipendenti statali, ivi compresi i casi di accesso per concorso, non estensibile alle altre categorie di dipendenti pubblici, a nulla rilevando, a tal fine, la circostanza che all'entrata in vigore della cit. l. n. 537 del 1993 fosse già intervenuta la "privatizzazione" del pubblico impiego ad opera del d.lgs. n. 29 del 1993, posto che il mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro non ne ha determinato l'unificazione di disciplina.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 202, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 58

Massime precedenti Vedi: N. 17645 del 2009 Rv. 609945 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19435** *del* **20/07/2018** (Rv. **649970 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA**

TRIA. *P.M.* **PATRONE** **IGNAZIO.** *(Conf.)*
P. *(PAPOTTO SEBASTIANO) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/02/2014

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Poteri del giudice del merito - Interpretazione delle domande giudiziali - Ricerca dell'effettiva volontà della parte - Necessità - Fattispecie.

In tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire. (Nella specie, la S.C., ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili per difetto di interesse in assenza di soccombenza le domande di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di risarcimento del danno perché formalmente - ma impropriamente - proposte come subordinate alla domanda accolta di costituzione di un rapporto a tempo determinato, senza considerare che trattavasi in realtà di domande autonome, non solo obiettivamente compatibili con l'accoglimento della prima, ma tali da comportare la sussistenza di un'utilità concreta degli appellanti ad impugnare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 21208 del 2005 Rv. 585289 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19441** *del* **20/07/2018** (Rv. **649884 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMELIA TORRICE.** *Relatore:* **AMELIA TORRICE.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(SALVINI NICOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/10/2012

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Art. 87 c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009 - Coordinatori provinciali per l'educazione fisica - Compenso per ore eccedenti l'orario settimanale - Maggiorazione - Computo - Fondamento - Rinvio alla contrattazione integrativa - Esclusione.

103168 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE In genere.

In tema di personale insegnante, l'art. 87 del c.c.n.l. del comparto scuola 2006-2009, nel regolamentare il trattamento economico spettante ai coordinatori provinciali per l'educazione fisica in relazione alle ore di lavoro eccedenti le diciotto settimanali, prevede differenti modalità di computo della maggiorazione (dieci per cento sulle ore prestate) rispetto al personale docente (dieci per cento o in misura forfetaria), in ragione della diversità della loro posizione - di estraneità al piano dell'offerta formativa ed ai progetti della singola istituzione scolastica -, dovendosi escludere in materia la delega alla contrattazione integrativa decentrata, posto che l'art. 30 del citato c.c.n.l. fa rinvio alla sola contrattazione integrativa vigente alla data di stipula dello stesso strumento contrattuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 29/11/2007 art. 30, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 87, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 19227 del 2011 Rv. 619105 - 01, N. 8231 del 2011 Rv. 616651 -

01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19454** *del* **20/07/2018** (Rv. **650154 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **NICOLA DE MARINIS.** *Relatore:* **NICOLA DE MARINIS.**
U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(BAGIANTI EMILIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/10/2016

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Danno da illegittima apposizione del termine - Unico contratto - Onere della prova - Danno presunto - Esclusione - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso alla disciplina di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, al fine di agevolare l'onere probatorio del danno conseguente all'illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che concerne la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine e, pertanto, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'illegittimità concerna l'apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70

Massime precedenti Vedi: N. 16095 del 2016 Rv. 640721 - 01, N. 16336 del 2017 Rv. 644860 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19455** *del* **20/07/2018** (Rv. **649749 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **NICOLA DE MARINIS.** *Relatore:* **NICOLA DE MARINIS.**
N. *(SANGIOVANNI GIUSEPPE) contro* F.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Domanda di condanna al pagamento di una determinata somma o di quella "maggiore o minore ritenuta dovuta" - Natura di clausola di stile - Configurabilità - Limiti - Esistenza o meno di una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno - Rilevanza - Criteri - Fattispecie.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non

costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata. (Nella specie la S.C. ha cassato, per ultrapetizione, la sentenza, in rapporto di lavoro domestico, di condanna alla corresponsione delle differenze retributive nell'importo risultante dalla disposta CTU, eccedente rispetto alla quantificazione operata col ricorso introduttivo, in rilevata carenza di iniziative della parte di adeguamento della domanda ai più favorevoli esiti della consulenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12724 del 2016 Rv. 640262 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19337** *del* **20/07/2018** (Rv. **650153 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
I. *(PATTERI ANTONELLA) contro* C. *(RIZZELLO GIUSEPPE SALVATORE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/07/2016

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Lavoratori agricoli - Divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione - Non operatività - Disoccupazione alla data della presentazione della domanda di pensione - Necessità.

L'articolo 22, comma 8, della l. n. 153 del 1969 (introdotto dall'art. 23 quinquies del d.l. n. 267 del 1972, conv., con modif., in l. n. 485 del 1972), che stabilisce la non applicabilità del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione lorda ai lavoratori agricoli salariati fissi giornalieri, non deroga a quanto previsto dall'art. 1, lett. c), della medesima legge, che prescrive il requisito dell'esistenza, all'atto della domanda di pensione, dello stato di disoccupazione. Le due norme, infatti, regolano due campi diversi: la prima, il diritto a cumulare la pensione già conseguita con la retribuzione; la seconda, il diritto a conseguire la pensione. Ne deriva che il lavoro agricolo dipendente in atto alla data di presentazione della domanda di pensione di anzianità osta alla maturazione del diritto alla pensione.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 com. 8, Decreto Legge 30/06/1972 num. 267 art. 23 quinquies, Legge 11/08/1972 num. 485 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 5965 del 1984 Rv. 437630 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19436** *del* **20/07/2018** (Rv. **649971 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(EMILIANI SIMONE PIETRO) contro* B. *(GIAMMARIA FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/10/2015

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Carattere "chiuso" del giudizio di rinvio - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio di

questioni di diritto - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In ragione della natura "chiusa" del giudizio di rinvio, la parte soccombente non può dolersi dell'omesso rilievo officioso di una questione di diritto nuova, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto in essa enunciato. (Nella specie, è stata ritenuta preclusa la questione della nullità della clausola del contratto collettivo invocata dal datore di lavoro a fondamento del recesso, perché implicitamente superata dal compito rimesso al giudice del rinvio di valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva applicata proprio in base alle previsioni del c.c.n.l., oltre che dell'art. 2106 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22885 del 2015 Rv. 637823 - 01, N. 18600 del 2015 Rv. 636302 - 01, N. 327 del 2010 Rv. 610815 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19469** *del* **20/07/2018** (Rv. **649891 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **GIULIO FERNANDES.** *Relatore:* **GIULIO FERNANDES.**
I. *(SGROI ANTONINO) contro* M. *(LARUSSA MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/03/2017

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Cartella di pagamento - Opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Ambito del giudizio - Domanda riconvenzionale per il pagamento dei contributi in misura inferiore - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; pertanto l'Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14149 del 2012 Rv. 623367 - 01, N. 10583 del 2017 Rv. 644089 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19272** *del* **19/07/2018** (Rv. **649934 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
P. *(AMATO ANTONINO) contro* G. *(VACIRCA SERGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 02/10/2012

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Personale di Poste s.p.a. addetto ai servizi viaggianti - Indennità ex art. 71 del c.c.n.l. 11 luglio 2007 - Ticket per la refezione di cui all'art. 82 del c.c.n.l. - Assorbimento - Esclusione - Fondamento.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di trattamento economico del personale di Poste Italiane s.p.a. addetto ai servizi viaggianti, il supplemento forfetario dell'indennità di cui all'art. 71 del c.c.n.l. 11 luglio 2007, corrisposto sotto forma di ticket, ha un valore compensativo dell'aggravio connesso al superamento di un ordinario orario della prestazione e, pertanto, non può intendersi ricompreso nel diverso ticket di cui all'art. 82 dello stesso c.c.n.l., collegato invece al nuovo sistema di refezione previsto per tutti i dipendenti della società.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 11/07/2007 art. 71, Contr. Coll. 11/07/2007 art. 82, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Massime successive: Vedi

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19232** *del* **19/07/2018** (Rv. **649874 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
P. *(ROSSO LORENZA) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/03/2017

103281 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMARecapito della comunicazione di licenziamento presso l'indirizzo del lavoratore - Prova della spedizione - Sufficienza in caso di contestazioni sull'avvenuta ricezione - Esclusione - Prova dell'arrivo a destinazione - Necessità - Fattispecie.

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI In genere.

La presunzione di conoscenza di un atto - nella specie la lettera di licenziamento - del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'operatività della presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c. in assenza delle attestazioni circa le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna, con conseguente declaratoria di inefficacia del recesso datoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 12822 del 2016 Rv. 640371 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9303 del 2012 Rv. 622825 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19273** *del* **19/07/2018** (Rv. **649935 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Conf.)*
S. *(ZIVIANI PAOLA) contro* I. *(MARITATO LELIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/08/2013

129136 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE Iscrizione alla gestione commercianti - Condizioni - Requisito della prevalenza - Caratteristiche - Fattispecie.

In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 11, Legge 30/07/2010 num. 122, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208

Massime precedenti Conformi: N. 4440 del 2017 Rv. 643265 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5210 del 2017 Rv. 643424 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17076 del 2011 Rv. 618495 - 01 Rv. 618494 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19270** *del* **19/07/2018** (Rv. **649933 - 02**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
C. *(POY BRUNO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/10/2012

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Notifica della cartella ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Raccomandata con avviso di ricevimento - Consegna all'ufficio postale direttamente da parte del concessionario - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 1, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6395 del 2014 Rv. 630819 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19274** *del* **19/07/2018** (Rv. **649936 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(CARCAVALLO LIDIA) contro* C. *(PETTINARI CLAUDIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2012

100030 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Pensione di reversibilità - Criteri di calcolo - Appello - Contestazione - Ammissibilità - Fondamento.

Nel rito del lavoro, la prospettazione da parte dell'INPS del corretto criterio giuridico di ricalcolo della pensione di reversibilità, attenendo ai fatti costitutivi del diritto rivendicato e non costituendo quindi eccezione in senso stretto, rappresenta una mera difesa non suscettibile, come tale, di essere considerata tardiva in sede di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 28703 del 2011 Rv. 620257 - 01, N. 4583 del 2008 Rv. 602166 - 01, N. 20157 del 2012 Rv. 624625 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19277** *del* **19/07/2018** (Rv. **649923 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* G. *(FORLENZA OBERDAN)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/06/2016

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Imprenditore dichiarato fallito – Trasferimento d'azienda anteriore all'istanza di ammissione al passivo - Contestazione dell'INPS circa spettanza del credito – Fondamento – Fattispecie.

L'art. 2 della I. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturate per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve pater contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del 1982. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell'INPS, la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo di cui all'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 1982, n. 297, benché la domanda di insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro fosse stata proposta dal lavoratore dopo che il primo aveva ceduto ad altri il ramo d'azienda cui il rapporto di lavoro afferiva).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2827 del 2018 Rv. 647400 - 02, N. 19291 del 2011 Rv. 618829 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19293** *del* **19/07/2018** (Rv. **650202 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**
D. *(TANGARI SALVATORE) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2015

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione della CTU effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO In genere.

In tema di ricorso per cassazione, la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della CTU e viziata da errore di percezione è censurabile con la revocazione ordinaria se l'errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., se l'errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, è stata ritenuta nulla la sentenza di merito che aveva respinto la domanda volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento senza motivare il disaccordo rispetto alle conclusioni di segno opposto formulate dal perito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9356 del 2017 Rv. 644001 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19270** *del* **19/07/2018** (Rv. **649933 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
C. *(POY BRUNO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/10/2012

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Notifica di due cartelle esattoriali relative allo stesso ruolo - Opposizione avverso la seconda cartella - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Estinzione dell'opposizione avverso la prima cartella - Conseguenze sul giudizio di opposizione avverso la cartella successiva.

In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso una cartella esattoriale relativa al medesimo ruolo già comunicato con precedente cartella è ammissibile - trattandosi di titoli giuridici distinti - purché non vengano riproposti motivi che erano da dedurre contro la prima; tuttavia, l'opposizione avverso la cartella successiva può risultare preclusa nel merito in caso di estinzione del giudizio avverso la prima cartella, con conseguente definitività del ruolo, ove non siano maturati "medio tempore" fatti estintivi della pretesa contributiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19226** *del* **19/07/2018** (Rv. **649889 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
E. *(MAZZOTTA GIUSEPPE) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 16/09/2015

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Cartella di pagamento - Opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Tempestività - Verifica di ufficio - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità delle cartelle opposte, senza acquisire elementi sulla data di notifica delle stesse per asserita decadenza dalla prova del concessionario del servizio di riscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11274 del 2007 Rv. 596789 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19249** *del* **19/07/2018** (Rv. **650201 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**
M. *(SAUCHELLA GIUSEPPE) contro* I.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/05/2016

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Accoglimento della domanda di assegno di invalidità - Appello - Impugnazione limitata ad uno solo dei due requisiti per l'accesso alla prestazione - Formazione del giudicato implicito sul requisito non investito dall'impugnazione.

129095 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - INVALIDITA' - IN GENERE In genere.

In materia di invalidità pensionabile, l'accertamento contenuto nella sentenza di accoglimento della domanda di assegno di invalidità si estende a tutti gli elementi che concorrono ad integrare per legge la fattispecie costitutiva del diritto all'assegno e, quindi, non solo al requisito sanitario, ma anche al requisito contributivo e assicurativo per l'accesso alla stessa prestazione. Ne consegue che l'impugnazione, ove investa la sussistenza di uno solo dei due requisiti, non preclude la formazione del giudicato, quantomeno implicito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 443 del 2006 Rv. 586653 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19275** *del* **19/07/2018** (Rv. **649922 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
H. *(PROSPERI MANGILI LORENZO) contro* I. *(PATTERI ANTONELLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2012

129130 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE Pensioni erogate dal Fondo Volo - Reimpiego del pensionato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 1997 - Regola del cumulo vigente per l'AGO - Natura della pensione (anzianità o vecchiaia) - Criteri.

Per effetto dell'abrogazione dell'art. 27 della l. n. 859 del 1965 - incompatibile con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 1997 - la regola del cumulo tra la pensione erogata dal Fondo Volo costituito presso l'INPS e la retribuzione da lavoro dipendente è quella vigente per l'AGO, di modo che si deve individuare se la pensione in godimento sia di anzianità o di vecchiaia in base alla legge vigente al momento del pensionamento, a tal fine combinando il principio sulla rilevanza del requisito anagrafico con quello del necessario raggiungimento, in concreto, di una anzianità contributiva pari o superiore a venti anni.

Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 27, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 164 art. 3 com. 22, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 22

Massime precedenti Conformi: N. 23036 del 2010 Rv. 614922 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22014 del 2008 Rv. 604497 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19243** *del* **19/07/2018** (Rv. **649890 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
M. *(PUCCI CESARE) contro* U. *(FAVALLI GIACINTO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/03/2017

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017325/2016 64087701

Massime precedenti Conformi: N. 17325 del 2016 Rv. 640877 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19078** *del* **18/07/2018** (Rv. **649947 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**
R. *(RICCARDI VINCENZO) contro* I.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/03/2015

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso in originale analogico e notificato telematicamente - Prova del

perfezionamento della notifica - Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna - Attestazione di conformità ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994 - Necessità - Termine per il deposito.

In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; tale produzione rileva sul piano dell'ammissibilità del ricorso e può intervenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies com. 1, Legge 17/12/2012 num. 221, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi: N. 7900 del 2018 Rv. 648310 - 01, N. 18758 del 2017 Rv. 645167 - 01, N. 12605 del 2018 Rv. 648878 - 01, N. 16496 del 2018 Rv. 649498 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19096** *del* **18/07/2018** (Rv. **649882 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
P. *(BOSCO TERESIO) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/11/2012

103119 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIOCooperative - Socio lavoratore - Deliberazione di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi e di forme di apporto anche economico del socio lavoratore - Condizioni - Temporaneità dello stato di crisi - Necessità.

In tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della l. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza "in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso.

Riferimenti normativi: Legge 03/04/2001 num. 142 art. 3, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6 com. 1 lett. D, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6 com. 1 lett. E, Legge 14/02/2003 num. 30 art. 9, Cod. Civ. art. 2516, Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 19832 del 2013 Rv. 628844 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19079** *del* **18/07/2018** (Rv. **649888 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**
D. *(COLELLA MARINA) contro* I. *(DE ROSE EMANUELE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/05/2016

129136 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE Termini processuali - Sospensione feriale - Ambito di applicazione - Controversia per l'accertamento dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti - Esclusione - Fondamento.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969 e 92 del r.d. n. 12 del 1941, non si applica alla controversia volta ad accertare la sussistenza o meno dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti ai fini del versamento della relativa contribuzione, che rientra nella materia del lavoro e della previdenza, le cui esigenze di speditezza e concentrazione giustificano l'applicazione della deroga.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29 com. 1, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17953 del 2005 Rv. 584699 - 01, N. 21003 del 2015 Rv. 637369 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10944 del 2017 Rv. 643946 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19089** *del* **18/07/2018** (Rv. **649968 - 02**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Parz. Diff.)*
T. *(MARESCA ARTURO) contro* C. *(PALADIN FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/01/2016

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Rinnovazione del licenziamento - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento in regime di tutela reale, ove il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore un licenziamento individuale, è ammissibile una successiva comunicazione di recesso dal rapporto da parte del datore medesimo, purché il nuovo licenziamento si fondi su una ragione o motivo diverso, sopravvenuto o, comunque, non conosciuto in precedenza dal datore, e la sua efficacia resti condizionata all'eventuale declaratoria di illegittimità del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inefficace il licenziamento disciplinare irrogato al lavoratore in forza di condotte già note al datore all'epoca di intimazione del primo recesso).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 03/05/1970 num. 300 art. 18, Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 106 del 2013 Rv. 624857 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19092** *del* **18/07/2018** (Rv. **649921 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

C. *(ABATI MANLIO) contro* S. *(MACCIOTTA GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 21/04/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Diritto di critica nei confronti del datore di lavoro - Modalità - Rispetto dei limiti della continenza formale - Necessità - Fattispecie.

L'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro deve avvenire nel rispetto dei limiti di continenza formale, il cui superamento integra comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro e può costituire giusta causa di licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato dall'impresa al proprio dipendente per avere proferito a voce alta, alla presenza del direttore generale e di un lavoratore, frasi ingiuriose all'indirizzo del primo, percepite anche da altri dipendenti e da due ospiti esterni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 14527 del 2018 Rv. 648996 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19090** *del* **18/07/2018** (Rv. **649969 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(PILEGGI ANTONIO) contro* S. *(IURILLI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2014

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE Società cooperative - Delibera di esclusione del socio - Comunicazione degli addebiti - Specificità - Condizioni - Fattispecie.

Nelle società cooperative, ai fini del decorso del termine per proporre opposizione avverso la deliberazione ai sensi dell'art. 2533 c.c., non è necessaria la comunicazione di addebiti rigorosamente enunciati, dovendo l'esigenza di specificità della contestazione ritenersi soddisfatta allorquando le indicazioni fornite consentano di individuare le ragioni dell'esclusione, così da porre il socio in condizione di predisporre la difesa. (Nella specie, è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine per l'opposizione la comunicazione della delibera di esclusione nella quale la condotta, già addebitata in sede disciplinare, era stata individuata attraverso il richiamo ad una disposizione statutaria, conosciuta e sottoscritta dalla socia lavoratrice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11558 del 2008 Rv. 603483 - 01, N. 11402 del 2004 Rv. 577215 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19089** *del* **18/07/2018** (Rv. **649968 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Parz. Diff.)*
T. *(MARESCA ARTURO) contro* C. *(PALADIN FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/01/2016

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Rito cd. Fornero - Ricorso incidentale tardivo avverso la sentenza definitoria del reclamo ex art. 1, comma 60, della l. n. 92 del 2012 - Ammissibilità - Fondamento.

132114 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

Avverso la sentenza conclusiva del procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 60, della l. n. 92 del 2012, è ammesso il ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. nei termini di cui all'art. 334 c.p.c., atteso che le esigenze acceleratorie che giustificano la speciale disciplina sull'introduzione e sullo svolgimento del procedimento di primo grado secondo il cd. rito Fornero non riguardano il reclamo ed il ricorso per cassazione, il cui regime processuale deve, quindi, integrarsi con la disciplina generale in materia di impugnazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 60, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19083** *del* **18/07/2018** (Rv. **649967 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
B. *(AJELLO SALVATORE) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2012

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza - Mancata comunicazione del decreto - Conoscenza "aliunde" - Conseguenze - Improcedibilità - Fattispecie.

Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporta la decadenza dall'impugnazione con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per la rinnovazione di un atto mai compiuto, né, a tal fine, assume rilevanza la mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza da parte della cancelleria quando dagli atti processuali risulti in modo certo che l'appellante abbia, comunque, acquisito conoscenza della data fissata per la discussione della causa. (Nella specie, la prova della conoscenza è stata desunta dal deposito di un'istanza di anticipazione di udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19191 del 2016 Rv. 641376 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19029** *del* **17/07/2018** (Rv. **649869 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**
R. *(TERRA STEFANO) contro* I. *(PREDEN SERGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/08/2015

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012087/2017 64433601

Massime precedenti Conformi: N. 12087 del 2017 Rv. 644336 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19023** *del* **17/07/2018** (Rv. **649966 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M.* **GAETA PIETRO.** *(Conf.)*
I. *(NICITO MONICA) contro* U. *(VALDINA RODOLFO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 30/05/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare - Necessità - Allegazione, nel corso del procedimento, di circostanze confermative - Mutamento dell'incolpazione - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, il quale vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, non può ritenersi violato qualora, contestati atti idonei ad integrare un'astratta previsione legale, il datore di lavoro alleghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza con la quale era stata accertata la legittimità del licenziamento disciplinare per assenza prolungata del lavoratore dalla sede di lavoro, ha escluso che costituissero fatti estranei alla contestazione l'irreperibilità telefonica del dipendente e la mancata redazione, da parte dello stesso, dei rapporti sull'attività svolta, allegate dal datore nel corso del procedimento e valorizzate dal giudice di merito quali elementi di fatto idonei a definire il contenuto della condotta addebitata).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 6091 del 2010 Rv. 612126 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19014** *del* **17/07/2018** (Rv. **649920 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Diff.)*
A. *(MORRICO ENZO) contro* M. *(BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/01/2015

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 9 c.c.n.l. per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 16 febbraio 2000 - Modalità alternative di lavoro ad orario pieno - Conseguenze - Variazione di turno - Consenso del lavoratore - Necessità - Esclusione.

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE In genere.

Non costituisce variazione dell'orario di lavoro, assimilabile alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'utilizzazione del lavoratore dipendente di Autostrade per L'Italia s.p.a., che, dopo essere stato impiegato in turni continui di cinque giorni lavorativi e due di riposo su trentasette ore settimanali, lo sia in turni continui ed avvicendati di quattro giorni lavorativi e due di riposo su quaranta ore settimanali: integrando detta modificazione di orario, regolata dal CCNL per il personale dipendente da società consorzi di autostrade e trafori, una diversa modalità di prestazione lavorativa sempre a tempo pieno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1230, Contr. Coll. 16/02/2000 art. 9 com. 1, Contr. Coll. 16/02/2000 art. 9 com. 3, Contr. Coll. 16/02/2000 art. 9 com. 13, Contr. Coll. 16/02/2000 art. 9 com. 26

Massime precedenti Vedi: N. 26109 del 2014 Rv. 633581 - 01, N. 25006 del 2016 Rv. 642281 - 01, N. 14432 del 2016 Rv. 640528 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19010** *del* **17/07/2018** (Rv. **649918 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
F. *(FEDELI FEDERICO) contro* M. *(BELCASTRO SAVERIO VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/01/2016

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENEREIncompletezza della comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991 - Violazione dei criteri di scelta - Conseguenze.

In tema di licenziamenti collettivi, quando la comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991 carente sotto il profilo formale delle indicazioni relative alle modalità di applicazione dei criteri di scelta si sia risolta nell'accertata illegittima applicazione di tali criteri vi è annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità ai sensi dell' art. 18, comma 4, st.lav. come risultante dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 46, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42

Massime precedenti Conformi: N. 2587 del 2018 Rv. 647407 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19012** *del* **17/07/2018** (Rv. **649964 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *(Diff.)*
P. *(PANDOLFO ANGELO) contro* B. *(MOSCA GIOVANNI PASQUALE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2015

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 19, comma 5, del c.c.n.l. per il personale non dirigente di Poste Italiane s.p.a. 2007-2010 - Documenti obbligatori in fase di assunzione - "Certificato penale" - Nozione - "Carico pendente" - Estensione - Esclusione - Fondamento.

In fase di assunzione del lavoratore, l'art. 19, comma 5, del c.c.n.l. per il personale non dirigente di Poste Italiane s.p.a. dell'11 novembre 2007, che prevede, fra i documenti da presentare, il "certificato penale di data non anteriore a tre mesi", non può essere inteso nel senso di ricomprendere nella predetta espressione anche il certificato dei "carichi pendenti", avuto riguardo al chiaro tenore letterale della disposizione ed alla natura limitativa della prescrizione rispetto alla previsione generale di cui all'art. 8 st.lav., sicché è da escludere un'interpretazione estensiva che, da un lato si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della presunzione di innocenza, dall'altro risulterebbe incongrua sul piano sistematico, atteso che il medesimo c.c.n.l. non contempla lo "status" di imputato quale giusta causa di licenziamento.

Riferimenti normativi: Testo Unico 14/11/2002 num. 313 art. 23, Testo Unico 14/11/2002 num. 313 art. 25, Testo Unico 14/11/2002 num. 313 art. 27, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 12, Contr. Coll. 11/07/2007 art. 19, Cod. Civ. art. 1363

Massime precedenti Vedi: N. 30420 del 2017 Rv. 646548 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **19013** *del* **17/07/2018** (Rv. **649919 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *Relatore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
F. *(DEL PUNTA RICCARDO) contro* L. *(VALETTINI ROBERTO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/10/2015

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Configurabilità - Giudizio di sussunzione - Natura - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, è censurabile come violazione di legge la mancata sussunzione nel concetto di giusta causa, quale elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, di un comportamento contrario al cd. minimo etico. (Nella specie, acceso diverbio con il superiore gerarchico, seguito da vie di fatto e lesioni personali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 18247 del 2009 Rv. 610064 - 01, N. 5372 del 2004 Rv. 571241 - 01, N. 4060 del 2011 Rv. 616185 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19016** *del* **17/07/2018** (Rv. **649880 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*

F. *(POLCHI RODOLFO) contro* U. *(MAGRINI SERGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/09/2012

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030707/2017 64656001

Massime precedenti Conformi: N. 30707 del 2017 Rv. 646560 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19009** *del* **17/07/2018** (Rv. **649932 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(AIELLO FILIPPO) contro* P. *(MARESCA ARTURO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2012

132128 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO Omessa indicazione dell'oggetto della domanda o delle relative ragioni - Nullità - Limiti - Esame complessivo dell'atto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso - volto all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato - per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7199 del 2018 Rv. 647517 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 7705 del 2018 Rv. 647673 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **19020** *del* **17/07/2018** (Rv. **649881 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(CAPANNOLO EMANUELA) contro* G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 17/07/2012

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Controversie relative a prestazioni assistenziali - Valore ai fini delle spese di giudizio - Determinazione - Criterio ex art. 13, comma 1, c.p.c. - Applicazione - Necessità - Fondamento.

Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, perché fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle

controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Costituzione art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 15656 del 2012 Rv. 623947 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10454 del 2015 Rv. 635277 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **18814** *del* **16/07/2018** (Rv. **649819 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(VACCARI GIOIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2012

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Personale del servizio consultivo ed ispettivo tributario (Se.CI.T.) - Indennità ex art. 22 del d.P.R. n. 107 del 2001 - Parametro - Trattamento economico fondamentale previsto dal c.c.n.l. per i dirigenti di prima fascia - Conseguenze.

In tema di personale del servizio consultivo ed ispettivo tributario (Se.CI.T.), la speciale indennità di funzione al predetto personale spettante ex art. 22 del d.P.R. n. 107 del 2001 è commisurata "al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia", sicché, una volta maggiorato detto trattamento in virtù della decorrenza retroattiva (fissata al 1° gennaio 1998) delle disposizioni di carattere economico, prevista dal c.c.n.l. per il personale dirigenziale sottoscritto il 5 aprile 2001, eguale maggiorazione deve essere riconosciuta sulle somme dovute a titolo di indennità.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/04/2001 art. 1 com. 4, Contr. Coll. 05/04/2001 art. 38, DPR 26/03/2001 num. 107 art. 22

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18805** *del* **16/07/2018** (Rv. **649875 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
M. *(PORRECA GIANFRANCO) contro* C. *(GOVETOSA ANIELLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/03/2012

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Compensi professionali per ingegneri ed architetti relativi a prestazioni rese allo Stato ed altri enti pubblici - Derogabilità dei minimi tariffari ex art. 2, comma 12 bis, del d.l. n. 65 del 1989, conv. con modif. in l. n. 155 del 1989 - Fondamento.

I compensi per le prestazioni professionali rese da ingegneri ed architetti allo Stato e agli altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, possono essere

concordati, ai sensi dell'art. 4, comma 12 bis, del d.l.n. 65 del 1989 (aggiunto dalla l. di conv. n. 155 del 1989), in misura ridotta rispetto ai minimi tariffari, secondo i generali criteri di determinazione del corrispettivo nell'ambito del contratto d'opera, il quale non può prescindere da quanto convenuto dalle parti, senza che ricorra alcuna nullità del patto derogatorio, né sorga l'obbligo della P.A. committente di liquidare al professionista il maggiore compenso richiesto in base alle proprie parcelle.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 65 art. 4 com. 12, Legge 26/04/1989 num. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8502 del 2015 Rv. 635153 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18807** *del* **16/07/2018** (Rv. **649876 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *Relatore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
L. *(PANNONE OTTAVIO) contro* R. *(TESTA GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/04/2013

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Contestazioni sulla legittimità della procedura - Obbligo di integrazione del contraddittorio con gli altri partecipanti - Presupposti - Domanda di risarcimento del danno - Esclusione - Fattispecie.

In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di controversia concernente la contestazione della legittimità di una procedura concorsuale per l'attribuzione di posizioni organizzative nell'area avvocatura della Regione Campania, aveva ravvisato la sussistenza del litisconsorzio necessario tra il ricorrente - che aveva tra l'altro chiesto il riconoscimento della progressione economica superiore - e gli altri legali della predetta area).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 988 del 2017 Rv. 642517 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18805** *del* **16/07/2018** (Rv. **649875 - 02**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
M. *(PORRECA GIANFRANCO) contro* C. *(GOVETOSA ANIELLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/03/2012

103369 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE Opere pubbliche - Attività di progettazione ex art. 17 l. n. 109 del 1994 - Affidamento dell'incarico a soggetto esterno alla P.A.- Condizioni - Incarico a pubblico dipendente - Retribuzione - Conseguenze.

La redazione di un progetto di particolare complessità di opere pubbliche in forza dell'art. 17 della l. n. 109 del 1994 (nella versione in vigore dal 19 dicembre 1998) può essere affidata a soggetto esterno alla P.A., previa attestazione del dirigente competente, alla sola condizione che l'elaborato progettuale non possa essere realizzato avvalendosi delle professionalità presenti nella P.A. L'incardinamento dell'autore del progetto nell'ente consente lo svolgimento della progettazione ma la prestazione del pubblico dipendente deve essere retribuita unicamente in base all'incentivazione di cui all'art. 18 della l. cit., e non con indennità "ad personam" parametrata alla tariffa professionale.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 17, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 8344 del 2011 Rv. 616665 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **18820** *del* **16/07/2018** (Rv. **649916 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
F. *(ANGELILLO ALBINO) contro* B. *(CASULLI SAVERIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/04/2016

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Art. 58 del c.c.n.l. del settore credito - Onere di preavviso - Lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

103235 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE In genere.

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, dal combinato disposto dei commi 9 e 10 dell'art. 58 c.c.n.l. del settore credito si desume, avuto riguardo ai canoni esegetici di cui all'art. 1363 c.c., che il preavviso in prossimità della scadenza del predetto periodo non è dovuto ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici, in quanto lo stesso è funzionale all'opzione per l'aspettativa non retribuita di cui i predetti lavoratori non possono fruire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 19/01/2012 art. 58 com. 9, Contr. Coll. 19/01/2012 art. 58 com. 10, Contr. Coll. 19/01/2012 art. 58 com. 11

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18809** *del* **16/07/2018** (Rv. **649877 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
I. *(DI TEODORO FRANCO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/10/2012

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006532/2014 62990101

Massime precedenti Conformi: N. 6532 del 2014 Rv. 629901 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18817** *del* **16/07/2018** (Rv. **649878 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *Relatore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *P.M.* **CORASANITI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
M. *(PETTINARI BRUNO) contro* C. *(FERRARI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/04/2013

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Diritto all'assegnazione di mansioni equivalenti a quelle in precedenza esercitate - Rilevanza dell'equivalenza soltanto formale delle mansioni previste dalla contrattazione collettiva - Fondamento - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittime le variazioni di mansioni di una funzionaria responsabile dell'ufficio tributi comunali, la quale, a seguito di una modifica organizzativa dell'amministrazione locale, aveva perso la funzione di direzione - affidata ad altra dipendente - continuando tuttavia a svolgere le mansioni proprie del suo inquadramento formale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 7106 del 2014 Rv. 630265 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **18822** *del* **16/07/2018** (Rv. **649915 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M.* **GAETA PIETRO.** *(Conf.)*
E. *(SALONIA ROSARIO) contro* I. *(IAIA GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 30/05/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Accertamento del giudice di merito - Valutazione globale degli indizi - Necessità - Omissione - Censurabilità in cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.

E' censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva. (Nella specie, la S.C. in causa di licenziamento per giusta causa, ha cassato la decisione di merito, che, dopo aver esaminato atomisticamente gli indizi raccolti in istruttoria, anche relativi al giudizio penale, ne ha escluso la valutazione complessiva al fine di ponderarne la valenza probatoria, in quanto privi dei

requisiti di gravità, precisione e concordanza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 9059 del 2018 Rv. 648589 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18823** *del* **16/07/2018** (Rv. **649917 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro* D. *(MALDARIZZI GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 11/05/2016

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Tempestività - Art. 55 del c.c.n.l. per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a. - Decadenza - Invio del recesso - Sufficienza - Fondamento.

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE In genere.

In tema di licenziamento disciplinare, la comunicazione del provvedimento è tempestiva, ai sensi dell'art. 55 del c.c.n.l. per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a., se inoltrata entro il trentesimo giorno dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, come risulta già dal tenore letterale della disposizione - ove si fa riferimento all'invio e non alla ricezione - oltre che dalla natura decadenziale del termine ivi previsto, sicché l'effetto impeditivo di essa va collegato al compimento, da parte del soggetto onerato, unicamente dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione, purché demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/04/2011 art. 55 com. 4, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 22295 del 2017 Rv. 645443 - 01, N. 12360 del 2014 Rv. 631051 - 01, N. 5093 del 2011 Rv. 616209 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8830 del 2010 Rv. 612377 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18823** *del* **16/07/2018** (Rv. **649917 - 03**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro* D. *(MALDARIZZI GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 11/05/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. - Profilo relativo alla proporzionalità della sanzione - Esclusione - Fattispecie.

L'art. 18 st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, ha introdotto

una graduazione delle sanzioni, riconoscendo, al comma 4, la tutela reintegratoria per le ipotesi di maggiore evidenza, e prevedendo, invece, al comma 5, la tutela risarcitoria per le "altre ipotesi", quale il difetto di proporzionalità non codificato dalla contrattazione collettiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ritenuta l'insussistenza della giusta causa, perché il rifiuto della lavoratrice di prendere possesso presso la nuova sede, in pendenza di contenzioso sul trasferimento, non poteva essere considerato un inadempimento grave, aveva applicato la tutela reintegratoria in luogo di quella indennitaria cd. forte).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42

Massime precedenti Conformi: N. 13178 del 2017 Rv. 644515 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 7426 del 2018 Rv. 647669 - 01, N. 12798 del 2018 Rv. 648983 - 02

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18823** *del* **16/07/2018** (Rv. **649917 - 02**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro* D. *(MALDARIZZI GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 11/05/2016

103281 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMAIntimazione del recesso - Invio dell'atto per mezzo del servizio postale - Prova dell'arrivo a destinazione - Estremi.

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI In genere.

In ipotesi di comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro mediante impiego del servizio postale, la prova dell'arrivo a destinazione del relativo documento deve essere particolarmente rigorosa e, se non viene data mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata o con l'attestazione del periodo di giacenza di questa presso l'ufficio postale, deve essere fornita con mezzi idonei, anche mediante presunzioni, purché caratterizzate dai requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3195 del 2003 Rv. 560844 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6725 del 2018 Rv. 648491 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18819** *del* **16/07/2018** (Rv. **649879 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
G. *(DE VINCENTIS GIUSEPPE) contro* F. *(TURCI ANTONELLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/06/2013

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Domanda di accertamento della illegittima apposizione del termine - Prova di un concreto interesse del lavoratore - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

In tema di lavoro a tempo determinato, la domanda volta all'accertamento della illegittima apposizione del termine richiede la prova di un interesse concreto ed attuale ad agire - il quale è posto a presidio di un uso responsabile del processo e, al contempo, è manifestazione del principio di economia processuale -, ovvero della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, in vista della tutela di una lesione non meramente potenziale, ottenibile mediante il processo e l'intervento necessario di un giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che dalla domanda avente ad oggetto la mera nullità del termine apposto ai contratti di arruolamento non sarebbe derivata alcuna conseguenza favorevole nella sfera giuridica del lavoratore, limitatosi a denunciare in astratto il ragionamento della sentenza impugnata senza indicare in concreto quali sarebbero stati i maggiori emolumenti derivanti dall'unificazione dei singoli contratti a tempo determinato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Navig. art. 373 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4372 del 2003 Rv. 561396 - 01, N. 5420 del 2002 Rv. 553734 - 01, N. 14756 del 2014 Rv. 631595 - 01, N. 16626 del 2016 Rv. 640848 - 01, N. 12505 del 2003 Rv. 566271 - 01, N. 24434 del 2007 Rv. 600327 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **18746** *del* **13/07/2018** (Rv. **649872 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(RICCARDI VINCENZO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/05/2012

096018 GUERRA - REDUCI DI GUERRA E PROFUGHI Benefici ex art. 1 della l. n. 336 del 1970 - Presupposti - Connazionali rimpatriati dalla Tunisia ex art. 1 della l. n. 1306 del 1960 - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

I benefici di cui all'art. 1 della l. n. 336 del 1970 (cd. legge "ex combattenti"), inerenti all'attribuzione di aumenti periodici ed al conferimento di classi stipendiali successive, in favore – tra gli altri - dei "profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate", vanno riconosciuti ai profughi italiani coinvolti in maniera immediata e diretta dagli effetti del trattato di pace seguito alla seconda guerra mondiale, nonché alle categorie di soggetti assimilate, che hanno ottenuto l'equiparazione in quanto interessate da eventi direttamente connessi a quel conflitto. Conseguentemente, deve escludersene la spettanza ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal gennaio 1959, in ragione di vicende politiche e militari interne al continente africano, a vantaggio dei quali la l. n. 1306 del 1960 ha genericamente stabilito l'estensione delle provvidenze spettanti "ai profughi" come categoria indistinta, senza alcun riferimento ai profughi della legge "ex combattenti"; né rileva in senso contrario il venir meno della distinzione, a fini retributivi, tra categorie di profughi diverse per effetto della l. n. 763 del 1981, stante l'espressa salvezza, ivi prevista, delle provvidenze anteriori e della loro disciplina regolativa.

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1, Legge 25/10/1960 num. 1306, Legge 26/12/1981 num. 763

Massime precedenti Vedi: N. 25979 del 2010 Rv. 615584 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18465** *del* **12/07/2018** (Rv. **649871 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
I. *(MARITATO LELIO) contro* R. *(VESCI GERARDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/06/2012

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Società estinta - Omissioni contributive - Recupero nei confronti dei soci - Prescrizione - Decorrenza - Accertamento del credito in sede giudiziale - Rilevanza – Fattispecie.

159497 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

L'estinzione di una società di persone, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferite ai soci le obbligazioni contributive rimaste inadempiute; ne consegue che hanno effetto interruttivo della prescrizione le iniziative di recupero promosse nei confronti dei soci subentranti, e così pure rileva al medesimo fine l'accertamento dei crediti promosso in sede giudiziale nei confronti degli stessi, dalla definitività del quale, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c., comincia a decorrere "ex novo" il termine prescrizionale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il termine di prescrizione del credito contributivo fosse stato interrotto dal passaggio in giudicato della decisione sul merito nonché dalla successiva notifica ai soci delle cartelle esattoriali per la sua riscossione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 23269 del 2016 Rv. 642411 - 01, N. 17883 del 2015 Rv. 636572 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **18464** *del* **12/07/2018** (Rv. **649870 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
D. *(ZECCA PIERFRANCESCO) contro* P. *(MARESCA ARTURO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/03/2016

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Produzione tardiva di un documento - Ammissibilità - Limiti - Documento decisivo per il merito - Esclusione - Revocazione straordinaria - Esperibilità.

Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex

art. 395, n. 3, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3934 del 2016 Rv. 638973 - 01, N. 29439 del 2017 Rv. 646396 - 01, N. 1534 del 2018 Rv. 647079 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **18256** *del* **11/07/2018** (Rv. **649818 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FRANCESCA MIGLIO.** *Relatore:* **FRANCESCA MIGLIO.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
C. *(SPOTORNO MARIO) contro* R. *(PESATURO LUDOVICA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/11/2012

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Rimborso spese legali - Art. 28 del c.c.n.l. enti locali 14 settembre 2000 - Presupposti - Assenza di conflitto di interessi - Necessità - Successiva assoluzione del dipendente - Irrilevanza.

In tema di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. enti locali del 14.9.2000, l'ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, facendoli assistere da un legale di comune gradimento, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicché presupposto di operatività di detta garanzia è l'insussistenza, da valutarsi "ex ante, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente.

Riferimenti normativi: DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3, Contr. Coll. 28/04/1987 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 27871 del 2008 Rv. 605738 - 01, N. 25976 del 2017 Rv. 646118 - 01, N. 2366 del 2016 Rv. 639052 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **18288** *del* **11/07/2018** (Rv. **649637 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**
M. *(PALMIERI FELICIANO) contro* E.
Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/07/2016

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030918/2017 64703101

Massime precedenti Conformi: N. 30918 del 2017 Rv. 647031 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18259** *del* **11/07/2018** (Rv. **649848 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
G. *(MARESCA ARTURO) contro* I. *(D'ALOISIO CARLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 09/11/2012

129206 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI Omissioni contributive - Responsabilità solidale del committente ex art. 35, comma 28, del d.l. n. 223 del 2006 - Estensione alle sanzioni civili - Legittimità - Art. 21 del d.l. n. 5 del 2012 - Retroattività - Esclusione - Ragioni.

In tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 35, comma 28, del d.l. 233 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, applicabile "ratione temporis", sussiste la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore che va estesa alle sanzioni civili, benché la lettera della legge non lo preveda espressamente, attesa la natura accessoria, automatica e predeterminata delle stesse. Nella vigenza di tale regime non può trovare invece applicazione l'art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in l. n. 35 del 2012, che, per l'omissione contributiva negli appalti ha previsto la responsabilità del solo inadempiente, poichè detta norma, avendo natura innovativa e non interpretativa, non è retroattiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 28, Legge 04/08/2006 num. 248, Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21 com. 1, Legge 04/04/2012 num. 35, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2, Legge 07/12/2006 num. 296

Massime precedenti Vedi: N. 16262 del 2018 Rv. 649393 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5076 del 2015 Rv. 634505 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18271** *del* **11/07/2018** (Rv. **649983 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **CORASANITI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
D. *(SERGES GIOVANNI) contro* A. *(FERRARA FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2013

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica e veterinaria - Prestazioni eccedenti l'orario ordinario - Carenza di personale - Irrilevanza - Fondamento - Patto di stabilità interno - Finalità - Fattispecie.

In tema di remunerazione dei dirigenti sanitari, le prestazioni rese in eccedenza rispetto all'orario ordinario a causa della grave carenza di personale non possono configurarsi come prestazioni libero-professionali richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del c.c.n.l. 1998-2001, poiché la suddetta carenza ha carattere strutturale e non contingente, trovando origine nelle limitazioni alle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni fondate sul cd. "patto di stabilità interno", di cui all'art. 28 della l. n. 448 del 1998, principio fondamentale di finanza pubblica finalizzato al contenimento della spesa regionale e locale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che il servizio prestato in pronto soccorso, per lunghi periodi con turni, anche notturni, oltre l'orario ordinario, in quanto preordinato al conseguimento degli obiettivi propri dell'incarico dirigenziale, fosse coperto dalla retribuzione di risultato prevista dall'art. 60 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria del 3 novembre 2005).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/11/2005 art. 60, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 55 com. 2, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 28 com. 2, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 48, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 30 com. 1, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 53 com. 1, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 24 com. 1, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 28787 del 2017 Rv. 646385 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9146 del 2009 Rv. 607467 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **18266** *del* **11/07/2018** (Rv. **649965 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
C. *(ALESSANDRINI RAFFAELLO) contro* S. *(CORAIN MAURIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/04/2013

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Inesistenza del titolo di pagamento - Portata generale - Configurabilità - Ragione dell'inesistenza - Irrilevanza - Fattispecie.

La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. (Nella specie, la S.C. ne ha ritenuto applicabile la disciplina, e il conseguente regime prescrizionale decennale, al diritto del preponente, in caso di risoluzione anticipata del contratto d'agenzia, alla restituzione degli anticipi provvigionali corrisposti all'agente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7897 del 2014 Rv. 630410 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14013 del 2017 Rv. 644476 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **18274** *del* **11/07/2018** (Rv. **649984 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
C. *(BUSCEMI GAETANO) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/07/2012

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Dirigenti pubblici - Responsabile unico del procedimento ex art. 7 della l. n. 109 del 1994 - Nomina formale - Necessità - Conseguenze.

Nel settore dei lavori pubblici, il conferimento della funzione di responsabile unico del procedimento richiede, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 109 del 1994, un formale atto di nomina, in assenza del quale il compenso previsto dall'art. 18 della stessa legge non spetta al dirigente dell'ufficio tecnico di un ente pubblico locale per il solo fatto che l'art. 5 della l. n. 241 del 1990 consideri responsabile del procedimento il funzionario preposto a ciascuna unità organizzativa.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 7, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 5, Legge 18/11/1995 num. 415 art. 5, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 2 com. 2 lett. A, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 13 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14273 del 2014 Rv. 631605 - 01, N. 3779 del 2012 Rv. 621952 -

01

Annotata

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **18164** *del* **10/07/2018** (Rv. **649817 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Conf.)*
D. *(CERUTTI GILBERTO) contro* P. *(PETILLO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2013

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Azione per "mobbing" - Successiva prospettazione come "straining" - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

Lo "straining" è una forma attenuata di "mobbing", cui difetta la continuità delle azioni vessatorie, sicchè la prospettazione solo in appello di tale fenomeno, se nel ricorso di primo grado gli stessi fatti erano stati allegati e qualificati "mobbing", non integra la violazione dell'art. 112 c.p.c., costituendo entrambi comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 3291 del 2016 Rv. 639004 - 01, N. 4222 del 2016 Rv. 639204 - 01, N. 12437 del 2018 Rv. 648956 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18153** *del* **10/07/2018** (Rv. **649813 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(BORSANI PAOLO) contro* C. *(PROVERA VITTORIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/11/2012

103168 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE Contrattazione collettiva - Ipotesi di accordo - Natura - Accertamento - Criteri - Fattispecie.

In tema di contrattazione collettiva, le cd. "ipotesi di accordo" possono non rappresentare la mera documentazione dello stato finale raggiunto dalle trattative, ma costituire espressione di un'effettiva volontà contrattuale, trovando giustificazione, in tale caso, l'adozione del termine "ipotesi" nel fatto che viene fatta salva una fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale, soprattutto nell'interesse della parte che rappresenta i lavoratori. Spetta al giudice del merito accertare quale natura possa in concreto attribuirsi ad una ipotesi di accordo, sulla base della volontà delle parti, che può anche essere implicita e desumibile da prassi - aziendali, settoriali ed eventualmente anche nazionali - sufficientemente concludenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto vincolatività ad intese, pur definite "ipotesi di accordo", con le quali era stata stabilita per i nuovi assunti una riduzione al cinquanta per cento di determinati compensi, valutando complessivamente i testi degli accordi nonché il comportamento tenuto dalle parti, da cui si evinceva che si era voluto rimettere al futuro solo la compiuta regolamentazione della quantificazione dei predetti compensi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ.

art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 425

Massime precedenti Conformi: N. 7115 del 2005 Rv. 580375 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18176** *del* **10/07/2018** (Rv. **649797 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *Relatore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
F. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* R. *(PESSI ROBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2016

103106 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITA' SINDACALE Lavoratore sindacalista - Contestazione dell'autorità e della supremazia del datore di lavoro - Liceità - Diritto di critica delle decisioni aziendali - Limiti - Lesione dell'onore e decoro dell'impresa o di suoi dirigenti - Rilievo disciplinare - Sussistenza - Fattispecie.

Il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, in relazione all'attività di sindacalista si pone su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo. Tuttavia, l'esercizio da parte del rappresentante sindacale del diritto di critica, anche aspra, sebbene garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana; ne consegue che, ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il suo comportamento può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto disciplinarmente rilevante la redazione di un documento, dal contenuto ritenuto denigratorio, senza alcuna valutazione del contesto sindacale in cui lo stesso era stato redatto, della diffusione solo interna e del superamento o meno dei limiti di correttezza formale e veridicità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2094, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19

Massime precedenti Conformi: N. 7471 del 2012 Rv. 622794 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14527 del 2018 Rv. 648996 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **18159** *del* **10/07/2018** (Rv. **649814 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
I. *(SGROI ANTONINO) contro* L. *(PESSI ROBERTO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/03/2012

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Accertamento della natura dell'attività espletata dall'impresa - Unitarietà del criterio - Configurabilità - Conseguenze - Rilevanza del

giudicato in altri giudizi - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In materia di contributi previdenziali, dalla natura unitaria del rapporto previdenziale discende l'utilizzo di un criterio unico per l'accertamento della natura dell'attività espletata dall'impresa, da individuarsi in quello generale di cui all'art. 2195 c.c.; ne consegue che la natura di industria erogante servizi di un'impresa, accertata in una controversia sugli sgravi, fa stato in quella successiva di fiscalizzazione degli oneri sociali, avendo i due giudizi ad oggetto lo stesso rapporto giuridico e quale punto di diritto fondamentale comune la natura della attività esercitata dall'azienda. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, aveva qualificato l'attività esercitata dall'azienda come manifatturiera, anziché di servizi, disattendendo gli esiti della causa avente ad oggetto gli sgravi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18, Decreto Legge 07/02/1977 num. 15, Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 04/07/1977 num. 102, Legge 20/10/1995 num. 504 art. 68

Massime precedenti Conformi: N. 499 del 2009 Rv. 606185 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **18160** *del* **10/07/2018** (Rv. **649815 - 01**)
Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Conf.)*
I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* S.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/06/2011

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Benefici contributivi in caso di trasferta o di rimborso per spese di viaggio - Onere probatorio - A carico del richiedente - Sussistenza.

In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 5, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 16639 del 2014 Rv. 631898 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1157 del 2018 Rv. 646802 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **18161** *del* **10/07/2018** (Rv. **649816 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *Relatore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
P. *(PESSI ROBERTO) contro* Z. *(FERRADINI GUIDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/08/2012

103354 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO Funzionari direttivi - Configurabilità - Condizioni - Accertamento - Criteri

- Fattispecie relativa a dipendente postale dell'area quadri.

I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Per questa seconda ipotesi deve essere valutato non tanto l'elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, quanto l'elemento qualitativo relativo all'impegno fisico ed intellettuale richiesto al lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva condannato Poste Italiane spa al pagamento dello straordinario, benché le norme del c.c.n.l. applicabili non prevedessero un preciso orario di lavoro ed in assenza di prova del carattere usurante ed irragionevole della prestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1, Contr. Coll. 26/11/1994 art. 68, Contr. Coll. 31/12/1998 art. 28

Massime precedenti Conformi: N. 11929 del 2003 Rv. 565748 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16050 del 2004 Rv. 575789 - 01, N. 3038 del 2011 Rv. 616044 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **17990** *del* **09/07/2018** (Rv. **649796 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
L. *(GALIZIA OSVALDO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/04/2013

129155 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Estinzione ex art. 38, comma 1, lett. a, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 211 del 2001 - Domanda di regolarizzazione della posizione amministrativa - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di controversie previdenziali, l'art 38, comma 1, lett. a), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 211 del 2001, nella parte in cui prevede l'estinzione di diritto dei processi in materia previdenziale pendenti in primo grado alla data del 31 dicembre 2010, di cui è parte l'INPS ed il cui valore non superi complessivamente euro 500,00 - con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente -, non si applica alla domanda di regolarizzazione della posizione assicurativa, in quanto non si controverte sull'erogazione di una prestazione economica da parte dell'Inps (Nella specie, si era in presenza di una domanda di riconoscimento del diritto alla rendita vitalizia o, comunque, di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato da epoca precedente a quella indicata nel libretto di lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38, Legge 15/07/2011 num. 211, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8423 del 2018 Rv. 648337 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **17988** *del* **09/07/2018** (Rv. **649795 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
R. *(MARESCA ARTURO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/04/2015

103020 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO Marittimi - Pluralità di contratti a tempo determinato - Art. 326 c.nav. - Conversione a tempo indeterminato - Presupposti - Durata complessiva superiore ad un anno - Necessità.

In tema di arruolamento marittimo a tempo determinato, la successione di contratti in favore dello stesso armatore determina, ai sensi dell'art. 326 c.nav., la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sempre che vi sia la prestazione di un servizio per un tempo superiore ad un anno e purché, ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo, fra la cessazione di un contratto e la stipulazione di quello successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 326 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14828 del 2018 Rv. 648997 - 02

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **17994** *del* **09/07/2018** (Rv. **649812 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(PERICA ADRIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/05/2013

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale insegnante - Ore eccedenti l'orario d'obbligo - Compenso - Indennità integrativa speciale - Inclusione dal 1° gennaio 2003 - Fondamento.

In tema di personale insegnante, nel compenso dovuto per le ore eccedenti l'orario d'obbligo va inclusa, nella vigenza del c.c.n.l. del 14 luglio 2003 comparto scuola (e, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2003), l'indennità integrativa speciale, poiché l'art. 76, comma 3, ha previsto - diversamente da quanto stabilito dal c.c.n.l. del 4 agosto 1995 - il conglobamento dell'indennità in questione nello stipendio tabellare, che costituisce, ai sensi della disciplina contrattuale, il parametro sulla cui base va calcolato il predetto compenso.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/07/2003 art. 76 com. 3, Contr. Coll. 04/08/1995 art. 70, Contr. Coll. 24/07/2003 art. 85, Contr. Coll. 04/08/1995 art. 70

Massime precedenti Vedi: N. 1717 del 2011 Rv. 616259 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **17991** *del* **09/07/2018** (Rv. **649811 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
F. *(TEDESCHI GABRIELE) contro* I. *(CARCAVALLO LIDIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/01/2013

132128 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO Domanda giudiziale - Allegazione di un fatto costitutivo - Condizioni - Deducibilità dal tenore complessivo dell'atto - Legittimità.

133081 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" In genere.

In tema di domanda giudiziale, non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 1681 del 2015 Rv. 634607 - 01, N. 7097 del 2012 Rv. 622704 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **17989** *del* **09/07/2018** (Rv. **649810 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Diff.)*
R. *(FRUS GIORGIO) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/09/2014

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE Socio lavoratore di cooperativa - Rapporto di lavoro - Garanzia di stabilità - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze in tema di prescrizione.

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE In genere.

Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è assistito dalla garanzia di stabilità, poiché, in caso di licenziamento, la maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria, legata, oltre che all'impugnativa del licenziamento stesso, anche alla tempestiva opposizione alla contestuale delibera di esclusione, non può, di per sè, definirsi equivalente ad una condizione di "metus" caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo, tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro; ne consegue il decorso della prescrizione in costanza di rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 2, Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2521 lett. 7, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5934 del 2002 Rv. 553971 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27436 del 2017 Rv. 646129 - 01, N. 4942 del 2012 Rv. 622163 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **17964** *del* **09/07/2018** (Rv. **649868 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA**

ESPOSITO.
R. *(GATTUCCIO ALBERTO) contro* I. *(ROMEO LUCIANA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/09/2015

129153 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Controversie previdenziali - Omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in causa - Sentenza di inammissibilità della domanda - Esclusione - Fondamento.

Nelle controversie previdenziali, non può essere dichiarata la inammissibilità della domanda per mancata indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, atteso che l'art. 152 disp. att. c.p.c., per la parte che prevedeva a pena di inammissibilità la necessaria specificazione del relativo importo nell'atto introduttivo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte cost. del 20 novembre 2017 n. 241.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8614 del 2017 Rv. 643948 - 01, N. 24303 del 2016 Rv. 642277 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **17961** *del* **09/07/2018** (Rv. **649837 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
A. *(ROMANO ANGELO) contro* C. *(RUSSO GENNARO ANGELO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/04/2016

103371 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITA' E ALTRE MENSILITA' AGGIUNTIVE Cassa Edile - Obbligo di corrispondere ai lavoratori le somme retributive per ferie, festività e gratifiche - Presupposti - Fondamento - Fallimento del datore di lavoro - Omesso versamento degli accantonamenti - Conseguenze.

129130 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE In genere.

L'obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ciò che dà origine al rapporto delegatorio. Ne consegue che, nel caso di non adempimento degli obblighi del datore verso la Cassa, i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio direttamente il datore "in bonis" o di insinuarsi direttamente nel passivo di quest'ultimo per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la Cassa, neppure nel caso in cui questa sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 86 com. 10, Cod. Civ. art. 1269

Massime precedenti Conformi: N. 6869 del 2012 Rv. 622606 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **17874** *del* **06/07/2018** (Rv. **649747 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *Relatore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(FARAONE VITTORIO) contro* G. *(FALCONE FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 16/05/2013

098288 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE Spese legali sostenute dal dipendente in un processo penale - Diritto al rimborso - Presupposti - Assenza di conflitto d'interessi con l'amministrazione - Necessità - Esito assolutorio del giudizio penale - Irrilevanza.

In materia di spese legali sostenute dal dipendente di un ente pubblico territoriale per la propria difesa in un processo penale, il diritto al rimborso delle stesse, a norma dell'art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 268 del 1987, presuppone che non vi sia un conflitto d'interessi, e quindi che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro, secondo una valutazione "ex ante" che prescinde dall'esito del giudizio penale e dalla formula di eventuale assoluzione.

Riferimenti normativi: DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67 com. 1, Contr. Coll. 28/04/1987 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2297 del 2014 Rv. 630383 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25976 del 2017 Rv. 646118 - 01, N. 2366 del 2016 Rv. 639052 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **17858** *del* **06/07/2018** (Rv. **649867 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2015

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Riscossione tramite ruolo - Illegittimità dell'iscrizione a ruolo - Effetti - Preclusione dell'esame di merito della domanda di pagamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva sull'impugnazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell'esistenza del credito fatto valere dall'ente previdenziale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 14149 del 2012 Rv. 623367 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **17685** *del* **05/07/2018** (Rv. **649744 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
E. *(FIRRIOLO FRANCESCO) contro* R. *(PAOLESSI CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/03/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Licenziamento disciplinare - Recidiva - Disciplina penalistica - Inapplicabilità - Fondamento.

In tema di licenziamento disciplinare, la contestazione di precedenti provvedimenti sanzionatori del datore di lavoro non richiede che gli stessi siano divenuti definitivi (ossia che siano stati confermati con sentenza passata in giudicato), atteso che la recidiva a fini disciplinari presenta caratteri autonomi rispetto all'omologo istituto regolato dal diritto penale, costituendo espressione di autonomia privata del datore di lavoro, in relazione alla quale l'impugnazione da parte del lavoratore sanzionato è solo eventuale e, in ogni caso, non è causa di sospensione della sua efficacia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 3915 del 1996 Rv. 497275 - 01, N. 1909 del 2018 Rv. 647240 - 01, N. 13265 del 2018 Rv. 649008 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **17674** *del* **05/07/2018** (Rv. **649742 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
E. *(PIACCI BRUNO) contro* F. *(SALONIA ROSARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/04/2016

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Regione Campania - Gestione del ciclo dei rifiuti - Trasferimento alle province ex art. 6 bis del d.l. n. 90 del 2008 - Obbligo di assunzione del personale - Esclusione - Conseguenze.

Nell'ambito del trasferimento dalla Regione Campania alle province della gestione del ciclo dei rifiuti di cui all' art. 6-bis del d.l. n. 90 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2008, non è previsto alcun obbligo di assunzione in capo alle stesse di tutto il personale non dirigenziale impiegato presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei rispettivi ambiti territoriali, pertanto, non assume rilevanza la questione relativa ai parametri adoperati dai commissari "ad acta" per procedere alla stipula dei contratti a tempo determinato, né è ravvisabile in capo al personale non dirigenziale non assunto un interesse giuridicamente rilevante a sindacare i criteri di scelta adottati.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 90 art. 6 bis, Legge 14/07/2008 num. 123, Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 19/06/2008 num. 3685, Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 13/06/2008 num. 3693

Massime precedenti Vedi: N. 341 del 2018 Rv. 646725 - 01, N. 25749 del 2016 Rv. 642496 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **17687** *del* **05/07/2018** (Rv. **649746 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(MARCELLINI FABRIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/08/2013

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Personale docente - Indennità di presidenza ex art. 69 del c.c.n.l. del 4 agosto 1995 - Conglobamento dell'IIS ex c.c.n.l. del 24 luglio 1993 - Base di computo del differenziale - Inclusione.

In tema di trattamento economico del personale insegnante, ai fini della determinazione della cd. indennità di presidenza, prevista dall'art. 69 del c.c.n.l. del 4 agosto 1995 in favore dei docenti incaricati dell'ufficio di presidenza o di direzione, la base di computo del differenziale include, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche l'indennità integrativa speciale, atteso che tale voce, con la decorrenza indicata, è stata conglobata nello stipendio tabellare dall'art. 76, comma 3, del c.c.n.l. del 24 luglio 2003.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 04/08/1995 art. 69, Contr. Coll. 24/07/2003 art. 76 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23929 del 2010 Rv. 615681 - 01, N. 23058 del 2014 Rv. 633167 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **17683** *del* **05/07/2018** (Rv. **649596 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
T. *(MARESCA ARTURO) contro* C. *(PALADIN FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/05/2016

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Indennità ex art. 18, comma 4, st.lav. nuova formulazione - "Aliunde percipiendum" - Detraibilità - Circostanze specifiche - Onere di allegazione del datore di lavoro - Sussistenza.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, comma 4, st.lav., a titolo di "aliunde percipiendum", di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2499 del 2017 Rv. 642871 - 01, N. 9616 del 2015 Rv. 635378 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **17684** *del* **05/07/2018** (Rv. **649743 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Parz. Diff.)*
A. *(CRESCIMBENI PAOLO) contro* I. *(FAVATA EMILIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/03/2013

129047 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Malattia professionale - Denuncia dell'assicurato - Obbligo di individuazione della patologia - Inesistenza - Certezza della diagnosi - Necessità - Esclusione.

In tema di malattia professionale, l'assicurato che agisca per ottenere i benefici previdenziali Inail può limitarsi a manifestare la propria sintomatologia, o i fatti morbosi accertati, e addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto a una specifica indicazione del "nomen" della patologia derivata, che ben può essere definita attraverso le attività peritali e decisionali del processo, né è richiesto un giudizio di assoluta certezza della diagnosi in quanto la valutazione della derivazione causale deve essere comunque svolta secondo un criterio probabilistico.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 23533 del 2016 Rv. 642083 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **17716** *del* **05/07/2018** (Rv. **649866 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**
S. *(ANDREOTTA GIUSEPPE) contro* C. *(DE BELLO VIVIANA)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 24/02/2014

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. - Lettura in udienza - Ricorso per cassazione - Applicabilità del termine lungo - Esclusione.

Quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. solo qualora risultino omesse sia la comunicazione sia la notificazione dell'ordinanza di inammissibilità; pertanto, nell'ipotesi in cui l'ordinanza sia stata letta in udienza, si applica il termine breve previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dall'udienza stessa, atteso che la lettura del provvedimento e la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che lo contiene non solo equivalgono alla pubblicazione, ma esonerano la cancelleria da ogni ulteriore comunicazione, ritenendosi, con presunzione assoluta di legge, che il provvedimento sia conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25119 del 2015 Rv. 638309 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3067 del 2017 Rv. 642574 - 01, N. 13622 del 2015 Rv. 635912 - 01, N. 2594 del 2016 Rv. 639068 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11850 del 2018 Rv. 648274 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **17686** *del* **05/07/2018** (Rv. **649745 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMELIA TORRICE.** *Relatore:* **AMELIA TORRICE.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
B. *(MAGARAGGIA GIUSEPPE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/07/2012

098222 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE Passaggio di carriera da un'amministrazione pubblica autonoma a un'amministrazione statale - Trattamento economico in godimento - Diritto al mantenimento - Indennità eventuali e correlate a particolari condizioni - Esclusione - Fattispecie.

In caso di passaggio di un lavoratore dall'Ente Nazionale Tabacchi (già Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) al Ministero delle finanze, la garanzia del mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza, riconosciuta dall'art. 3, comma 232, della l. n. 549 del 1995, non opera rispetto a indennità ed emolumenti la cui corresponsione da parte del precedente datore di lavoro fosse eventuale, in quanto correlata al ricorrere di particolari condizioni e determinata in relazione a particolari parametri di computo. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto tale carattere di eventualità al "compenso per la produttività collettiva", emolumento che la contrattazione collettiva correlava al miglioramento dei servizi e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 232, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 233, Contr. Coll. 05/04/1996 art. 46 lett. D, Contr. Coll. 05/04/1996 art. 52, Contr. Coll. 24/05/2000 art. 66 lett. A

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6106 del 2012 Rv. 622209 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **17421** *del* **04/07/2018** (Rv. **649836 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**
V. *(SCAFFIDI LALLARO COSTANTINO TINDARO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/07/2016

103364 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITA' - MINIMI SALARIALI Rapporto di lavoro subordinato - Retribuzione - Adeguatezza - Determinazione - Criteri - Fattispecie.

Ai fini del giudizio di adeguatezza della retribuzione dei lavoratori subordinati ai princìpi di proporzionalità e sufficienza, la valutazione deve essere compiuta sulla base del solo art. 36 Cost., che costituisce parametro esterno al contratto, restando irrilevanti sia la disciplina economica prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ancorché più favorevole, sia l'eventuale disparità di trattamento tra lavoratori della medesima posizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la retribuzione prevista da un contratto integrativo regionale per i forestali della Regione Sicilia non potesse essere considerata inadeguata solo perché inferiore a quella prevista dal c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge Reg.

Sicilia 14/04/2006 num. 14

Massime precedenti Conformi: N. 25889 del 2008 Rv. 605194 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26953 del 2016 Rv. 642852 - 02, N. 26925 del 2016 Rv. 642297 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **17513** *del* **04/07/2018** (Rv. **649606 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
C. *(DE MICHELE VINCENZO) contro* P. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/03/2016

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Art. 54 del c.c.n.l. Poste 14 aprile 2011 - Pregiudizio alla società o a terzi - Danno patrimoniale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'art. 54, comma 6, lett. c), del c.c.n.l. del 14 aprile 2011 per i dipendenti postali, la nozione di pregiudizio alla società o a terzi è costituita non soltanto dal danno patrimoniale ma anche dall'imminente pericolo per l'interesse dei soggetti coinvolti, pertanto comprende la mera compromissione del particolare affidamento riposto dai cittadini in ordine al servizio degli invii raccomandati, scandito da precisi e rilevanti adempimenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto fortemente pregiudizievole per la società la condotta del dipendente che non aveva recapitato undici avvisi di ricevimento, relativi a raccomandate già consegnate giorni prima, e due di giacenza di cui risultava, invece, l'avvenuto inserimento nelle cassette dei destinari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 14/04/2011 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 28962 del 2017 Rv. 646386 - 02

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **17368** *del* **03/07/2018** (Rv. **649595 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DANIELA CALAFIORE.** *Relatore:* **DANIELA CALAFIORE.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
S. *(FAZIO FELICE) contro* I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2012

132113 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE Appello - Udienza di discussione - Mancata comparizione di entrambe le parti - Improcedibilità - Configurabilità - Fondamento - Cancellazione della causa dal ruolo - Esclusione.

Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare

l'aspettativa della controparte al giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437

Massime precedenti Conformi: N. 385 del 1988 Rv. 456945 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6159 del 2018 Rv. 647533 - 01, N. 2816 del 2015 Rv. 634629 - 01, N. 8595 del 2017 Rv. 643895 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **17309** *del* **03/07/2018** (Rv. **649835 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
B. *(ZANON MARCO) contro* R. *(TOMASELLO FAUSTO)*
Regola competenza

132088 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICO, NON DEVOLUTI DALLA LEGGE AD ALTRO GIUDICEAzione di responsabilità nei confronti del direttore generale - Profili attinenti al rapporto di lavoro - Competenza del Tribunale delle imprese - Esclusione - Clausola di salvezza ex art. 2396 c.c. - Applicabilità - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza.

In tema di competenza, allorché la responsabilità del direttore generale di una società per azioni sia stata prospettata sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell'ambito del rapporto di lavoro, l'azione, dovendosi effettuare una valutazione alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come in essa allegati, non va proposta alla sezione specializzata del Tribunale delle imprese, di cui al d.lgs. n. 168 del 2003, ma al giudice del lavoro, attesa l'espressa salvezza stabilita dall'art. 2396 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2396, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15619 del 2015 Rv. 636586 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23630 del 2015 Rv. 637686 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **17369** *del* **03/07/2018** (Rv. **649741 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
B. *(ABIGNENTE ANGELO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/06/2013

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Incarico dirigenziale - Durata - Data di inizio effettivo - Rilevanza - Fattispecie.

Nell'impiego pubblico privatizzato, ai fini del computo della durata di un incarico dirigenziale, rileva la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, pertanto è da quest'ultima che decorre il termine minimo di tre mesi, di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 902 del 1986, per l'adozione della delibera di mancato rinnovo del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto tempestivo il mancato rinnovo disposto con delibera del 10 giugno 1998, in presenza di un rapporto di lavoro iniziato in data 11 settembre 1998, ed irrilevante la data

antecedente della delibera di nomina).

Riferimenti normativi: DPR 04/10/1986 num. 902 art. 35, DPR 04/10/1986 num. 902 art. 34, DPR 04/10/1986 num. 902 art. 33, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3047

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **17196** *del* **02/07/2018** (Rv. **649748 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
R. *(DE JORIO FILIPPO) contro* I. *(PATTERI ANTONELLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/12/2015

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Pagamento - Rilievo d'ufficio in sede di rinvio - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

Il pagamento costituisce eccezione in senso lato e dunque il giudice del rinvio deve rilevarlo anche d'ufficio quando esso risulti dalla documentazione ritualmente prodotta, in quanto la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 c.p.c., può avvenire anche in appello (e quindi nel giudizio di rinvio), se essi siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, perché dotati di un grado di decisività e certezza tali che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14654 del 2015 Rv. 636277 - 01, N. 11994 del 2018 Rv. 648910 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **17257** *del* **02/07/2018** (Rv. **649605 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
T. *(PETRACCI FABIO) contro* I. *(CALIULO LUIGI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 09/01/2013

129062 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE Cittadini italiani rimpatriati dall'Albania - Diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa - Natura previdenziale - Configurabilità - Conseguenze - Minimale contributivo secondo la normativa vigente - Applicabilità.

Il diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa relativa ai periodi di lavoro, sia dipendente che autonomo, prestato in Albania dal 1° gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1997 da cittadini italiani successivamente rimpatriati, ha natura previdenziale e non assistenziale, come emerge dalla lettera dell'art. 1, comma 1164, della l. n. 296 del 2006 e dell'art. 2 del d.m. 31 luglio 2007 che fanno riferimento all'effettivo lavoro e ai diversi settori lavorativi, sicchè la disciplina applicabile per individuare il minimale contributivo cui va parametrata la ricostruzione è quella di volta in volta vigente nel tempo in Italia, nei diversi settori e per i periodi corrispondenti, senza che possa applicarsi un unico criterio normativo di riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1164, DM min. LSO 31/07/2007 art. 1, DM min. LSO 27/12/2006 art. 2, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 1, Legge 11/11/1983 num. 638

Massime precedenti Vedi: N. 19284 del 2017 Rv. 645147 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596634 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **17246** *del* **02/07/2018** (Rv. **649604 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
P. *(FIORILLO LUIGI) contro* M. *(DE MICHELE VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/11/2012

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Medesima unità produttiva - Configurabilità - Limiti.

La nozione di trasferimento del lavoratore, che comporta il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 2103, comma 1 (ultima parte), c.c., e alla stregua delle disposizioni collettive applicabili nella specie (artt. 37 e 74 del c.c.n.l. per i dipendenti postali), non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, salvo i casi in cui l'unità produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12097 del 2010 Rv. 613528 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22695 del 2011 Rv. 619475 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **17248** *del* **02/07/2018** (Rv. **649489 - 01**)
Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(PAU LUIGI) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 22/02/2012

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Successione illegittima di contratti a termine - Indennità ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Periodi lavorati - Esclusione - Conseguenze in tema di anzianità di servizio.

In caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dalla l. n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore nei periodi, ripetuti, di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai periodi lavorati, il lavoratore ha diritto ad essere regolarmente retribuito ed al computo unitario di tali periodi ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 13

Massime precedenti Conformi: N. 262 del 2015 Rv. 634071 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17866 del 2016 Rv. 641013 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **17199** *del* **02/07/2018** (Rv. **649834 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
Z. *(SALARIS MARIA GIUSEPPINA) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/05/2016

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Litisconsorzio necessario - Termine per l'integrazione del contraddittorio - Natura perentoria - Inosservanza - Conseguenze - Adempimento parziale - Irrilevanza.

Tra gli eredi di una delle parti deceduta nel corso del giudizio di primo grado sussiste un litisconsorzio necessario, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile, sicché il termine di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, fissato ex art. 331 c.p.c., è da considerarsi perentorio, e la sua inosservanza, che sussiste anche in caso di inadempimento parziale, è rilevabile d'ufficio, per ragioni di ordine pubblico processuale, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 17416 del 2010 Rv. 614716 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **17258** *del* **02/07/2018** (Rv. **649594 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
C. *(DE STEFANO MAURIZIO) contro* A. *(AMODEO SABRINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 24/01/2013

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense - Obbligo di comunicazione dei redditi percepiti - Omissione - Conseguenze - Sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 17, comma 4, della l. n. 576 del 1980 - Prescrizione quinquennale - Decorrenza.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

La sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994; ne consegue che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della l. n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 578 art. 17 com. 4, Legge 20/09/1980 num.

578 art. 19, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 com. 1, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 9 com. 3, Preleggi art. 15, Legge 07/06/1991 num. 141 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 18130 del 2010 Rv. 614422 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20343 del 2006 Rv. 592398 - 01, N. 13545 del 2008 Rv. 603197 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **17197** *del* **02/07/2018** (Rv. **649833 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**
C. *(PICCIRILLO FRANCESCO) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/11/2015

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Giuramento decisorio - Omessa pronuncia - Configurabilità - Fondamento.

L'omissione di una qualsiasi decisione su un capo della domanda che riguarda la richiesta di mezzi istruttori quale il deferimento di giuramento decisorio costituisce vizio di omessa pronuncia, denunciabile in cassazione, in quanto detta richiesta, ove fosse stata presa in esame, avrebbe potuto portare a una decisione diversa da quella adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4158 del 1976 Rv. 382835 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **20266** *del* **31/07/2018** (Rv. **650054 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
M. *(MARINI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/09/2010

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA Compravendita di immobile conclusa da procuratore "ad negotia" della parte alienante - Soggetto coobbligato al pagamento dell'imposta di registro - Esclusione.

In tema di imposta di registro, il procuratore della parte alienante per la stipula del contratto sottoposto a registrazione non è coobbligato al pagamento dell'imposta non rientrando tra i soggetti passivi individuati dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57

Massime precedenti Vedi: N. 13139 del 2018 Rv. 648668 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **20267** *del* **31/07/2018** (Rv. **650151 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
C. *(CASSARINO GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 28/09/2012

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017202/2017 64493201

Massime precedenti Conformi: N. 17202 del 2017 Rv. 644932 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **20367** *del* **31/07/2018** (Rv. **650363 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
C. *(PROVENZANI ANGELA) contro* F. *(IANNELLO SALVATORE)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 18/02/2015

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Necessità di provocare il silenzio - Rifiuto dell'Amministrazione nell'ipotesi di riscossione a mezzo ruolo - Esclusione - Avviso di mora - Mancata impugnazione - Pagamento - Successiva presentazione di istanza di rimborso - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di processo tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell'amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta: ne deriva che, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l'impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il

predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, con l'ulteriore conseguenza che, ove il contribuente non ricorra contro l'avviso di mora con il quale l'Amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, è inammissibile l'istanza di rimborso presentata, dopo aver pagato il tributo nei termini richiesti, in quanto la stessa contrasta con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l'attività esattiva dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38

Massime precedenti Conformi: N. 672 del 2007 Rv. 595847 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **20291** *del* **31/07/2018** (Rv. **650152 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *Relatore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 22/11/2010

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con l. n. 20 del 1992 - Redditi da lavoro percepito in Francia da soggetto residente in Italia - Potestà impositiva concorrente - Riconoscimento del credito d'imposta - Condizioni - Conseguenze.

In materia d'imposte sul reddito, la Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con l. n. 20 del 1992, non esclude che il reddito percepito in Francia da un soggetto residente in Italia (quale dirigente di una società di diritto francese), anche se già tassato in Francia attraverso ritenute alla fonte, debba essere dichiarato anche in Italia, ferma la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le imposte corrisposte all'estero, sicché è legittimo il recupero a tassazione effettuato ove il reddito percepito all'estero non venga indicato nella dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 15, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 16, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 24

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **20257** *del* **31/07/2018** (Rv. **650150 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(MICCINESI MARCO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/09/2011

279495 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni pubblicitarie rese in favore di destinatario stabilito in uno Stato extra UE - Assoggettamento ad I.V.A. - Condizioni ex art. 7, comma, 4, lett. f, d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione vigente anteriormente alla modifica apportata dal d. lgs. n. 18 del 2010 (- Fattispecie).

In tema di IVA, quando il destinatario di prestazioni pubblicitarie è stabilito fuori del territorio della Unione Europea, trova applicazione il principio di territorialità sancito dall'art. 7, comma 4, lett. f), del d.P.R. n. 633 del 1972 – nella formulazione applicabile "ratione temporis"

anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 18 del 2010 – in forza del quale dette prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro, tale dovendosi intendere, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza del 19 febbraio 2009, in causa C-1/08), il Paese dal quale vengono diffusi i messaggi pubblicitari oggetto della prestazione.(Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio, ha escluso l'imponibilità ai fini IVA delle prestazioni pubblicitarie erogate da soggetti aventi sede in Italia in favore di un soggetto non appartenente all'Unione europea in quanto le stesse venivano rese e diffuse in occasione di manifestazioni sportive internazionali in Stati extra UE, attraverso organismi di trasmissione e comunicazione dislocati in tutto il mondo).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, Decreto Legisl. 11/02/2010 num. 18, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 26687 del 2009 Rv. 610805 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **20255** *del* **31/07/2018** (Rv. **650103 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 12/12/2008

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ordine di rinnovazione della notifica emesso dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il difensore - Nullità - Conseguenze - Fondamento.

La rinnovazione della notifica dell'impugnazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensì presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia già decorso, al momento dell'ordinanza che la dispone, l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell'art. 330 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, attesa la perentorietà del termine disposto dal giudice ex art. 291 c.p.c. per la rinnovazione della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 857 del 2015 Rv. 634296 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2197 del 2006 Rv. 587282 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **20119** *del* **30/07/2018** (Rv. **650052 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DOMENICO CHINDEMI.** *Relatore:* **DOMENICO CHINDEMI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
M. *(CORAIN MAURIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 10/05/2011

279426 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE Dichiarazione IVA - Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Fondamento.

Anche in materia di IVA opera il principio per il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti; che essa costituisce un momento dell'"iter" procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria; e che i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l'inesistenza di fatti giustificativi. Ne consegue che detta emendabilità non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all'art. 37, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale riguarda la rimozione di omissioni o la eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l'erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell'erario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 3904 del 2004 Rv. 570592 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **20126** *del* **30/07/2018** (Rv. **650053 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(CHIBBARO MARIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/10/2010

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Società di persone - Subentro di un socio nella posizione giuridica di altro socio - Redditi relativi all'esercizio sociale - 1) utili extra bilancio - Imputazione - Criteri - Fondamento.

In tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio, atteso che tale semplicistica ripartizione che considera il periodo di partecipazione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito da parte della società nei vari periodi (produzione non continua né uniforme nel tempo, e quindi insuscettibile di essere in tale misura frazionata), mentre secondo i principi civilistici in tema di ripartizione degli utili nelle società di persone – cui la disciplina tributaria coerentemente si uniforma – il diritto agli utili matura solo con l'approvazione del rendiconto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2262, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 19238 del 2003 Rv. 568961 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **20115** *del* **30/07/2018** (Rv. **649973 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ORONZO DE MASI.** *Relatore:* **ORONZO DE MASI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(FANTOZZI AUGUSTO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/03/2011

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Conto fiscale - Rimborso credito IVA - Ritardo nell'adempimento - Interessi di mora - Decorrenza e cessazione.

In tema di rimborso di credito IVA mediante cd. conto fiscale, nel caso di ritardo nell'accredito delle somme - idoneo a costituire in mora "ex re" l'Amministrazione finanziaria - il termine di decorrenza degli interessi moratori spettanti al contribuente ai sensi dell'art. 78, comma 33, della l. n. 413 del 1991 e dell'art. 20 del d.m. n. 567 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.m. n. 309 del 2003, è di sessanta giorni dalla richiesta al concessionario, ovvero dalla disposizione dell'Ufficio, mentre i crediti del contribuente cessano di produrre interessi dalla data di comunicazione della disposizione di pagamento al concessionario della riscossione che gestisce il conto fiscale.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 78, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 14 com. 1, DM Finanze 28/12/1993 art. 20, DM min. EFI 10/10/2003 art. 1, Cod. Civ. art. 1282

Massime precedenti Vedi: N. 14506 del 2004 Rv. 575098 - 01, N. 18798 del 2017 Rv. 645283 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **20093** *del* **30/07/2018** (Rv. **649938 - 01**)
Presidente: **PICCININNI CARLO.** *Estensore:* **ANTONIO GRECO.** *Relatore:* **ANTONIO GRECO.**
B. *(SAPPA DANIELA) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 02/11/2009

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Rimborso di imposta dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea - Termine decadenziale ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Decorrenza - Dalla data del versamento dell'imposta - Operatività - Fattispecie.

Si propone l'eliminazione della massima, in quanto conforme a diversi precedenti già massimati e priva di qualsivoglia peculiarità nella fattispecie.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38

Massime precedenti Conformi: N. 25268 del 2014 Rv. 633689 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13676 del 2014 Rv. 631442 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **20111** *del* **30/07/2018** (Rv. **649860 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(PERRONE LEONARDO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 28/04/2010

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale - Soggezione ad imposizione diretta - Esclusione.

I contributi erogati dallo Stato, a ripiano dei disavanzi di esercizio degli enti e delle aziende di trasporto pubblico locale, e distribuiti dalle Regioni tramite il Fondo nazionale ripartito tra le stesse sulla base di parametri prefissati, di cui agli artt. 6 e 9 della l. n. 151 del 1981, non costituiscono componenti positivi del reddito e, quindi, sono sottratti ad imposizione diretta, a norma dell'art. 3, comma 1, n. 3, del d.l. n. 833 del 1986, conv. in l. n. 18 del 1987 (tuttora in vigore come si evince dalla norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 310, della l. n. 244 del 2007, che ad esso fa riferimento), anche dopo la soppressione del predetto Fondo ad opera della l. n. 549 del 1995, e l'assunzione dei contributi a carico delle regioni tramite un apposito Fondo destinato ai trasporti, costituito con d.lgs. n. 422 del 1997.

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1981 num. 151 art. 6, Legge 10/04/1981 num. 151 art. 9, Legge 06/02/1987 num. 18, Legge 28/12/1995 num. 549, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 310, Decreto Legge 09/12/1986 num. 883 art. 3 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422

Massime precedenti Conformi: N. 25624 del 2010 Rv. 615846 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19983** *del* **27/07/2018** (Rv. **650148 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *Relatore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.
Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 18/05/2011

178495 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONEIndennità integrativa speciale - Esenzione dall'IRPEF - Esclusione - Fondamento.

L'indennità integrativa speciale, in quanto componente del reddito da lavoro dipendente, è assoggettata all'Irpef, che, ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. n. 597 del 1973, è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato sotto qualsiasi forma a qualsiasi titolo, anche di liberalità, mentre, per contro, l'esenzione prevista dall'art. 1, lett. e), della l. n. 324 del 1959, è stata abrogata dall'art. 42 del d.P.R. n. 601 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 42, Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 10028 del 2014 Rv. 630650 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19964** *del* **27/07/2018** (Rv. **650146 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/10/2010

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Plusvalenze derivanti da vendita di terreni edificabili - Nozione di edificabilità - Situazioni contingenti - Rilevanza - Esclusione.

In tema di imposte sui redditi, sono sempre tassabili, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, a prescindere dalle modalità di acquisizione dei terreni, dal tempo intercorso tra acquisto e rivendita, nonché dall'eventuale svolgimento di alcun tipo di attività sui terreni da parte del cedente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 24691 del 2014 Rv. 633621 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19979** *del* **27/07/2018** (Rv. **650147 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ENRICO MENGONI.** *Relatore:* **ENRICO MENGONI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(CACOPARDO GUIDO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 06/10/2010

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Giudizio tributario - Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. come introdotto dalla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 - Portata - Fasi o gradi di giudizio instaurati successivamente - Estensione della novella - Esclusione.

In tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 15741 del 2013 Rv. 627162 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19989** *del* **27/07/2018** (Rv. **649937 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *Relatore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*

C. *(SCARPA LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/01/2011

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici per l'acquisto della prima casa - Requisiti - Abitazione pre-posseduta - Nozione - Requisito di concreta idoneità abitativa - Persistente rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di agevolazioni fiscali per la prima casa, ai sensi dell'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo (applicabile "ratione temporis") modificato dall'art. 3, comma 131, della l. n. 549 del 1995, il concetto di "idoneità" della casa pre-posseduta - ostativo alla fruizione del beneficio (ed espressamente previsto nella previgente normativa) - deve ritenersi intrinseco alla nozione stessa di "casa di abitazione", da intendersi quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo oggettivo-materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che tale idoneità manchi nell'ipotesi in cui l'immobile pre-posseduto nel medesimo Comune sia locato a terzi con contratto registrato e non "maliziosamente" preordinato a creare lo stato di indisponibilità dello stesso).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 131, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 1 com. 1, Legge 24/03/1993 num. 75, Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 19/07/1993 num. 243

Massime precedenti Conformi: N. 2565 del 2018 Rv. 646929 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 25646 del 2015 Rv. 638172 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19938** *del* **27/07/2018** (Rv. **649829 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
R. *(ZURLO FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 11/12/2009

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Diritto alla detrazione - Violazione dei requisiti formali - Perdita - Esclusione - Condizioni.

In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) - quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti - qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all'art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 18, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 22, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17757 del 2016 Rv. 640943 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19987** *del* **27/07/2018** (Rv. **650149 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *Relatore:* **PAOLA D'OVIDIO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
P. *(FAVARO' AURELIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/10/2010

138236 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - INCENSURABILITA' Elementi assunti a fonte di presunzione - Necessaria pluralità - Esclusione - Fondamento - Relativa valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI In genere.

In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non devono essere necessariamente più d'uno, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi, e potendo, di conseguenza, il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento, purché grave e preciso, la valutazione della rilevanza del quale, peraltro, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4, Cod. Civ. art. 2729 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 17574 del 2009 Rv. 609153 - 01, N. 656 del 2014 Rv. 629325 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19953** *del* **27/07/2018** (Rv. **650144 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PARMA, 10/01/2011

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Contributi corrisposti a consorzi di miglioramento fondiario - Deducibilità dal reddito complessivo - Condizioni.

In tema di Irpef, i contributi corrisposti ai consorzi di miglioramento fondiario sono deducibili, ai sensi dell'art. 10, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore a quello introdotto, con la medesima numerazione, dal d.lgs. n. 344 del 2003), solo ove non lo siano anche dai redditi fondiari che concorrono a formare il reddito complessivo, in virtù degli artt. 25 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 97 del r.d. n. 1539 del 1933.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 25, Regio Decr. 12/10/1933 num. 1539 art. 97

Massime precedenti Vedi: N. 4788 del 2011 Rv. 617001 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **20003** *del* **27/07/2018** (Rv. **649859 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
E. *(BIASIOTTI MOGLIAZZA MASSIMO) contro* M. *(MARIANI SABRINA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA

177359 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - IN GENERE Ricorso avverso cartella esattoriale - Decisione fondata su motivi non dedotti dalla parte - Vizio di extra o ultrapetizione - Sussistenza.

I motivi dell'opposizione a cartella esattoriale si configurano come "causa petendi" della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che la decisione di accoglimento della stessa fondata su vizi non dedotti in sede di ricorso introduttivo, oppure dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la "ratio decidendi", è viziata da extra o ultrapetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 30144 del 2017 Rv. 646296 - 01, N. 9020 del 2017 Rv. 643646 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19958** *del* **27/07/2018** (Rv. **650145 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *Relatore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(MANZI LUIGI)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/07/2010

178404 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notifica di atti impositivi - Irreperibilità assoluta - Presupposti - Ricerche preventive del notificatore - Necessità - Modalità.

In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 2877 del 2018 Rv. 647109 - 01, N. 20425 del 2007 Rv. 600604 - 01

Annotata

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **19799** *del* **26/07/2018** (Rv. **650110 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(TURCHI ALESSANDRO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 17/10/2016

279071 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN CASO D'USO Contratto stipulato per corrispondenza – Caratteristiche - Scambio di dichiarazioni unilaterali effettuato "brevi manu" – Equiparazione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, ai fini della configurabilità del cd. "scambio di corrispondenza commerciale" - soggetto a registrazione in caso d'uso - non è necessario che il rapporto epistolare si attui mediante lettere spedite e ricevute, in quanto a tale modalità può essere equiparato "quoad effectum" lo scambio delle dichiarazioni unilaterali effettuato "brevi manu".

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 9, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4841 del 1977 Rv. 388448 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **19693** *del* **25/07/2018** (Rv. **650359 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
A. *(RUSSO CORVACE GIUSEPPE) contro* C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 22/06/2016

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993 - Estensione alla Società Autostrade - Esclusione - Fondamento.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, sicché ove la stessa avvenga ad opera della società Autostrade s.p.a., in qualità di concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione, senza che assuma rilevanza che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione, tenuto conto delle finalità lucrative dell'attività d'impresa svolta da una società per azioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 143

Massime precedenti Vedi: N. 25300 del 2017 Rv. 645985 - 01, N. 11886 del 2017 Rv. 644118 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **19697** *del* **25/07/2018** (Rv. **650360 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.**
B. *(MUSILLI SANDRO MARIA) contro* A. *(LITTA FABIO)*

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/07/2016

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016644/2015 63616801

Massime precedenti Conformi: N. 16644 del 2015 Rv. 636168 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19569** *del* **24/07/2018** (Rv. **649854 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/10/2011

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Omessa o intempestiva esibizione di documenti in sede amministrativa - Documenti già in possesso dell'ufficio - Inutilizzabilità in sede contenziosa - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la sanzione della inutilizzabilità dei documenti non esibiti all'ufficio a seguito di specifico invito, sancita dall'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, non trova applicazione qualora l'ufficio abbia già la materiale disponibilità di tali documenti e possa determinarsi in ragione del loro contenuto senza che sia necessario alcun chiarimento da parte del contribuente in ordine alla individuazione dell'operazione ivi rappresentata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7011 del 2018 Rv. 647551 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19594** *del* **24/07/2018** (Rv. **649824 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
T. *(SALVINI LIVIA) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/06/2010

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Presupposti di fatto del principio di diritto enunciato - Vincolatività - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti in fatto, sicché il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione. (Fattispecie relativa ad istanza di rimborso delle imposte sui redditi nella quale la S.C. ha annullato l'impugnata sentenza, resa in sede di rinvio, che, in violazione al principio di diritto, aveva fatto decorrere il termine di decadenza per la presentazione di tale istanza dal versamento degli acconti, anziché da quello del saldo, pur avendo accertato il presupposto del diritto al rimborso derivante dall'eccedenza degli importi

anticipatamente corrisposti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 14868 del 2016 Rv. 640667 - 01, N. 20981 del 2015 Rv. 636959 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19574** *del* **24/07/2018** (Rv. **649855 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(GUIDALDI PIERO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/07/2013

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Non integrità del contraddittorio - Omesso rilievo - Inesistenza della sentenza - Esclusione - Nullità della sentenza - Configurabilità - Conseguenze.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Qualora nel giudizio di secondo grado si sia verificata la non integrità del contraddittorio e la stessa non sia stata rilevata dal giudice che, con la decisione della controversia nel merito, ne abbia implicitamente accertato la regolarità, il relativo "error in procedendo", traducendosi in un "error in iudicando", non determina l'inesistenza ma la nullità della sentenza, sicché il vizio, in virtù del principio dell'assorbimento delle nullità in motivi di gravame, deve essere dedotto mediante ricorso per cassazione (proposto anche dopo il decorso del termine cd. lungo per impugnare in presenza dei presupposti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c.), formandosi, in difetto, il giudicato sulla questione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8637 del 2011 Rv. 617525 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19589** *del* **24/07/2018** (Rv. **649856 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *Relatore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Parz. Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(TUCCITTO VINCENZO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 23/02/2010

177492 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE IRPEG e ILOR - Esenzione ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973 (testo originario) - Costi indeducibili - Computo - Necessità.

In tema di agevolazioni fiscali per la cooperazione, l'art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973 (nel testo vigente "ratione temporis"), deve essere interpretato nel senso che anche i costi

indeducibili vanno considerati tra quelli complessivi ai fini della valutazione del rapporto percentuale con il costo del lavoro, in quanto esclude dal relativo computo i soli costi per l'acquisto delle materie prime.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 28598 del 2017 Rv. 646517 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19617** *del* **24/07/2018** (Rv. **649858 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 20/12/2010

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE "Ius superveniens" - Applicabilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di legittimità, lo "ius superveniens", che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha applicato l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, modificativa del regime di indeducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, operante ai sensi del successivo comma 3 anche per i fatti pregressi).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1, Legge 26/04/2012 num. 44, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 3, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Conformi: N. 10547 del 2006 Rv. 591040 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6101 del 2014 Rv. 630449 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19579** *del* **24/07/2018** (Rv. **649822 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
B. *(NOSEDA ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/03/2011

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Istanza di discussione in pubblica udienza - Mancata considerazione - Nullità della sentenza - Configurabilità - Rilievo del vizio in appello - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la "retrocessione" del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del detto d.lgs. l'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59

Massime precedenti Conformi: N. 3559 del 2010 Rv. 611764 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27496 del 2014 Rv. 633674 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19620** *del* **24/07/2018** (Rv. **649828 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(ZAPPALA' PIER LUIGI)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 30/09/2011

178471 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - QUIESCENZA E PREVIDENZA Indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio - Accantonamenti - Deducibilità - Fondamento.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70 (ora art. 105) del d.P.R. n. 917 del 1986, il quale disciplina la deducibilità fiscale degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, si applica anche all'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti, da reputarsi inclusa tra le "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia", cui fa riferimento l'art. 16 (ora 17), comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., richiamato dal comma 3 del detto art. 70, dovendosi ritenere tale locuzione riferita a tutta la materia regolata dall'art. 1751 c.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 303 del 1991, contiene, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra "indennità di scioglimento del contratto" (obbligatoria perché di origine codicistica) ed "indennità suppletiva di clientela" (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), e non potendosi escludere la deducibilità dei relativi accantonamenti in virtù del carattere aleatorio dell'indennità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 70, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303

Massime precedenti Conformi: N. 26534 del 2014 Rv. 633911 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19606** *del* **24/07/2018** (Rv. **649826 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **RENATO PERINU.** *Relatore:* **RENATO PERINU.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* K.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 28/12/2011

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Rimborso di imposta corrisposta in base a norma dichiarata incostituzionale - Termine di decadenza - Decorrenza - Fondamento - Fattispecie.

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.(Fattispecie relativa ad istanza di rimborso dell'IRAP proposta a seguito della pronuncia n. 156 del 2001 della Corte Costituzionale).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38, Costituzione art. 136

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13676 del 2014 Rv. 631442 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19599** *del* **24/07/2018** (Rv. **649825 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
T. *(ALLEGRO ENRICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 28/06/2010

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 013452/2017 64436401

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13452 del 2017 Rv. 644364 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19564** *del* **24/07/2018** (Rv. **649853 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
C. *(BELLINI LUCA) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 04/03/2011

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI

UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Indagini bancarie - Autorizzazione - Motivazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione necessaria agli Uffici per l'espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall'indicazione dei motivi, non solo perché in relazione ad essa la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, ma anche in quanto la medesima, nonostante il "nomen iuris" adottato, esplica una funzione organizzativa, incidente solo nei rapporti tra uffici, ed ha natura di atto meramente preparatorio, con la conseguenza che non è qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali è previsto, rispettivamente, dall'art. 3, comma 1, della l. n. 241 del 1990 e dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, un obbligo di motivazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 14026 del 2012 Rv. 623657 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19616** *del* **24/07/2018** (Rv. **649827 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* W. *(LA SCALA ANTONIO MARIA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 27/09/2010

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Motivi nuovi nel corso del giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Memorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Deduzione di motivi nuovi - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento - nella specie, relativo all'erroneo utilizzo nell'atto impositivo del metodo induttivo in luogo di quello analitico - in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39

Massime precedenti Conformi: N. 22662 del 2014 Rv. 632764 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13934 del 2011 Rv. 618474 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19580** *del* **24/07/2018** (Rv. **649823 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

E. *(CAMPO SALVATORE LORENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/11/2011

177347 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI Art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 - Produzione documentale all'atto del deposito del ricorso - Originale ovvero fotocopia dell'atto impugnato - Necessità - Esclusione.

In tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ne consegue che l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 dell'articolo citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22

Massime precedenti Conformi: N. 18872 del 2007 Rv. 600883 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19561** *del* **24/07/2018** (Rv. **649851 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE LOCATELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE LOCATELLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(CATELLI MARCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 05/10/2009

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011933/2016 64008401

Massime precedenti Conformi: N. 11933 del 2016 Rv. 640084 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19576** *del* **24/07/2018** (Rv. **649887 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(GATTO ENRICO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 07/05/2010

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014878/2016 64066501

Massime precedenti Conformi: N. 14878 del 2016 Rv. 640665 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19577** *del* **24/07/2018** (Rv. **650051 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(TINELLI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 14/06/2011

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Calamità naturali - art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 - Ambito applicativo - Limiti.

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 non è applicabile né ai contribuenti che svolgono attività di impresa, costituendo per le stesse un aiuto di stato illegittimo ai sensi dell'art. 108, § 3, del TFUE, né in materia di IVA.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665, Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Regolam. Consiglio CEE 07/05/1998 num. 994

Massime precedenti Vedi: N. 10450 del 2018 Rv. 648403 - 02

Massime successive: Vedi

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19562** *del* **24/07/2018** (Rv. **649852 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE LOCATELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE LOCATELLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(MARINI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/01/2011

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Inserimento di copie fotostatiche o scannerizzate di atti del giudizio di merito - Ammissibilità - Condizioni - Sintesi dei punti rilevanti nell'esposizione dei motivi - Sufficienza.

Non viola il principio di autosufficienza, avuto riguardo alla complessità della controversia, il ricorso per cassazione confezionato mediante inserimento di copie fotostatiche o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito, qualora la riproduzione integrale di essi sia preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4324 del 2014 Rv. 629551 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19613** *del* **24/07/2018** (Rv. **649857 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(PLACENTINO MICHELANTONIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 25/06/2010

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Spese per incrementi patrimoniali - Nozione - Finanziamento soci e altre forme di capitalizzazione - Inclusione - Fondamento.

In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, costituiscono "spesa per incrementi patrimoniali", ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, anche i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione, ove comportino un esborso effettuato a tale scopo da parte del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 15289 del 2015 Rv. 636034 - 01, N. 17806 del 2017 Rv. 645014 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19421** *del* **20/07/2018** (Rv. **649722 - 01**)
Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
R. *(PENNESI ANDREA) contro* R.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/04/2011

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Tassa automobilistica - Esenzione in favore di veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico - Condizioni - Conseguenze.

L'esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall'art. 63, comma 2, della l. n. 342 del 2000, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dipende dall'accertamento, avente carattere costitutivo, dell'ASI (Automobilclub Storico Italiano), il quale è limitato ad un elenco analitico di modelli e di marche ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli: ne deriva che è illegittimo l'avviso di accertamento per il pagamento della tassa se il veicolo rientra nel detto elenco e non è contestata, da parte dell'Ufficio, la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso ad una delle relative categorie.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 319 del 2014 Rv. 629100 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19422** *del* **20/07/2018** (Rv. **649886 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
R. *(PERROTTA TIZIANA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/12/2010

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Mancata presentazione della dichiarazione da parte del professionista - Illecito del contribuente - Configurabilità - Esimente del fatto del terzo - Condizioni ed onere della prova - Fattispecie.

In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante. (Nella specie, in applicazione del

principio, la S.C. ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senza neppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento).

Riferimenti normativi: Legge 11/10/1995 num. 423 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6930 del 2017 Rv. 643309 - 01, N. 24535 del 2017 Rv. 646676 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19393** *del* **20/07/2018** (Rv. **649778 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(PIZZONIA GIUSEPPE)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/06/2010

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE "Stock option" - Art. 48, comma 2, lett. g bis del d.P.R. m. 917 del 1986 - Assoggettabilità del valore ricevuto all'esito dell'opzione - Regime ordinario di tassazione dei redditi da lavoro dipendente - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di IRPEF, l'art. 48, comma 2, lett. g-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. n. 344 del 2003), relativa ai criteri di tassazione delle cd. "stock option", prevede la regola generale dell'assoggettamento del valore conseguito dal lavoratore mediante l'esercizio del diritto di opzione al regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente, salva l'esclusione dal reddito imponibile, nel caso in cui al lavoratore medesimo l'opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell'offerta, perseguendo il legislatore l'obiettivo di evitare che, con l'attribuzione del diritto di opzione a prezzi inferiori al valore di mercato delle azioni, siano corrisposti al dipendente compensi non soggetti a tassazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 11214 del 2011 Rv. 618116 - 01, N. 12425 del 2011 Rv. 618428 - 01

Annotata

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19430** *del* **20/07/2018** (Rv. **649779 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* H. *(MAROTTA SALVATORE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 24/09/2010

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Contributi concessi dallo Stato con decreto provvisorio - Sopravvenienze attive - Configurabilità - Fondamento e conseguenze.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di

beni ammortizzabili, corrisposti per effetto di decreto di "concessione provvisoria", pur essendo tassati secondo il principio di cassa, costituiscono, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), sopravvenienze attive e devono pertanto essere iscritti in bilancio, in quanto la situazione giuridica che deriva dal predetto provvedimento amministrativo è di diritto soggettivo, avente ad oggetto la prestazione patrimoniale come definita e liquidata già dalla prima rata, senza che assuma rilevanza l'ipotetica possibilità che l'Amministrazione revochi il contributo (che determinerebbe, a propria volta, una sopravvenienza passiva).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 3 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 17522 del 2012 Rv. 623938 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15618 del 2006 Rv. 592848 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19385** *del* **20/07/2018** (Rv. **649777 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
P. *(RANIERI CLAUDIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 08/04/2011

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Spese mediche in parte rimborsate dall'USL nell'anno successivo a quello della loro effettuazione - Imputazione all'anno d'imposta del parziale rimborso - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di imposte sui redditi, il contribuente che abbia sostenuto delle spese mediche in un determinato anno di imposta e ne abbia ottenuto un parziale rimborso da parte della USL nell'anno successivo, non può dedurre le spese effettivamente rimaste a suo carico in detto ultimo anno di imposta, non essendogli consentito dalla scansione dei periodi di imposta prevista dall'art. 7 del d.P.R. n. 917 del 1986 – il quale recita, con riguardo ai redditi delle persone fisiche, che "l'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma..." – di imputare ad altra annualità un diverso conteggio (ottenuto con la sottrazione del rimborso dalle spese effettivamente rimaste a suo carico), estraneo alla situazione reddituale complessiva dell'anno in cui le spese in questione erano state sostenute.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 5816 del 1999 Rv. 527375 - 01

Annotata
Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19430** *del* **20/07/2018** (Rv. **649779 - 02**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* H. *(MAROTTA SALVATORE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 24/09/2010

178481 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI Canoni percepiti

per l'affitto dell'azienda - Unicità dell'azienda - Reddito d'impresa - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Interessi passivi - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di I.R.P.E.F., l'imprenditore che conceda in affitto la sua unica azienda perde la qualifica di imprenditore, e non può pertanto più avvalersi dei criteri di deducibilità previsti per il reddito d'impresa rispetto ad un reddito costituito dai canoni d'affitto dell'azienda, i quali, in difetto di qualsiasi atto di residuata gestione, non possono considerarsi come conseguiti nell'esercizio dell'originaria impresa, cessata con il subentro del terzo: pertanto, poiché ai sensi degli artt. 63 e 75 del t.u.i.r., occorre sempre e comunque un collegamento tra reddito imprenditoriale e componente negativo deducibile - che non può riferirsi ad un reddito "ontologicamente" diverso, perché estraneo alla stessa attività d'impresa -, la deducibilità degli interessi passivi, legittima ove essi siano sostenuti in presenza ed in funzione dell'esercizio dell'attività d'impresa, intesa come organizzazione di uomini e mezzi, va esclusa, per il venir meno della "ratio" della previsione, quando tale attività sia, a tutti gli effetti, esercitata da un altro soggetto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 63

Massime precedenti Conformi: N. 7292 del 2006 Rv. 589774 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **19365** *del* **20/07/2018** (Rv. **650047 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(SCOFONE CARLO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 21/07/2011

279070 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. Sentenza di condanna - Surrogazione del fideiussore al creditore principale nei confronti del debitore inadempiente - Recupero di somme soggette ad IVA - Applicazione dell'imposta di registro in misura fissa - Fondamento.

In tema di imposta di registro, rispetto alla sentenza di condanna ottenuta dal fideiussore nei confronti del debitore inadempiente per il recupero di somme assoggettate ad IVA, ai sensi dell'art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, trova applicazione l'imposta in misura fissa, atteso che la surrogazione del fideiussore al creditore principale comporta una peculiare forma di successione nel credito e la novazione dal lato soggettivo ma non incide sull'identità oggettiva dell'obbligazione, che conserva la sua natura ai fini tributari.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 2 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 14000 del 2014 Rv. 631538 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 20262 del 2015 Rv. 636907 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **19351** *del* **20/07/2018** (Rv. **650045 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *Relatore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
C. *(FANTOZZI AUGUSTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 11/03/2011

177495 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - COOPERATIVE AGRICOLE E DELLA PICCOLA PESCA Esenzione IRES ex art. 10 del d.P.R. n. 601 del 1973 (come modificato dalla l. n. 350 del 2003) - Cooperative agricole - Attività agricola connessa svolta in prevalenza verso terzi - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni tributarie, le cooperative agricole possono beneficiare dell'esenzione dall'Ires anche per le attività agricole connesse, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 601 del 1973 (nella formulazione modificata dall'art. 2, comma 8, della l. n. 350 del 2003), purché le stesse siano svolte prevalentemente nei confronti dei soci e non di terzi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 10, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 8

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19399** *del* **20/07/2018** (Rv. **649721 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V.
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/12/2009

177323 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO Ricorso introduttivo – Mancanza originaria della procura - Applicabilità dell'art. 182 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Nel processo tributario (come in quello civile), la mancanza originaria della procura alle liti conferita al difensore non può essere sanata ai sensi dell'art. 182 c.p.c., trattandosi di requisito preliminare di ammissibilità dell'instaurazione del giudizio, in assenza del quale l'attività svolta dal legale non produce alcun effetto nei confronti della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27530 del 2017 Rv. 646776 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **19360** *del* **20/07/2018** (Rv. **650046 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(DE GIROLAMO RAFFAELE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/03/2010

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Deduzione di vizi di regolamenti comunali - Principio "iura novit curia" - Operatività - Esclusione- Conseguenze.

Qualora con il ricorso per cassazione si deducano vizi relativi a regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza - che le disposizioni rilevanti siano trascritte o allegate, in quanto per le norme giuridiche di rango secondario non opera il principio "iura

novit curia".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18661 del 2006 Rv. 592048 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14446 del 2010 Rv. 613402 - 01

Annotata

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **19366** *del* **20/07/2018** (Rv. **650048 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
D. *(FORTE LUCA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 24/03/2011

279481 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE ESPORTAZIONIOmessa comunicazione all'Ufficio della volontà di utilizzare il "plafond" - Volontà desumibile dalla registrazione del contratto - Violazione formale non punibile Fondamento.

In tema d'IVA, la mancata comunicazione all'Ufficio dell'intenzione della società, affittuaria di un ramo d'azienda, di utilizzare il "plafond" maturato dal cedente durante la propria attività, ove sia desumibile dal contratto registrato, costituisce una violazione formale non punibile, in quanto non volta ad evitare il versamento delle imposte e comunque inidonea ad incidere sulla determinazione delle stesse.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 4, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19381** *del* **20/07/2018** (Rv. **650050 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
C. *(AGUGLIA BRUNO) contro* M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 16/03/2010

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Tardiva trasmissione telematica della dichiarazione del contribuente da parte del professionista delegato - Responsabilità del professionista - Sussistenza - Prova contraria - Oggetto - Conseguenze.

In tema di sanzioni amministrative comminate per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti ad un soggetto che svolga professionalmente tale compito, lo stesso è tenuto a dimostrare di aver esercitato la propria attività con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., con la conseguente irrilevanza sia di disguidi tecnici (nella specie i cd. "errori bloccanti"), sia di circostanze ampiamente prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con l'anticipata individuazione di un eventuale sostituto, quali la malattia, l'infortunio o l'indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19381** *del* **20/07/2018** (Rv. **650050 - 02**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
C. *(AGUGLIA BRUNO) contro* M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 16/03/2010

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Trasmissione tardiva della dichiarazione dei redditi in via telematica - Violazione formale non punibile - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, non ha carattere di violazione formale non punibile quella afferente la tardiva trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti da parte del professionista incaricato poiché il rispetto dei relativi termini, da un lato, si correla all'esigenza di permettere un efficace controllo su tali dichiarazioni, in conformità tanto al principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione quanto ai principi dell'equilibrio del bilancio e della capacità contributiva, essendo volto ad evitare errori nella quantificazione delle imposte dovute.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Costituzione art. 81, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14158 del 2018 Rv. 648751 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19374** *del* **20/07/2018** (Rv. **650049 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(QUERCIA LUIGI)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 28/02/2012

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenza - Opzione per l'imposta sostitutiva - Natura - Conseguenze - Efficacia nei confronti dell'erede - Esclusione.

In tema di plusvalenze, l'imposta sostitutiva determinata ai sensi dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 si correla ad un'opzione del contribuente, con la conseguenza che la rivalutazione operata non ha effetto, salvo che lo stesso dichiari di volerne usufruire, nei confronti dell'erede, per il quale assume rilievo il valore indicato nella dichiarazione di successione, anche se è presentata dopo la notifica dell'avviso di liquidazione.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19215 del 2017 Rv. 645454 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **19329** *del* **19/07/2018** (Rv. **649808 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ETTORE CIRILLO.** *Relatore:* **ETTORE CIRILLO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 29/04/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Rivendita di generi di monopolio in forma individuale - Imponibilità - Accertamento dell'autonoma organizzazione - Necessità.

In tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione deve essere accertato in concreto per i piccoli imprenditori e, pertanto, anche per i contribuenti che esercitano attività di rivendita di generi di monopolio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12108 del 2009 Rv. 608232 - 01, N. 9451 del 2016 Rv. 639529 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **19058** *del* **18/07/2018** (Rv. **649807 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ENRICO MANZON.** *Relatore:* **ENRICO MANZON.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 12/10/2015

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione fiscale presentata in forme diverse da quella prevista - Nullità - Fondamento e conseguenze.

Le modalità di presentazione della dichiarazione fiscale annuale, individuate dall'art. 3 del d.P.R. n. 322 del 1988, sono tassative e vincolanti per il contribuente sicché, ove questi sia tenuto ad utilizzare il servizio telematico e presenti, invece, la dichiarazione tramite banca o posta, la stessa è nulla ai sensi dell'art. 1, comma 1, del detto decreto e deve ritenersi non assolto il corrispondente obbligo, senza che assuma rilevanza la previsione di una sanzione inferiore, da parte dell'art. 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, per la dichiarazione presentata in forma diversa rispetto a quella contemplata per l'omessa dichiarazione, trattandosi di una scelta legislativa discrezionale che non indice sul profilo della validità della dichiarazione e che, in ogni caso, trova applicazione solo se la violazione non rilevi sul contenuto essenziale della dichiarazione.

Riferimenti normativi: DPR 20/07/1988 num. 322 art. 3, DPR 20/07/1988 num. 322 art. 8, DPR 20/07/1988 num. 322 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8

Annotata

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18904** *del* **17/07/2018** (Rv. **649772 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
X. *(NICODEMO MASSIMILIANO) contro* M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/07/2012

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detrazione - Inerenza - Natura - Conseguenze.

In tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi

in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 14579 del 2018 Rv. 648863 - 01, N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01

Annotata

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18904** *del* **17/07/2018** (Rv. **649772 - 02**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
X. *(NICODEMO MASSIMILIANO) contro* M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/07/2012

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Inerenza - Prova a carico del contribuente - Oggetto.

In tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14858 del 2018 Rv. 649021 - 01, N. 10269 del 2017 Rv. 643926 - 01

Annotata

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18904** *del* **17/07/2018** (Rv. **649772 - 03**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
X. *(NICODEMO MASSIMILIANO) contro* M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/07/2012

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Inerenza - Congruità della spesa - Rilevanza - Esclusione - Limiti.

In tema di IVA, l'inerenza di un costo attinente all'attività di impresa non può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14579 del 2018 Rv. 648863 - 01, N. 2240 del 2018 Rv. 646901 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18928** *del* **17/07/2018** (Rv. **649773 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(MUCCARI PIERLUIGI)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/12/2010

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012231/2017 64412701

Massime precedenti Conformi: N. 12231 del 2017 Rv. 644127 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18934** *del* **17/07/2018** (Rv. **649719 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 14/10/2010

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Redditi di impresa - Contabilità inattendibile - Ricorso all'accertamento induttivo - Necessità - Esclusione.

In tema di accertamento dei redditi di impresa ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la ricorrenza dei presupposti per l'accertamento induttivo (anche nella ipotesi di inattendibilità dell'intera contabilità) non comporta l'obbligo dell'ufficio di avvalersi di tale metodo di accertamento, ma costituisce una mera facoltà che non preclude, pertanto, la possibilità di procedere ad una valutazione analitica dei dati comunque emergenti dalle scritture dell'imprenditore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39

Massime precedenti Conformi: N. 12904 del 2008 Rv. 603177 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18936** *del* **17/07/2018** (Rv. **649774 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
L. *(ZOPPINI GIANCARLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/10/2010

279142 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE Utilizzabilità dei criteri previsti per l'ICI - Esclusione - Fondamento.

La base imponibile dell'imposta di registro, sebbene correlata al valore venale dell'immobile oggetto di trasferimento, non può essere determinata facendo riferimento ai criteri previsti per l'Ici, trattandosi di tributi del tutto differenti quanto alla soggettività dell'ente impositore, alla occasionalità dell'imposta di registro, a fronte della periodicità e ripetitività dell'Ici, ed alla

natura stessa, essendo l'Ici di carattere patrimoniale e l'imposta di registro, invece, finalizzata a colpire la manifestazione di forza economica e capacità contributiva così come emergenti dall'atto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 21830 del 2016 Rv. 641573 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18941** *del* **17/07/2018** (Rv. **649775 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
S. *(PONZI STEFANIA) contro* D. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/11/2010

279143 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Cessione di azienda - Valore dell'avviamento - Percentuale di redditività - Calcolo - Criteri.

In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per la cessione d'azienda, ai fini del calcolo del valore dell'avviamento commerciale della stessa, in virtù del combinato disposto degli artt. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, e 2, comma 4, del d.P.R. n. 460 del 1996,la percentuale di redditività deve essere parametrata alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati, o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi nei tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, applicando di seguito il moltiplicatore previsto dal detto art. 2, comma 4. Al fine dell'interpretazione della norma di cui all'art. 51, comma 4, d.p.r. 131/86, vigono i criteri fissati dal d.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, secondo cui per le aziende il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori al trasferimento, moltiplicata per tre. La norma di cui all'art. 51, comma 4, d.p.r. 131/86 non può che essere interpretata nel senso che il contribuente, nel dichiarare il valore dell'avviamento, deve effettuare i calcoli sulla base dei redditi ritraibili dall'azienda ceduta al lordo delle imposte.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 31/07/1996 num. 460 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 7324 del 2014 Rv. 630560 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9089 del 2017 Rv. 643627 - 01

Annotata
Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18904** *del* **17/07/2018** (Rv. **649772 - 04**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
X. *(NICODEMO MASSIMILIANO) contro* M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/07/2012

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Deduzione costi - Inerenza - Sproporzione dei costi - Indice sintomatico dell'assenza di inerenza - Conseguenze sul piano probatorio.

In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 14579 del 2018 Rv. 648863 - 01, N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18994** *del* **17/07/2018** (Rv. **649720 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
V. *(DELLA MONICA GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 22/10/2010

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 - Presupposti - Fattispecie.

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari di redditi d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ossia strumentali all'esercizio dell'impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che non aveva riconosciuto il credito d'imposta per l'acquisto di spese di pubblicità inerenti all'attività d'impresa).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 104, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164

Massime precedenti Conformi: N. 18072 del 2016 Rv. 640964 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1691 del 2016 Rv. 638736 - 01, N. 28535 del 2013 Rv. 629333 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18922** *del* **17/07/2018** (Rv. **649718 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(MOTTA AMERIGO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 19/09/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi "antidumping" - Importazioni di parti di biciclette - Autorizzazione - Necessità - Quantitativo - Rilevanza - Limiti.

In tema di tributi doganali per l'importazione di parti essenziali di biciclette, il regime di esenzione dal dazio "antidumping", ex art. 14 del Reg. CE n. 88 del 1997, presuppone la preventiva autorizzazione dell'ufficio doganale per il cui rilascio è prevista una procedura diversa a seconda del quantitativo oggetto dell'importazione. Tuttavia, se è superato il limite oggetto di autorizzazione, l'importazione deve considerarsi non autorizzata anche per la restante parte.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 20/01/1997 num. 88 art. 2, Regolam. Commissione CEE 20/01/1997 num. 88 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 14582 del 2018 Rv. 649014 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18912** *del* **17/07/2018** (Rv. **649717 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(TENCHINI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 05/01/2011

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Studi di settore - Società di comodo - Introduzione del n. 6 sexies nell'art. 30, comma 1, l. n. 724 del 1994 - Retroattività - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento fondato su studi di settore, la causa di esclusione della presunzione di non operatività delle società di mero godimento (cd. società di comodo) prevista dall'art. 30, comma 1, n. 6-sexies della l. n. 724 del 1994, è una norma sostanziale, idonea ad incidere direttamente sulla decisione di merito, sicché è priva di efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 1, Legge 24/12/2006 num. 244 art. 1 com. 128

Massime precedenti Vedi: N. 6743 del 2015 Rv. 635140 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **19000** *del* **17/07/2018** (Rv. **649776 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 29/09/2010

178525 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI Operazioni oggettivamente inesistenti - "Diretta afferenza" tra ricavi e componenti negativi di reddito non effettivamente scambiati - Onere della prova.

In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, atteso che non vi è simmetria, né automatismo biunivoco tra costi per acquisti inesistenti e ricavi dichiarati e che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con mod., nella l. n. 44 del 2012 (avente portata retroattiva, in quanto più favorevole del previgente art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993), i componenti positivi direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, con la conseguenza che spetta al contribuente

provare la diretta afferenza tra ricavi e costi attinenti a beni non effettivamente scambiati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2, Legge 26/04/2012 num. 44, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7896 del 2016 Rv. 639570 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18632** *del* **13/07/2018** (Rv. **649769 - 01**)
Presidente: **PICCININNI CARLO.** *Estensore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *Relatore:* **ROBERTA CRUCITTI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Parz. Diff.)*
N. *(RUSSO ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/01/2012

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto elusiva l'operazione con la quale una società estera aveva venduto, alla propria partecipata di diritto italiano, un'altra società che aveva ricevuto per conferimento, senza pertanto sostenere oneri finanziari, in quanto finalizzata all'unico scopo di far gravare sulla acquirente interessi passivi tali da azzerare l'utile della società venduta realizzando, mediante l'aggiramento dell'art. 109, comma 9, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, la remunerazione dell'investimento con interessi attivi e non con dividendi).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 9

Massime precedenti Conformi: N. 3533 del 2018 Rv. 646940 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5090 del 2017 Rv. 643234 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18642** *del* **13/07/2018** (Rv. **649770 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
I. *(FANTOZZI AUGUSTO) contro* A.
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 22/09/2016

062005 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE Contrasto della decisione con il diritto dell'Unione europea - Disapplicazione delle norme processuali interne sul giudicato - Necessità - Esclusione - Limiti.

Il principio di intangibilità del giudicato, come affermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne dalle quali deriva l'autorità di cosa giudicata di una pronuncia, nemmeno quando ciò consentirebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto unionale, salva la peculiare ipotesi di contrasto con una decisione definitiva della Commissione europea emessa prima della

formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2046 del 2017 Rv. 642529 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18716** *del* **13/07/2018** (Rv. **649621 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 27/10/2009

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notificazione a persona di famiglia - Rapporto di convivenza con il destinatario - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

Ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la validità della notificazione a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto (intesa, "strictu sensu", come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poiché l'espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l'atto sarà da essi subito consegnato al destinatario: ne consegue che, nel caso in cui la persona di famiglia, reperita dall'ufficiale giudiziario nella casa d'abitazione del destinatario, accetti di ricevere l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario, il quale neghi di avere ricevuto l'atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 939 del 1988 Rv. 457296 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18705** *del* **13/07/2018** (Rv. **649619 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *Relatore:* **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(CASSANO UMBERTO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/02/2009

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di legittimità - Definizione agevolata delle liti pendenti - Mancata rinuncia da parte dell'agenzia ricorrente - Omesso deposito della documentazione ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 - Estinzione - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione in materia tributaria, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata della lite in difetto di rinuncia da parte della ricorrente Agenzia delle Entrante ovvero di idonea documentazione attestante, come richiesto dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, la regolarità della domanda di definizione agevolata e l'avvenuto

integrale pagamento di quanto dovuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12, Legge 15/07/2011 num. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 17817 del 2016 Rv. 640652 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18718** *del* **13/07/2018** (Rv. **649622 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*
T. *(PERRONE LEONARDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/03/2010

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative per violazioni tributarie - Esimenti - Incertezza normativa oggettiva - Onere di allegazione a carico del contribuente - Sussistenza - Oggetto.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il contribuente ha l'onere di allegare la ricorrenza degli elementi che giustificano l'esenzione per incertezza normativa oggettiva, che ricorre nell'ipotesi di incertezza inevitabile sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della disposizione tributaria, anche all'esito del procedimento di interpretazione della stessa da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2, Legge 02/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23845 del 2016 Rv. 641724 - 01, N. 440 del 2015 Rv. 634427 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18712** *del* **13/07/2018** (Rv. **649620 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/01/2011

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE "Capital gains" - Determinazione del valore della partecipazione - Disciplina sopravvenuta - Possibilità di chiedere una nuova determinazione - Assetto anteriore all'art. 7 del d.l. n. 70 del 2011 - Rimborso - Ammissibilità - Fondamento e limiti.

In tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", il contribuente, dopo aver effettuato una prima rivalutazione del bene (nella specie, partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati), con conseguente versamento dell'imposta, può chiedere, se è ancora in possesso di tale bene, ove venga introdotta una disciplina fiscale più favorevole, una nuova determinazione del valore, con diritto - anche nell'assetto antecedente alla vigenza dell'art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011 - ad usufruire del rimborso, stante il generale principio del divieto di doppia imposizione, in misura non superiore a quanto dovuto, in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata, fino alla concorrenza dei due importi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7, Legge 12/07/2011 num.

106, Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 163

Massime precedenti Vedi: N. 24057 del 2014 Rv. 633551 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18700** *del* **13/07/2018** (Rv. **649715 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
M. *(VECCHIO GIANFRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 22/12/2010

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Credito di imposta per dividendi societari - Omessa indicazione nella dichiarazione - Conseguenze - Contrasto con gli artt. 3 e 53 della Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

In tema di credito d'imposta derivante da dividendi societari, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui, non consentendo di emendare la dichiarazione nella quale sia stata omessa l'indicazione di tale credito di imposta, determinerebbe una doppia imposizione a carico del contribuente, poiché, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, la determinazione del "quantum" del tributo può essere correlata all'osservanza di alcuni oneri da parte del contribuente, sempreché gli stessi non siano particolarmente gravosi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 com. 5, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18648** *del* **13/07/2018** (Rv. **649711 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
T. *(D'ANDREA SILVIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/10/2011

100191 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO Presupposti - Soccombenza su questioni - Necessità - Conseguenze.

Il ricorso incidentale condizionato presuppone la soccombenza, la quale non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ove lo stesso verta su una parte della motivazione che non abbia dato luogo ad una pronuncia su questione, pregiudiziale di rito o preliminare di merito, sfavorevole alla parte totalmente vittoriosa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6601 del 2005 Rv. 580387 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18695** *del* **13/07/2018** (Rv. **649714 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* H. *(BRUGNOLI GRAZIANO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/05/2010

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Accertamento analitico induttivo - Presupposti - Scelta della modalità di calcolo della percentuale dei ricavi - Criteri - Fattispecie.

In tema di accertamento del reddito di impresa, ove la contabilità sia complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi, che possono essere determinati calcolando la media aritmetica o quella ponderata dei ricarichi sulle vendite. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto erroneo l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del criterio aritmetico semplice per il calcolo del margine di ricarico sui beni venduti tanto al dettaglio quanto all'ingrosso, avendo gli stessi differenti percentuali di ricarico).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8923 del 2018 Rv. 647709 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18693** *del* **13/07/2018** (Rv. **649713 - 01**)
Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** *(Conf.)*
C. *(UBERTINI GIAN LUCA) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/03/2011

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione trasmessa in via telematica - Mancata accettazione per "errori bloccanti" - Onere della prova a carico del contribuente - Fondamento.

In tema di dichiarazione dei redditi inviata per via telematica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 322 del 1988 (nel testo applicabile "ratione temporis"), la regola per la quale la stessa si considera presentata nel giorno nel quale è trasmessa e consegnata in quello della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria trova applicazione anche ove si siano verificati "errori bloccanti" nella trasmissione telematica, in quanto i medesimi sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, pertanto, è in condizione di avvedersi dell'avvenuto "scarto" della propria dichiarazione e di porvi tempestivo rimedio.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 675 del 2015 Rv. 634511 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18649** *del* **13/07/2018** (Rv. **649712 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
E. *(DI FIORE MICHELE) contro* R.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/12/2012

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Cause connesse -

Riunione in un unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Conseguenze in caso di inammissibilità di uno degli appelli riuniti.

La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; pertanto, poichè le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro, o agli altri procedimenti, l'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto per l'altro appello, tempestivamente notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 2133 del 2006 Rv. 587812 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18721** *del* **13/07/2018** (Rv. **649716 - 01**)
Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(FILIPPI DE SANTIS ANDREA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 06/10/2011

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Violazione di legge fondata sull'erronea qualificazione giuridica di una pensione - Natura - Questione di fatto - Ammissibilità - Esclusione.

È inammissibile il ricorso per cassazione mediante il quale è denunciata come violazione di legge costituita l'erronea qualificazione giuridica di una pensione, in quanto la decisione sulla stessa implica un nuovo giudizio sui fatti di causa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8758 del 2017 Rv. 643690 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18401** *del* **12/07/2018** (Rv. **649615 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(FIORILLI PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/10/2011

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Componenti negative del reddito d'impresa - Spese di acquisizione dei beni mobili - Esercizio di competenza - Data di consegna o spedizione - Riferimento - Necessità - Data di ricezione della fattura - Irrilevanza - Detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di reddito d'impresa, l'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. n. 344 del 2003), nel prevedere che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza e che, ai fini dell'individuazione di tale esercizio, le spese di acquisizione dei beni mobili si

considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, non consente di attribuire rilievo alla data in cui perviene la fattura della spesa sostenuta, né permette la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, in quanto l'imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro può, in astratto, comportare l'alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Massime precedenti Conformi: N. 3418 del 2010 Rv. 611692 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **18494** *del* **12/07/2018** (Rv. **649642 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(GIGLIO ANTONELLA)*
Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sospensione del processo ex art. 337 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Oggetto.

Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché la Corte di cassazione deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice "a quo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 23480 del 2017 Rv. 646407 - 01, N. 16142 del 2015 Rv. 636387 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18401** *del* **12/07/2018** (Rv. **649615 - 02**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(FIORILLI PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/10/2011

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Costi non regolarmente registrati - Prova - Onere e modalità.

In tema di imposte sui redditi d'impresa, l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996, dell'art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva la deduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili, non ne determina l'automatica deducibilità, dovendo l'imprenditore dimostrare di averli effettivamente sostenuti: tale prova, tuttavia, non può essere fornita esclusivamente mediante le annotazioni del libro giornale, in

quanto le stesse, per un verso, non fanno fede della veridicità dei dati in esso esposti e, per un altro, non costituiscono prova a favore dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2709 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2215, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 2709, DPR 09/12/1996 num. 917 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5079 del 2017 Rv. 643221 - 01, N. 10090 del 2002 Rv. 555660 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18415** *del* **12/07/2018** (Rv. **649766 - 02**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ORONZO DE MASI.** *Relatore:* **ORONZO DE MASI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(AMATUCCI ANDREA)*
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 09/06/2010

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Impugnazione principale - Inammissibilità - Impugnazione incidentale tardiva - Inammissibilità - Fondamento e conseguenze.

L'impugnazione incidentale tardiva è processualmente dipendente, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., da quella principale, la cui inammissibilità determina anche quella del gravame incidentale: ne deriva che ove la parte intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria impugnazione è tenuta a proporla tempestivamente, non potendo, in difetto, dolersi della mancata decisione sulla stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 15483 del 2008 Rv. 603366 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18402** *del* **12/07/2018** (Rv. **649616 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(VALENTINI ENRICO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/10/2010

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso per cassazione - Notifica - Nullità - Difesa nel merito del resistente mediante controricorso - Sanatoria - Fondamento.

100246 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.

In tema di ricorso per cassazione, l'eventuale nullità della notificazione è sanata dalla predisposizione (e notifica) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale principio di sanatoria dei vizi degli atti processuali del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 55, Legge 21/01/1994 num. 53

Massime precedenti Vedi: N. 3805 del 2018 Rv. 647092 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18400** *del* **12/07/2018** (Rv. **649405 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(PAPARELLA FRANCO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 25/06/2010

178456 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI Dividendi tassati all'estero - Credito d'imposta - Detrazione - Limiti.

In tema d'imposte sui redditi, la detrazione del credito d'imposta sui dividendi tassati all'estero spetta, ai sensi del combinato disposto degli art. 15 e 96 bis del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") soltanto con riferimento a quella percentuale di dividendi esteri che concorre alla formazione della base imponibile in Italia, pari al 40 per cento in ipotesi degli utili percepiti da società con sede in paesi extracomunitari ed al 5 per cento nel caso degli utili corrisposti da società con sede in paesi comunitari.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96 bis

Massime precedenti Conformi: N. 21968 del 2015 Rv. 637020 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18398** *del* **12/07/2018** (Rv. **649614 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(VALENTINI ENRICO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/10/2010

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Dichiarazione - Controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Redditi soggetti a tassazione separata - Avviso cd. bonario - Necessità.

In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 5, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 412

Massime precedenti Conformi: N. 11000 del 2014 Rv. 630986 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18424** *del* **12/07/2018** (Rv. **649618 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(PACIELLO RENATO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 07/04/2011

177510 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI Credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 138 del 2002 - Momento rilevante ai fini dell'applicabilità.

In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito di imposta previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000, il momento nel quale le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute deve essere individuato - in forza del richiamo dell'art. 10, comma 3, del d.l. n. 138 del 2002, conv. nella l. n. 178 del 2002, all'art. 75 comma 2, lett. a) (attuale art. 109), del d.P.R. n. 917 del 1986 – nella consegna del bene, che costituisce regola generale applicabile ai nuovi investimenti in beni strumentali mobili, eccezionalmente derogata dalla disciplina intertemporale per i "contratti conclusi" dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 138 del 2002 ma prima della sua conversione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 all. 10, Legge 08/08/2002 num. 178, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Conformi: N. 16210 del 2014 Rv. 631926 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18391** *del* **12/07/2018** (Rv. **649765 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(RUSSO ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 04/06/2010

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989 contro le doppie imposizioni - Disciplina dettata dal d.l. n. 269 del 2003 - Contrasto - Esclusione - Fondamento.

In tema d'imposte sui dividendi azionari, l'art. 40 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 - che disciplina la distribuzione degli utili accantonati a riserva nel periodo successivo alla data del 30 settembre 2003 sino alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 - introducendo un credito d'imposta "limitato" del dividendo distribuito che compete fino a concorrenza dell'imposta netta relativa ai dividendi per i quali è attribuito e prevedendo che l'eccedenza non è rimborsabile né riportabile al periodo successivo, non si pone in contrasto con l'art. 10 della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989 (ratificata con l. n. 20 del 1992), atteso che la norma transitoria interna mira ad evitare che il socio non residente in Italia possa ottenere, a differenza del soggetto residente, il rimborso del credito d'imposta vantato in eccedenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 40, Legge 24/11/2003 num. 326, Legge 07/01/1992 num. 20, Tratt. Internaz. 05/10/1989 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 20977 del 2015 Rv. 636958 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18425** *del* **12/07/2018** (Rv. **649767 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(FALSITTA GASPARE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 11/05/2010

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Nullità per incompetenza - Deduzione con il ricorso introduttivo - Necessità - Fondamento.

Nell'attuale sistema di giustizia tributaria, nel quale non è più prevista la necessità di esperire il ricorso amministrativo prima di adire l'autorità giurisdizionale, l'incompetenza (anche territoriale) dell'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento costituisce tipico vizio di legittimità di tale atto, che deve essere dedotto dalla parte ricorrente tra i motivi di impugnazione dello stesso, senza che possa essere rilevato d'ufficio dal giudice, secondo quanto desumibile anche dall'art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, per il quale l'eventuale nullità deve essere eccepita a pena di decadenza nel primo grado di giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 61 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19

Massime precedenti Difformi: N. 4277 del 1980 Rv. 408141 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30144 del 2017 Rv. 646296 - 01, N. 13126 del 2016 Rv. 640141 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18403** *del* **12/07/2018** (Rv. **649617 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
T. *(IACOBONE LORENZO ANTONIO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 06/10/2010

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Controllo cartolare - Duplicazione dei crediti esposti in dichiarazione - Prova - Risultanze dell'anagrafe tributaria - Idoneità - Disconoscimento ex art. 2712 c.c. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento mediante controllo automatizzato ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di duplicazione dei crediti esposti in dichiarazione dal contribuente, l'Ufficio può rettificare l'imposta dovuta avvalendosi della documentazione estratta dall'anagrafe tributaria, senza che assuma rilevanza il disconoscimento di conformità della stessa effettuato ai sensi dell'art. 2712 c.c., trattandosi della stampa delle risultanze di un sistema informatico e non della riproduzione meccanica di documenti cartacei.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2719, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11606 del 2018 Rv. 648375 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18415** *del* **12/07/2018** (Rv. **649766 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ORONZO DE MASI.** *Relatore:* **ORONZO DE MASI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(AMATUCCI ANDREA)*
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 09/06/2010

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Capo della decisione diverso da quello impugnato in via principale o motivo diverso di impugnazione dello stesso capo - Ammissibilità - Fondamento.

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 337, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 13651 del 2018 Rv. 649085 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 6156 del 2018 Rv. 647499 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6650 del 2014 Rv. 629793 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18389** *del* **12/07/2018** (Rv. **649764 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
C. *(VOLA ANGELO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/05/2010

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Motivazione - Indicazione dell'aliquota applicata - Necessità - Omissione - Conseguenze.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che non riporti l'aliquota applicata, ma solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale richiede che sia evidenziata l'aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all'ausilio di un esperto: ne deriva che l'omissione di tale indicazione determina la nullità dell'atto, ai sensi del comma 3 del detto art. 42, senza che sia consentita una valutazione di merito sull'incidenza che essa

abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1973 num. 600 art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 15381 del 2008 Rv. 604044 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18397** *del* **12/07/2018** (Rv. **649710 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(ZOPPINI GIANCARLO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 14/09/2010

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 contro le doppie imposizioni - Diritto al credito d'imposta - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza.

In tema d'imposte sui dividendi azionari, ai sensi dell'art. 10, par. 5, della Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 (e ratificata con l. n. 329 del 1990), una società inglese che intende beneficiare del credito di imposta sulle cedole riscosse da una società residente in Italia ha l'onere di provare, su richiesta dell'autorità competente, di avere acquistato la partecipazione azionaria nell'ambito della sua normale attività e, pertanto, che l'operazione non aveva quale specifica finalità il conseguimento del detto credito di imposta.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1990 num. 329, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4164 del 2013 Rv. 625275 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18431** *del* **12/07/2018** (Rv. **649768 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
B. *(BERARDI LUIGI FERDINANDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 29/10/2010

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Credito d'imposta previsto dalla Convenzione italo-francese per evitare le doppie imposizioni – Estensione a società madre di diritto olandese - Esclusione – Violazione del diritto eurounitario - Insussistenza - Fondamento.

In tema di imposta sui dividendi corrisposti dalla società "figlia" con sede in Italia, alla società "madre" con sede in Olanda, non può essere riconosciuto a quest'ultima il credito d'imposta previsto dalla Convenzione italo-francese (ratificata con l. n. 20 del 1992) al fine di evitare le doppie imposizioni, trovando applicazione la disciplina più specifica dettata dalla Convenzione Italia-Paesi Bassi (ratificata con l. n. 305 del 1993), la quale, al medesimo scopo, riconosce alla società madre la deduzione in Olanda di quanto pagato in Italia dalla società figlia, senza che tale meccanismo violi il diritto eurounitario per disparità di trattamento in base alla nazionalità, atteso che diversi sono i rimedi contemplati per evitare una doppia imposizione nelle due situazioni poste a confronto e non potendosi, in ogni caso, riconoscere un duplice

beneficio mediante il riconoscimento sia del credito di imposta che della deduzione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1993 num. 305, Legge 07/01/1992 num. 20, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435

Massime precedenti Vedi: N. 5943 del 2009 Rv. 607079 - 01, N. 19152 del 2004 Rv. 577618 - 01, N. 27111 del 2016 Rv. 642420 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **18389** *del* **12/07/2018** (Rv. **649764 - 02**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*
C. *(VOLA ANGELO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/05/2010

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Cessione a titolo oneroso di immobili - Plusvalenza - Determinazione - Principio di cassa - Operatività - Limiti.

La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di immobili, contemplata nell'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 (applicabile "ratione temporis"), è di regola imponibile secondo il principio di cassa in virtù dell'art. 82, comma 1, dello stesso decreto, trovando applicazione il principio di competenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973 per le sole plusvalenze conseguite mediante operazioni aventi finalità speculative.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 17960 del 2013 Rv. 628582 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **18279** *del* **11/07/2018** (Rv. **649806 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
I. *(RIJLI SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 19/09/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di appello - Assenza di comunicazione dell'avviso di udienza ex artt. 31 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Nullità della sentenza - Fattispecie.

Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame per omessa notifica dell'atto di appello nonostante l'errata comunicazione, stante l'invio ad un diverso indirizzo pec, della data di udienza di discussione al difensore dell'appellante).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl.

31/12/1992 num. 546 art. 61

Massime precedenti Conformi: N. 1786 del 2016 Rv. 638739 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **18104** *del* **10/07/2018** (Rv. **649804 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
F. *(CAMPATELLI GIOVANNI) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 28/12/2016

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Processo tributario - Appello - Notifica al procuratore ex art. 330 c.p.c. - Necessità - Notifica alla parte personalmente - Nullità - Conseguenze.

In tema di processo tributario, la notificazione dell'atto di appello, eseguita in violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, è affetta da nullità, sicché ove il giudice del gravame non ne disponga la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la Corte di Cassazione, nel dichiarare tale vizio, deve annullare con rinvio la decisione affinché venga ripristinata la regolarità del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 8426 del 2017 Rv. 643478 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 14549 del 2018 Rv. 649010 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **18097** *del* **10/07/2018** (Rv. **649641 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
P. *(D'INNOCENZO PAOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/07/2016

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento con metodo sintetico - Prova documentale contraria - Onere a carico del contribuente - Oggetto - Fattispecie.

In tema di accertamento sintetico, ex art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'impugnata decisione per aver ritenuto la documentazione bancaria prodotta in appello dal contribuente dimostrativa della mera disponibilità della linea di credito concessagli, dovendosi intendere, invece, la stessa sintomatica del suo utilizzo nei periodi in contestazione).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.,

Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1510 del 2017 Rv. 646904 - 01, N. 7389 del 2018 Rv. 647497 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **18103** *del* **10/07/2018** (Rv. **649803 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(BRUNO MARIO VITTORIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 27/01/2016

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Documentazione richiesta in sede di verifica fiscale - Successiva consegna presso gli uffici dell'Amministrazione - Nuovo verbale di chiusura delle operazioni - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di accertamento tributario, non sussiste l'obbligo di redigere un apposito verbale di chiusura delle operazioni - e conseguentemente di attendere il decorso di un nuovo termine dilatorio, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, prima di emanare l'avviso di accertamento - qualora il contribuente, richiesto in sede di accesso di depositare alcuni documenti, consegni poi gli stessi presso gli uffici dell'Amministrazione, perché la fase che giustifica l'instaurazione del contraddittorio presuppone l'accesso senza estendersi a ciò che avviene in epoca successiva, al di fuori dei locali nei quali il contribuente esercita la propria attività.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 6219 del 2018 Rv. 647328 - 01, N. 24636 del 2017 Rv. 646410 - 01, N. 8246 del 2018 Rv. 647681 - 01

Annotata
Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **18042** *del* **09/07/2018** (Rv. **649406 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(SCARSELLI GIULIANO)*
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 04/07/2016

178464 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE Società di capitali a base ristretta - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Ammissibilità - Prova contraria - Oggetto.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del coontribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 9519 del 2009 Rv. 607815 - 01, N. 18640 del 2008 Rv. 605332 -

01, N. 5076 del 2011 Rv. 616983 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **17971** *del* **09/07/2018** (Rv. **649802 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**
C. *(LEO MAURIZIO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/09/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Attribuzione della rendita catastale - Immobili a destinazione speciale - Procedura DOCFA - Stima diretta dell'immobile - Rapporti con l'avviso di classamento - Atto presupposto - Conoscibilità da parte del contribuente - Sussistenza - Mancata riproduzione o allegazione all'avviso - Difetto di motivazione - Esclusione.

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2, Legge 24/03/1993 num. 75, Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Massime precedenti Conformi: N. 16824 del 2006 Rv. 593925 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2268 del 2014 Rv. 629511 - 01

Annotata
Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17836** *del* **06/07/2018** (Rv. **649612 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
3. *(DI GARBO GIANFRANCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/05/2012

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Servizio di commercializzazione in favore di altro soggetto UE – Servizi tecnici ed amministrativi correlati – Natura accessoria – Sussistenza – Conseguenze.

In tema di IVA, il contratto con il quale un soggetto italiano si impegna, a fronte della pattuizione di un compenso unitario, a commercializzare i prodotti di un altro soggetto appartenente all'Unione Europea e ad offrire, inoltre, una serie di altri servizi, tecnici e amministrativi, costituenti il mezzo per una migliore fruizione dei prodotti, deve essere considerato, ai fini dell'applicazione dell'imposta, come un'unica operazione economica, con la

conseguenza che, se per i servizi di intermediazione propriamente detti opera l'esenzione dall'IVA, prevista dall'art. 40, comma 8, del d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993 (nel testo applicabile "ratione temporis"), sono esentati dall'imposta anche i servizi accessori.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 40 com. 8, Legge 29/10/1993 num. 427

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **17760** *del* **06/07/2018** (Rv. **649640 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCA SOLAINI.** *Relatore:* **LUCA SOLAINI.**
C. *(DI LEGINIO FRANCESCO) contro* I. *(PARISI BRUNO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 28/03/2017

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Processo tributario – Giudicato – Imposte periodiche – Limiti oggettivi – Fattispecie.

In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie "tendenzialmente permanenti", in quanto suscettibili di variazione annuale. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C., con riferimento all'impugnazione di un avviso di accertamento in materia di ICI, ha escluso l'efficacia del giudicato intervenuto in un'altra controversia tra le stesse parti in relazione a diverse annualità, atteso il carattere variabile del presupposto di imposta costituito dal valore della rendita catastale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1300 del 2018 Rv. 646807 - 01, N. 4832 del 2015 Rv. 635058 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **17788** *del* **06/07/2018** (Rv. **649801 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ENRICO MANZON.** *Relatore:* **ENRICO MANZON.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 17/10/2016

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 (come modificato dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012) - "Jus superveniens" con carattere retroattivo - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012), che opera, in ragione del comma 3 della stessa disposizione, quale "jus superveniens" con efficacia retroattiva "in bonam partem", sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una "frode carosello"), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.(Nella specie la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che ritenuto "certo" il costo

per la mera rappresentazione dello stesso in fattura, senza alcuna valutazione sulla inerenza dello stesso all'attività di impresa).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 25, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 26461 del 2014 Rv. 633708 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **17764** *del* **06/07/2018** (Rv. **649382 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCA SOLAINI.** *Relatore:* **LUCA SOLAINI.**
B. *(SABATINI FRANCO) contro* C. *(ROSA LAURA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 02/03/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili - Determinazione della base imponibile - Aree edificabili - Nozione - Differenze tra vincolo d'inedificabilità assoluta e vincolo di destinazione.

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 23814 del 2016 Rv. 641988 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 5992 del 2015 Rv. 635088 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17841** *del* **06/07/2018** (Rv. **649613 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/04/2011

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Credito d'imposta – Indicazione in dichiarazione – Qualificazione – Istanza di rimborso – Conseguenze.

In tema di IVA, l'indicazione nella dichiarazione di un credito d'imposta costituisce istanza di rimborso, sicché il corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato dal contribuente una volta decorso inutilmente il termine di novanta giorni per la formazione del silenzio-rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 10690 del 2018 Rv. 647839 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17796** *del* **06/07/2018** (Rv. **649404 - 01**)
Presidente: **BIELLI STEFANO.** *Estensore:* **ANDREA GENTILI.** *Relatore:* **ANDREA GENTILI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 25/01/2010

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Natura eccezionale delle norme - Conseguenze - Fondamento.

Le disposizioni in tema di condono fiscale, essendo derogatorie rispetto a quelle ordinarie, integrano sistemi compiuti di natura eccezionale, insuscettibili di applicazione analogica; a propria volta, anche ciascuna delle ipotesi agevolative previste dalla l. n. 289 del 2002, ha una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione, insuscettibile di essere integrata in via ermeneutica sia dalle norme generali dell'ordinamento tributario sia da quelle dettate per altre forme di definizione agevolata, ancorché contemplate dalla medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8, Preleggi art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 31133 del 2017 Rv. 646576 - 01, N. 25238 del 2013 Rv. 629201 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **17767** *del* **06/07/2018** (Rv. **649723 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCA SOLAINI.** *Relatore:* **LUCA SOLAINI.**
B. *(D'ARRIGO DOMENICO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 16/01/2017

154153 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - CONTENUTO Cartella di pagamento - Interessi - Individuazione delle modalità di calcolo - Necessità - Fattispecie.

La cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del contribuente ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto congruamente motivata la cartella che, rispetto ad un periodo di ventotto anni, non aveva indicato le modalità di calcolo degli interessi, assumendone un'agevole conoscibilità in ragione della pubblicizzazione dei medesimi nelle forme di legge).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 3, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 9799 del 2017 Rv. 643628 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17795** *del* **06/07/2018** (Rv. **649370 - 01**)

Presidente: **BIELLI STEFANO.** *Estensore:* **ANDREA GENTILI.** *Relatore:* **ANDREA GENTILI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(CASTALDI LAURA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/09/2010

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Ente pubblico - Concessione di un servizio di pubblica utilità - Operazione rientrante nel campo di applicazione dell'IVA - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di IVA, la concessione, da parte di un ente pubblico, di un servizio di pubblica utilità è un'attività economica che rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, dovendo escludersi la qualità di soggetto IVA di una pubblica amministrazione solo ove la stessa, pur nello svolgimento di un'attività astrattamente commerciale, operi quale "autorità pubblica", esercitando le relative potestà rispetto alla gestione, sebbene demandata ad un'impresa privata, di un servizio necessario per la comunità: ne deriva che la concessionaria del servizio di pubblica utilità ha diritto alla detrazione, ex art. 19 del detto decreto, dei canoni corrisposti all'ente territoriale. (Fattispecie relativa alla concessione da parte del comune, a fronte del pagamento di un canone, ad un'impresa privata di un'area attrezzata, comprensiva di una struttura stabile, per la gestione di un mercato all'ingrosso di prodotti alimentari).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 3418 del 2015 Rv. 634922 - 01, N. 14263 del 2016 Rv. 640539 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **17774** *del* **06/07/2018** (Rv. **649799 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ENRICO MANZON.** *Relatore:* **ENRICO MANZON.**
F. *(VINCENZI ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 24/10/2016

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Obbligo di versamento dell'imposta da parte dell'emittente la fattura - Preclusione per il destinatario della stessa dell'esercizio del diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta - Fondamento.

In tema di I.V.A., l'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare in esse indicato, va interpretato nel senso che, anche in considerazione della rilevanza penale di tale condotta, il corrispondente tributo viene considerato "fuori conto" e la relativa obbligazione "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, senza che possa operare il meccanismo di compensazione, tra I.V.A. "a valle" ed I.V.A. "a monte", che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 del d.P.R. citato, il cui diritto è subordinato, quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, oltre che alla qualità d'imprenditore dell'acquirente, all'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1, DPR 16/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, DPR 26/10/1978 num. 633 art. 26 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 23551 del 2014 Rv. 633066 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **17785** *del* **06/07/2018** (Rv. **649800 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ENRICO MANZON.** *Relatore:* **ENRICO MANZON.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 06/10/2016

178372 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERERimanenze di esercizio di impresa minore - Valore - Indicazione nella dichiarazione dei redditi - Omissione - Accertamento induttivo di un maggior reddito d'impresa - Ammissibilità - Prova del valore delle rimanenze - Ammissibilità - Onere del contribuente.

In tema di imposte sui redditi di impresa minore deve ritenersi legittima l'adozione, da parte dell'ufficio tributario, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, del criterio induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora il contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in contestazione abbia omesso di indicare il valore delle rimanenze di esercizio e tale omissione incida sull'attendibilità complessiva della dichiarazione, salva restando la facoltà per il contribuente di documentare adeguatamente l'effettiva sussistenza ed entità delle rimanenze.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39

Massime precedenti Conformi: N. 9912 del 1996 Rv. 500514 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17634** *del* **05/07/2018** (Rv. **649611 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(LA ROSA SALVATORE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 30/08/2010

177516 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI Sospensione degli obblighi tributari per eventi vulcanici di cui al D.P.C.M. 29 ottobre 2002 - Anno 2001 - Applicabilità - Fondamento.

In materia di agevolazioni fiscali, la sospensione degli obblighi tributari prevista dal combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 245 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della l. n. 212 del 2000, è applicabile ai contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi delle eruzioni dell'Etna dichiarati con D.P.C.M. 29 ottobre 2002 (e successive proroghe), anche con riferimento all'anno 2001, atteso che il D.M. 17 maggio 2005, benché includa solo la sospensione di cui al D.M. 14 novembre 2002 (e non il precedente D.M. 9 agosto 2001), deve essere oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata che ne estenda l'applicazione ai versamenti sospesi nel 2001, al fine di evitare discriminazioni tra contribuenti interessati alla medesima calamità naturale, non potendo le diversificazioni di regime tributario, specie per periodi di imposta sospesi per i medesimi motivi, risolversi in un'arbitraria discriminazione.

Riferimenti normativi: DM min. EFI 14/11/2002, DM min. EFI 17/05/2005, DPCM 28/03/2003, DPCM 27/12/2006, DPCM 04/03/2005, DPCM 01/02/2008, DPCM 25/07/2008,

DPCM 29/10/2002, Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 com. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 9, Decreto Legge 04/11/2002 num. 245 art. 4, Legge 27/12/2002 num. 286, DPCM 25/07/2001, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 163, Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1011

Massime precedenti Vedi: N. 16556 del 2017 Rv. 644885 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17621** *del* **05/07/2018** (Rv. **649820 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
V. *(CIPRIETTI SABATINO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 28/02/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Norme interne sul condono dell'IVA - Disapplicazione per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea - Incidenza sulla proroga dei termini di accertamento - Esclusione - Fondamento.

279391 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI In genere.

La disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, delle disposizioni interne sul condono in relazione all'IVA non incide sulla proroga dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 10 della l. n. 289 del 2002 proprio per consentire all'Amministrazione di effettuare gli adempimenti imposti dal condono senza pregiudizio per l'esercizio del potere accertativo nelle ipotesi nelle quali, per scelta del contribuente o limitazione normativa, non possa realizzarsi la definizione premiale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 24014 del 2016 Rv. 641995 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17619** *del* **05/07/2018** (Rv. **649610 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
B. *(MANFEROCE TOMMASO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/04/2010

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Operazioni oggettivamente inesistenti - Detrazione dell'IVA e/o deducibilità dei costi - Amministrazione finanziaria e contribuente - Rispettivo riparto dell'onere probatorio.

In tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 18118 del 2016 Rv. 641109 - 01, N. 12111 del 2015 Rv. 635724 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **17624** *del* **05/07/2018** (Rv. **649821 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(MAZZA RICCI GIGLIOLA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 19/05/2011

177512 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE Esenzione decennale ex art. 105 d.P.R. n. 218 del 1978 - Requisiti - Novità dell'iniziativa produttiva - Trasformazione di impresa preesistente - Sussistenza - Condizioni.

In tema di agevolazioni tributarie, in caso di trasformazione di un'impresa preesistente, il requisito della novità dell'iniziativa produttiva necessario per beneficiare dell'esenzione decennale prevista dall'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 sussiste solo se il cambiamento incide sui livelli produttivi ed occupazionali determinando risultati analoghi a quelli che si correlano all'inizio di un'attività di impresa del tutto nuova.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105

Massime precedenti Vedi: N. 22165 del 2013 Rv. 628482 - 01, N. 8113 del 2016 Rv. 639436 - 01

Annotata
Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **17631** *del* **05/07/2018** (Rv. **649709 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 18/02/2010

177512 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE Esenzione ILOR e agevolazione IRPEG ex artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Provvedimento di diniego - Omessa impugnazione - Conseguenze.

La mancata impugnazione del provvedimento di diniego del diritto all'esenzione ILOR ed all'agevolazione IRPEG di cui agli artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978, preclude al contribuente la possibilità di richiedere tali benefici nell'ambito del giudizio contro l'atto di recupero delle relative imposte.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1988 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 1248 del 2006 Rv. 590235 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **17642** *del* **05/07/2018** (Rv. **649638 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
A. *(AMODIO ROBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 15/03/2016

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Certificato attestante la sussistenza dei necessari requisiti – Onere di produzione tempestiva – Sussistenza – Possibilità di successiva produzione in giudizio - Esclusione – Fondamento.

In tema di agevolazioni tributarie, l'onere del contribuente di produrre entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per usufruire dei benefici previsti in favore della piccola proprietà contadina dalla l. n. 604 del 1954 non può essere assolto mediante la produzione di essa in giudizio dopo il decorso di tale termine, poiché lo stesso è previsto a pena di decadenza e le norme agevolative in materia fiscale sono di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 3, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 15489 del 2016 Rv. 640624 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **17563** *del* **04/07/2018** (Rv. **649639 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCA SOLAINI.** *Relatore:* **LUCA SOLAINI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(GRANDE DONATO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 17/11/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Benefici per calamità naturali - IVA - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Le agevolazioni fiscali previste in favore di persone colpite da calamità naturali non sono applicabili in materia di IVA, in quanto il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme corrisposte non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 all. 9 com. 17, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 4, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 4, Legge 28/01/2009 num. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 25278 del 2015 Rv. 638009 - 01, N. 18205 del 2016 Rv. 641051 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **17403** *del* **03/07/2018** (Rv. **649381 - 01**)
Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI**

CONTI. *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**
C. *(MARTINI MICHELE) contro* C. *(CHIARELLO ANTONIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 01/08/2016

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Mero riferimento ad un precedente di legittimità - Omessa ricostruzione della fattispecie concreta e della sua riconducibilità al principio di diritto richiamato - Carenza di motivazione - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ritenuto affetta da nullità la decisione impugnata per avere la stessa omesso ogni riferimento ai fatti di causa ed alle ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 118, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2 lett. 4, Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 11227 del 2017 Rv. 644191 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11508 del 2016 Rv. 639841 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni

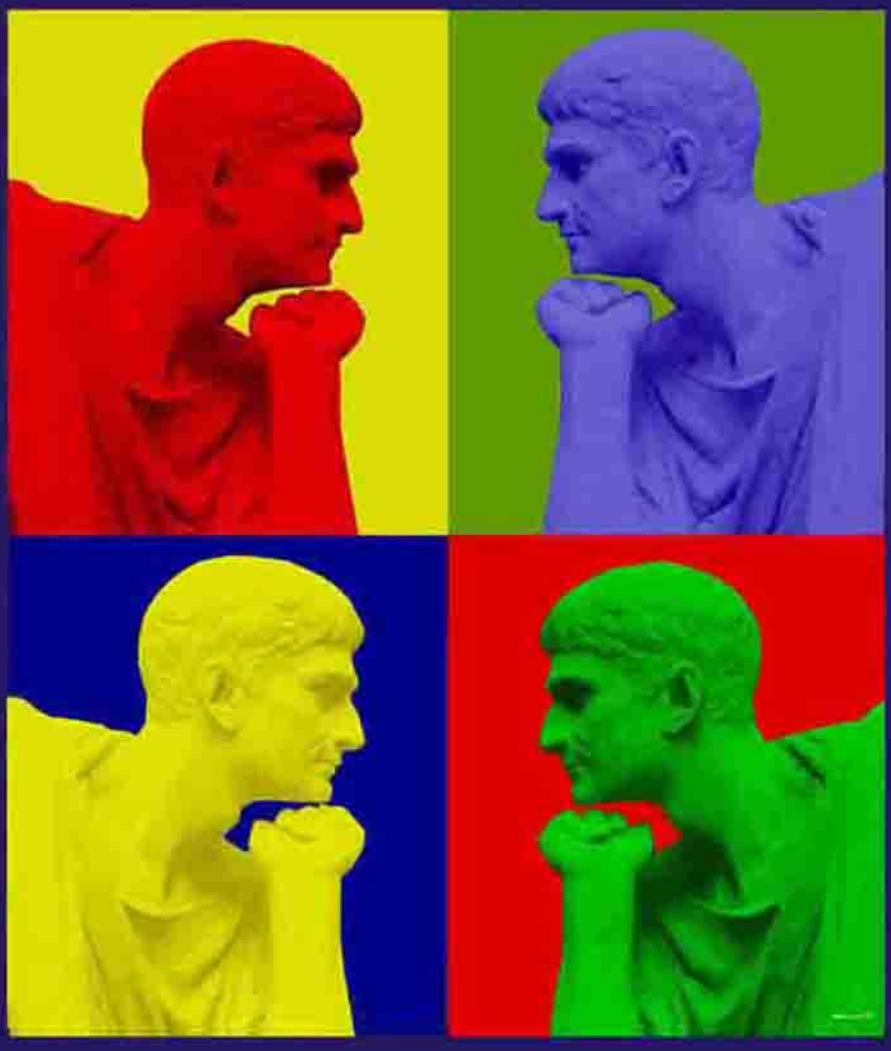

QUESTIONI PROCESSUALI

1. DIRITTO PROCESSUALE ED UNIONE EUROPEA

Sez. 5 - , Sentenza n. 18642 del 13/07/2018 (Rv. 649770 - 01)
Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO. Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)
I. (FANTOZZI AUGUSTO) contro A.
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 22/09/2016

062005 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE Contrasto della decisione con il diritto dell'Unione europea - Disapplicazione delle norme processuali interne sul giudicato - Necessità - Esclusione - Limiti.
Il principio di intangibilità del giudicato, come affermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne dalle quali deriva l'autorità di cosa giudicata di una pronuncia, nemmeno quando ciò consentirebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto unionale, salva la peculiare ipotesi di contrasto con una decisione definitiva della Commissione europea emessa prima della formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2046 del 2017 Rv. 642529 - 01

---

2. COMPETENZA

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **20051** *del* **30/07/2018** (Rv. **650076-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.** Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.**

M. (CUSANO CARMINE) contro T.

Regola competenza

044012 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - DISTANZE RELATIVE AL PIANTAMENTO DI ALBERI E SIEPI Cause relative alla recisione della siepe eccedente in verticale il muro di confine - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Cause relative alla recisione di rami protesi in orizzontale sul fondo del vicino - Competenza del giudice unico di tribunale - Sussistenza.

Appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta a ottenere la recisione delle piante del vicino poste a distanza non legale a ridosso del muro di confine per la parte che superi "in verticale", l'altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell'art. 892, ultimo comma, c.c., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi "in orizzontale", invadenti l'altrui proprietà (regolata dall'art. 896 c.c.), rientrante nella competenza del giudice unico di tribunale.

Riferimenti normativi: *Cod. Civ. art. 892*

Cod. Civ. art. 896

Cod. Proc. Civ. art. 7

Cod. Proc. Civ. art. 183

Massime precedenti Conformi: *N. 32 del 2006* *Rv. 586969 - 01*

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19331** *del* **20/07/2018** (Rv. **650244-01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore: **COSIMO D'ARRIGO.**

G. *(MARINO LUIGI) contro* C.

Regola competenza

055106 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA Controversie devolute alla cognizione di dette sezioni - Ambito - Cause presupponenti l'accertamento dell'esistenza, delle caratteristiche e della validità del rapporto agrario - Inclusione - Questione relativa all'applicazione delle norme speciali eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo - Accertamento negativo sul punto invocato dall'attore - Competenza delle predette sezioni - Sussistenza.

Appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie agrarie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato l'applicazione ovvero l'esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica. Ne consegue che tale competenza ricorre sia nel caso in cui la questione attinente all'applicabilità delle norme speciali venga eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo, sia nell'ipotesi in cui ne venga invocato dall'attore l'accertamento negativo.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26

Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47

Cod. Proc. Civ. art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 8155 del 2009 Rv. 607575 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7093 del 2016 Rv. 639541 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **17311** *del* **03/07/2018** (Rv. **649456 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.**

R. *(GAMBARETTO ALBERTO) contro* Q. *(DELLA ROCCA CESARE)*

Regola competenza

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Onere di proposizione dell'eccezione e di prova della relativa fondatezza - Sussistenza - Mancato assolvimento - Conseguenze - Rigetto dell'eccezione.

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15996 del 2011 Rv. 618874 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21253 del 2011 Rv. 620004 - 01

Sez. ***6 - 3***, ***Ordinanza*** *n.* **19714** *del* ***25/07/2018*** *(Rv.* ***650285 - 01****)*

Presidente: ***AMENDOLA ADELAIDE.*** *Estensore:* ***ANTONIETTA SCRIMA.*** *Relatore:* ***ANTONIETTA SCRIMA.***

T. (COVONE FRANCESCA) contro M.

Regola competenza

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Foro convenzionale esclusivo - Deroga per ragioni di connessione - Ammissibilità.

Il foro stabilito dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione. (Nella specie, la S.C., sulla premessa dell'irrilevanza, ai fini dell'art. 32 c.p.c., della distinzione tra garanzia propria e impropria, ha accolto il ricorso per regolamento necessario di competenza, avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza territoriale, con riguardo a una domanda di manleva, in considerazione delle clausole convenzionali di foro esclusivo contenute

nei contratti stipulati dal convenuto con i terzi chiamati in causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29

Cod. Proc. Civ. art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 8316 del 1998 Rv. 518279 - 01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **20068** *del* **30/07/2018** (Rv. **649845 - 02**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **SERVELLO GIANFRANCO.** *(Diff.)*

B. *(GATTEGNA RENZO) contro* O. *(BALIVA SILVIA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2012

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza - Qualificazione come atto di riassunzione o introduttivo di un nuovo giudizio - Criteri - Idoneità e tempestività - Verifica - Eventuale dichiarazione di estinzione del processo - Attribuzione esclusiva del giudice "ad quem".

Quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione. A tal fine, è necessario compiere un attento esame del contenuto sostanziale dell'atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà configurabile anche implicitamente, senza che occorra una espressa dichiarazione in questo senso.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126

Cod. Proc. Civ. art. 50

Cod. Proc. Civ. art. 307

Cod. Proc. Civ. art. 163

Massime precedenti Conformi: N. 11498 del 2010 Rv. 612832 - 01, N. 24444 del 2007 Rv. 600769 - 01

---

3. GIURISDIZIONE

Sez. **U** -, ***Ordinanza*** *n.* **20350** *del* **31/07/2018** (Rv. **650270 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Relatore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.**

E. *(BENATTI FRANCESCO) contro* C. *(VIVIANI MARIO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Riferimento al criterio del "petitum sostanziale" – Individuazione - In funzione della "causa petendi" - Fattispecie.

La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto l'accertamento, in via riconvenzionale, del diritto di un Comune al rimborso delle spese per la messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, applicabile "ratione temporis", conseguente all'adozione di un provvedimento amministrativo, diretto ad imporre al responsabile privato l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale, la cui legittimità era stata definitivamente accertata dal giudice amministrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37

Cod. Proc. Civ. art. 41

Cod. Proc. Civ. art. 362

Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12378 del 2008 Rv. 603183 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **20045** *del* **30/07/2018** (Rv. **650292 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.**

L. *(ZIDARICH WALTER) contro* F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLZANO, 07/07/2017

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Regolamento preventivo di giurisdizione - Ricorso - Applicazione delle

regole generali del giudizio di legittimità - Sussistenza - Conseguenze - Procura speciale - Necessità.

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo soggetto alle regole generali del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto da avvocato munito di valida procura speciale, in difetto della quale deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41

Cod. Proc. Civ. art. 83

Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8371 del 2006 Rv. 589413 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19501** *del* **23/07/2018** (Rv. **650155 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/03/2015

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Applicabilità della "traslatio iudicii" anche anteriormente all'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.

La "traslatio iudicii", che assicura la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale, è applicabile anche nel regime vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 59 della l. 69 del 2009, sia nei rapporti tra diverse giurisdizioni, sia con riferimento alle pronunce declinatorie di giurisdizione dei giudici di merito, tanto evincendosi dal disposto di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. nonché da esigenze di razionalità del sistema, dovendosi evitare che le differenze di organizzazione tra giudice ordinario e speciale pregiudichino l'efficienza e l'efficacia dell'attività giurisdizionale. (Fattispecie in cui, proposto ricorso innanzi alla commissione tributaria in epoca anteriore al 4 luglio 2009 e riassunto il giudizio innanzi al giudice ordinario a seguito di declinatoria della giurisdizione, è stata ritenuta la perdurante operatività del termine annuale per impugnare - in luogo di quello semestrale previsto a seguito della modifica dell'art. 327 c.p.c. - in forza della salvezza degli effetti processuali della domanda originariamente proposta).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Cod. Proc. Civ. art. 327

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17

Massime precedenti Conformi: N. 4247 del 2017 Rv. 643212 - 01

Sez. **U** - , ***Sentenza*** *n.* **20349** *del* **31/07/2018** (Rv. **649832 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Relatore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

R. *(MARINO MANLIO) contro* I. *(LANG GUNTHER)*

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Clausola contrattuale attributiva della competenza – Attributiva anche della giurisdizione - Deroga ai criteri speciali – Sussistenza - Fondamento.

La clausola contrattuale attributiva della competenza ad un giudice di un determinato Stato - la quale deve intendersi normalmente intesa a conferire la giurisdizione ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello Stato -, ove abbia natura esclusiva ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 applicabile "ratione temporis", è idonea a derogare non solo ai criteri generali della giurisdizione, ma anche a quelli speciali previsti dall'art. 6 del regolamento cit.

Riferimenti normativi:	Regolam. Consiglio CEE 16/01/2001 num. 44 art. 23
	Regolam. Consiglio CEE 16/01/2001 num. 44 art. 6 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3624 del 2012 Rv. 621676 - 01, N. 3841 del 2007 Rv. 594216 - 01

---

4. LEGITTIMAZIONE

Sez. **1** - , ***Sentenza*** *n.* **19745** *del* **25/07/2018** (Rv. **650162 - 03**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*

B. *(DELFINI FRANCESCO) contro* S. *(BORLONE LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/12/2014

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di responsabilità - Proposta dal socio di s.r.l. ex art. 2476, comma

3, c.c. - Fondamento della legittimazione - Sostituzione processuale "ex lege" - Conseguenze - Legittimazione del socio ad impugnare la decisione del tribunale - Sussiste - Limiti.

La legittimazione individuale straordinaria, di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., che consente al socio di proporre l'azione sociale di responsabilità, essendo riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., permane anche in sede di gravame, quand'anche la società abbia omesso di impugnare la sentenza reiettiva della domanda risarcitoria, salva la sola ipotesi in cui l'azione sia stata fatta oggetto di rinuncia o transazione da parte dell'ente, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 2476 c.c., in materia di maggioranza deliberativa e potere di veto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 com. 3 PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 11264 del 2016 Rv. 639875 - 01

---

5. PROCURA ALLE LITI

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **19785** *del* **25/07/2018** (Rv. **650194 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

N. *(FINOCCHIARO FILIPPO) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE RAGUSA, 26/06/2017

133069 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE Funzione pubblicistica svolta dal difensore - Configurabilità - Conseguenze - Disconoscimento dell'autenticazione - Querela di falso - Necessità - Fattispecie.

La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile, ritenendolo carente di valida procura alle liti, il ricorso avverso un decreto di espulsione, per l'asserita impossibilità di identificare con certezza il soggetto che aveva rilasciato la procura, perché privo di documenti idonei).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699

Cod. Civ. art. 2703
Cod. Proc. Civ. art. 83
Cod. Proc. Civ. art. 221
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18

Massime precedenti Conformi: N. 17473 del 2015 Rv. 637465 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24938 del 2017 Rv. 646051 - 01

---

6. SPESE PROCESSUALI

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17577** *del* **04/07/2018** (Rv. **649689 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**

S. *(PROSPERINI ALBERTO) contro* R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 23/03/2016

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Liquidazioni giudiziali successive al d.m. n. 140 del 2012 - Limiti - Prestazioni effettuate in un grado di giudizio concluso con sentenza - Operatività dei nuovi parametri - Esclusione - Fattispecie.

I nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata; invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto che l'attività difensiva si esaurisse al momento della precisazione delle conclusioni, rilevando al contrario che il difensore può ben compiere, anche successivamente a tale momento processuale, alcuni atti difensivi, come la dichiarazione di avveramento di un evento interruttivo, il ritiro del fascicolo, l'estrazione di copie).

Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 91 com. 1
DM Grazia e Giustizia 20/07/2012 art. 41
Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 com. 2
Legge 24/03/2012 num. 27

Massime precedenti Conformi: N. 30529 del 2017 Rv. 646610 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 2748 del 2016 Rv. 638855 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17405 del 2012 Rv. 623533 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19482** *del* **23/07/2018** (Rv. **650096 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **NICOLA DE MARINIS.** *Relatore:* **NICOLA DE MARINIS.**

D. *(NAVACH MASSIMO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TRANI, 21/12/2016

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione giudiziale delle spese processuali relative a più fasi di giudizio - Parametri fissati dal d.m. n. 55 del 2014 - Criteri - Fondamento - Fattispecie.

In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e quelle del giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 91	CORTE COST.
	Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4	
	Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9	
	Legge 24/03/2012 num. 27	
	Cod. Proc. Civ. art. 445 bis	CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6306 del 2016 Rv. 639549 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19482** *del* **23/07/2018** (Rv. **650096 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **NICOLA DE MARINIS.** *Relatore:* **NICOLA DE MARINIS.**

D. *(NAVACH MASSIMO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TRANI, 21/12/2016

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione giudiziale delle spese processuali relative a più fasi di giudizio - Parametri fissati dal d.m. n. 55 del 2014 - Criteri - Fondamento - Fattispecie.

In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e quelle del giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 91 Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 Legge 24/03/2012 num. 27 Cod. Proc. Civ. art. 445 bis

Massime precedenti Vedi: N. 6306 del 2016 Rv. 639549 - 01

Sez. **3** -, ***Ordinanza*** *n.* **19179** *del* **19/07/2018** (Rv. **649732 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*

L. *(CARUSO MARIAGRAZIA) contro* G. *(LIUZZO SCORPO MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/03/2015

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Azione ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. - Proposizione in un giudizio separato ed autonomo - Ammissibilità - Limiti - Allegazione e prova di uno specifico interesse - Necessità - Valutazione del caso concreto - Criteri – Fattispecie

L'azione di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. è proponibile in un giudizio separato ed autonomo, rispetto a quello in cui si è verificato l'abuso, ove il danneggiato alleghi e provi che tale scelta sia dipesa, non già da una sua mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine all'altrui responsabilità aggravata, interesse che deve essere valutato nel caso concreto per accertarne l'effettiva esistenza ed escludere che sia illegittimo o abusante (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l'autonoma proponibilità, in separata sede, di una domanda risarcitoria fondata sulla violazione dei doveri di lealtà processuale, avuto riguardo al comportamento tenuto dalla controparte in precedenti giudizi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96
Cod. Civ. art. 2043

Massime precedenti Conformi: N. 25862 del 2017 Rv. 646030 - 01

---

7. LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **17664** *del* **05/07/2018** (Rv. **649385 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *Relatore:* **GIAN ANDREA CHIESI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*

C. *(BRUNO STEFANO) contro* C. *(CAROLI ENRICO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/11/2013

136017 PROPRIETA' - ACQUE - SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE (STILLICIDIO) Azione per l'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore e per la demolizione delle opere che lo hanno causato – "Actio negatoria" di servitù di scolo - Pluralità di proprietari del fondo superiore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

L'azione per l'osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall'art. 913 c.c. per lo scolo delle acque, la quale miri ad ottenere, oltre all'accertamento dell'aggravamento della condizione del fondo inferiore in conseguenza di opere abusivamente costruite in quello superiore, la demolizione di tali opere, si sostanzia in una "actio negatoria" di servitù di scolo che, poiché diretta alla rimozione di opere realizzate nel fondo altrui, determina, ove la piena proprietà di questo appartenga a più soggetti (comproprietari o usufruttuario e nudo proprietario), un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti costoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913
Cod. Proc. Civ. art. 102

Massime precedenti Conformi: N. 959 del 1981 Rv. 411486 - 01

---

8. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **18491** *del* **12/07/2018** (Rv. **649578 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*

D. *(RIOLO ALVARO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/03/2014

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Domanda cautelare - Omessa pronuncia e decisione del merito della controversia - Violazione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di giudizio di cassazione, ai fini della sussistenza del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica qualora la domanda cautelare si fondi sui medesimi motivi addotti per la decisione nel merito e questi siano stati integralmente respinti, cosicché la relativa pronuncia deve intendersi estesa anche al rigetto della domanda cautelare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la decisione con la quale il giudice di merito aveva respinto l'opposizione avverso la delibera di cancellazione di una ditta dall'albo delle imprese artigiane doveva intendersi estesa anche alla domanda cautelare volta ad ottenerne la sospensiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 24155 del 2017 Rv. 645538 - 01, N. 10696 del 2007 Rv. 596362 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **17197** *del* **02/07/2018** (Rv. **649833 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**

C. *(PICCIRILLO FRANCESCO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/11/2015

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Giuramento decisorio - Omessa pronuncia - Configurabilità - Fondamento.

L'omissione di una qualsiasi decisione su un capo della domanda che riguarda la richiesta di mezzi istruttori quale il deferimento di giuramento decisorio costituisce vizio di omessa pronuncia, denunciabile in cassazione, in quanto detta richiesta, ove fosse stata presa in esame, avrebbe potuto portare a una decisione diversa da quella adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

	Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1	CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4158 del 1976 Rv. 382835 - 01

---

9. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA.

9.1. TRATTAZIONE E ISTRUTTORIA

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **19264** *del* **19/07/2018** (Rv. **649706 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*

P. *(MARTUCCELLI CARLO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/03/2013

138187 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE Giuramento decisorio - Omessa pronuncia della parola "giuro" - Nullità - Esclusione - Fondamento - Limiti - Raggiungimento dello scopo dell'atto - Fattispecie.

In tema di giuramento decisorio, non comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola "giuro", atteso che detta nullità, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art. 156 c.p.c., non è prevista dagli artt. 238 e 239 c.p.c., sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato introdotto, a norma dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, al di là della differente formula usata - «è vero», in luogo di «giuro» - il giuramento era stato correttamente svolto).

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 156	
	Cod. Proc. Civ. art. 157	
	Cod. Proc. Civ. art. 238	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 239	CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27026 del 2008 Rv. 605458 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19529** *del* **23/07/2018** (Rv. **650203 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **GIULIO**

FERNANDES. *Relatore:* **GIULIO FERNANDES.**

P. *(FIORILLO LUIGI) contro* Z. *(CAMPANELLI SALVATORE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 06/04/2016

138004 PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA Decadenza - Ordinanza di decadenza per mancata comparizione della parte o per mancata citazione dei testi - Revocabilità - Relativo potere - Giudice del merito - Attribuzione.

Spetta esclusivamente al giudice di merito, in base al disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp.att. c.p.c., valutare se sussistano giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di escutere i testi per mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della S.C. accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104

Massime precedenti Conformi: N. 4189 del 2010 Rv. 611542 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **19498** *del* **23/07/2018** (Rv. **649994 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*

I. *(DAL PIAZ CLAUDIO) contro* S. *(CATALANO ROBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/06/2013

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO Ruolo di parte e di testimone - Principio di inconciliabilità - Portata - Minore per le persone giuridiche - Conseguenze - Deposizione del legale rappresentante - Nullità - Conseguenze - Tempestività dell'eccezione - Necessità – rilevabilità d'ufficio – Esclusione.

Il principio di inconciliabilità della veste di testimone con quella di parte, enunciato con riferimento alle persone fisiche, ha un portata minore per quel che concerne le persone giuridiche; conseguentemente, ferma restando l'incapacità a testimoniare della persona fisica che per statuto abbia la rappresentanza legale della società, la relativa eccezione di nullità della testimonianza deve essere proposta al più tardi dopo la sua assunzione o all'udienza successiva, in caso di mancata presenza del procuratore della parte interessata. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza perché il giudice del merito aveva dedotto d'ufficio l'incapacità a testimoniare del rappresentante legale della società senza la necessaria e tempestiva eccezione della controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 246

Cod. Proc. Civ. art. 244

Massime precedenti Vedi: N. 9188 del 2013 Rv. 625725 - 01, N. 7028 del 1998 Rv. 517299 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19293** *del* **19/07/2018** (Rv. **650202 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**

D. *(TANGARI SALVATORE) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2015

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sindacato sulla valutazione della CTU effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione - Distinzione - Conseguenze - Fattispecie.

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO In genere.

In tema di ricorso per cassazione, la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della CTU e viziata da errore di percezione è censurabile con la revocazione ordinaria se l'errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., se l'errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, è stata ritenuta nulla la sentenza di merito che aveva respinto la domanda volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento senza motivare il disaccordo rispetto alle conclusioni di segno opposto formulate dal perito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9356 del 2017 Rv. 644001 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **17902** *del* **06/07/2018** (Rv. **649259 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE**

TEDESCO. *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **DEL CORE SERGIO.** *(Conf.)*

C. *(MODAFFARI PIETRO) contro* G. *(NIRTA FRANCESCO ETTORE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/03/2014

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Disconoscimento scrittura privata - Mancata verificazione - Omessa statuizione in primo grado sulla utilizzabilità del documento - Onere di reiterare il disconoscimento in appello - Esclusione - Fondamento.

In tema di disconoscimento di scrittura privata, ove a questo, ritualmente e tempestivamente proposto in primo grado, non facciano seguito né una regolare istanza di verificazione, né un'espressa statuizione del giudice circa il valore probatorio del documento medesimo - sebbene esso, di fatto, non venga comunque utilizzato - la parte che ha operato il detto disconoscimento non ha l'onere di reiterarlo in appello, poiché la mancata richiesta di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 216

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 346

Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19067 del 2006 Rv. 592635 - 01, N. 27506 del 2017 Rv. 646187 - 01

9.1.1. ORDINANZE ANTICIPATORIE DI CONDANNA

Sez. **U** - , ***Sentenza*** *n.* **19402** *del* **17/07/2018** (Rv. **649794 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *Relatore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Conf.)*

E. *(ROMITA CARLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/02/2016

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 008 GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. - Giudicato interno sulla giurisdizione - Esclusione - Conseguenze.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 003 ORDINANZA - IN GENERE
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE In genere.

L'ordinanza-ingiunzione, adottata in corso di causa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ancorché contenga l'affermazione della giurisdizione del giudice adito, non può essere considerata una statuizione che, sul punto, ha natura di sentenza, suscettibile di passare in giudicato ove non tempestivamente impugnata, in quanto tale provvedimento anticipatorio è espressamente assoggettato alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, comma 1, c.p.c., in quanto tale non preclusivo della la definizione del giudizio con una sentenza che dichiari il difetto di giurisdizione del medesimo giudice.

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 37	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1)	
	Cod. Proc. Civ. art. 324	CORTE COST.
	Cod. Civ. art. 2909	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 186 ter	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 177	
	Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 1	CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3945 del 2018 Rv. 647415 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26937 del 2013 Rv. 628675 - 01

9.2. Segue. FASE DECISORIA

Sez. ***2*** *- ,* ***Ordinanza*** *n.* **18027** *del* ***09/07/2018*** *(Rv.* ***649590 - 01****)*

Presidente: ***GIUSTI ALBERTO.*** *Estensore:* ***STEFANO OLIVA.*** *Relatore:* ***STEFANO***

OLIVA. *P.M.* ***CAPASSO LUCIO.*** *(Conf.)*

A. (ANGELINI CARLO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 05/06/2015

133099 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE Rinunzia della parte ad una domanda - Modalità di detta rinunzia.

La rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte. Nell'ipotesi in cui, invece, il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni.

Riferimenti normativi: *Cod. Proc. Civ. art. 112*

Cod. Proc. Civ. art. 189 *CORTE COST.*

Cod. Proc. Civ. art. 190

Cod. Proc. Civ. art. 99

Cod. Proc. Civ. art. 183 *CORTE COST.*

Massime precedenti Vedi: N. 11222 del 2018 Rv. 648580 - 01, N. 409 del 2006 Rv. 586206 - 01

Sez. ***2*** *- ,* ***Ordinanza*** *n.* **17893** *del* ***06/07/2018*** *(Rv.* ***649387 - 01****)*

Presidente: ***PETITTI STEFANO.*** *Estensore:* ***PASQUALE D'ASCOLA.*** *Relatore:* ***PASQUALE D'ASCOLA.*** *P.M.* ***SERVELLO GIANFRANCO.*** *(Conf.)*

Q. (CODOGNOTTO FABIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 15/02/2016

058047 *CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – Rapporto di durata – Pretese creditorie conseguenti – Possibilità di frazionamento giudiziale – Limiti - Fattispecie.*

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati

processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito in una fattispecie in cui un perito aveva svolto, per conto di una compagnia di assicurazioni, un'attività continuativa per molti anni con le medesime modalità e con regolamentazione uniforme, essendo la remunerazione per il singolo incarico collegata unicamente al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico della compagnia, indipendentemente dal contenuto concreto della prestazione).

Riferimenti normativi:	Cod. Civ. art. 1375	
	Cod. Civ. art. 2909	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 34	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 100	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 101	
	Cod. Proc. Civ. art. 183	CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31012 del 2017 Rv. 647129 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **17898** *del* **06/07/2018** (Rv. **649388 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**

S. *(IZZO GIROLAMO) contro* C. *(MERCONE PASQUALE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/10/2013

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Provvedimento emesso su questione di integrazione del contraddittorio - Carattere decisorio - Esclusione - Carattere ordinatorio - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

Le pronunce emesse in materia di integrità del contraddittorio hanno, in ogni caso, contenuto e natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non possono costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte d'appello secondo cui, poiché i convenuti in primo grado, essendo comproprietari degli immobili a vantaggio dei quali esisteva la contestata servitù di acquedotto, erano litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c., la sentenza non definitiva del tribunale che aveva dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva non poteva acquisire efficacia di giudicato, nonostante non avesse formato oggetto di riserva di appello).

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 2	
	Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4	
	Cod. Proc. Civ. art. 331	
	Cod. Proc. Civ. art. 340	
	Cod. Proc. Civ. art. 102	CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21353 del 2005 Rv. 584688 - 01, N. 449 del 2007 Rv. 596342 - 01, N. 11 del 1979 Rv. 396018 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19908** *del* **27/07/2018** (Rv. **650289 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *(Diff.)*

M. *(MARCONI CLAUDIO) contro* U.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2016

140016 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO Sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. - Lettura del dispositivo in udienza senza contestuale deposito della motivazione - Nullità - Incidenza sulla natura di atto decisionale - Esclusione - Conseguenze - Termine lungo per impugnare - Decorrenza dalla sottoscrizione del verbale.

La sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione, benché viziata, in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, conserva la sua natura di atto decisionale, dovendosi escludere la sua conversione in valida sentenza ordinaria per essersi consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua pubblicazione. Ne consegue che il termine lungo per l'impugnazione decorre dalla sottoscrizione del verbale di udienza, "ex lege" equiparato alla pubblicazione della sentenza, restando invece irrilevante, anche ai fini della tempestività dell'impugnazione, la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 131	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 156	
	Cod. Proc. Civ. art. 161	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies	

Massime precedenti Conformi: N. 5689 del 2016 Rv. 639292 - 01

---

10. VICENDE CD. ANOMALE

10.1. SOSPENSIONE

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18202** *del* **11/07/2018** (Rv. **649656 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.**

I. *(CONDEMI ANNAMARIA) contro* B.

Regola sospensione

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Rapporti tra giudizio civile e penale - Operatività della sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie.

Il giudizio civile può essere sospeso, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., ove una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto di tale giudizio, purché la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità fra un giudizio civile, relativo alla corresponsione della provvigione nell'ambito di un rapporto di mediazione, ed uno penale, concernente fatti di reato asseritamente commessi dal legale rappresentante della società richiedente detta provvigione in concorso con la proprietaria dell'immobile oggetto delle trattative di vendita).

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 295	CORTE COST.
	Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75	CORTE COST.
	Nuovo Cod. Proc. Pen. art.	CORTE

654 COST.

Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211

Massime precedenti Conformi: N. 6834 del 2017 Rv. 643415 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26863 del 2016 Rv. 641936 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **17936** *del* **09/07/2018** (Rv. **649653 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.**

D. *(FENUCCIU DEMETRIO) contro* P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 13/06/2017

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il Tribunale aveva disposto la sospensione del giudizio nel quale era stata chiesta la restituzione di un immobile detenuto senza titolo dal convenuto in seguito alla avvenuta pronuncia di risoluzione, in altro procedimento, di un contratto preliminare perché, contro tale pronuncia, pendeva ricorso in cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Conformi: N. 13823 del 2016 Rv. 640357 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6207 del 2014 Rv. 630017 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **18494** *del* **12/07/2018** (Rv. **649642 - 01**)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(GIGLIO ANTONELLA)*

Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sospensione del processo ex art. 337 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Oggetto.

Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché la Corte di cassazione deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice "a quo".

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 337

Cod. Proc. Civ. art. 295

CORTE COST.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49

Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158

Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 23480 del 2017 Rv. 646407 - 01, N. 16142 del 2015 Rv. 636387 - 01

10.2. ESTINZIONE

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **20308** *del* **31/07/2018** (Rv. **649958 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*

P. *(PAGANO CRISTIANO) contro* C. *(CORDONE FILIPPO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/09/2013

127011 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE Pronuncia di sentenza non definitiva di merito - Successiva estinzione del giudizio - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Sentenza risolutiva di questioni sollevate in relazione all'oggetto della domanda - Inclusione - Fattispecie.

L'effetto interruttivo permanente della prescrizione si determina anche nel caso di

proposizione di un giudizio successivamente estinto nel corso del quale sia stata pronunciata sentenza non definitiva di merito, dovendosi ritenere tale ogni decisione che abbia risolto talune questioni sollevate dalle parti in ordine all'oggetto della domanda. (Nella specie, la S.C., in un giudizio avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità dovute per occupazione ed espropriazione immobiliare, ha ritenuto interrotto il termine di prescrizione dalla proposizione di una precedente domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva con la quale, in un giudizio in seguito estinto, era stata accertata la mancata emissione del decreto di espropriazione, afferendo tale presupposto non già alla mera proponibilità dell'azione, bensì al suo accoglimento e, quindi, alla sussistenza del diritto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945 com. 2

Cod. Civ. art. 2945 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23364 del 2014 Rv. 633135 - 01, N. 17604 del 2013 Rv. 627317 - 01, N. 11261 del 2016 Rv. 639789 - 01

---

11. GIUDICATO

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19252** *del* **19/07/2018** (Rv. **650243 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.** *(Conf.)*

P. *(MARGARA ROBERTO) contro* A. *(DIAMANTI RICCARDO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MASSA, 20/09/2016

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Giudicato civile - Interpretazione - Esame del dispositivo e della motivazione - Necessità.

L'interpretazione del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 769 del 2014 Rv. 629285 - 01

---

12. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

12. 1. TERMINI

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18586** *del* ***13/07/2018*** *(Rv.* ***649658 - 01****)*

Presidente: ***MANNA FELICE.*** *Estensore:* ***LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.*** *Relatore:* ***LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.***

I. (CONTI CLAUDIO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/12/2016

140066 *PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Dalla data di pubblicazione - Sussistenza - Dalla data di deposito della minuta o di inserimento della sentenza nel registro cronologico in assenza di pubblicazione - Esclusione.*

Il cd. termine lungo per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo.

Riferimenti normativi:	*Cod. Proc. Civ. art. 327*	*CORTE COST.*
	Cod. Proc. Civ. art. 133	*CORTE COST.*
	Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119	*CORTE COST.*

Massime precedenti Vedi: N. 6384 del 2017 Rv. 644662 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18569 del 2016 Rv. 641078 - 01

12.2. LITISCONSORZIO IN FASE DI GRAVAME

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **17199** *del* **02/07/2018** (Rv. **649834 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.**

Z. *(SALARIS MARIA GIUSEPPINA) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 12/05/2016

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Litisconsorzio necessario - Termine per l'integrazione del contraddittorio - Natura perentoria - Inosservanza - Conseguenze - Adempimento parziale - Irrilevanza.

Tra gli eredi di una delle parti deceduta nel corso del giudizio di primo grado sussiste un litisconsorzio necessario, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile, sicché il termine di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, fissato ex art. 331 c.p.c., è da considerarsi perentorio, e la sua inosservanza, che sussiste anche in caso di inadempimento parziale, è rilevabile d'ufficio, per ragioni di ordine pubblico processuale, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 102	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 331	
	Cod. Proc. Civ. art. 330	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 160	

Massime precedenti Vedi: N. 17416 del 2010 Rv. 614716 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19910** *del* **27/07/2018** (Rv. **650290 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.**

C. *(LATTARULO CARMINE) contro* D. *(PANARELLI LUCA)*

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 06/12/2016

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Omessa notifica al litisconsorte necessario - Conseguenze – Integrazione del contraddittorio "iussu iudicis" - Necessità – Ragioni.

L'omessa notificazione dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma rende necessaria l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice - in mancanza della quale si verifica una nullità rilevabile d'ufficio nei gradi successivi - anche quando il litisconsorte non sia stato indicato nell'atto di impugnazione.

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 18364 del 2013 Rv. 627359 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **18649** *del* **13/07/2018** (Rv. **649712 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

E. *(DI FIORE MICHELE) contro* R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/12/2012

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Cause connesse - Riunione in un unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Conseguenze in caso di inammissibilità di uno degli appelli riuniti.

La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; pertanto, poichè le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro, o agli altri procedimenti, l'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto per l'altro appello, tempestivamente notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104

Cod. Proc. Civ. art. 273

Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 2133 del 2006 Rv. 587812 - 01

12.3. LUOGO DI NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE

Sez. **5**, ***Ordinanza*** *n.* **20255** *del* **31/07/2018** (Rv. **650103 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TORINO, 12/12/2008

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ordine di rinnovazione della notifica emesso dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il difensore - Nullità - Conseguenze - Fondamento.

La rinnovazione della notifica dell'impugnazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensì presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia già decorso, al momento dell'ordinanza che la dispone, l'anno

dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell'art. 330 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, attesa la perentorietà del termine disposto dal giudice ex art. 291 c.p.c. per la rinnovazione della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291

Cod. Proc. Civ. art. 330

Massime precedenti Vedi: N. 857 del 2015 Rv. 634296 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2197 del 2006 Rv. 587282 - 01

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **18415** *del* **12/07/2018** (Rv. **649766 - 02**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ORONZO DE MASI.** *Relatore:* **ORONZO DE MASI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(AMATUCCI ANDREA)*

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 09/06/2010

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Impugnazione principale - Inammissibilità - Impugnazione incidentale tardiva - Inammissibilità - Fondamento e conseguenze.

L'impugnazione incidentale tardiva è processualmente dipendente, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., da quella principale, la cui inammissibilità determina anche quella del gravame incidentale: ne deriva che ove la parte intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria impugnazione è tenuta a proporla tempestivamente, non potendo, in difetto, dolersi della mancata decisione sulla stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333

Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 15483 del 2008 Rv. 603366 - 01

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **18415** *del* **12/07/2018** (Rv. **649766 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ORONZO DE MASI.** *Relatore:* **ORONZO DE MASI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(AMATUCCI ANDREA)*

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 09/06/2010

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Capo della decisione diverso da quello impugnato in via principale o motivo diverso di impugnazione dello stesso capo - Ammissibilità - Fondamento.

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione.

Riferimenti normativi:

Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 333

Cod. Proc. Civ. art. 334

Cod. Proc. Civ. art. 337

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54 com. 2

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 13651 del 2018 Rv. 649085 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 6156 del 2018 Rv. 647499 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6650 del 2014 Rv. 629793 - 01

12.4. PRINCIPIO DI CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **19745** *del* **25/07/2018** (Rv. **650162 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*

B. *(DELFINI FRANCESCO) contro* S. *(BORLONE LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/12/2014

100201 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE Proposizione dell'impugnazione avverso solo alcune statuizioni della sentenza - Consumazione del potere di impugnazione - Gravame incidentale proposto dalla controparte, comportante l'estensione della contesa - Conseguente impugnazione in replica nell'ambito dello stesso rapporto - Inammissibilità - Deroga ex art. 334 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

Atteso il principio dell'unità e non frazionabilità dell'impugnazione, la parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale) in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il proprio potere di impugnazione; tale divieto non trova deroga nella disciplina di cui all'art. 334 c.p.c., atteso che essa opera solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia operato una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 7272 del 1997 Rv. 506491 - 01

---

13. APPELLO

Sez. **6 - L**, **Ordinanza** n. **17716** del **05/07/2018** (Rv. **649866 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **ADRIANA DORONZO.** Relatore: **ADRIANA DORONZO.**

S. (ANDREOTTA GIUSEPPE) contro C. (DE BELLO VIVIANA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 24/02/2014

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. - Lettura in udienza - Ricorso per cassazione - Applicabilità del termine lungo - Esclusione.

Quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. solo qualora risultino omesse sia la comunicazione sia la notificazione dell'ordinanza di inammissibilità; pertanto, nell'ipotesi in cui l'ordinanza sia stata letta in udienza, si applica il termine breve previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dall'udienza stessa, atteso che la lettura del provvedimento e la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che lo contiene non solo equivalgono alla pubblicazione, ma esonerano la cancelleria da ogni ulteriore comunicazione, ritenendosi, con presunzione assoluta di legge, che il provvedimento sia conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto

esserlo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 176

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25119 del 2015 Rv. 638309 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3067 del 2017 Rv. 642574 - 01, N. 13622 del 2015 Rv. 635912 - 01, N. 2594 del 2016 Rv. 639068 - 01histunlisted

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11850 del 2018 Rv. 648274 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **18025** *del* **09/07/2018** (Rv. **649589 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*

P. *(VITALE ANTONELLA) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/03/2016

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Concessione in appello termine per deposito memorie prima dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. - Fondamento del relativo potere - Mancato rispetto - Conseguenze - Eventuale lesione diritto di difesa - Conseguenze - Nullità - Onere di tempestiva denuncia.

Il giudice di appello può concedere alle parti termine per depositare scritti difensivi prima della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., rientrando tale facoltà nell'ambito dei poteri di direzione del procedimento a lui attribuiti dall'art. 175 c.p.c. - disposizione applicabile anche in appello, ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - al fine di garantire il più sollecito e leale svolgimento del processo. L'eventuale violazione del suddetto termine discrezionalmente assegnato dal giudice, in mancanza di una previsione normativa che stabilisca espressamente una decadenza della parte, può eventualmente integrare una violazione del diritto di difesa, destinata a sanarsi se non tempestivamente eccepita nel corso dell'udienza in cui la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. sia stata pronunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157

Cod. Proc. Civ. art. 175

Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 7104 del 2015 Rv. 635107 - 01

---

14. RICORSO PER CASSAZIONE

14. 1. MOTIVI

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **17474** *del* **04/07/2018** (Rv. **649450 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(TAMBURINI ELENA) contro* L. *(VIOLA GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/01/2014

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Deduzione in cassazione della violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova - Onere del ricorrente di indicare se e quando il fatto oggetto di prova era stato contestato - Necessità.

Il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall'onere della relativa prova l'abbia assolto, deve necessariamente evidenziare che quel fatto era stato oggetto di contestazione ed indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, detta contestazione era stata sollevata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10853 del 2012 Rv. 623180 - 01

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **18721** *del* **13/07/2018** (Rv. **649716 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(FILIPPI DE SANTIS ANDREA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 06/10/2011

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Violazione di legge fondata sull'erronea qualificazione giuridica di una pensione - Natura - Questione di fatto - Ammissibilità - Esclusione.

È inammissibile il ricorso per cassazione mediante il quale è denunciata come violazione di legge costituita l'erronea qualificazione giuridica di una pensione, in quanto la decisione sulla stessa implica un nuovo giudizio sui fatti di causa.

Riferimenti normativi:	DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34	
	Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1	CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8758 del 2017 Rv. 643690 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **17403** *del* **03/07/2018** (Rv. **649381 - 01**)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**

C. *(MARTINI MICHELE) contro* C. *(CHIARELLO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 01/08/2016

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Mero riferimento ad un precedente di legittimità - Omessa ricostruzione della fattispecie concreta e della sua riconducibilità al principio di diritto richiamato - Carenza di motivazione - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ritenuto affetta da nullità la decisione impugnata per avere la stessa omesso ogni riferimento ai fatti di causa ed alle ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria).

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 118

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36 com. 2 lett. 4

Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 11227 del 2017 Rv. 644191 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11508 del 2016 Rv. 639841 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **17720** *del* **06/07/2018** (Rv. **649663 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.**

E. *(MASSATANI MAURIZIO) contro* G. *(MARTELLI GIOVANNI BATTISTA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/06/2015

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Sindacato del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Vizi denunciabili - Distinzioni – Mancata applicazione del ragionamento presuntivo - Vizio di omesso esame di un fatto secondario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunche´ al riguardo (e non si verta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice puo` essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non e` deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensi` solo ai sensi e nei limiti dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2727

Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 9059 del 2018 Rv. 648589 - 01, N. 10973 del 2017 Rv.

643968 - 01, N. 19485 del 2017 Rv. 645496 - 02

14.2. RICORSO CD. STRAORDINARIO PER CASSAZIONE

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19333** *del* **20/07/2018** (Rv. **650283 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**

S. *(VETERE VINCENZO) contro* R. *(MILITO GIOVANNI ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/04/2016

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Pronuncia successiva alla trattazione della causa - Denunzia del vizio - Ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

L'inosservanza della specifica previsione, di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo cui l'inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza resa a norma dell'art. 348 bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'appello dopo essere pervenuta alla fase della trattazione della causa, avendo le parti dibattuto sull'ammissibilità delle richieste istruttorie e sulla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 348 bis	
	Cod. Proc. Civ. art. 348 ter	
	Cod. Proc. Civ. art. 350	CORTE COST.
	Costituzione art. 24	
	Costituzione art. 111	

Massime precedenti Vedi: N. 20758 del 2017 Rv. 645477 - 01

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.***19309** *del* **19/07/2018** (Rv. **649951 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(SCARSELLI GIULIANO) contro* F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GORIZIA, 28/04/2014

100752 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreti del Presidente del tribunale ex artt. 11 e 12 disp. att. c.c. - Revoca e sostituzione di commissari liquidatori di fondazione - Natura giuridica - Volontaria giurisdizione - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

I provvedimenti emessi dal Presidente del tribunale, in forza degli artt. 11 e 12 disp. att. c.c., nell'espletamento della sua funzione di nomina e di sorveglianza sull'attività compiuta dai liquidatori delle fondazioni, nonché delle associazioni private riconosciute e, per analogia, anche non riconosciute, costituiscono misure di volontaria giurisdizione, prive di decisorietà e definitività, essendo il liquidatore revocabile o sostituibile in ogni tempo, anche d'ufficio, e fondandosi esse su un'indagine sommaria e "incidenter tantum", con la conseguenza che avverso tali provvedimenti non è ammessa l'impugnazione straordinaria per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 30

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 12

Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 1590 del 2012 Rv. 621486 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **18318** *del* **12/07/2018** (Rv. **649699 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

S. *(LUNDER DARIO) contro* D. *(BATTOCLETTI RINO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/10/2014

100017 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE Nullità della "vocatio in ius" - Rinnovazione -

Provvedimento del Presidente della Corte di appello con cui dichiara l'inammissibilità dell'istanza di rinnovazione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione – Ragioni.

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere.

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte d'appello abbia respinto l'istanza di rinnovazione di una citazione in appello affetta da nullità per carenza della "vocatio in ius", atteso che un simile provvedimento non è qualificabile come sentenza nella sua sostanza, né è sussumibile nella categoria dei provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi degli artt. 111, comma 7, Cost. e 360, comma 4, c.p.c., essendo privo del carattere della definitività, in quanto revocabile, e di quello della decisorietà, in quanto l'applicazione dell'art. 164, comma 2, c.p.c. compete nella Corte territoriale al giudicante in forma collegiale.

Riferimenti normativi:	Costituzione art. 111 com. 7	
	Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4	

Massime precedenti Vedi: N. 9652 del 2017 Rv. 643828 - 01

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **18149** *del* **10/07/2018** (Rv. **649897 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*

G. *(FIGONE ALBERTO) contro* P. *(D'AMICO FELICIA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/04/2017

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti convenienti per l'interesse del minore ex art. 333 c.c. - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il decreto con cui l'autorità giudiziaria assume i "provvedimenti convenienti" per l'interesse del minore, ai sensi dell'art. 333 c.c., al fine di superare la condotta pregiudizievole del genitore, ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di cui al comma 2 della disposizione menzionata, sia secondo le regole generali degli artt. 739 e 742 c.p.c. e, conseguentemente, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi:	Cod. Civ. art. 330	
	Cod. Civ. art. 333	CORTE COST.
	Cod. Civ. art. 336	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 739	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 742	
	Costituzione art. 111 com. 7	

Massime precedenti Conformi: N. 18562 del 2016 Rv. 642045 - 01

14.3. PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15936** *del* **18/06/2018** (Rv. **649530 - 02**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*

I. *(ALLIEGRO GIOVANNI LUIGI) contro* S. *(DI TORO MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/04/2014

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Riferimento generico ad atti di parte - Violazione del principio di specificità ex art. 366 c.p.c. - Conseguenze - Inammissibilità.

In tema di ricorso per cassazione, non costituisce rituale adempimento dell'onere imposto al ricorrente dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., violando, per converso, il principio di specificità ivi contemplato e comportando l'inammissibilità del ricorso stesso, la generica indicazione, da parte del ricorrente per cassazione, di intere pagine del proprio ricorso in appello, con richiesta alla Corte di legittimità di ricercare al loro interno se un motivo sia stato articolato e di individuare quale sia il suo esatto contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 16900 del 2015 Rv. 636324 - 01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* **19360** *del* **20/07/2018** (Rv. **650046 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *Relatore:* **LORENZO DELLI PRISCOLI.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(DE GIROLAMO RAFFAELE)* Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/03/2010

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Deduzione di vizi di regolamenti comunali - Principio "iura novit curia" - Operatività - Esclusione- Conseguenze.

Qualora con il ricorso per cassazione si deducano vizi relativi a regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza - che le disposizioni rilevanti siano trascritte o allegate, in quanto per le norme giuridiche di rango secondario non opera il principio "iura novit curia".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 18661 del 2006 Rv. 592048 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14446 del 2010 Rv. 613402 - 01

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **19562** *del* **24/07/2018** (Rv. **649852 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE LOCATELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE LOCATELLI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(MARINI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/01/2011

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Inserimento di copie fotostatiche o scannerizzate di atti del giudizio di merito - Ammissibilità - Condizioni - Sintesi dei punti rilevanti nell'esposizione dei motivi - Sufficienza.

Non viola il principio di autosufficienza, avuto riguardo alla complessità della controversia, il ricorso per cassazione confezionato mediante inserimento di copie fotostatiche o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito, qualora la riproduzione integrale di essi sia preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4324 del 2014 Rv. 629551 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17335** *del* **03/07/2018** (Rv. **650237 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**

A. *(MANGIA GIOVANNI) contro* M. *(SACCHI MARIA ELENA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/05/2016

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Concorso di colpa della vittima nella causazione del danno - Vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.

Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'erronea valutazione del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile ove il ricorrente ometta di indicare in quale fase e in quali termini abbia sollevato la relativa questione nel giudizio di merito secondo quanto imposto dall'art. 366, n. 3 c.p.c., con conseguente irrilevanza del fatto che la questione sia astrattamente rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 5

Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24291 del 2016 Rv. 642801 - 01

14.4. NOTIFICA A MEZZO PEC

Sez. ***6 - 5***, ***Ordinanza*** *n.* ***14042*** *del* ***01/06/2018*** *(Rv.* ***648750 - 01****)*

Presidente: ***CIRILLO ETTORE.*** *Estensore:* ***LUCA SOLAINI.*** *Relatore:* ***LUCA SOLAINI.***

C. (RUGGIERO GAETANO) contro Q. (CERBO PASQUALE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/03/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 154 PROCEDIMENTO - IN GENERE

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso notificato a mezzo pec senza il rispetto delle "specifiche tecniche" - Invalidità - Esclusione - Condizioni.

In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del

diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 160

Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3805 del 2018 Rv. 647092 - 01, N. 6518 del 2017 Rv. 644271 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639285 - 01

14.5. DEPOSITO DI COPIA DELLA DECISIONE IMPUGNATA E DI ATTI E DOCUMENTI

Sez. **3**, **Sentenza** n. **17020** del **28/06/2018** (Rv. **649464 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore: **COSIMO D'ARRIGO.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

A. (FERRARIS MARCELLO) contro B. (CELONA GIOVANNI BATTISTA)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 25/11/2013

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione - Onere di deposito della comunicazione o notificazione dell'ordinanza - Insussistenza - Ragioni.

In materia di giudizio di legittimità, chi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, a norma dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è sollevato dall'onere di allegare la comunicazione (o la notificazione, se antecedente) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello, qualora il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, poiché, in tal caso, non occorre dimostrare la tempestività dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25115 del 2015 Rv. 638297 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11850 del 2018 Rv. 648274 - 01, N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 02

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18361** *del* ***12/07/2018*** *(Rv.* ***649461 - 01****)*

Presidente: ***MANNA FELICE.*** *Estensore:* ***PASQUALE D'ASCOLA.*** *Relatore:* ***PASQUALE D'ASCOLA.***

S. (LENOCI GIOVANNI) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/04/2015

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Ricorso per cassazione - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Mancata attività difensiva dell'intimato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rimessione in termini - Configurabilità - Condizioni.

La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.

Riferimenti normativi:	*Cod. Proc. Civ. art. 140*	*CORTE COST.*
	Cod. Proc. Civ. art. 149	*CORTE COST.*
	Cod. Proc. Civ. art. 184 bis	*CORTE COST.*
	Cod. Proc. Civ. art. 291	*CORTE COST.*
	Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2	*CORTE COST.*
	Cod. Proc. Civ. art. 379	*CORTE COST.*

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 153

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 627 del 2008 Rv. 600790 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19708** *del* **18/07/2018** (Rv. **649947 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**

R. *(RICCARDI VINCENZO) contro* I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/03/2015

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso in originale analogico e notificato telematicamente - Prova del perfezionamento della notifica - Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna - Attestazione di conformità ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994 - Necessità - Termine per il deposito.

In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; tale produzione rileva sul piano dell'ammissibilità del ricorso e può intervenire ai sensi dell'art. 372 c.p.c. fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.

Riferimenti normativi:

Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies com. 1

Legge 17/12/2012 num. 221

DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6

	Cod. Proc. Civ. art. 372	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 379	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 380 bis	

Massime precedenti Vedi: N. 7900 del 2018 Rv. 648310 - 01, N. 18758 del 2017 Rv. 645167 - 01, N. 12605 del 2018 Rv. 648878 - 01, N. 16496 del 2018 Rv. 649498 - 01

Sez. **L** - , ***Ordinanza*** *n.* **18464** *del* **12/07/2018** (Rv. **649870 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*

D. *(ZECCA PIERFRANCESCO) contro* P. *(MARESCA ARTURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/03/2016

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Produzione tardiva di un documento - Ammissibilità - Limiti - Documento decisivo per il merito - Esclusione - Revocazione straordinaria - Esperibilità.

Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c..

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 395	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 372	CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3934 del 2016 Rv. 638973 - 01, N. 29439 del 2017 Rv. 646396 - 01, N. 1534 del 2018 Rv. 647079 - 01

14.6. CONTRORICORSO

Sez. ***5*** *- , **Sentenza** n.* **18402** *del* ***12/07/2018*** *(Rv.* ***649616 - 01****)*

Presidente: ***CAPPABIANCA AURELIO.*** *Estensore:* ***LUIGI D'ORAZIO.*** *Relatore:* ***LUIGI D'ORAZIO.*** *P.M.* ***DE AUGUSTINIS UMBERTO.*** *(Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (VALENTINI ENRICO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/10/2010

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso per cassazione - Notifica - Nullità - Difesa nel merito del resistente mediante controricorso - Sanatoria - Fondamento.

100246 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.

In tema di ricorso per cassazione, l'eventuale nullità della notificazione è sanata dalla predisposizione (e notifica) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale principio di sanatoria dei vizi degli atti processuali del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi:	*Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3*	
	Cod. Proc. Civ. art. 137	*CORTE COST.*
	Legge 18/06/2009 num. 69 art. 55	
	Legge 21/01/1994 num. 53	

Massime precedenti Vedi: N. 3805 del 2018 Rv. 647092 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

14.7. RICORSO INCIDENTALE

Sez. ***5*** *- , **Ordinanza** n.* **18648** *del* ***13/07/2018*** *(Rv.* ***649711 - 01****)*

Presidente: ***BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.*** *Estensore:* ***GIANCARLO TRISCARI.*** *Relatore:* ***GIANCARLO TRISCARI.*** *P.M.* ***VISONA' STEFANO.*** *(Conf.)*

T. (D'ANDREA SILVIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/10/2011

100191 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE

- CONDIZIONATO Presupposti - Soccombenza su questioni - Necessità - Conseguenze.

Il ricorso incidentale condizionato presuppone la soccombenza, la quale non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ove lo stesso verta su una parte della motivazione che non abbia dato luogo ad una pronuncia su questione, pregiudiziale di rito o preliminare di merito, sfavorevole alla parte totalmente vittoriosa.

Riferimenti normativi: *Cod. Proc. Civ. art. 100* *CORTE COST.*

Cod. Proc. Civ. art. 371 *CORTE COST.*

Cod. Proc. Civ. art. 279 *CORTE COST.*

Massime precedenti Vedi: *N. 6601 del 2005* *Rv. 580387 - 01*

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **19530** *del* **23/07/2018** (Rv. **650157 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**

I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* T. *(COVONE FRANCESCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2016

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Eccezione di merito non esaminata perché ritenuta assorbita - Impugnazione incidentale - Esclusione - Criterio della cd. ragione più liquida - Rigetto implicito - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto per mancato esame dell'eccezione di giudicato nell'ambito di controversia per il pagamento di contributi previdenziali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 356

Massime precedenti Vedi: N. 3796 del 2008 Rv. 602188 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13195 del 2018 Rv. 648680 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **19188** *del* **19/07/2018** (Rv. **649738 - 01**)

Presidente: **ARMANO** **ULIANA.** *Estensore:* **ENRICO**

SCODITTI. *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

A. *(MARCHIONNI FABRIZIO) contro* D. *(PROSPERI MANGILI LORENZO)*

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/02/2016

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Ricorso per cassazione - Improcedibilità del ricorso principale - Conseguenze sul ricorso incidentale tardivo - Applicazione analogica dell'art. 334, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Inefficacia del ricorso incidentale tardivo - Sussistenza - Fondamento.

Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, comma 2, c.p.c. - dettato per la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale -, bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333

Cod. Proc. Civ. art. 334

Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2381 del 2014 Rv. 629588 - 01

14.8. PROCEDIMENTO E DECISIONE

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19907** *del* **27/07/2018** (Rv. **650288 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *(Conf.)*

S. *(CALLEA ANGELO FRANCESCO) contro* C. *(DE RANGO MARIETTA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/03/2017

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Rinunzia sottoscritta dal solo difensore privo di mandato a rinunziare - Effetti - Estinzione del processo - Esclusione - Sopravvenuta carenza di interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza.

La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto

difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Cod. Proc. Civ. art. 391

Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23161 del 2013 Rv. 628696 - 01

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **19617** *del* **24/07/2018** (Rv. **649858 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 20/12/2010

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE "Ius superveniens" - Applicabilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di legittimità, lo "ius superveniens", che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha applicato l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, modificativa del regime di indeducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, operante ai sensi del successivo comma 3 anche per i fatti pregressi).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1

Legge 26/04/2012 num. 44

Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 3

Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4

Cod. Proc. Civ. art. 360

Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Conformi: N. 10547 del 2006 Rv. 591040 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6101 del 2014 Rv. 630449 - 01

14.9. REVOCAZIONE

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **18443** *del* **12/07/2018** (Rv. **649862 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**

P. *(CIAFFI VINCENZO) contro* G.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/10/2016

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio di cassazione - Controricorso proveniente da difensori non iscritti in albo speciale per il patrocinio davanti a Corte di cassazione - Omesso rilievo dell'inammissibilità - Errore di fatto revocatorio - Configurabilità - Esclusione - Limiti.

In tema di revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione, l'omessa rilevazione di un vizio che avrebbe comportato l'inammissibilità del controricorso (nella specie, mancata sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo) può costituire errore di fatto rilevante ai sensi degli artt. 391 bis c.p.c. e 395, n. 4, c.p.c. soltanto quando il ricorrente dimostri che la sentenza avrebbe potuto avere un diverso contenuto - in ordine all'accoglimento dell'impugnazione, invece respinta, e non alla semplice conseguente statuizione sulle spese di lite - ove si fosse evitata la "percettibilità" di fatti derivati dalla lettura delle allegazioni difensive contenute in tale controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

Cod. Proc. Civ. art. 365

Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22561 del 2016 Rv. 641636 - 01

Sez. **5**, ***Sentenza*** *n.* ***14929*** *del* **08/06/2018** (Rv. **649363 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) contro* A. *(CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)* B.
Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 14/01/2015

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sollecitazione di poteri di controllo ufficiosi del giudice - Punto controverso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio: ne deriva che non costituisce un punto controverso oggetto di decisione quello rispetto al quale una parte si sia limitata a sollecitare l'esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4)

Massime precedenti Vedi: N. 26451 del 2014 Rv. 633894 - 01, N. 442 del 2018 Rv. 646689 - 01

15. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. **5** - , ***Ordinanza*** *n.* **19594** *del* **24/07/2018** (Rv. **649824 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*

T. *(SALVINI LIVIA) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/06/2010

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Presupposti di fatto del principio di diritto enunciato - Vincolatività - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti in fatto, sicché il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione. (Fattispecie relativa ad istanza di rimborso delle imposte sui redditi nella quale la S.C. ha annullato l'impugnata sentenza, resa in sede di rinvio, che, in

violazione al principio di diritto, aveva fatto decorrere il termine di decadenza per la presentazione di tale istanza dal versamento degli acconti, anziché da quello del saldo, pur avendo accertato il presupposto del diritto al rimborso derivante dall'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 14868 del 2016 Rv. 640667 - 01, N. 20981 del 2015 Rv. 636959 - 01

Sez. **L** - , ***Ordinanza*** *n.* **19436** *del* **20/07/2018** (Rv. **649971 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*

F. *(EMILIANI SIMONE PIETRO) contro* B. *(GIAMMARIA FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/10/2015

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Carattere "chiuso" del giudizio di rinvio - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio di questioni di diritto - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In ragione della natura "chiusa" del giudizio di rinvio, la parte soccombente non può dolersi dell'omesso rilievo officioso di una questione di diritto nuova, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto in essa enunciato. (Nella specie, è stata ritenuta preclusa la questione della nullità della clausola del contratto collettivo invocata dal datore di lavoro a fondamento del recesso, perché implicitamente superata dal compito rimesso al giudice del rinvio di valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva applicata proprio in base alle previsioni del c.c.n.l., oltre che dell'art. 2106 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22885 del 2015 Rv. 637823 - 01, N. 18600 del 2015 Rv. 636302 - 01, N. 327 del 2010 Rv. 610815 - 01

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **17374** *del* **03/07/2018** (Rv. **649347 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Parz. Diff.)*

P. *(FASANO FLAVIO) contro* M. *(BOLOGNESE ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/07/2012

100108 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE Richiesta restituzione somme pagate in base a sentenza di appello poi cassata - Possibilità per il giudice di non ordinare la restituzione delle dette somme - Condizioni.

La pronuncia di restituzione della somma che una parte abbia corrisposto in forza di una sentenza poi cassata può essere omessa dal giudice di rinvio quando questi, con la decisione che definisce il relativo giudizio, ponga nuovamente in essere il titolo giustificativo del pagamento, condannando la medesima parte a versare un importo pari o superiore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Conformi: N. 7500 del 2007 Rv. 595782 - 01

Sez. **2** - , ***Sentenza*** *n.* **17374** *del* **03/07/2018** (Rv. **649347 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M.* **SALVATO LUIGI.** *(Parz. Diff.)*

P. *(FASANO FLAVIO) contro* M. *(BOLOGNESE ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 05/07/2012

100108 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE Art. 389 c.p.c. - Contenuto - Distinzione da domanda in appello di parte soccombente in primo grado - Restituzione somme pagate in forza di sentenza di appello poi cassata - Presupposti - Preesistenza di un diritto leso - Esclusione - Rilevanza della buona o mala fede dell'"accipiens" - Esclusione - Fattispecie.

L'art. 389 c.p.c. è disposizione che riguarda sia l'esecuzione spontanea che quella coatta e comprende le domande di restituzione e di riduzione in pristino di ciò che è stato pagato in base a sentenza di appello cassata ed a sentenza di primo grado confermata in appello e poi cassata, ma non quelle presentate in appello dal soccombente in primo grado, in previsione dell'eventuale riforma del titolo di condanna. In particolare, la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione non è tenuta, in relazione alle prestazioni eseguite in forza della decisione d'appello annullata, a dimostrare un suo diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso, poiché la predetta norma tende a ripristinare la situazione di fatto esistente prima di tale sentenza, illegittimamente modificata in virtù di un titolo rescindibile e la cui rescissione opera "ex tunc", senza che vengano in rilievo valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens" rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione perché ritenuta generica e non provata, nonostante il titolo di condanna fosse stato caducato e la sua avvenuta esecuzione non fosse contestata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Conformi: N. 7270 del 2003 Rv. 562931 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21699 del 2011 Rv. 619862 - 01, N. 5391 del 2013 Rv. 625375 - 01

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **18062** *del* **10/07/2018** (Rv. **649665 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **IRENE AMBROSI.** *Relatore:* **IRENE AMBROSI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

M. *(MACCHION PAOLO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/08/2015

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza di appello di riforma di quella di primo grado - Conseguenti obblighi restitutori - Espressa statuizione di condanna alla restituzione - Necessità - Formulazione di tale domanda in appello o in separato giudizio - Ammissibilità - Eccezione di giudicato esterno - Opponibilità - Esclusione - Fondamento.

La sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale.

Riferimenti normativi:	Cod. Civ. art. 2909	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 324	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 345	
	Cod. Proc. Civ. art. 346	

Massime precedenti Vedi: N. 12387 del 2016 Rv. 640323 - 01, N. 11356 del 2006 Rv. 591351 - 01

---

16. OPPOSIZIONE DI TERZO

Sez. **3** - , ***Ordinanza*** *n.* **18062** *del* **10/07/2018** (Rv. **649665 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **IRENE AMBROSI.** *Relatore:* **IRENE AMBROSI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

M. *(MACCHION PAOLO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/08/2015

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza di appello di riforma di quella di primo grado - Conseguenti obblighi restitutori - Espressa statuizione di condanna alla restituzione - Necessità - Formulazione di tale domanda in appello o in separato giudizio - Ammissibilità - Eccezione di giudicato esterno - Opponibilità - Esclusione - Fondamento.

La sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale.

Riferimenti normativi:	Cod. Civ. art. 2909	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 324	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 345	
	Cod. Proc. Civ. art. 346	

Massime precedenti Vedi: N. 12387 del 2016 Rv. 640323 - 01, N. 11356 del 2006 Rv. 591351 - 01

---

17. ESECUZIONE FORZATA

17.1 ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17441** *del* **04/07/2018** (Rv. **649842 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**

C. *(SERRA FAUSTO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 03/10/2016

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Modificazione soggettiva dell'obbligazione - Terzo pignorato - Facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario anche se anteriori all'assegnazione - Fondamento.

L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell'assegnatario all'originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo. Ne consegue che da tale momento (e prima di procedere alla "solutio"), la banca, terzo pignorato, ha facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario, anche ove formati anteriormente all'assegnazione, poiché la coesistenza di reciproche e contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato si verifica per effetto ed in conseguenza della pronuncia ex art. 533 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543

Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11493 del 2015 Rv. 635563 - 01, N. 18719 del 2017 Rv. 645158 - 01, N. 11660 del 2016 Rv. 640208 - 01

17.2. OPPOSIZIONI ESECUTIVE

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17328** *del* **03/07/2018** (Rv. **649841 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**

R. *(GIULITTO VITO) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 09/11/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Sospensione dei termini feriali - Applicabilità - Esclusione - Prosecuzione del giudizio quanto alla domanda riconvenzionale - Operatività della sospensione - Sussistenza.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Nelle cause di opposizione all'esecuzione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e

92 dell'ordinamento giudiziario, non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, nell'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione; non si sottrae, invece, alla sospensione dei termini durante il periodo feriale la controversia nella quale il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'opposto e poi, in grado di appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia.

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 615	CORTE COST.
	Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1	
	Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3	
	Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92	

Massime precedenti Conformi: N. 22484 del 2014 Rv. 633022 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1123 del 2014 Rv. 629827 - 01, N. 12888 del 2016 Rv. 640428 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19905** *del* **27/07/2018** (Rv. **650286 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**

M. *(MASTURSI FERNANDO) contro* S. *(AMATO ALFONSO)*

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 21/12/2016

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE Rispetto del termine per l'introduzione della fase di merito - Rilevanza del compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione.

Riferimenti normativi:	Cod. Proc. Civ. art. 617
	Cod. Proc. Civ. art. 618

Massime precedenti Vedi: N. 17306 del 2015 Rv. 636429 - 01

17.3. RECLAMO EX ART. 630 C.P.C.

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19102** *del* **18/07/2018** (Rv. **650239 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**

I. *(COEN STEFANO) contro* L.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE POTENZA, 16/02/2017

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Reclamo avverso provvedimento dichiarativo dell' estinzione del processo esecutivo - Ordinanza di estinzione del giudizio di reclamo per mancata comparizione delle parti - Natura sostanziale di sentenza - Sussistenza - Conseguenze - Impugnabilità con l'appello - Necessità - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità.

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere.

Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, per mancata comparizione delle parti, di un procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c., ha il contenuto sostanziale di sentenza anche quando abbia assunto la forma dell'ordinanza e, pertanto, è impugnabile con l'appello, e non già col ricorso straordinario per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST. Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 14449 del 2016 Rv. 640527 - 01, N. 2185 del 2018 Rv. 647697 - 01

18. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **17655** *del* **05/07/2018** (Rv. **649453 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(ARNONE ANNA TERESA) contro* C. *(STELLA RICHTER PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/11/2012

026021 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE Decreto ingiuntivo per compensi a professionista forense - Opposizione - Valutazione del merito della pretesa azionata - Necessità - Mancanza del parere dell'ordine professionale e di parcella- Rilevanza - Limiti.

In tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario, peraltro, quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti "ex lege" in misura fissa) e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1505 del 1998 Rv. 512563 - 01

Sez. **2** - , ***Ordinanza*** *n.* **17482** *del* **04/07/2018** (Rv. **649452 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*

P. *(ROSCI ANTONIO) contro* P. *(D'ADDESIO ANGELO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/08/2013

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Domanda di adempimento azionata con il procedimento monitorio - Domanda di arricchimento introdotta dall'opposto in comparsa di risposta - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

La domanda di adempimento contrattuale e quella di arricchimento senza causa si differenziano strutturalmente e tipologicamente, pertanto la seconda integra, rispetto alla prima originariamente formulata, una domanda nuova con la conseguenza che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, è consentito avanzare con la comparsa di costituzione e risposta domanda di arricchimento senza causa soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine che possa giustificare tale esigenza. (Nella specie la S.C. ha escluso che il creditore opposto, che aveva agito in sede monitoria per il pagamento di prestazioni professionali nascenti da titolo contrattuale, potesse avanzare, in sede di opposizione, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, poiché l'opponente si era limitato ad eccepire l'inesistenza del titolo contrattuale a sostegno della pretesa, non estendendo il tema di indagine).

Riferimenti normativi:	Cod. Civ. art. 2229	
	Cod. Civ. art. 2041	
	Cod. Proc. Civ. art. 167	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 183	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 645	CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21190 del 2016 Rv. 642053 - 02, N. 8582 del 2013 Rv. 626031 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26128 del 2010 Rv. 615487 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **19113** *del* **18/07/2018** (Rv. **650241 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *(Diff.)*

F. *(MINESTRONI GIOVANNI) contro* F. *(DIAMANTI STEFANO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/11/2016

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE Conseguenze - Formazione del giudicato - Ambito oggettivo - Estensione all'esistenza dei fatti costitutivi ed all'inesistenza dei fatti impeditivi o estintivi del credito - Legittimità.

Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.

Riferimenti normativi:	Cod. Civ. art. 2909	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 647	CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 11360 del 2010 Rv. 613087 - 01

---

19. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **17467** *del* **04/07/2018** (Rv. **650238 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**

B. *(LUPINACCI SALVATORE) contro* P. *(PARRILLO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MODENA, 28/03/2017

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Querela di falso - Proposizione in giudizio assoggettato a rito sommario - Incompatibilità - Conseguenze - Fattispecie relativa a spettanze professionale per attività giudiziale

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

La querela di falso proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spettanze professionali dell'avvocato per attività giudiziale, è incompatibile con il rito sommario di cognizione previsto per tali controversie. Ne consegue la necessità che il giudice provveda alla separazione dei giudizi, dovendo quello relativo all'accertamento della falsità del documento essere assoggettato al rito ordinario a cognizione piena ed essere trattato dal giudice collegiale, con sospensione del procedimento di opposizione.

Riferimenti normativi:	Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28	
	Cod. Proc. Civ. art. 702 bis	
	Cod. Proc. Civ. art. 633	CORTE COST.
	Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14	
	Cod. Proc. Civ. art. 34	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 35	CORTE COST.
	Cod. Proc. Civ. art. 36	CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 02

20. ARBITRATO

Sez. **1** - , ***Sentenza*** *n.* **20139** *del* **30/07/2018** (Rv. **649957 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*

T. *(DI MATTIA GIANFRANCO) contro* S. *(IPPOLITO LUCIO A.)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/04/2013

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Eccezione di compromesso - Rapporti con la domanda riconvenzionale - Proposizione contestuale - Rinuncia della prima in ragione della formulazione della seconda - Esclusione - Ragioni.

In tema di arbitrato, nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36

Cod. Proc. Civ. art. 807

Cod. Proc. Civ. art. 808

Cod. Proc. Civ. art. 817

Cod. Proc. Civ. art. 167

Massime precedenti Difformi: N. 13317 del 1992 Rv. 480035 - 01, N. 12736 del 2007 Rv. 597268 - 01, N. 18643 del 2003 Rv. 568684 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12684 del 2007 Rv. 596871 - 01

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **18004** *del* **09/07/2018** (Rv. **649894 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** *(Conf.)*

L. *(STANGHELLINI LUCA) contro* C. *(GIACCHI CORRADO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/12/2012

013010 ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA Nomina di arbitri da parte del Presidente del Tribunale - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 171 PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, essendo provvedimento privo di carattere decisiorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 811 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11665 del 2007 Rv. 597181 - 01

QUESTIONI COMUNI ALLE DIVERSE SEZIONI

1. PRESCRIZIONE

Sez. **1** - , ***Ordinanza*** *n.* **18485** *del* **12/07/2018** (Rv. **649576 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*

I. *(PAVONE SIMONA) contro* A. *(AIELLO DANIELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/11/2012

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Nullità - Efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione - Esclusione - Sanatoria successiva - Incidenza sul corso della prescrizione - "Ex nunc" - Retroattività al momento della notifica nulla - Esclusione.

In tema di applicazione degli artt. 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Cod. Civ. art. 2945

Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Conformi: N. 11985 del 2013 Rv. 626271 - 01

Sez. **L** - , ***Sentenza*** *n.* **18465** *del* **12/07/2018** (Rv. **649871 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*

I. *(MARITATO LELIO) contro* R. *(VESCI GERARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/06/2012

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Società estinta - Omissioni contributive - Recupero nei confronti dei soci - Prescrizione - Decorrenza - Accertamento del credito in sede giudiziale - Rilevanza – Fattispecie.

159497 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

L'estinzione di una società di persone, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferite ai soci le obbligazioni contributive rimaste inadempiute; ne consegue che hanno effetto interruttivo della prescrizione le iniziative di recupero promosse nei confronti dei soci subentranti, e così pure rileva al medesimo fine l'accertamento dei crediti promosso in sede giudiziale nei confronti degli stessi, dalla definitività del quale, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c., comincia a decorrere "ex novo" il termine prescrizionale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che

il termine di prescrizione del credito contributivo fosse stato interrotto dal passaggio in giudicato della decisione sul merito nonché dalla successiva notifica ai soci delle cartelle esattoriali per la sua riscossione).

Riferimenti normativi:	Cod. Civ. art. 2945	
	Cod. Civ. art. 2495 com. 2	CORTE COST.
	Cod. Civ. art. 2943	

Massime precedenti Vedi: N. 23269 del 2016 Rv. 642411 - 01, N. 17883 del 2015 Rv. 636572 - 01